

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	»	10
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	29
COMMISSIONI RIUNITE (III e XI)	»	30
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	31
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	43
GIUSTIZIA (II)	»	56
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	63
DIFESA (IV)	»	65
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	71
FINANZE (VI)	»	88
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	107
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	119
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	150

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 22.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+E.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	170
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	253
AFFARI SOCIALI (XII)	»	261
AGRICOLTURA (XIII)	»	266
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	272
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	284
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	305
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	314
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	316
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	318
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	320
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI	»	322
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE	»	324
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	325

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente su una questione relativa all'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento in materia di autorizzazione alla costituzione di Gruppi in deroga al requisito numerico minimo	3
Sui lavori della Giunta	7

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del Presidente Lorenzo FONTANA.

La seduta comincia alle 14.53.

Comunicazioni del Presidente su una questione relativa all'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento in materia di autorizzazione alla costituzione di Gruppi in deroga al requisito numerico minimo.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, fa presente che la convocazione dell'odierna riunione della Giunta fa seguito ad una lettera pervenuta il 19 ottobre scorso, con la quale 9 deputati iscritti al Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe hanno rappresentato, « in qualità di deputati aderenti al partito politico Italia Viva », la « intenzione di costituire il Gruppo parlamentare "ITALIA VIVA – IL CENTRO – RENEW EUROPE" a far data dal 1° novembre 2023, in continuità con il Gruppo "ITALIA VIVA-ITALIA C'È", già costituito nella precedente legislatura », segnalando che « il medesimo Gruppo risulta già costituito al Senato ». A tal fine i deputati hanno richiesto di riunire l'Ufficio di Presidenza per le relative deliberazioni. Successivamente, con lettera del 20 ottobre, i medesimi deputati, a sostegno della richiesta, hanno sottoposto alla Presidenza, « ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, del Regolamento », alcuni elementi, rin-

novando la richiesta di sottoporre la questione all'Ufficio di Presidenza, anche all'esito di una eventuale consultazione della Giunta per il Regolamento.

Ha quindi sottoposto la richiesta all'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 31 ottobre scorso, nel corso della quale si è riservato di convocare la Giunta, riunitasi dunque nella giornata odierna.

Segnala, riportandoli alla lettera, gli elementi evidenziati nella richiesta avanzata, che sul piano politico sono i seguenti: « Italia Viva è un partito politico organizzato nel Paese e profondamente radicato sul territorio nazionale, presente con i propri eletti a tutti i livelli, esprime consiglieri comunali, consiglieri regionali e sindaci ed è stato presente anche in Parlamento nella scorsa legislatura con il proprio Gruppo parlamentare Italia Viva – Italia C'È », in entrambe le Camere. Tale formazione politica – si precisa – « esprime altresì Parlamentari europei, iscritti al Gruppo parlamentare Renew Europe del Parlamento Europeo, ed aderisce formalmente al Partito Democratico Europeo ». Si aggiunge poi che anche al Senato della Repubblica è presente il Gruppo parlamentare « Italia Viva-il Centro-Renew Europe ».

Con riferimento a tale ultima indicazione fa presente che al Senato la Presidenza, nella seduta del 24 ottobre, ha informato l'Assemblea che, con lettera del 19 ottobre, il sen. Borghi ha comunicato che

l'Assemblea del Gruppo da lui presieduto ha deliberato la variazione della denominazione del Gruppo in « Italia Viva-Il Centro-Renew Europe ». Con lettera in pari data, i senatori Gelmini, Calenda, Versace e Lombardo hanno contestato la legittimità della predetta deliberazione. Come comunicato, « La Presidenza ha pertanto avviato le verifiche conseguenti ». Alla data del 7 novembre il Gruppo mantiene l'originaria denominazione « Azione-ItaliaViva-RenewEurope »; risulta peraltro sul punto specifico avviata una discussione presso la Giunta per il Regolamento (sedute del 31 ottobre e 7 novembre), che si è aggiornata ad un'ulteriore riunione convocata per la giornata odierna.

Sul piano strettamente elettorale, nella loro richiesta, inoltre, i deputati sottolineano che:

« Il partito Italia Viva si è presentato con una lista di candidati alle ultime elezioni politiche in tutte le circoscrizioni nazionali – con la denominazione del partito contenuta nel contrassegno elettorale – superando la soglia di sbarramento prevista dalla legislazione elettorale per l'attribuzione dei seggi proporzionali »;

i richiedenti sono stati « tutti eletti nella medesima lista e [...] iscritti al partito di Italia Viva, in larga maggioranza sin dalla sua costituzione » e che sono « stati membri dei relativi Gruppi parlamentari nella scorsa legislatura »;

la richiesta va inquadrata « nel mutato contesto del sistema elettorale che consente ai partiti di mantenere la propria identità politica, favorendo accordi volti ad affrontare la competizione elettorale mettendo insieme le rispettive forze ». La richiesta di costituzione del Gruppo in deroga « non confligge con gli interessi dei colleghi del partito di Azione essendo il caso di specie un *unicum* considerato che il contrassegno è espressione di due partiti distinti ». Si precisa poi che la lista unitaria aveva ottenuto, alle politiche, « l'esonero dalla raccolta delle firme proprio grazie alla presenza del simbolo di Italia Viva in quanto gruppo già costituito in Parlamento nella scorsa legislatura ».

Infine sul piano del contesto ordinamentale i richiedenti sottolineano l'importanza, nelle more del processo di riforma del Regolamento, di « tenere conto sin d'ora dei riflessi della riduzione del numero dei deputati anche ai fini della valutazione della composizione dei Gruppi parlamentari, espressione dei partiti politici organizzati nel Paese » e fanno presente che, sulla base del Regolamento vigente, nelle precedenti legislature, sono comunque state concesse autorizzazioni alla costituzione di Gruppi in deroga anche di consistenza numerica inferiore a 9 deputati.

Passando quindi ad inquadrare la richiesta sul piano del diritto vigente, fa presente che la formulazione dell'art. 14, comma 2, del Regolamento in vigore in questa legislatura consente la formazione di Gruppi con meno di 20 deputati, su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, in presenza dei requisiti stabiliti dai pareri della Giunta per il Regolamento del 16 maggio 2006 e del 26 ottobre 2022, che hanno interpretato la norma dopo i mutamenti della legge elettorale intervenuti dopo il 1993 (la formulazione originaria della norma fa infatti riferimento ai requisiti elettorali previsti dalla legge proporzionale rimasta in vigore fino al 1993, nei fatti non più rilevanti ai fini dell'attribuzione dei seggi).

In particolare con il parere del 2006 si è stabilito che per partito organizzato nel paese si intende una « forza politica » (anche aggregativa di più partiti) che, pur non corrispondente alla rigida nozione di « partito organizzato nel paese », sia evidentemente riconoscibile al momento delle elezioni, avendovi presentato proprie liste con lo stesso contrassegno, e che non si sia invece costituita successivamente ad esse. Si individua cioè nella stessa lista elettorale il criterio di identificazione della forza politica la cui soggettività parlamentare è riconosciuta dal Regolamento. Il requisito elettorale richiesto dal parere del 2006 è rappresentato dall'accesso all'assegnazione nazionale dei seggi (mantenendo ferma la necessità della presentazione delle liste in almeno venti circoscrizioni). La Giunta, con il parere del 26 ottobre 2022, ha poi rico-

nosciuto soddisfatto il requisito elettorale – alla luce degli intervenuti mutamenti del sistema elettorale, delle richieste pervenute e nelle more del processo di riforma del Regolamento – anche nel caso in cui, nella vigenza dell’attuale legge elettorale, il Gruppo di cui si chiede la costituzione rappresenti una forza politica organizzata nel Paese la quale – « pur non avendo raggiunto la soglia per l’accesso alla ripartizione proporzionale dei seggi sul territorio nazionale, avendovi comunque presentato proprie liste con lo stesso contrassegno in almeno venti circoscrizioni – abbia conseguito almeno un eletto in un collegio uninominale, purché univocamente riconducibile, al momento della consultazione elettorale, alla medesima forza politica ». Tale riconducibilità ricorre sia quando si tratti di un eletto in collegio uninominale candidato dalla suddetta forza politica non coalizzata, sia quando si tratti di un eletto nel collegio uninominale candidato da più forze politiche unite in coalizione, il quale figuri anche nelle liste di candidati per la parte proporzionale presentate dalla forza politica che il Gruppo intende rappresentare.

Infine, citando alla lettera il parere del 16 maggio 2006, ricorda che « Per i soggetti politici derivanti dall’aggregazione di più partiti che abbiano presentato unitariamente liste alle elezioni (ed abbiano partecipato all’assegnazione nazionale dei seggi), tale requisito ricorrerebbe ovviamente soltanto ove il gruppo autorizzato sia (e resti, nei suoi elementi costitutivi) rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista, e non di singole componenti di essa ».

Di tale specifica disposizione è stata fatta applicazione dall’Ufficio di Presidenza nella riunione del 17 maggio 2006, quando non fu accolta la richiesta di autorizzazione alla costituzione di un Gruppo in deroga denominato Movimento per l’Autonomia, in rappresentanza della forza politica presentatasi alle elezioni congiuntamente alla Lega Nord (avendo presentato unitariamente liste di candidati con il medesimo contrassegno elettorale che racchiudeva i simboli di entrambi i soggetti politici; la Lega si era costituita in Gruppo

disponendo di più di 20 deputati). Si accertò infatti che tale Gruppo era privo del richiesto requisito elettorale non essendo rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista che si era presentata alle elezioni (fu invece autorizzata la costituzione del Gruppo DC–Nuovo PSI, unitariamente rappresentativo della omonima lista complessiva, in quanto rientrante nella fattispecie indicata dalla Giunta). In sede di Giunta è inoltre emerso « come, su un piano di stretta interpretazione del quadro regolamentare vigente, e considerati gli argomenti addotti dalla Presidenza nel corso della seduta, non sembri praticabile la fissazione, in via generale, attraverso un’operazione interpretativa, di un numero minimo di deputati necessario per l’autorizzazione alla costituzione in un gruppo ».

Nel caso che ha originato l’odierna riunione, segnala dunque che l’attuale Gruppo AIV riunisce i deputati eletti per la quota proporzionale nelle liste presentate con il contrassegno che contiene il simbolo di Azione e quello di Italia Viva, con sottostante la scritta CALENDIA Renew Europe (nessun candidato è stato eletto in collegi uninominali). Si tratta di una lista unitaria, inquadrabile dunque nella specifica fattispecie, descritta dalla Giunta, dei « soggetti politici derivanti dall’aggregazione di più partiti che abbiano presentato unitariamente liste alle elezioni (ed abbiano partecipato all’assegnazione nazionale dei seggi) ». Per tale fattispecie il requisito elettorale necessario per poter autorizzare un Gruppo in deroga ricorre soltanto « ove il gruppo autorizzato sia (e resti, nei suoi elementi costitutivi) rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista, e non di singole componenti di essa ». Analoga fattispecie ricorre per il Gruppo AVS che riunisce i deputati eletti nelle liste presentate con lo stesso contrassegno da Verdi e Sinistra italiana.

Alla luce delle norme vigenti e della relativa prassi, dunque, per accogliere la richiesta avanzata sarebbe necessario assumere in seno alla Giunta un nuovo indirizzo volto a modificare il parere del 2006, ipotesi la cui percorribilità chiama dunque

la Giunta a valutare. Gli elementi che, a tal fine, potrebbero essere oggetto di analisi sono i seguenti:

a seguito della riduzione del numero dei deputati è stata approvata, all'inizio della legislatura, una modifica relativa al numero minimo di deputati necessario per costituire un Gruppo, che però entrerà in vigore nella prossima legislatura; per questa legislatura è quindi rimasto immutato il requisito numerico di 20 deputati ed è comunque invariata la disciplina dei Gruppi in deroga;

pur nella autonomia regolamentare di cui gode ciascun ramo del Parlamento, ricorda che l'art. 14, comma 4, del Regolamento del Senato, come modificato nel 2022, prevede che, « in caso di aggregazione di più partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno presentato, anche contenente più di un simbolo, possono essere costituiti un solo Gruppo o una sola componente politica in seno al Gruppo misto (...). Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici, ovvero uno o più Gruppi autonomi, composti da almeno sei Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che abbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle ultime elezioni del Senato. »;

sul piano numerico, i deputati richiedenti sono 9, ossia in numero pari a quello dei richiedenti la costituzione in deroga del Gruppo Noi Moderati (successivamente saliti a 10). Attualmente il Gruppo di consistenza più bassa è il Misto con 9 deputati.

A ciò si aggiunge, sul piano politico-elettorale, che:

i deputati richiedenti rappresentano un partito inequivocabilmente esistente nel paese, presentatosi alle elezioni politiche

del 2022 ancorché insieme ad un'altra forza politica e distribuito sul territorio nazionale;

i deputati richiedenti sono stati tutti eletti nella lista indicata, cioè non sono transitati nell'attuale Gruppo da altri nel corso della legislatura;

nel contrassegno della lista elettorale unitaria comparivano i simboli delle forze politiche che vi concorrevano.

Sul complesso dunque di questi elementi chiede ai membri della Giunta di esprimere il loro orientamento.

Antonio BALDELLI nel ringraziare il Presidente per gli utili elementi informativi offerti alla riflessione, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia segnala l'esigenza di un rinvio della decisione per un maggiore approfondimento della questione.

Igor IEZZI, nell'associarsi alla richiesta di rinvio formulata dal collega Baldelli, rileva come la questione in esame, se è ben nota dal punto di vista politico, richiede per la sua decisione una valutazione di tipo strettamente regolamentare sicché un rinvio, pur breve, appare necessario al fine di condurre un'istruttoria più approfondita, indispensabile per adottare la soluzione più corretta.

Nazario PAGANO dichiara anch'egli di condividere la richiesta di rinvio della decisione formulata dal collega Baldelli.

Mauro DEL BARBA, ritenendo comprensibile la richiesta di rinvio testé formulata, che è senza dubbio sintomatica della sincera attenzione che i colleghi componenti della Giunta hanno ritenuto di rivolgere alla questione in esame, auspica che tale rinvio possa comunque avere la minore durata possibile, considerando le evidenti conseguenze connesse alle decisioni che devono essere prese.

Alessandro COLUCCI, nel dichiarare di aderire alla richiesta di rinvio espressa dal

collega Baldelli, se da una parte non si può sottacere del rilievo politico della richiesta proveniente da una forza di indubbia consistenza nella vita politica del Paese, al contempo sottolinea l'importanza di tenere conto, nell'adozione della decisione sulla richiesta sottoposta all'esame della Giunta, delle conseguenze che potrebbero derivare, in particolare da una pronuncia di segno positivo, rispetto ad altri possibili richieste, ivi incluse quelle eventualmente provenienti dagli altri componenti del Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe, riconducibili alla forza politica Azione. Nello specifico, nel caso in cui la Giunta dovesse orientarsi nel senso di consentire la costituzione in deroga del gruppo Italia Viva, si interroga in ordine alla possibilità per gli altri componenti del Gruppo originario, riconducibili alla medesima lista elettorale, di costituire un ulteriore Gruppo in deroga, espressivo del partito politico Azione.

Federico FORNARO, anche a nome della collega Madia, ritiene condivisibile e ragionevole la richiesta di rinvio avanzata, così da consentire, in tempi brevi, un adeguato approfondimento dei termini esatti della questione in esame. In proposito dichiara di condividere i rilievi espressi dal collega Colucci circa l'esigenza di avere piena contezza sugli effetti che la definizione della questione in esame – riferita alla specifica richiesta avanzata di autorizzazione alla costituzione di un Gruppo in deroga – avrebbe sulla sorte della residua parte del Gruppo esistente e più in generale sul valore che la decisione da assumere avrebbe nell'ordinamento della Camera.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, raccogliendo le sollecitazioni formulate dai colleghi Colucci e Fornaro, che ad ogni modo meritano un doveroso approfondimento istruttorio, e rilevato che la Giunta è chiamata a stabilire le regole generali alla luce delle quali l'Ufficio di presidenza decide sull'autorizzazione alla costituzione dei Gruppi in deroga, prospetta l'eventualità che, ove la Giunta dovesse adottare un orientamento favorevole sulla questione in esame, trovandosi il Gruppo originario al

di sotto della soglia numerica minima di 20 deputati, i restanti deputati iscritti a tale Gruppo, riconducibili al partito politico Azione, per evitare la loro confluenza all'interno del Gruppo misto, potrebbero anch'essi dover richiedere l'autorizzazione quale Gruppo in deroga.

Federico FORNARO, alla luce delle considerazioni finora svolte, riterrebbe assai utile disporre in vista della prossima riunione della Giunta di una puntuale prospettazione degli effetti conseguenti allo spettro delle decisioni possibili della Giunta sulla questione così da poter essere discusse in seno alla Giunta stessa.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, assicura il collega Fornaro, di cui accoglie l'utile suggerimento anche al fine di consentire alla Giunta di pervenire alla decisione senza ulteriori rinvii, che i componenti della Giunta potranno tempestivamente disporre di tutti gli elementi necessari a chiarire l'esatta portata delle decisioni che la Giunta è chiamata ad assumere.

Sui lavori della Giunta.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, coglie l'occasione dell'odierna riunione per condividere con la Giunta in sede plenaria le informazioni sullo stato di avanzamento delle attività del Gruppo di lavoro, costituitosi dopo la riunione della Giunta del 13 aprile scorso, del secondo procedimento di riforma del Regolamento di cui sono relatori i colleghi Fornaro e Iezzi.

In questi mesi è stato effettuato un importante lavoro istruttorio – di cui è stato costantemente informato – svolto a partire dai temi segnalati nella seduta della Giunta del 18 gennaio scorso e dalle indicazioni pervenute dai Gruppi; al riguardo è, infatti, a conoscenza che è stato elaborato un articolato.

Chiede dunque ai colleghi Fornaro e Iezzi se intendono svolgere ora qualche ulteriore considerazione o se si riservano di farlo in una apposita seduta della Giunta, che si riserva di convocare a breve.

Con l'occasione tiene altresì a ricordare che tra i temi da considerare nei lavori della Giunta sulle riforme vi è, come è stato segnalato anche dal Presidente del Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, on. Zucconi, anche la questione dell'inserimento formale nel Regolamento della previsione del Codice di condotta, da tempo richiesto dal GRECO, e che a tal fine pende davanti alla Giunta la proposta presentata dal deputato Pastorino (doc. II n. 6), sottoscritta dalla gran parte dei componenti del Comitato di condotta.

Inoltre, desidera segnalare all'attenzione dei colleghi che la proposta di modifica del Regolamento presentata dal Presidente della Commissione Cultura Mollicone (doc. II, n. 2) — che interviene sulla denominazione della Commissione per rappresentare più compiutamente gli effettivi ambiti di competenza — è stata in questi giorni sottoscritta dalla gran parte dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione. Ritiene dunque che, ove si confermasse da parte dei Gruppi la condivisione già manifestata in Commissione e sussistessero quindi in questa sede le condizioni per un *iter* veloce, si potrebbe decidere di esaminare a « stralcio » la suddetta proposta — cioè stralciandola dal più ampio progetto di riforma regolamentare — e licenziarne rapidamente il testo per l'Assemblea. Anche questo tema potrà comunque essere discusso nella preannunciata prossima riunione della Giunta.

Federico FORNARO, raccogliendo la sollecitazione del Presidente, desidera offrire alla Giunta plenaria un sintetico contributo sull'esito del lavoro svolto dal Gruppo informale, ferme restando le valutazioni che il collega Iezzi vorrà per parte sua fare.

Fa presente che, sulla base degli indirizzi espressi dalla Presidenza e delle segnalazioni emerse in seno alla Giunta, è stato svolto un lavoro istruttorio teso all'elaborazione di un testo che, nella logica di due velocità, avrebbe affrontato in prima battuta la questione della riduzione dei tempi e di un conseguente effetto di fluidificazione dell'attività parlamentare, senza porre mano in questa fase a questioni di ordine più strutturale. Ed in effetti un'ipotesi di articolato è stata elaborata dai re-

latori al fine di sottoporla poi per la fase emendativa all'esame della Giunta in sede plenaria. Tuttavia nell'ultima riunione svoltasi del Gruppo di lavoro, alcuni Gruppi hanno rappresentato l'esigenza che il testo elaborato ponesse mano a questioni, come detto, di ordine più strutturale, a cominciare dal tema del termine delle 24 ore previsto in caso di posizione della questione di fiducia; in presenza di tali posizioni si è dunque convenuto che la questione dovesse essere integralmente rimessa alla Giunta plenaria, al cui interno si deve dunque ora decidere in che modo deve proseguire il cammino delle riforme, eventualmente scegliendo opzioni metodologiche diverse da quella iniziale, cui potrebbero peraltro corrispondere anche relatori, almeno in parte, diversi dai nomi già designati. È necessario, a suo avviso, che lo scioglimento di questo nodo avvenga comunque in tempi rapidi nell'ambito di una apposita riunione della Giunta, come testé annunciato dal Presidente, anche per evitare di prestare il fianco ad accuse di lentezza a carico degli organi della Camera, soprattutto a paragone con l'altro ramo del Parlamento.

Antonio BALDELLI dà atto al collega Fornaro di aver fornito alla Giunta una ricostruzione del tutto veritiera delle vicende registratesi in seno al Gruppo di lavoro e prima di ogni altra osservazione desidera tributare un riconoscimento ai relatori per la capacità e la correttezza dimostrate, rammaricandosi dunque che l'intervento del collega Fornaro possa presagire una rinuncia a tale mandato o che comunque vi possa essere un cambio di relatori.

Ciò premesso, certamente per il Gruppo di Fratelli d'Italia, e per altri Gruppi che le hanno condivise, le priorità negli interventi regolamentari sono costituite dalla questione dell'applicazione del contingentamento all'esame dei decreti-legge, preclusa da una norma di natura transitoria che si applica da lungo tempo, e dal superamento della necessità di attendere almeno 24 ore prima della votazione sulla questione di fiducia posta dal Governo: ciò anche, come evocato dallo stesso collega Fornaro, al fine

di allineare i tempi di decisione della Camera a quelli del Senato.

Igor IEZZI conviene sulla necessità che un'apposita riunione della Giunta risolva la questione metodologica su come proseguire nel cammino delle riforme: se cioè si debba andare avanti assumendo il testo già elaborato in seno al Gruppo informale e dunque procedendo con la fase emendativa o se si debba ripartire daccapo con la predisposizione di un nuovo testo, da licenziare comunque in tempi rapidi, ma nella consapevolezza che non è importante approvare un testo qualunque, ma un testo che effettivamente contribuisca in modo

decisivo alla funzionalità dei lavori della Camera.

Lorenzo FONTANA, *Presidente*, desidera ringraziare i relatori e tutti i componenti del Gruppo di lavoro per l'attività svolta e per l'impegno profuso, che hanno portato all'esito di un elaborato che giudica in termini positivi ai fini dell'avvio del dibattito, reputando una scelta non proprio felice quella di prescindere completamente da esso; sarà comunque la Giunta, in una prossima riunione e previa una non affrettata discussione, a decidere quale sia tra quelle testé prospettate la strada migliore per proseguire nel cammino delle riforme.

La seduta termina alle 15.23.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 Molinari (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	10
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	14
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. C. 1341 Governo (Parere alla Commissione X) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	12

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 8 novembre 2023. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI. – Interviene il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

C. 836 Molinari.

(Parere alla Commissione VII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Silvio LAI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del prov-

vedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 836 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 4, comma 3, l'articolo 8, comma 1, e l'articolo 9, commi 3 e 4, contengono riferimenti al "Ministero per lo sport e i giovani"; in proposito si ricorda che attualmente è competente in materia il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri al quale è preposto il Ministro senza portafoglio per lo sport e i giovani;

l'articolo 7, comma 2, stabilisce i principi e criteri direttivi per l'esercizio

della delega in materia di agevolazioni per la gestione di strutture sportive; in particolare si prevede la “possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l’attuazione degli interventi sugli immobili di cui all’articolo 6” (lettera *a*); si tratta di impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport che possono essere recuperati e ampliati dalle società sportive a partecipazione popolare); la “quantificazione degli oneri urbanistici” (lettera *b*); la “determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi” (lettera *c*); la “previsione di contributi patrimoniali in favore dell’ente concedente” (lettera *d*); la “detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi” (lettera *e*); in proposito, si rileva che i criteri direttivi richiamati appaiono piuttosto costituire oggetti di delega, in contrasto con il paragrafo 2, lettera *d*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere l’oggetto della delega dai principi e criteri direttivi; si rileva inoltre che il principio direttivo di cui alla lettera *e*) appare prefigurare, per il Governo, nell’attuazione della delega, la scelta tra diverse opzioni (detraibilità *ovvero* deducibilità fiscale), andrebbe pertanto approfondita anche sotto questo profilo la portata normativa del principio;

l’articolo 9, comma 3, nel disciplinare costituzione e iscrizione al registro degli enti di partecipazione popolare sportiva, dispone che la “durata massima dell’incarico è di dodici mesi”; in proposito dovrebbe essere precisato a quale incarico ci si riferisca;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’oppor-

tunità di approfondire la formulazione dell’articolo 4, comma 3, dell’articolo 7, comma 2, dell’articolo 8, comma 1 e dell’articolo 9, commi 3 e 4. ».

Il ministro Andrea ABODI segnala che il Governo ha presentato nel corso dell’esame in sede referente in Commissione gli emendamenti 6.4 e 7.3 che sopprimono gli articoli 6 e 7; la materia delle agevolazioni per la realizzazione delle strutture sportive sarà infatti oggetto di un apposito provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica. In tal senso si va incontro ad alcuni dei rilievi del parere.

Alfonso COLUCCI, nel ringraziare il ministro per l’informazione resa al Comitato, esprime le sue perplessità sull’indeterminatezza del principio di delega di cui all’articolo 7, comma 2, lettera *a*), che prevede la possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l’attuazione degli interventi sulle strutture sportive. Tale indeterminatezza infatti rischia di pregiudicare il rispetto di valori costituzionalmente garantiti come quello della tutela del paesaggio.

Ingrid BISA chiede che al parere che sarà trasmesso alla Commissione cultura sia allegato il resoconto della seduta, alla luce della rilevanza delle dichiarazioni del Ministro.

Alfonso COLUCCI chiede se sia possibile per il Comitato esaminare nuovamente il provvedimento nel testo risultante dall’approvazione degli emendamenti.

Bruno TABACCI, *presidente*, segnala che il resoconto della seduta è pubblico e come tutti i resoconti degli organi parlamentari costituisce parte integrante dei lavori parlamentari; il parere del Comitato dovrà quindi essere necessariamente letto in combinato disposto con gli elementi emersi nel corso della seduta. Ricorda poi che, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento le Commissioni trasmettono al Comitato per l’espressione del parere i progetti di legge contenenti norme di delega-

zione legislativa al momento dell'adozione del testo base o, in mancanza, al termine dell'esame preliminare. Per questo il Comitato si esprime nella seduta odierna sul testo prima della votazione delle proposte emendative richiamate dal Ministro; non è invece prevista, per i progetti di legge delega, la possibilità di un doppio parere, aspetto che potrebbe peraltro essere oggetto di approfondimento nell'ambito della discussione in corso sulla riforma del Regolamento della Camera.

Valentina BARZOTTI ritiene che il parere dovrebbe comunque contenere dei riferimenti alle dichiarazioni del Ministro.

Silvio LAI, *relatore*, ribadisce che il Comitato è chiamato ad esprimersi sul testo attuale, prima della votazione degli emendamenti. In tal senso devono essere mantenuti fermi i rilievi critici sulla delega di cui all'articolo 7. Se poi nel corso dell'iter sarà approvato l'emendamento del Governo che sopprime tale articolo, questa approvazione potrà anche costituire recepimento dell'osservazione del Comitato. Ciò premesso, ritiene che, nel mantenere ferma la parte dispositiva della proposta di parere, le premesse possano essere integrate con un ultimo capoverso nel quale si dia conto della presentazione da parte del Governo degli emendamenti richiamati dal Ministro. Riformula quindi in tal senso la proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore (*vedi allegato*).

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.

C. 1341 Governo.

(Parere alla Commissione X).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Riccardo DE CORATO, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 1341 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, trasmesso per il parere al Comitato in ragione della presenza, all'articolo 13, di un'autorizzazione alla delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

il comma 1 dell'articolo 7, prevede l'adozione di misure di sostegno alla filiera del legno da parte del Ministero delle imprese "d'intesa" con il Ministero dell'agricoltura; in proposito, si ricorda però che il paragrafo 4, lettera *p*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 dispone che "nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici, sono usati, a seconda dei casi: 1) il termine 'intesa' per le procedure tra soggetti appartenenti a enti diversi (ad esempio, tra Stato, regioni ed altri enti territoriali); 2) il termine 'concerto' per le procedure tra più soggetti appartenenti allo stesso ente (ad esempio, tra diversi Ministri)";

il comma 1 dell'articolo 25 istituisce una certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero, prevedendo che la certificazione sia rilasciata da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di una tariffa approvata e di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura; al riguardo, potreb-

bero costituire oggetto di precisazione nel testo le modalità di individuazione dell'organismo unico di accreditamento nazionale;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 2 dell'articolo 10, nel recare disposizioni per l'individuazione di aree di interesse strategico nazionale per la produzione di materia prime critiche nel settore della ceramica, prevede, tra le altre cose, al comma 2, l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di attuazione del PNRR; in proposito, si ricorda che il Comitato ha segnalato l'esigenza di circoscrivere meglio la portata di tali poteri sostitutivi (si veda in proposito, il parere reso nella seduta del 16 giugno 2021 sul disegno di legge C. 3146 di conversione del decreto-legge 77 del 2021);

il comma 2 dell'articolo 16 modifica le complessive attribuzioni del Ministero della Cultura, venendo ora a riferirle non solo ai beni culturali materiali ma anche – e in ciò risiede la novità – a quelli immateriali; viene conseguentemente modificata la disciplina relativa alle aree funzionali del Ministero: si inserisce entro queste ultime lo svolgimento delle funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale, espungendosi dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la

categoria dei beni ambientali (che rifluiscono nelle attribuzioni di altri Ministeri, a cominciare dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste); a questo proposito si segnala che anche l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023 interviene sull'articolazione organizzativa e le aree funzionali del Ministero della cultura;

il provvedimento risulta corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) ma non di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 25, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 10, comma 2 e l'articolo 16, comma 2. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.40.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

C. 836 Molinari.

PARERE APPROVATO

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 836 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 4, comma 3, l'articolo 8, comma 1, e l'articolo 9, commi 3 e 4, contengono riferimenti al "Ministero per lo sport e i giovani"; in proposito si ricorda che attualmente è competente in materia il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri al quale è preposto il Ministro senza portafoglio per lo sport e i giovani;

l'articolo 7, comma 2, stabilisce i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di agevolazioni per la gestione di strutture sportive; in particolare si prevede la "possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 6" (lettera *a*); si tratta di impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport che possono essere recuperati e ampliati dalle società sportive a partecipazione popolare); la "quantificazione degli oneri urbanistici" (lettera *b*); la "determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi" (lettera *c*); la "previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente" (lettera *d*); la "detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di

nuovi impianti sportivi" (lettera *e*); in proposito, si rileva che i criteri direttivi richiamati appaiono piuttosto costituire oggetti di delega, in contrasto con il paragrafo 2, lettera *d*), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere l'oggetto della delega dai principi e criteri direttivi; si rileva inoltre che il principio direttivo di cui alla lettera *e*) appare prefigurare, per il Governo, nell'attuazione della delega, la scelta tra diverse opzioni (detraibilità ovvero deducibilità fiscale), andrebbe pertanto approfondita anche sotto questo profilo la portata normativa del principio;

l'articolo 9, comma 3, nel disciplinare costituzione e iscrizione al registro degli enti di partecipazione popolare sportiva, dispone che la "durata massima dell'incarico è di dodici mesi"; in proposito dovrebbe essere precisato a quale incarico ci si riferisca;

il Governo ha presentato, nel corso dell'esame in sede referente, gli emendamenti 6.4 e 7.3 che sopprimono gli articoli 6 e 7 del provvedimento;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 7, comma 2, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9, commi 3 e 4. »

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella XII Circoscrizione (Toscana)	16
Verifica dei poteri nella XXII Circoscrizione (Basilicata)	16
Verifica dei poteri nella X Circoscrizione (Liguria)	17
Verifica dei poteri nella XVI Circoscrizione (Lazio 2)	17
Verifica dei poteri nella XVII Circoscrizione (Abruzzo)	18
Verifica dei poteri nella XVIII Circoscrizione (Molise)	19
Verifica dei poteri nella III Circoscrizione (Lombardia 1)	19
Verifica dei poteri nella XI Circoscrizione (Emilia-Romagna)	21
Verifica dei poteri nella XXIII Circoscrizione (Calabria)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
AVVERTENZA	28

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 8 novembre 2023. – Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 20.20.

Federico FORNARO, *presidente*, avverte che, come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle relazioni per la XII Circoscrizione (Toscana), XXII Circoscrizione (Basilicata), X Circoscrizione (Liguria), XVI Circoscrizione (Lazio 2), XXVI Circoscrizione (Sardegna), XVII Circoscrizione (Abruzzo), XVIII Circoscrizione (Molise), III Circoscrizione (Lombardia 1), XI Circoscrizione (Emilia-Romagna) e XXIII Circoscrizione (Calabria).

Ricorda, come già fatto presente anche nelle precedenti sedute, che la fase di convalida inizierà dagli eletti nei collegi uni-

nominali. Pertanto, ciascun relatore, previa illustrazione degli esiti della verifica svolta sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati e dei reclami e ricorsi presentati, potrà proporre la convalida degli eletti nei collegi uninominali della Circoscrizione ovvero l'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 11 del regolamento della Giunta.

I reclami e ricorsi presentati avverso le proclamazioni dei candidati eletti nei collegi plurinominali – della cui presentazione i relatori daranno brevemente conto nell'ambito delle Relazioni circoscrizionali – saranno quindi esaminati successivamente, all'esito delle operazioni di verifica dei calcoli su base nazionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta delle elezioni. Ciò in particolare alla luce delle possibili interconnessioni nei calcoli relativi alla parte proporzionale dopo la definizione di ciascuna Relazione circoscrizionale.

Richiama quindi l'attenzione sulle Circoscrizioni nelle quali vi sono collegi uninominali su cui sono stati presentati ricorsi. Tali circoscrizioni sono in tutto tre, Lombardia 1, Emilia Romagna (per due collegi uninominali) e Calabria.

Dà quindi la parola ai relatori che ringrazia per il lavoro svolto.

Verifica dei poteri nella XII Circoscrizione (Toscana).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), *relatrice*, essendo stato svolto il supplemento di istruttoria richiesto nella seduta del 24 ottobre 2023 dal deputato Borrelli, richiama gli esiti dell'attività di verifica e le proposte già illustrate nella suddetta seduta. Sottolinea come i numerosi errori riscontrati nella trascrizione dei dati e, in particolare, l'inversione dei voti tra liste coalizzate, evidenziano la necessità di intervenire sulla formazione e la preparazione dei soggetti competenti nelle diverse fasi del procedimento elettorale.

Francesco MICHELOTTI (FDI), preannuncia che non parteciperà al voto in quanto risulta presentato un ricorso nella circoscrizione in esame riferito alla sua proclamazione.

La Giunta approva la relazione illustrata nella seduta del 24 ottobre 2023 ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

- Collegio n. 1: Fabrizio ROSSI
- Collegio n. 2: Elisa MONTEMAGNI
- Collegio n. 3: Riccardo ZUCCONI
- Collegio n. 4: Edoardo ZIELLO
- Collegio n. 5: Chiara TENERINI

- Collegio n. 6: Erica MAZZETTI
- Collegio n. 7: Federico GIANASSI
- Collegio n. 8: Emiliano FOSSI
- Collegio n. 9: Tiziana NISINI

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali della Circoscrizione per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Verifica dei poteri nella XXII Circoscrizione (Basilicata).

Anna Laura ORRICO (M5S), *relatrice*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica svolta, in relazione alla Circoscrizione Basilicata, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa infine presente che non sono stati presentati ricorsi riferiti alla proclamazione effettuata nel Collegio uninominale. Per quanto riguarda le proclamazioni nell'unico Collegio plurinominali della circoscrizione risulta trasmesso dall'Ufficio elettorale centrale nazionale un ricorso presentato da Michele Casino, candidato per la lista Forza Italia nel Collegio medesimo; ricorda che i ricorsi e i reclami presentati avverso le proclamazioni dei candidati eletti nei collegi plurinominali, come convenuto in precedenza ed analogamente a quanto avvenuto la scorsa legislatura, saranno esaminati all'esito delle operazioni di verifica dei calcoli su base nazionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati

dell'unico Collegio uninominale della Circo-
scrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alla posizione del deputato proclamato nel collegio uninominale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida del deputato eletto nell'unico Collegio uninominale della Circo-
scrizione, Salvatore CAIATA.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circo-
scrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Verifica dei poteri nella X Circo- scrizione (Liguria).

Dimitri COIN (LEGA), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica svolta, in relazione alla Circo-
scrizione Liguria, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa presente altresì che non sono stati presentati ricorsi relativi ai collegi uninominali della Circo-
scrizione. Per quanto attiene alle proclamazioni nell'unico Collegio plurinominale della circo-
scrizione, risulta presentato un ricorso, sia all'Ufficio elettorale centrale nazionale sia alla Giunta delle elezioni, da parte di Cosimo Maria Ferri, candidato per la lista Azione-Italia Viva nel Collegio medesimo; ricorda che i ricorsi e i reclami presentati avverso le proclamazioni dei candidati eletti nei collegi plurinominali, come convenuto in precedenza ed analogamente a quanto avvenuto la scorsa legislatura, saranno esaminati all'esito delle operazioni di verifica dei calcoli su base nazionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3 e 4 della Circo-
scrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio uninominale n. 1: Edoardo RIXI

Collegio uninominale n. 2: Ilaria CAVO

Collegio uninominale n. 3: Luca PASTORINO

Collegio uninominale n. 4: Roberto BAGNASCO

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali della Circo-
scrizione per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circo-
scrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Verifica dei poteri nella XVI Circo- scrizione (Lazio 2).

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica svolta, in relazione alla Circo-
scrizione Lazio 2, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa presente altresì che non sono stati presentati ricorsi relativi ai collegi uninominali della Circo-
scrizione. Per quanto attiene alle proclamazioni nei collegi plurinominali, risulta presentato un ricorso, sia all'Ufficio elettorale centrale nazionale sia alla Giunta delle elezioni, da parte di Umberto Fusco in qualità di candidato nella Circo-
scrizione Lazio 2 Collegio plurinominale P01 per la lista Lega. Ricorda che i ricorsi e i reclami presentati avverso le proclamazioni dei candidati eletti nei col-

leggi plurinominali, come convenuto in precedenza ed analogamente a quanto avvenuto la scorsa legislatura, saranno esaminati all'esito delle operazioni di verifica dei calcoli su base nazionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio uninominale n. 1: Mauro ROTELLI

Collegio uninominale n. 2: Paolo TRANCASSINI

Collegio uninominale n. 3: Chiara COLOSIMO

Collegio uninominale n. 4: Massimo RUSPANDINI

Collegio uninominale n. 5: Nicola OTTAVIANI

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali della Circoscrizione per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Verifica dei poteri nella XVII Circoscrizione (Abruzzo).

Marcello COPPO (FDI), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica svolta,

in relazione alla Circoscrizione Abruzzo, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa presente altresì che non sono stati presentati ricorsi relativi ai collegi uninominali della Circoscrizione. Per quanto attiene alle proclamazioni nell'unico collegio plurinominale, risulta presentato un ricorso da parte di Stefania Di Padova, candidata per il Partito Democratico nel Collegio medesimo; ricorda che i ricorsi e i reclami presentati avverso le proclamazioni dei candidati eletti nei collegi plurinominali, come convenuto in precedenza ed analogamente a quanto avvenuto la scorsa legislatura, saranno esaminati all'esito delle operazioni di verifica dei calcoli su base nazionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta.

Giulio Cesare SOTTANELLI (A-IV-RE) preannuncia che non parteciperà al voto in quanto risulta presentato un ricorso nella circoscrizione in esame riferito alla sua proclamazione.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2 e 3 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio uninominale n. 1: Alberto BAGNAI

Collegio uninominale n. 2: Guerino TESTA

Collegio uninominale n. 3: Giorgia MELONI

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali della Circoscrizione per ciascuna lista, previste dall'articolo 77,

comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Verifica dei poteri nella XVIII Circoscrizione (Molise).

Eugenio ZOFFILI (LEGA), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica svolta, in relazione alla Circoscrizione Molise, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa infine presente che non sono stati presentati ricorsi riferiti alle proclamazioni effettuate nella Circoscrizione.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dell'unico Collegio uninominale della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alla posizione del deputato proclamato nel collegio uninominale, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida del deputato eletto nell'unico Collegio uninominale della Circoscrizione, Lorenzo CESA.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dell'unico seggio in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali di dette liste.

Federico FORNARO, *presidente*, prende atto che le Relazioni finora esaminate sono state approvate dalla Giunta all'unanimità.

Verifica dei poteri nella III Circoscrizione (Lombardia 1).

Giandiego GATTA (FI-PPE), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica svolta, in relazione alla Circoscrizione Lombardia 1, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa presente che, contro le proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale, risulta presentato ricorso da parte di Marcello Librandi, candidato nel Collegio uninominale 08 (Milano – Bandenere) per la coalizione di liste +Europa, PD-IDP, Imp. Civ. Cd, AVS avverso la proclamazione nel suddetto Collegio uninominale di Cristina Rossello, candidata per la coalizione di liste Lega-FI-FDI-Noi Moderati.

Nel ricorso si richiede, in particolare, alla Giunta delle elezioni di procedere ad una serie di verifiche richiamando, in primo luogo, il divario relativamente contenuto tra il numero di voti conseguito dal ricorrente e quello della candidata proclamata eletta. Nel ricorso si rileva che tale divario è pari a 1456 voti (in base ai dati pubblicati sul sito Eligendo). Si chiede quindi la revisione dei verbali elettorali delle sezioni facenti parte del citato Collegio uninominale e il riesame delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contestate alla luce, in particolare, del numero elevato di tali schede (pari a circa il triplo dello scarto) e di quanto emerso da una asserita disamina a campione dei verbali di sezione del Collegio uninominale svolta dal ricorrente (visionando i verbali di 84 sezioni sulle 413 del Collegio). Da tale disamina sarebbe emerso, in particolare, come numerosi verbali riportino errori e lacune, incluse totali mancanze degli stessi, ed indichino diverse motivazioni che hanno condotto alla nullità delle schede (in particolare voto riconoscibile; voto non univoco; in minore misura, mancanza di conformità al modello o di firma dello scrutatore). Nel ricorso si sottolinea come, affinché la presenza di segni porti alla dichiarazione di nullità del voto, occorre che risulti in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere ricono-

scibile a chiunque il proprio voto, con un *quid pluris* che renda riconoscibile il voto con scritte, disegni, scarabocchi, macchie o altro (viene citata, tra le altre, la giurisprudenza riguardante le irregolarità sostanziali quali uniche potenzialmente rilevanti ai fini della nullità in materia elettorale tali, cioè, da influire sulla sincerità e libertà del voto, Cons. Stato sentenza n. 2390 del 2008). La stessa nullità « per strappo », riscontrata in taluni casi nelle schede – secondo quanto asserito nel ricorso – deve essere valutata alla luce della disciplina sul tagliando antifrode, così come le nullità disposte per mancanza di timbro o sottoscrizione che denotano, nel numero riscontrato, un inquietante segnale di incapacità dei componenti del seggio. Viene segnalata, inoltre, la singolare concentrazione di militari che hanno richiesto di essere ammessi al voto nelle sezioni 326, 1151 e 952 per « autorizzazione del sindaco di Milano ».

Nel ricorso si chiede quindi:

la riapertura dei plichi delle schede nulle e contestate per la valutazione dei criteri seguiti dai presidenti di sezione elettorale per l'attribuzione e il conteggio dei voti ai candidati;

la riapertura dei plichi delle schede bianche e, se del caso, l'attribuzione dei voti ai candidati;

il ricontrollo dei verbali sezionali per la verifica della loro regolarità e della non contraddittorietà di attribuzione dei voti e dei conteggi.

In merito al controllo dei verbali sezionali, fa presente che sono stati acquisiti presso gli uffici della Giunta delle elezioni – nell'ambito dell'attività di verifica che compete a tale organo – i verbali di tutte le sezioni elettorali delle circoscrizioni nazionali, unitamente alle tabelle di scrutinio di tutte le sezioni; tali documenti sono stati alla base delle operazioni di verifica dei risultati elettorali.

Oltre a tutti i verbali sezionali trasmessi in originale alla Camera dei deputati sono

stati, in particolare, verificati – per ogni sezione per la quale sono risultate una o più squadrature per errori di calcolo o di trascrizione – la tabella di scrutinio e, ove si è reso necessario, il secondo verbale che è stato richiesto agli uffici comunali unitamente a tutta la documentazione correlata.

Ricorda quindi che nel Collegio uninominale U08, in sede di proclamazione, nelle 413 sezioni elettorali del Collegio uninominale alla candidata eletta Cristina Rossello sono stati attribuiti 71.229 voti validi, mentre al candidato Gianfranco Librandi ne sono stati attribuiti 69.653. A seguito della attività di verifica svolta sui documenti elettorali delle singole sezioni risultano attribuiti alla candidata eletta Cristina Rossello 71.217 voti validi, mentre al candidato Gianfranco Librandi ne risultano attribuiti 69.763. Tra la candidata eletta ed il ricorrente vi è quindi una differenza di 1.576 voti in base ai dati della proclamazione e di 1.454 voti a seguito dell'attività di verifica svolta. Nei verbali sezionali sono state riscontrate 1.441 schede bianche, 3.129 schede nulle e 6 voti contestati di cui l'UCC ha confermato la nullità.

Rileva quindi come, anche a prescindere dal ricorso, sia stato dato pieno seguito alla richiesta di riesame e controllo dei verbali del Collegio, avendo svolto un esame puntale della documentazione elettorale di tutte le sezioni di cui si compone il Collegio e la Circoscrizione intera nell'ambito delle operazioni di verifica dei risultati elettorali.

In merito alla richiesta di verifica e riconteggio delle schede nulle, bianche e contestate, ritiene che, per assicurare una piena e completa istruttoria da parte della Giunta, il ricorso non possa ritenersi manifestamente infondato senza una ulteriore attività di controllo a campione, anche in considerazione del numero di schede bianche e nulle del Collegio rispetto allo scarto di voti tra la deputata proclamata e il ricorrente e delle modalità seguite nelle precedenti legislature nel caso di ricorsi riferiti alle proclamazioni dei collegi uninominali. Ricorda, in particolare, che nella scorsa legislatura la Giunta delle elezioni ha proceduto alla revisione di un campione

di schede bianche e nulle per un Collegio uninominale in cui era stato presentato ricorso e il divario in sede di proclamazione era pari a 1.470 voti tenendo conto del fatto che il numero delle schede bianche, nulle e contestate del Collegio fosse complessivamente superiore a tale divario.

Propone pertanto di deliberare l'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta delle elezioni per quanto riguarda il Collegio uninominale n. 8 secondo modalità e tempi che saranno definiti in una prossima seduta, in ogni caso prevedendo il riconteggio delle schede bianche, nulle e contestate di un campione di sezioni, sulla base dei criteri di validità dei voti stabiliti dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 28 giugno 2023 e fermo restando che, qualora la verifica del campione non dia luogo a risultati tali da rendere statisticamente ipotizzabili sensibili cambiamenti nei risultati elettorali, la verifica non procederà oltre.

Fa infine presente che non risultano presentati alla Giunta delle elezioni ricorsi riferiti alle proclamazioni nei collegi plurinominali.

Carmela AURIEMMA (M5S) chiede chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei lavori dei comitati di verifica una volta istituiti.

Federico FORNARO, *presidente*, precisa che nella seduta odierna la Giunta è chiamata a deliberare sull'apertura dell'istruttoria e che i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori da parte dei comitati di verifica saranno definiti nelle prossime settimane.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione del relatore Gatta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo altri ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei suddetti collegi uninominali, la Giunta,

non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio n. 1: Paola FRASSINETTI
Collegio n. 2: Andrea CRIPPA
Collegio n. 3: Lucrezia Maria Benedetto MANTOVANI
Collegio n. 4: Riccardo DE CORATO
Collegio n. 5: Laura RAVETTO
Collegio n. 6: Marco OSNATO
Collegio n. 7: Bruno TABACCI
Collegio n. 9: Benedetto DELLA VEDOVA

Per quanto riguarda il Collegio uninominale n. 8, la Giunta delibera l'apertura dell'istruttoria nei termini proposti dal relatore.

La Giunta delibera di rimandare all'esito del ricorso proposto nel Collegio uninominale n. 8 l'approvazione delle graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta delibera infine di approvare le modifiche ai valori dei voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella III Circoscrizione Lombardia 1, esclusivamente per il Collegio plurinominale 2, mentre per il Collegio plurinominale 1 e per la Circoscrizione sarà possibile approvare tali modifiche solo dopo l'esito del ricorso sopra menzionato.

Verifica dei poteri nella XI Circoscrizione (Emilia-Romagna).

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica svolta, in relazione alla Circoscrizione Emilia-Romagna, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa presente che, contro le proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale circo-

scrizionale sono stati presentati tre ricorsi riguardanti i Collegi uninominali U07 (Carpi) e U08 (Ravenna), ricompresi rispettivamente nell'ambito del Collegio plurinomiale P02 e P03 della Circostrizione.

Rileva, in particolare, che in merito alla proclamazione nel Collegio uninominale U07 (Carpi) è stato presentato ricorso da parte di Giuseppe Galati, candidato nel suddetto Collegio (per la coalizione di liste FI, FDI, Noi Moderati, Lega) avverso la proclamazione di Andrea De Maria (per la coalizione di liste AVS, +Europa, Imp. Civ. – CD, PD-IDP) risultato eletto con una differenza di voti di 1.968 in base ai dati risultanti dai verbali UCC.

Fa presente come nel ricorso – nel richiamare il numero di schede nulle e bianche del Collegio ritenuto molto elevato – si contesti, in primo luogo, l'annullamento da parte di molti presidenti di seggio delle schede in cui, oltre al segno tracciato dall'elettore in favore del candidato nel Collegio uninominale, risultava apposto un segno anche su una o due liste a sostegno del medesimo candidato, con una impostazione, ad avviso del ricorrente, in contrasto con le previsioni della legge e della giurisprudenza consolidata in materia di *favor voti*. Nel ricorso sono, a tal fine, allegate dichiarazioni rese da rappresentanti di lista e da scrutatori presenti allo spoglio.

Nel ricorso si rimarca inoltre l'inesistenza di alcuni verbali e la sussistenza, in taluni casi, solo di tabelle di scrutinio; si rileva altresì come la documentazione elettorale risulti talvolta confusa nella redazione, ricordando al contempo come in base alla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (*ex plurimis* Cons. Stato – Sez. V, n. 199/1997 e Sez. II, n. 5428/2021) in tema di ricorsi elettorali vige il principio dell'onere attenuato della prova per la evidente indisponibilità di tutta la documentazione elettorale che solo in sede di giurisdizione esclusiva della Camera dei deputati può essere acquisita ed esaminata.

Nel ricorso si chiede in conclusione:

1) l'acquisizione dei verbali, delle tabelle di scrutinio e delle schede elettorali;

2) l'invio dell'avviso di avvio dell'attività istruttoria;

3) la facoltà di prendere visione delle schede;

4) la facoltà di produrre memorie difensive;

5) di procedere all'acquisizione dei verbali e delle schede delle sezioni dei comuni interessati dall'elezione contestata, recanti motivazioni sui voti nulli del tutto generiche ed incerte.

Ricorda quindi che nel Collegio uninominale U07, in sede di proclamazione, nelle 414 sezioni elettorali del Collegio, al candidato eletto Andrea De Maria sono stati attribuiti 89.759 voti validi, mentre al candidato Giuseppe Galati ne sono stati attribuiti 87.791, dati confermati a seguito della attività di verifica svolta sui documenti delle singole sezioni elettorali. Tra il candidato eletto ed il ricorrente vi è quindi una differenza di 1.968 voti. Nei verbali sezionali sono state riscontrate 3.537 schede bianche e 6.216 schede nulle e 36 voti contestati di cui l'UCC ha dichiarato in 4 casi la nullità, assegnandone 32.

Rileva quindi come, anche a prescindere dal ricorso, sia stato dato pieno seguito alle richieste di riesame e controllo dei verbali del Collegio, contenute nel suddetto ricorso, avendo svolto un esame puntuale della documentazione elettorale di tutte le sezioni di cui si compone il Collegio e la Circostrizione intera nell'ambito delle operazioni di verifica dei risultati elettorali.

In merito alla richiesta di verifica e riconteggio delle schede nulle, bianche e contestate, ritiene che, per assicurare una piena e completa istruttoria da parte della Giunta, il suddetto ricorso non possa ritenersi manifestamente infondato senza una ulteriore attività di controllo, anche in considerazione del numero di schede bianche e nulle del Collegio rispetto allo scarto di voti tra il deputato proclamato e il ricorrente e delle modalità seguite nelle precedenti legislature nel caso di ricorsi riferiti alle proclamazioni dei collegi uninominali.

Ricorda, in particolare, che nella scorsa legislatura la Giunta delle elezioni ha proceduto alla revisione di un campione di schede bianche e nulle per un Collegio uninominale in cui era stato presentato ricorso e il divario in sede di proclamazione era pari a 1.470 voti tenendo conto del fatto che il numero delle schede bianche, nulle e contestate del Collegio fosse complessivamente superiore a tale divario.

Propone pertanto di deliberare l'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta delle elezioni per quanto riguarda il collegio uninominale n. 7 secondo modalità e tempi che saranno definiti in una prossima seduta, in ogni caso prevedendo il riconteggio delle schede bianche, nulle e contestate di un campione di sezioni, sulla base dei criteri di validità dei voti stabiliti dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 28 giugno 2023 e fermo restando che, qualora la verifica del campione non dia luogo a risultati tali da rendere statisticamente ipotizzabili sensibili cambiamenti nei risultati elettorali, la verifica non procederà oltre.

Riferisce quindi sui due ricorsi presentati in merito alla proclamazione nel Collegio uninominale U08 (Ravenna).

Il primo ricorso è presentato da parte di Ouidad Bakkali, candidata nel suddetto Collegio uninominale (per la coalizione di liste AVS, +Europa, Imp. Civ. – CD, PD-IDP) avverso la proclamazione della candidata Alice Buonguerrieri (per la coalizione di liste FI, FDI, Noi Moderati, Lega), la quale risulta peraltro eletta, nella lista FDI, anche per la parte proporzionale nella Circoscrizione Emilia-Romagna, alla luce dei seggi spettanti alla lista nella Circoscrizione sulla base del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Ricorda altresì che la ricorrente Ouidad Bakkali è stata proclamata, per la parte proporzionale, nel Collegio plurinominale Emilia-Romagna P03, seconda in ordine di lista (PD-IDP).

Nel ricorso si contesta, in particolare, la mancata omogeneità nell'applicazione delle norme sulla modalità di espressione del voto nelle diverse sezioni del Collegio rilevando che – da informazioni acquisite dai

rappresentanti di lista – i presidenti di seggio avrebbero valutato in maniera non omogenea il caso delle schede riportanti la doppia indicazione di voto su due liste plurinominali collegate al medesimo candidato al Collegio uninominale; in tale caso viene evidenziato nel ricorso come la legge non disponga la nullità (art. 4, comma 2, DPR 361/1957 per la Camera dei deputati e art. 11, commi 3 e 14 D. Lgs. 533/1993 per il Senato della Repubblica).

Nel ricorso si chiede in conclusione di:

1) attivare l'istruttoria ex art. 11 del regolamento della Giunta delle elezioni;

2) acquisire i verbali delle 401 sezioni del Collegio uninominale Emilia Romagna U08;

3) verificare puntualmente i suddetti verbali;

4) effettuare nuovamente il computo dei voti;

5) verificare le schede bianche, nulle e contestate e – almeno a campione – quelle valide, per verificare l'uniforme applicazione della disciplina relativa alle schede riportanti più segni su simboli diversi anche se tra loro collegati;

6) verificare tutte le schede assegnate quali voti validi al solo candidato, più probabilmente suscettibili di recare vizi di attribuzione;

7) accertare e dichiarare la nullità – e comunque l'invalidità – dei voti espressi in difformità da quanto previsto dalla legge e riconoscere, invece, la validità dei voti validamente espressi erroneamente considerati nulli;

8) eventualmente correggere il risultato elettorale, provvedendo alla convalida di coloro che risultano eletti.

Nel secondo ricorso, presentato dal candidato Massimo Bulbi per la lista PD-IDP nel Collegio plurinominale Emilia Roma-

gna P03, terzo in ordine di lista e primo dei non eletti (dopo le proclamazioni nel Collegio P03 dei candidati Andrea Gnassi e Ouidad Bakkali), si contestano profili analoghi a quelli rilevati dalla ricorrente Bakkali riguardo alla proclamazione della deputata Buonguerrieri nel Collegio uninominale Emilia Romagna U08 con 52 voti di scarto. Si chiede, nelle conclusioni, al termine dell'istruttoria da compiere per i motivi esposti, di proclamare eletta nel Collegio uninominale Emilia-Romagna U08 l'on. Bakkali e, conseguentemente, di proclamare eletto nel Collegio plurinominale Emilia Romagna P03 il ricorrente Bulbi, primo tra i non eletti in ordine di lista (PD-IDP).

Ricorda, per entrambi i ricorsi, in relazione alle richieste negli stessi contenute ai punti 2 e 3, che l'acquisizione e la verifica dei verbali e delle tabelle di scrutinio sezionali di tutte le circoscrizioni è stata effettuata nell'ambito dell'attività di verifica dei poteri. Tutti i verbali e – ove resosi necessario – le tabelle di scrutinio sono stati, pertanto, oggetto di un'attenta analisi nell'attività di verifica. Il criterio seguito è stato quello di verificare il verbale sezionale in originale trasmesso alla Camera dei deputati e – per ogni sezione per cui sono emerse incongruenze nella redazione dei verbali – la tabella di scrutinio e, ove si è reso necessario, il secondo verbale che è stato richiesto agli uffici comunali unitamente a tutta la documentazione correlata.

Per quanto riguarda il Collegio uninominale U08, ricorda che in sede di proclamazione, nelle 401 sezioni elettorali del Collegio alla candidata eletta Alice Buonguerrieri sono stati attribuiti 75.602 voti validi, mentre alla candidata Ouidad Bakkali ne sono stati attribuiti 75.550, dati confermati dalla attività di verifica svolta sui documenti delle singole sezioni elettorali. Tra la candidata eletta e la ricorrente vi è quindi una differenza di 52 voti. Nei verbali sezionali sono state riscontrate 2.609 schede bianche, 5.439 schede nulle e 13 voti contestati di cui l'UCC ha dichiarato in 4 casi la nullità, assegnandone 9.

Rileva quindi come, anche a prescindere dai ricorsi, sia stato dato pieno seguito alle richieste di riesame e controllo dei

verbali del Collegio, contenute nei suddetti ricorsi, avendo svolto un esame puntuale della documentazione elettorale di tutte le sezioni di cui si compone il Collegio e la Circoscrizione intera nell'ambito delle operazioni di verifica dei risultati elettorali.

In merito alla richiesta di verifica e riconteggio delle schede nulle, bianche e contestate, ritiene che, per assicurare una piena e completa istruttoria da parte della Giunta, i suddetti ricorsi non possano ritenersi manifestamente infondati senza una ulteriore attività di controllo, anche in considerazione del numero di schede bianche e nulle del Collegio n. 8 rispetto allo scarto di voti tra la deputata proclamata e la ricorrente Bakkali e delle modalità seguite nelle precedenti legislature nel caso di ricorsi riferiti alle proclamazioni dei collegi uninominali.

Propone pertanto di deliberare l'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta delle elezioni per quanto riguarda il collegio uninominale n. 8 secondo modalità e tempi che saranno definiti in una prossima seduta, in ogni caso prevedendo il riconteggio delle schede bianche, nulle e contestate di un campione di sezioni, sulla base dei criteri di validità dei voti stabiliti dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 28 giugno 2023, e rinviando al termine della verifica a campione le successive deliberazioni da parte della Giunta.

Fa infine presente che risulta presentata all'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale da parte di Pietro Vignali, candidato nella Circoscrizione Emilia-Romagna, collegio plurinominale P01, per la lista FI, un'istanza relativa alle proclamazioni nei collegi plurinominali.

Alice BUONGUERRIERI (FDI) dichiara di non partecipare al voto in quanto la sua proclamazione è oggetto di un ricorso.

La Giunta, approva quindi la relazione del relatore Candiani, ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei collegi uninominali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo altri ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei suddetti collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

- Collegio n. 1: Tommaso FOTI
- Collegio n. 2: Laura CAVANDOLI
- Collegio n. 3: Ilenia MALAVASI
- Collegio n. 4: Daniela DONDI
- Collegio n. 5: Angelo BONELLI
- Collegio n. 6: Virginio MEROLA
- Collegio n. 9: Mauro MALAGUTI
- Collegio n. 10: Gloria SACCANI
- Collegio n. 11: Jacopo MORRONE

Per quanto riguarda il Collegio uninominale n. 7, la Giunta delibera l'apertura dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta nei termini proposti dal relatore.

Per quanto riguarda il Collegio uninominale n. 8, la Giunta delibera l'apertura dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta nei termini proposti dal relatore.

La Giunta delibera di rimandare all'esito dei ricorsi proposti nei collegi uninominali n. 7 e n. 8 l'approvazione delle graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta delibera, infine, di approvare le modifiche ai valori dei voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione, esclusivamente per il Collegio plurinominale 1, mentre per i collegi plurinominali 2 e 3 e per la Circoscrizione sarà possibile approvare tali modifiche solo dopo l'esito dei ricorsi sopra menzionati.

Verifica dei poteri nella XXIII Circoscrizione (Calabria).

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica

svolta, in relazione alla Circoscrizione Calabria, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa presente che, contro le proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale risulta presentato ricorso alla Giunta delle elezioni e all'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale da parte di Andrea Gentile, candidato nel Collegio uninominale 02, per la coalizione di liste Lega per Salvini premier, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Forza Italia, Noi moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-UDC, avverso la proclamazione di Anna Laura Orrico in tale Collegio per la lista Movimento 5 stelle.

Il ricorso, volto ad ottenere la correzione del risultato riportato dal ricorrente, con conseguente annullamento dell'elezione della candidata Orrico (la quale risulta peraltro eletta anche per la parte proporzionale nell'unico Collegio plurinominale della Circoscrizione Calabria, in quarta posizione della lista Movimento 5 stelle, alla luce dei seggi spettanti alla lista medesima nella Circoscrizione sulla base del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale circoscrizionale) è avverso:

il verbale delle operazioni dell'UCC della Calabria nella parte in cui è stata proclamata la candidata Orrico;

la determinazione dei voti validi e della cifra elettorale attribuiti dall'UCC al ricorrente;

i verbali di diverse sezioni elettorali.

Motivo del ricorso è il dato, ritenuto molto elevato dal ricorrente, delle schede nulle e bianche rispetto a quello degli altri collegi uninominali della Circoscrizione, di cui si sottolinea il particolare rilievo rispetto al divario di 482 voti tra la candidata eletta e il ricorrente. Ad avviso del ricorrente, il dato ritenuto abnorme delle schede nulle è stato verosimilmente motivato dalla erronea applicazione di norme e dalle contraddittorietà determinate dalla « nota di avvertenze predisposta dalla Prefettura e

diffusa in tutte le province calabresi » che recava la seguente indicazione: « se sono stati espressi voti su più candidati uninominali e/o su più liste, anche collegate tra loro, la scheda è nulla »; indicazione peraltro presente anche nelle Istruzioni del Ministero dell'interno. Secondo il ricorrente l'indicazione di annullare le schede recanti espressione di voto su più liste collegate rappresenta un evidente errore interpretativo e contrasta con il Testo unico per le elezioni della Camera dei deputati di cui al DPR 361/1957 oltre che con i principi fondamentali della giurisprudenza amministrativa sul *favor voti*. Viene altresì sottolineato nel ricorso come vi sia stata una diversa interpretazione delle previsioni normative da parte dei diversi presidenti di seggio con una contraddittorietà quindi diffusa.

Il ricorso richiama inoltre casi in cui l'UCC calabrese, nel decidere sulla assegnazione di voti contestati perché recanti espressione di voto sul contrassegno di più di una lista coalizzata, ha assegnato il voto risultando « univoca la volontà dell'elettore di votare il candidato uninominale ».

Ulteriore motivo di ricorso è rappresentato dalle asserite carenze delle operazioni elettorali: assenza dei verbali di alcune sezioni, per le quali ci sarebbero le sole tabelle di scrutinio; mancata o errata compilazione dei verbali; mancata trasmissione dei verbali all'UCC con necessità di intervento delle forze dell'ordine per reperirne i plichi. Al ricorso sono allegate 83 dichiarazioni di rappresentanti di lista e cittadini-elettori che avrebbero constatato direttamente la mancata attribuzione di 805 voti al ricorrente (evidenziando come la differenza di voti con la proclamata è di 482).

Rileva che nel ricorso si chiede in conclusione:

1. di acquisire i verbali, le tabelle di scrutinio e le schede delle sezioni indicate analiticamente nell'oggetto del ricorso;

2. di essere informati dell'avvio dell'attività istruttoria;

3. di poter prendere visione delle schede;

4. di essere autorizzati alla presentazione di note difensive;

5. di valutare se acquisire i verbali e le schede delle restanti sezioni del Collegio recanti motivazioni sulle schede nulle del tutto generiche e incerte.

Ricorda preliminarmente, in merito alla richiesta relativa ai verbali sezionali, che l'acquisizione e la verifica dei verbali e delle tabelle di scrutinio sezionali di tutte le circoscrizioni è stata effettuata nell'ambito dell'attività di verifica dei poteri svolta, sui cui esiti sta riferendo in questa sede alla Giunta.

Il lavoro svolto ha portato ad una risoluzione delle incongruenze riscontrate verificando la tabella di scrutinio, il verbale sezionale in originale trasmesso alla Camera dei deputati e, ove si è reso necessario, il secondo verbale che è stato richiesto agli uffici comunali unitamente a tutta la documentazione correlata.

Rileva quindi come, anche a prescindere dal ricorso, sia stato dato seguito alle richieste di riesame e controllo dei verbali del Collegio. Segnala altresì che nel verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale si dà conto di una serie di decisioni assunte ai sensi dell'art. 79 del DPR 361/1957 per risolvere anomalie o incongruenze emerse in relazione ai verbali sezionali, in particolare l'Ufficio centrale circoscrizionale dà atto di aver proceduto alle verifiche di propria competenza, relativamente non solo ai verbali delle sezioni oggetto delle segnalazioni ma anche a molti altri, mediante la consultazione delle tabelle di scrutinio o l'acquisizione dei verbali depositati presso i comuni, operazioni che, svolte con la partecipazione dei rappresentanti di lista che ne hanno fatto richiesta, hanno consentito di ricostruire i dati laddove sono stati rilevati evidenti errori di calcolo o omissioni. Particolare attenzione è stata poi riservata al controllo e alla trascrizione dei voti espressi in favore delle liste in coalizione, tenuto conto che in molti verbali non è stato rispettato l'ordine di sorteggio.

Ricorda quindi che in sede di proclamazione, nelle 537 sezioni elettorali del

Collegio uninominale n. 2 (Cosenza), alla candidata eletta Anna Laura Orrico sono stati attribuiti 66.193 voti validi, mentre al candidato Andrea Gentile ne sono stati attribuiti 65.711. A seguito della attività di verifica svolta sui documenti delle singole sezioni elettorali alla candidata eletta Anna Laura Orrico sono stati attribuiti 66.197 voti validi, mentre al candidato Andrea Gentile ne sono stati attribuiti 65.713.

Tra la candidata eletta e il ricorrente vi è quindi una differenza di 482 voti in base ai dati della proclamazione e di 484 voti a seguito della attività di verifica svolta sui documenti delle singole sezioni elettorali. Nel collegio uninominale 02 le schede bianche riscontrate nei verbali sezionali sono pari a 4.650 e le schede nulle sono pari a 6.135; non risultano schede contestate.

In merito alla richiesta di verifica delle schede, ritiene che, per assicurare una piena e completa istruttoria da parte della Giunta, il suddetto ricorso non possa ritenersi manifestamente infondato senza una ulteriore attività di controllo sulle schede bianche e nulle, anche in considerazione del loro numero nel Collegio uninominale rispetto allo scarto di voti tra la deputata proclamata eletta e il ricorrente e delle modalità seguite nelle precedenti legislature nel caso di ricorsi riferiti alle proclamazioni dei collegi uninominali. Ricorda, in particolare, che nella scorsa legislatura la Giunta delle elezioni ha proceduto alla revisione di un campione di schede bianche e nulle per un Collegio uninominale in cui era stato presentato ricorso e il divario in sede di proclamazione era pari a 1.470 voti tenendo conto del fatto che il numero delle schede bianche, nulle e contestate del Collegio fosse complessivamente superiore a tale divario.

Propone pertanto di deliberare l'apertura dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta delle elezioni per quanto riguarda il collegio uninominale n. 2 secondo modalità e tempi che saranno definiti in una prossima seduta, in ogni caso prevedendo il riconteggio delle schede bianche e nulle di un campione di sezioni, sulla base dei criteri di validità dei voti stabiliti dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 28 giugno 2023, e rinviando al

termine della verifica a campione le successive deliberazioni da parte della Giunta.

Fa presente che risultano presentati alla Giunta delle elezioni i seguenti ricorsi riferiti alle proclamazioni nel Collegio plurinominale unico della circoscrizione Calabria: un ricorso da parte della candidata Vincenza Bruno Bossio per la lista Partito democratico; un ricorso da parte della candidata Fulvia Michela Caligiuri per la lista Forza Italia. Ricorda che i ricorsi e i reclami presentati avverso le proclamazioni dei candidati eletti nei collegi plurinominali, come convenuto in precedenza ed analogamente a quanto avvenuto la scorsa legislatura, saranno esaminati all'esito delle operazioni di verifica dei calcoli su base nazionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei collegi uninominali nn. 1, 3, 4 e 5 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo altri ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei suddetti collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio n. 1: Domenico FURGIUELE

Collegio n. 3: Wanda FERRO

Collegio n. 4: Giovanni ARRUZZOLO

Collegio n. 5: Francesco CANNIZZARO

Per quanto riguarda il Collegio uninominale n. 2, la Giunta delibera l'apertura dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento della Giunta nei termini proposti dal relatore.

La Giunta delibera di rimandare all'esito del ricorso proposto nel Collegio uninominale n. 2 l'approvazione delle graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna lista, pre-

viste dall'articolo 77, comma 1, lettera *h*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta delibera, infine, di rinviare l'approvazione delle modifiche ai valori dei voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circoscrizione all'esito del ricorso sopra menzionato.

Federico FORNARO, *presidente*, prende atto che l'on. Orrico ha fatto presente di non aver preso parte alla votazione.

Con riferimento ai Comitati di verifica istituiti a seguito delle deliberazioni dell'apertura dell'istruttoria da parte della Giunta, nella seduta odierna, ricorda che ai sensi dall'articolo 11, comma 2 del regolamento della Giunta medesima essi sono designati dal Presidente e sono composti dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo. Invita pertanto i capigruppo a far pervenire le proprie proposte in merito ai compo-

nenti, in modo da avviare appena possibile i lavori dei Comitati, secondo la programmazione definita nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 21.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 21.20 alle 22.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

GIUNTA PLENARIA

Verifica dei poteri nella XXVI Circoscrizione (Sardegna)

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, di componenti italiani della Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*) 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 novembre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, di componenti italiani della Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multila-

terale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 *final* e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 *final*) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 *final*).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.05.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00142 Porta: Sulla stipula di nuovi accordi bilaterali di sicurezza sociale e l'aggiornamento di quelli in vigore (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	30
---	----

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.50.

7-00142 Porta: Sulla stipula di nuovi accordi bilaterali di sicurezza sociale e l'aggiornamento di quelli in vigore.

(Seguito della discussione e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 ottobre scorso il deputato Porta ha proceduto all'illustrazione dell'atto in indirizzo di cui è primo firmatario. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	42

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Marco OSNATO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

C. 1437 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2023.

Marco OSNATO, *presidente della VI Commissione*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni II, VII, VIII, IX, XI, XII e XIV competenti in sede consultiva, nonché il parere del Comitato per la Legislazione.

Comunica inoltre che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non esprimerà il parere.

Prima di procedere all'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate, invita i relatori e la rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di un accantonamento delle proposte emendative in materia di proroga delle disposizioni sul cosiddetto mercato tutelato.

Invita quindi i relatori Testa e Barabotti a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Andrea Barabotti, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1 del provvedimento, con l'eccezione degli identici articoli aggiuntivi Merola 1.01, Cavo 1.02, Andreuzza 1.03, Colombo 1.04, Sala 1.05, Evi 1.06, nonché dell'emendamento Benzoni 1.07, purché riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Dando seguito a quanto suggerito dal Presidente Osnato, propone quindi che vengano accantonati gli emendamenti L'Abbate 1.5, Bonelli 1.6 e Zucconi 1.21, gli identici emendamenti Zucconi 1.22 e An-

dreuzza 1.23, l'emendamento Braga 1.31, gli identici emendamenti Bagnai 1.034 e Rampelli 1.035, gli identici emendamenti Bagnai 1.036 e Rampelli 1.037, nonché gli emendamenti Cappelletti 1.038 e Bonelli 1.039.

Invita infine i proponenti a ritirare gli identici emendamenti Matera 1.18 e Furgiuele 1.19, in quanto analoga disposizione è stata già approvata in sede di esame del decreto-legge n. 132 del 2023, e il deputato Merola a ritirare il proprio emendamento 1.29, in quanto analoga disposizione è stata già approvata in sede di esame del decreto-legge n. 104 del 2023.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone dunque l'accantonamento degli emendamenti L'Abbate 1.5, Bonelli 1.6 e Zucconi 1.21, degli identici emendamenti Zucconi 1.22 e Andreuzza 1.23, dell'emendamento Braga 1.31, degli identici articoli aggiuntivi Bagnai 1.034 e Rampelli 1.035, degli identici articoli aggiuntivi Bagnai 1.036 e Rampelli 1.037, nonché degli articoli aggiuntivi Cappelletti 1.038 e Bonelli 1.039.

Avverte altresì che i presentatori degli identici emendamenti Matera 1.18 e Furgiuele 1.19, dell'emendamento Merola 1.29, degli identici articoli aggiuntivi Cavo 1.09 e Toccalini 1.012, degli articoli aggiuntivi Andreuzza 1.019, Comba 1.020, degli identici articoli aggiuntivi Squeri 1.021 e Cavo 1.022, degli articoli aggiuntivi Andreuzza 1.043 e 1.033 hanno comunicato di ritirare tali proposte.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento 1.1, giudicando errato l'impianto dell'intero decreto-legge, in quanto a suo avviso esso si limita a ricollocare risorse traendole da incentivi già in essere; in particolare, a fronte di uno stanziamento di 1.370 milioni di euro per fronteggiare il caro energia, il Governo ha drenato risorse per un ammontare pari a 1.419 milioni, tra l'altro disponendo la riduzione di 873 milioni delle risorse per i

bonus nei confronti dei clienti domestici. Di conseguenza, con il proprio emendamento intende rafforzare il sostegno per fronteggiare il caro energia, consentendo di rideterminare le agevolazioni per i clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute sulla base dell'indicatore ISEE.

Emma PAVANELLI (M5S) interviene per ampliare l'ambito della discussione: a suo avviso, il decreto dovrebbe fornire sostegno a famiglie e imprese in una contingenza nella quale il prezzo di energia elettrica e gas è soggetto a ulteriori rincari. Auspica al riguardo un intervento aggiuntivo del Governo, non ritenendo sufficienti le misure sinora disposte. Richiama al riguardo anche le considerazioni della Banca d'Italia sulla povertà energetica, sottolineando che tale condizione affligge in particolar modo i territori più svantaggiati.

Afferma poi la necessità di incentivare, specialmente con l'arrivo della stagione fredda, la transizione energetica verso fonti di approvvigionamento rinnovabili, sebbene constati che l'intento del Governo non sembri procedere in tal senso, dal momento che i provvedimenti di rango primario sono stati adottati e mancano numerosi decreti attuativi. Rammenta inoltre che, nonostante l'abbassamento dei consumi, i profitti delle principali società energetiche risultino tuttora elevati.

Emiliano FENU (M5S) svolge considerazioni generali sul provvedimento, ritenendo che esso costituisca un intervento meramente cosmetico, che sposta le risorse senza effettivamente concedere misure concrete. Ricollegandosi a quanto già affermato in precedenza, ritiene che il Governo stia semplicemente effettuando una ricollocazione di risorse, con l'aggravante che esse vengono sottratte a misure di maggiore impatto rispetto a quelle disposte col decreto-legge.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cappelletti 1.1.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento 1.2, con il quale si intende

coinvolgere il Parlamento e alcuni Ministeri nella predisposizione della relazione dell'ARERA sugli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cappelletti 1.2.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.3, sottolineando la discrasia tra il titolo del decreto, nonché delle sue singole parti, con quanto contenuto concretamente nei singoli articoli.

Sottolinea che alcuni interventi, pur in continuità con le misure intraprese nell'ultimo anno e mezzo, presentino un impatto decisamente minore anche a fronte di continui rincari energetici. Sottolinea inoltre che l'arco temporale delle misure contenute nel decreto è particolarmente breve, in quanto destinate principalmente – come il *bonus* sociale – a dispiegare gli effetti nel quarto trimestre 2023; auspica dunque che ulteriori risorse siano rinvenute in sede di esame della legge di bilancio. Al riguardo, rammenta come un simile problema riguardi anche l'articolo 2 del provvedimento, nella misura in cui estende l'uso della *social card* all'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, nonché all'acquisto di carburanti. Tale misura, stanti gli attuali stanziamenti, consente di attribuire un incentivo *pro capite* pari a 76 euro per fronteggiare il rincaro dei carburanti, a fronte di interventi che ritiene insufficienti sul fronte delle accise.

Con riferimento agli oneri generali di sistema, ricorda che questi sono stati reintrodotti dal 1° aprile 2023 per scelta del Governo e che essi attualmente gravano per il 25 per cento sui costi dell'energia per i consumatori; a fronte di tale reintroduzione, sottolinea, il prezzo delle bollette non si è abbassato e anzi, secondo ARERA è in ascesa. Stanti tali considerazioni, rammenta che il proprio emendamento intende annullare gli oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2023.

Le Commissioni respingono l'emendamento Peluffo 1.3.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra il contenuto dell'emendamento 1.4. Ritiene che approfondire l'impatto del riscaldamento attraverso pompe di calore faciliti il raggiungimento di obiettivi di transizione energetica, al contempo intervenendo sulle spese sostenute dagli utenti. Evidenzia che l'emendamento, limitandosi alla predisposizione di una relazione tecnico-finanziaria, non presenta costi aggiuntivi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Peluffo 1.4.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento 1.12 a sua prima firma.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cappelletti 1.12 e 1.13, e l'emendamento Peluffo 1.14.

Andrea GNASSI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Bonafè 1.20 e ne descrive il contenuto. Ribadisce, ricollegandosi a quanti l'hanno preceduto, che l'arco temporale di operatività delle misure contenute nel decreto in esame appare breve.

Dall'altro lato, la proposta emendativa in parola reca misure che intendono agevolare strutturalmente l'autoproduzione di energia, riducendo altresì gli sprechi. Pur consapevole della complessità delle procedure necessarie alla costituzione di comunità energetiche, rammenta che esse – soprattutto nelle aree interne del Paese, più disagiate – possono essere strumento molto utile.

Ricorda inoltre che le comunità energetiche sono un obiettivo da lungo tempo perseguito dal legislatore, anche in ottemperanza alle norme europee, tuttavia mai implementato. Ritiene che possano costituire misure strutturali nel tempo, vere e proprie leve per sostenere il potere di acquisto delle famiglie e che, dunque, necessitino dell'attribuzione di specifiche risorse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento Bonafè 1.20, manifestando la disponibilità

del Governo a valutare un ordine del giorno di analogo contenuto.

Andrea GNASSI (PD-IDP) chiede che l'emendamento Bonafè 1.20 sia posto in votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafè 1.20.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) sottoscrive e illustra l'emendamento Simiani 1.24 che prevede il riconoscimento di forme di credito d'imposta a favore degli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Simiani 1.24.

Marco OSNATO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Lai 1.28: si intende che vi abbia rinunciato.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.32, evidenzia che con esso si intende rendere mobile il termine del 30 settembre, ora fissato al solo 2023, per la formulazione da parte di ARERA di proposte per l'estensione di quanto previsto al comma 20 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ad altre tipologie di oneri generali di sistema.

Le Commissioni respingono l'emendamento Peluffo 1.32.

Marco OSNATO, *presidente*, chiede ai presentatori degli identici articoli aggiuntivi Merola 1.01, Cavo 1.02, Andreuzza 1.03, Colombo 1.04, Sala 1.05 e Evi 1.06, nonché dell'articolo aggiuntivo Benzoni 1.07, se intendano accettare la nuova formulazione in identico testo, proposta dai relatori, delle predette proprie proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Virginio MEROLA (PD-IDP) in considerazione che la proposta di riformulazione esclude la parte del suo articolo aggiuntivo relativa agli incentivi ritiene di non dover accogliere tale proposta.

Eleonora EVI (AVS) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 1.06.

Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) dichiara di non accettare la proposta di relazione del suo articolo aggiuntivo 1.07.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Cavo 1.02, Andreuzza 1.03, Colombo 1.04 e Sala 1.05, accettano la proposta di riformulazione avanzata dai relatori, che viene posta in votazione, avvertendo che con la sua approvazione da parte delle Commissioni si intendono preclusi gli identici articoli aggiuntivi Merola 1.01 e Evi 1.06, nonché l'articolo aggiuntivo Benzoni 1.07.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Cavo 1.02, Andreuzza 1.03, Colombo 1.04 e Sala 1.05, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.011, identico agli articoli aggiuntivi Merola 1.08, Benzoni 1.010 e Evi 1.013, in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori, che è finalizzato a rafforzare il processo di decarbonizzazione nonché volto a favorire la riduzione dei costi energetici per le famiglie e imprese, non comprendendo le ragioni del parere contrario del Governo.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi Merola 1.08, Benzoni 1.010, Cappelletti 1.011 e Evi 1.013, esprime stupore sul parere espresso dalla rappresentante del Governo anche in considerazione del fatto che la quasi totalità delle forze politiche parlamentari hanno presentato proposte emendative di simile tenore, finalizzate ad attivarsi sul fronte

delle energie rinnovabili. Sottolinea, peraltro che anche Confindustria chiede interventi nella medesima direzione. Osserva che il Paese sembra essere in ritardo sulla tabella di marcia per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica al 2030 e di decarbonizzazione al 2050, ciò che dovrebbe consigliare un maggiore impegno in materia, l'aumento dei fondi necessari e la realizzazione di una soluzione strutturale sulle energie rinnovabili. Ricorda peraltro che l'Italia ha recepito addirittura con un anno di anticipo la normativa europea su questa materia e che non solo le famiglie ma anche le amministrazioni pubbliche in generale hanno bisogno di norme certe e attuabili. Deve invece registrare che l'unica voce in disaccordo su tali questioni sembra essere quella del Governo, come anche confermato dal perdurante ritardo nell'adozione dei necessari decreti attuativi sulle comunità energetiche. Conclude ricordando che, invece, è proprio puntando sul rafforzamento delle fonti energetiche rinnovabili e sul cosiddetto reddito energetico che si dà risposta in modo efficace alle esigenze delle imprese e delle famiglie.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Merola 1.08, Benzoni 1.010, Cappelletti 1.011 e Evi 1.013.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.017, identico agli articoli aggiuntivi Peluffo 1.014 e Benzoni 1.016, in materia di riforma degli oneri generali di sistema, volto a traslare questi ultimi sulla fiscalità generale, peraltro in armonia con quanto evidenziato in più occasioni da ARERA. Osserva che i livelli dei prezzi dell'energia e dei carburanti contribuiscono in modo rilevante a erodere il reddito degli italiani e il quadro appare aggravato dalle tendenze inflazionistiche in atto. Sottolinea anche che oggi i prezzi dell'energia sono più alti di quelli precedenti alla crisi energetica e ritiene che la situazione non potrà che aggravarsi per l'attuale situazione geopolitica. Ricorda infatti che le quotazioni sul mercato del gas superano i 45 euro al mw/h mentre il fatto di dipendere dai Paesi attualmente forniti

tori di GNL costituisce un rischio politico per le future forniture. Evidenzia che in questo quadro gli oneri di sistema rappresentano un grande impatto sui costi della bolletta compromettendo la sostenibilità dei conti per le famiglie e le piccole imprese. Ricorda che queste ultime sopportano costi energetici anche otto volte superiori alle omologhe di Francia e Germania con gravi conseguenze anche in termini di competitività. Rimarca anche che 13 miliardi di euro di gettito sono coperti per 6 miliardi circa dalle PMI che, a differenza delle grandi imprese energivore, non fruiscono di strutturali sistemi di sostegno economico.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) si associa a quanto rilevato dal collega Cappelletti e rimarca che la riforma contenuta nelle identiche proposte emendative in esame è nel solco di quanto segnalato da ARERA in occasione delle sue relazioni al Parlamento e ha la finalità di alleggerire le bollette per i consumatori e renderle più leggibili e chiare. Ritiene quindi che sia necessario attuare le misure proposte per intervenire con misure agevolative per le imprese a forte consumo di energia e rafforzare i bonus sociali che sono uno strumento importante per sostenere i bisogni degli utenti vulnerabili e delle famiglie. In tal senso, considerato che queste ultime misure riguardano più propriamente la materia del *welfare*, ritiene che la traslazione degli oneri di sistema alla fiscalità generale sia anche più razionale.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendo obiezioni ne dispone l'attivazione.

Emiliano FENU (M5S) ricorda che già in occasione della discussione sul disegno di legge di delega fiscale in VI Commissione si era sviluppata l'ipotesi di traslare alcune imposizioni sulla fiscalità generale e crede che questa sia una buona occasione per iniziare. Ciò anche perché gli oneri generali di sistema sono, di fatto, un'imposta regressiva e spostarli sulla fiscalità generale avrebbe il vantaggio di finanziarli tramite

una imposta progressiva. Segnala inoltre che sgravare la bolletta dai pesanti oneri di sistema avrebbe l'effetto di incentivare maggiormente comportamenti virtuosi in termini di risparmio energetico.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Peluffo 1.014, Benzoni 1.016 e Cappelletti 1.017.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.018 volto a riconoscere un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Peluffo 1.018.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 2. Invita i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i relativi pareri.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, onorevole Guerino Testa, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cappelletti 2.1 e Evi 2.2.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento Braga 2.14, di cui è cofirmatario, volto a incrementare le risorse del fondo destinato al bonus sociale per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, aumentando di 100 milioni di euro, rispetto ai 12 previsti dal decreto-legge all'esame. Gli oneri sono coperti, oltre che dal Fondo per in-

terventi strutturali di politica economica, anche da quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti, anche allo scopo di sterilizzare le accise sul prezzo del carburante alla pompa, sul quale le misure del Governo o sono inesistenti o inefficaci.

Le Commissioni respingono l'emendamento Braga 2.14.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'emendamento Ghio 2.15, di cui è cofirmatario, volto a incrementare le risorse destinate al bonus trasporti, a renderlo strutturale nonché ad allargarne la platea di fruitori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ghio 2.15, Barbagallo 2.16 e Ghirra 2.17.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento Caso 2.18, di cui è cofirmataria, volto a incrementare le risorse, anche per il 2024, per la concessione di borse di studio. Ricorda che ciò è funzionale anche al rispetto degli impegni presi con l'Unione europea con la Missione 4, impegno 1, del PNRR e per ridurre la forbice differenziale con gli altri Paesi unionali che hanno ben altri numeri di borse di studio conferite. Ritiene che ciò possa anche contribuire a scongiurare il pericolo che i fondi PNRR possano essere persi per mancanza di impiego. Osserva che ancora una volta il Governo si contraddistingue per non mantenere non solo gli impegni del PNRR ma anche per non tenere in considerazione le necessità degli studenti, i quali peraltro in questo momento hanno anche molti problemi a trovare alloggi accessibili.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Caso 2.18 e 2.19.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua firma 2.20 volto ad estendere a tutte le regioni del Mezzogiorno la possibilità di beneficiare delle

risorse incrementate del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio. Ritiene, infatti, che la norma, così come scritta, produca l'incremento di fondi destinati a specifiche regioni italiane, svantaggiandone arbitrariamente altre, in particolare quelle del Mezzogiorno. Chiede quindi che relatori e Governo dispongano l'accantonamento della sua proposta emendativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Toni Ricciardi 2.20 e Manzi 2.21.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento Braga 2.25, di cui è cofirmatario, volto a istituire un fondo finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 200 euro. Raccomanda l'approvazione della proposta emendativa, soprattutto se si considera che i fruitori della *social card* carburanti dovrebbero vedersi accreditare circa 75 euro a testa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Braga 2.25 e Bonafè 2.26, sottoscritto dal deputato Peluffo.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo 2.09, a sua firma, ne illustra il contenuto, sottolineando che esso reca misure di sostegno in favore degli studenti per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale. Specifica che l'obiettivo della proposta è quello di superare la logica dei *bonus* sociali ad esaurimento delle risorse, che vengono attribuiti sulla base della rapidità di chi li richiede (i cosiddetti « *clickday* »), su un tema, quello della mobilità sostenibile, che assume una valenza notevole, anche sul piano simbolico e pedagogico, se si pensa che è una misura indirizzata in favore delle giovani generazioni.

Nota peraltro che le risorse stanziare come copertura dalla proposta emendativa, tratte dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, sono inferiori di circa 16 milioni di euro alle risorse che il Governo ha appena deciso di trasferire all'Albania per gestire, al suo posto, le difficoltà connesse alla gestione dei migranti. Giudica particolarmente indicativo che l'Esecutivo in carica stanzii al Governo di un Paese estero, per risolvere problemi che evidentemente non è in grado di gestire in autonomia, risorse che potrebbe invece stanziare in favore delle giovani generazioni.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ricciardi 2.09.

Eleonora EVI (AVS) interviene per illustrare il contenuto dell'articolo aggiuntivo 2.017, di cui è cofirmataria. Sottolinea come esso, istituendo un Fondo di garanzia per le comunità energetiche rinnovabili, abbia il fine di superare il carattere emergenziale proprio degli interventi normativi adottati dai Governi sul tema energetico negli ultimi anni, nel tentativo di privilegiare, al contrario, una logica più strutturale. Si tratta di una esigenza che hanno posto molti dei soggetti auditi nel corso dell'esame preliminare del provvedimento presso le Commissioni riunite.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bonelli 2.017.

Guerino TESTA (FDI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, deputato Barabotti, passa all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3 del provvedimento.

In particolare, esprime parere favorevole sugli emendamenti Evi 3.12, sugli identici emendamenti Cavo 3.13 e Andreuzza 3.14, sugli identici emendamenti Squeri 3.15, Cavo 3.16, Zucconi 3.18 e Peluffo 3.20, nonché sugli identici emendamenti Peluffo 3.39, Cavo 3.40, Benzoni 3.41, Cappelletti 3.42 e Andreuzza 3.43, a condizione che siano tutti riformulati, in identico testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*

1). Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Andreuzza 3.35, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), e parere favorevole sull'emendamento Cappelletti 3.50.

Esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 3.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la Commissione Affari costituzionali ha testé trasmesso sul provvedimento in esame un parere favorevole.

Avverte altresì che i presentatori degli identici emendamenti Squeri 3.5 e Zucconi 3.6 e degli emendamenti Andreuzza 3.21, Zucconi 3.31 e 3.56, Squeri 3.62 e gli articoli aggiuntivi Gusmeroli 3.015, Bordonali 3.016 e Squeri 3.030 hanno comunicato di ritirare tali proposte.

Le Commissioni respingono l'emendamento Benzoni 3.1.

Eleonora EVI (AVS) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.2, a sua prima firma, sottolineando come questo intenda innalzare dal 50 al 65 per cento la quota di approvvigionamento da fonti che non emettono carbonio necessaria ad ottenere i contributi di cui all'articolo 3, comma 5, del provvedimento. La misura, sottolinea, è finalizzata ad incentivare il più possibile la transizione verso fonti di approvvigionamento energetico pulite.

Le Commissioni respingono l'emendamento Evi 3.2.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il Presidente ad adoperarsi affinché i colleghi della maggioranza alzino effettivamente la mano quando intendono votare, ai fini della chiarezza dei risultati delle votazioni.

Marco OSNATO (FDI) rassicura la collega Pavanelli sulla regolarità delle votazioni in corso, invitando in ogni caso i colleghi ad esprimere in modo chiaro il proprio voto.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) interviene al fine di illustrare il contenuto dell'emendamento 3.3, a sua prima firma. Sottolinea come esso abbia la finalità di canalizzare i contributi previsti in favore delle imprese che utilizzano fonti realmente rinnovabili, e non di disperderli anche in favore di imprese che utilizzano fonti che, pur non emettendo carbonio, non hanno ancora ottenuto una valutazione del tutto positiva dall'Unione europea, come il nucleare o il *Carbon capture and storage* (CCS).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Cappelletti 3.3 e gli identici emendamenti Peluffo 3.4 e Del Barba 3.7, quest'ultimo sottoscritto dal deputato Benzoni.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) interviene in dichiarazioni di voto sull'emendamento 3.8, a sua prima firma, sottolineando come esso ponga un limite massimo di spesa di 2 miliardi di euro per le voci di copertura degli oneri generali di sistema destinate al finanziamento delle agevolazioni a favore delle imprese energivore. Trattandosi di una questione di politica prettamente industriale, sarebbe più sensato, a suo avviso, che tali oneri fossero addebitati alla fiscalità generale.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Peluffo 3.8, Benzoni 3.10 e Cappelletti 3.11.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Evi 3.12, Peluffo 3.20 e 3.39, Benzoni 3.41 e Cappelletti 3.42 non hanno accettato la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Fa presente che, al contrario, i presentatori degli emendamenti Cavo 3.13, 3.16 e 3.40, sottoscritti dalla deputata Gebhard, degli emendamenti Andreuzza 3.14, Squeri 3.15, Zucconi 3.18 e Andreuzza 3.43 hanno

accolto la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Evi 3.12 e Peluffo 3.20.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo per illustrare l'emendamento 3.39, a sua prima firma, sottolinea come esso imponga la restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite da parte delle aziende che avviano la parziale o totale delocalizzazione dell'attività economica agevolata.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) interviene in dichiarazione di voto con riguardo all'emendamento 3.42, a sua prima firma, identico a quello appena illustrato dal collega, deputato Peluffo. Evidenzia come esso abbia il fine di esplicitare in modo chiaro la clausola di restituzione in caso di delocalizzazione. Si chiede come sia possibile che la maggioranza non accolga un emendamento del genere.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Peluffo 3.39, Benzoni 3.41 e Cappelletti 3.42, e approvano gli emendamenti Cavo 3.13, Andreuzza 3.14, Squeri 3.15, Cavo 3.16, Zucconi 3.18, Cavo 3.40 e Andreuzza 3.43, come riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento 3.23, a sua prima firma, sottolineando che esso, per dare completa attuazione alla normativa europea vigente in materia, consente alle imprese che accedono alle agevolazioni di cui all'articolo 3 di adottare un sistema di gestione dell'energia certificato da un organismo indipendente, in alternativa all'effettuazione della diagnosi energetica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Peluffo 3.23.

Luca SQUERI (FI-PPE), al fine di consentire una ulteriore approfondimento, chiede ai relatori e al Governo l'accantonamento dell'emendamento 3.25, a sua prima firma, finalizzato a consentire alle imprese che accedono alle agevolazioni di cui all'articolo 3 di adottare, a talune condizioni, in alternativa agli interventi individuati dalle diagnosi energetiche, anche sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

Marco OSNATO, *presidente*, in considerazione dell'approssimarsi della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocarsi nella giornata di domani.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per finalità di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla società Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo modalità disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo periodo, la società Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggregata ».

* **1.01.** *(Nuova formulazione)* Merola, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, D'Alfonso, Simiani.

* **1.02.** *(Nuova formulazione)* Cavo.

* **1.03.** *(Nuova formulazione)* Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Centemero.

* **1.04.** *(Nuova formulazione)* Colombo.

* **1.05.** *(Nuova formulazione)* Sala, Pella, Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano.

* **1.06.** *(Nuova formulazione)* Evi, Borrelli, Piccolotti, Zanella, Dori, Mari, Bonelli, Ghirra, Fratoianni, Zaratti, Grimaldi.

* **1.07.** *(Nuova formulazione)* Benzoni.

ART. 3.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni.

* **3.12.** *(Nuova formulazione)* Evi, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Piccolotti, Dori, Mari, Ghirra.

* **3.13.** *(Nuova formulazione)* Cavo.

* **3.14.** *(Nuova formulazione)* Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

* **3.15.** *(Nuova formulazione)* Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

* **3.16.** *(Nuova formulazione)* Cavo.

* **3.18.** *(Nuova formulazione)* Zucconi, Colombo.

* **3.20.** *(Nuova formulazione)* Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Merola.

* **3.39.** *(Nuova formulazione)* Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola, Stefanazzi.

* **3.40.** *(Nuova formulazione)* Cavo, Gebhard.

* **3.41.** (Nuova formulazione) Benzoni.

* **3.42.** (Nuova formulazione) Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Fenu.

* **3.43.** (Nuova formulazione) Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

Al comma 8, lettera c), dopo le parole: al fine di determinare *inserire le seguenti*: , ai sensi del punto 415 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01,

3.35. (Nuova formulazione) Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero.

ALLEGATO 2

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di servizi informativi per la pianificazione energetica comunale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per finalità di pianificazione energetica a livello comunale, i comuni possono richiedere alla società Acquirente Unico S.p.A. la prestazione di servizi informativi sulla base dei dati disponibili nel Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo modalità disciplinate mediante la stipulazione di appositi protocolli di intesa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al primo periodo, la società Acquirente Unico S.p.A. assicura l'anonimizzazione dei dati e la fornitura dei medesimi in forma aggregata ».

* 1.02. (Nuova formulazione) Cavo.

* 1.03. (Nuova formulazione) Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Bagnai, Cavadoli, Gusmeroli, Centemero.

* 1.04. (Nuova formulazione) Colombo.

* 1.05. (Nuova formulazione) Sala, Pella, Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano.

ART. 3.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni.

* 3.13. (Nuova formulazione) Cavo, Gebhard.

* 3.14. (Nuova formulazione) Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavadoli, Centemero.

* 3.15. (Nuova formulazione) Squeri, Casasco, De Palma, Polidori, Rubano, Sala.

* 3.16. (Nuova formulazione) Cavo, Gebhard.

* 3.18. (Nuova formulazione) Zucconi, Colombo.

* 3.40. (Nuova formulazione) Cavo, Gebhard.

* 3.43. (Nuova formulazione) Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Bagnai, Cavadoli, Centemero.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Emendamenti C. 752-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	53
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	54
SEDE REFERENTE:	
DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di: Elena D'Orlando, professoressa di Istituzioni di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Udine; Leopoldo Coen, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Udine (<i>in videoconferenza</i>); Daniele Donati, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Bologna (<i>in videoconferenza</i>)	51

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

Emendamenti C.752-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 752-A, recante « Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo ».

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, segnala come le proposte emendative del fascicolo n. 1 e gli emendamenti 2.200 e 8.200 della Commissione, non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: ritiene pertanto possibile esprimere su di esse nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

C. 1450 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, in qualità di relatore, evidenzia che l'Accordo oggetto di ratifica, composto da 7 articoli e 2 allegati, è finalizzato ad includere la Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che, come è noto, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia, membri dell'Associazione europea di libero scambio EFTA, l'applicazione delle disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno. L'Accordo – che è in applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014, ovvero dal giorno successivo alla sua sottoscrizione – stabilisce che le disposizioni dell'Accordo sullo Spazio economico europeo divengono vinco-

lanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti – così dispone l'articolo 1 – e stabilisce agli articoli da 2 a 4 gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, quali ad esempio l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. L'articolo 5 dell'Accordo stabilisce inoltre che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE; vengono poi dettate, agli articoli 6 e 7, norme relative all'entrata in vigore dell'Accordo e ai testi facenti fede.

Passando alla descrizione dei contenuti del disegno di legge, composto da 4 articoli, rileva che gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

C. 1451 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che, come esplicitato nella relazione illustrativa del disegno di legge, l'accordo oggetto di ratifica è volto a rafforzare i legami di amicizia tra Italia e Bahrein, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi. Per il settore dell'archeologia, in particolare, sarà incoraggiata ogni forma di cooperazione e di scambio di informazioni ed esperienze, nonché la realizzazione di ricerche congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi e facilitazioni per le attività delle missioni archeologiche operanti in entrambi i Paesi e una particolare attenzione sarà accordata all'attività di prevenzione e repressione del commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione.

Più nel dettaglio, rileva che l'Accordo si compone di un preambolo e 6 articoli. L'articolo 1 riguarda la cooperazione nel campo della cultura e delle arti, con disposizioni specifiche sull'insegnamento della lingua italiana, sulla musica, le arti, il teatro e il cinema, gli archivi, i centri di documentazione e le biblioteche, il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione e archeologia. A sua volta, l'articolo 2 disciplina la cooperazione nel settore dell'istruzione generale mentre l'articolo 3 reca norme sull'istruzione superiore, la ricerca scientifica e tecnologica prevedendo in particolare la concessione di borse di studio, la mobilità di studenti e docenti, e lo scambio di ricercatori, informazioni, studi e documenti scientifici. L'articolo 4 concerne la cooperazione nel settore dell'informazione, mentre l'articolo 5 reca disposizioni sulla proprietà intellettuale. Da ultimo l'articolo 6 reca disposizioni di carattere più generale prevedendo tra l'altro l'istituzione di una Commissione mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni

finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione.

Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 reca la copertura finanziaria del disegno di legge precisando che dalle disposizioni dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ad esclusione degli articoli 1, 2, 3 e 6 dell'Accordo, per i quali sono quantificati e coperti gli oneri finanziari. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il disegno di legge si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

C. 1437 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, evidenzia che il decreto-legge, nel testo trasmesso dal Governo, è composto da 8 articoli, raggruppati in quattro capi, rispettivamente dedicati: alle misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie (Capo I, articoli da 1 a 3); alle misure in materia di versamenti fiscali (Capo II, articolo 4); alle

disposizioni in materia di cessioni di compensi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese, di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, di tutela del risparmio e della continuità aziendale, di potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (Capo III, articoli da 5 a 7); alle disposizioni finali (Capo IV, articolo 8).

Nel dettaglio, segnala che l'articolo 1 reca misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. Fa presente che, come ricordato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, con il terzo trimestre 2023 si conclude l'operatività del meccanismo straordinario di protezione di tutti i clienti domestici disagiati avviato nel quarto trimestre 2021 e attuato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) tramite l'applicazione di compensazioni complementari integrative (CCI) rispetto al *bonus* base (riconosciuto in applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 per il *bonus* elettrico e dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il *bonus* gas). Pertanto, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'ARERA proceda ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano pari a quelli già previsti dalla suddetta normativa (pari al 30 per cento della spesa per l'energia elettrica al lordo di tasse e imposte e pari al 15 per cento della spesa per il gas naturale al netto di tasse e imposte). Segnala che, contestualmente, il comma 8 del medesimo articolo 1 – sostituendo l'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 – riconosce per il quarto trimestre 2023 ai clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico un

contributo straordinario crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il medesimo *bonus* sociale. Segnala altresì che questo contributo opera in luogo del contributo straordinario di cui al previgente articolo 3 del citato decreto-legge n. 34 del 2023, il quale era invece previsto a favore dei clienti domestici diversi da quelli titolari di *bonus* sociale, con riferimento ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superasse la soglia di 45 euro/MWh. Tale contributo viene dunque soppresso e parte delle relative risorse sono impiegate – dal comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge – per la compensazione dell'onere derivante dal comma 8. Fa quindi presente che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che ARERA predisponga entro il 31 maggio 2024 la Relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa all'anno 2023. Il comma 3 conferma, per il quarto trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas, mentre il comma 4 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri. Il comma 5 dell'articolo 1 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia (di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115). Il comma 7 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 5 e 6 e indica le fonti di copertura finanziaria.

Fa presente che l'articolo 2, ai commi da 1 a 3, è finalizzato al riconoscimento di un

ulteriore contributo ai beneficiari della social card, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. Allo scopo, il comma 1 dell'articolo 2 novella il comma 450 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) al fine di: incrementare per l'anno 2023, da 500 a 600 milioni di euro, la dotazione del Fondo ivi previsto; estendere il contributo, attualmente previsto per i beni alimentari di prima necessità, ai carburanti, oltre che, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale. Segnala che il comma 2 dispone in materia di decreto di attuazione della nuova misura mentre il successivo comma 3 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Il comma 4 dell'articolo 2 dispone l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno. Tale fondo è finalizzato all'erogazione – per le persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro – di un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero ai servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il comma 5 dell'articolo 2 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 7.429.667 euro, per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore. Il comma 6 del medesimo articolo reca la relativa copertura finanziaria.

Evidenzia che l'articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 recante « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 ». I commi 1 e 2 individuano i soggetti che possono accedere a tali agevolazioni; si tratta delle imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh

operanti nei settori a rischio o ad alto rischio rilocalizzazione individuati come tali dalla citata comunicazione o, in ogni caso, considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali impiegati a tal fine dalla Commissione europea. Per le imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti, è prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo. Il comma 3, in conformità alla disciplina europea degli aiuti, precisa che sono escluse dall'agevolazione le imprese in stato di difficoltà. I commi da 4 a 7 stabiliscono la misura delle agevolazioni riconosciute alle imprese energivore, in forma di esenzione parziale dal pagamento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili, prevedendo premialità per le imprese che coprano almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio. Il comma 8 stabilisce che le imprese beneficiarie debbano eseguire una diagnosi energetica e adottare ulteriori misure volte a ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. Il comma 9 attribuisce all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) il compito di effettuare i pertinenti controlli, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE) e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I commi 10 e 11 rinviano a successivi provvedimenti dell'ARERA e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione delle necessarie disposizioni attuative. Il comma 12 affida alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) il compito di trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA una relazione sull'andamento del regime di agevolazioni e di provvedere agli adempimenti relativi al registro nazionale degli aiuti di Stato. Il comma 13 prevede l'individuazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un esperto indipendente per la valutazione ex post

della misura. Il comma 14 prevede che l'efficacia di dette disposizioni sia subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea. Il comma 15, infine, incrementa la pianta organica della CSEA di cinque unità, di cui una appartenente alla carriera dirigenziale.

Segnala che, come anticipato, il Capo II è composto dal solo articolo 4 che, al comma 1, concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023. Il comma 2 precisa che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria.

L'articolo 5 – che insieme ai successivi articoli 6 e 7 costituisce il Capo III – consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Tale rilevazione contabile rileva anche ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Gli atti relativi a dette cessioni sono sottoposti a imposta di registro e ipocatastali in misura fissa. Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Sono previste inoltre al comma 2 disposizioni di analogo tenore – tranne che per alcuni effetti fiscali – anche

nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie. L'articolo in esame infine al comma 3 interviene sulla norma che consente, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, al fine di modificarne le modalità applicative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Evidenzia che l'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Tale comma 3-bis dell'articolo 56 prevede che le operazioni effettuate in attuazione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile (che dispone, in caso di trasferimento d'azienda, la prosecuzione con il cessionario dei relativi rapporti di lavoro in essere). L'articolo 6 del decreto in esame dispone che la medesima norma si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

Fa presente che l'articolo 7, al comma 1, estende la facoltà concessa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di potersi avvalere di personale in posizione di comando per lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa

assegnate al Dipartimento. Il comma 2 dell'articolo 7 esclude l'applicazione a SIMEST S.p.A. e a SACE S.p.A. dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti inclusi dall'ISTAT nel conto economico delle Pubbliche amministrazioni. I successivi commi da 3 a 5 dell'articolo 7 prevedono procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, costituito per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione (comma 3). In particolare, si assicura agli interventi a titolarità del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione e del merito che hanno aderito ad accordi quadro Invitalia una quota aggiuntiva del citato Fondo pari al 10 per cento del contributo assegnato per ciascun intervento (comma 4). All'attuazione di quanto previsto si provvede nel limite delle risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (comma 5).

Infine, l'articolo 8 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che gli articoli 1 e 3 del decreto-legge introducono alcune agevolazioni fiscali e tariffarie attinenti alle materie di competenza esclusiva statale « sistema tributario e contabile dello Stato » e « tutela della concorrenza », ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione. Ricorda in proposito che la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2003, ha ricondotto a quest'ultima competenza la disciplina degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese. Alle medesime materie di competenza statale sono riconducibili le disposizioni dell'articolo 4 nonché del Capo III (articoli da 5 a 7).

Segnala inoltre che i commi 1, 8 e 9 dell'articolo 1 e l'articolo 2 prevedono o

modificano misure a favore dei meno abbienti (beneficiari dei *bonus* sociali elettrico e gas e titolari di social card), nonché degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, riconducibili alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » di competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione.

Le disposizioni del comma 5 dell'articolo 2, che incrementano la dotazione del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, senza modificare le attuali modalità di riparto, appaiono riconducibili alla materia « istruzione » di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, come anticipato l'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 270 del 1999. Rileva a tale proposito che, in materia di norme di interpretazione autentica, la Corte costituzionale ha maturato nel tempo un orientamento di cui è espressione in particolare la sentenza n. 73 del 2017. In quest'ultima sentenza, la Consulta ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni « che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore »; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore « non è preclusa la possibilità di emanare

norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata ». Infine, la distinzione tra norme interpretative e disposizioni innovative rileva, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, perché « la palese erroneità di tale autoqualificazione può costituire un indice, sia pure non dirimente, della irragionevolezza della disposizione impugnata ».

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si procederà alla discussione sul complesso degli emendamenti, rinviandosi ad altra seduta la fase dell'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo e la successiva fase di esame delle proposte

emendative. Nel rinviare la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame del provvedimento alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto al termine della seduta in sede referente, anticipa che la votazione delle proposte emendative dovrebbe essere avviato nella prossima settimana.

Matteo MAURI (PD-IDP), ricordando di essersi già espresso sul provvedimento in sede di esame preliminare, coglie l'occasione della seduta per svolgere alcune considerazioni sui tempi di esame del decreto-legge. Rammenta anzitutto come il Governo abbia inizialmente sottolineato la particolare urgenza dell'esame del decreto-legge n. 133 determinando così un termine molto stretto per la presentazione degli emendamenti, per poi evidenziare l'esigenza di convertire prima il cosiddetto decreto-legge Caivano, nel frattempo giunto dal Senato e in scadenza. Auspica che, dopo il rallentamento dell'esame del decreto-legge n. 133, non si intenda accelerare nuovamente a spese della fase di esame delle proposte emendative, ma vi sia spazio per un ampio dibattito. Chiede infatti che si tenga conto dell'atteggiamento costruttivo sin qui tenuto dalle opposizioni, che non hanno adottato strategie dilatorie e si sono contenute nella presentazione delle proposte emendative, che meritano ora di essere esaminate compiutamente.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel ricordare che i tempi per l'esame degli emendamenti saranno decisi dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prende atto che nessun altro chiede di intervenire e dichiara dunque conclusa la discussione generale sul complesso degli emendamenti, rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 novembre 2023.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto spe-

ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di: Elena D'Orlando, professoressa di Istituzioni di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Udine; Leopoldo Coen, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Udine (*in videoconferenza*); Daniele Donati, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Bologna (*in videoconferenza*).

Le audizioni informali si sono svolte dalle 15.05 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1450, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014 »;

rilevato che:

l'Accordo oggetto di ratifica, composto da 7 articoli e 2 allegati, è finalizzato ad includere la Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, prevedendo le relative disposizioni di dettaglio;

l'Accordo è già oggetto di applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014, ovvero dal giorno successivo alla sua sottoscrizione;

il disegno di legge di ratifica, composto da 4 articoli, prevede l'autorizza-

zione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, reca la clausola di invarianza finanziaria e stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge si inquadrano nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1451, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 »;

rilevato che:

l'Accordo oggetto di ratifica è volto a rafforzare i legami di amicizia tra Italia e Bahrein, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e informazione;

l'Accordo prevede disposizioni di cooperazione nel campo della cultura e delle arti, dell'istruzione generale e dell'istruzione superiore, della ricerca scientifica e

tecnologica, dell'informazione intervenendo anche in materia di proprietà intellettuale;

il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, indica le clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge si inquadrano nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1437, di conversione, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio;

rilevato che:

il decreto-legge in conversione è composto da 8 articoli, suddivisi in quattro Capi;

il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 3, detta misure in materia di agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica (cosiddetti *bonus* sociali), dispone che ARERA predisponga entro il 31 maggio 2024 la Relazione di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale relativa all'anno 2023, conferma per il IV trimestre 2023 l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali per il settore del gas, proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, dispone il riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, incrementa il fondo *bonus* trasporti e il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'anno 2023, destinato alla corresponsione delle borse di stu-

dio per l'accesso alla formazione superiore, adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 » della Commissione europea;

il Capo II, composto dall'articolo 4, concede la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi;

il Capo III, composto dagli articoli da 5 a 7, reca misure in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese, di interpretazione autentica in materia di cessione di complessi aziendali da parte di aziende ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, prevede l'esclusione dell'applicazione a SIMEST S.p.A. e a SACE S.p.A. dei vincoli e degli obblighi di contenimento della spesa pubblica per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del PNRR e del PNC di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

il Capo IV, composto dall'articolo 8, dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

considerato che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

gli articoli 1 e 3 del decreto-legge introducono alcune agevolazioni fiscali e

tariffarie attinenti alle materie di competenza statale « sistema tributario e contabile dello Stato » e « tutela della concorrenza », ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *e*), della Costituzione;

la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2003, ha ricondotto a quest'ultima competenza la disciplina degli strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese;

alle medesime materie di competenza legislativa esclusiva statale sono riconducibili le disposizioni dell'articolo 4 nonché del Capo III (articoli da 5 a 7);

i commi 1, 8 e 9 dell'articolo 1 e l'articolo 2 prevedono o modificano misure a favore dei meno abbienti (beneficiari dei *bonus* sociali elettrico e gas e titolari di *social card*), nonché degli studenti capaci e

meritevoli, anche se privi di mezzi, riconducibili alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *m*), della Costituzione;

le disposizioni del comma 5 dell'articolo 2, che incrementano la dotazione del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, senza modificare le attuali modalità di riparto, appaiono riconducibili alla materia « istruzione » di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518- <i>duodecies</i> , 635 e 639 del codice penale. C. 1297 Governo, approvato dal Senato e C. 789 Bagnai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58

SEDE CONSULTIVA:

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum. C. 1491 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale.

C. 1297 Governo, approvato dal Senato e C. 789 Bagnai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che sono state presentate 20 proposte emendative al provvedimento in esame (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 25 ottobre 2023*), sulla cui ammissibilità la presidenza si è già espressa in data 25 ottobre.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello del relatore.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.1, soppressivo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, sottolinea come, attraverso la presentazione di alcune proposte emendative, il suo gruppo abbia tentato, così come già fatto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, di razionalizzare e armonizzare il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie di deturpamento e imbrattamento di beni culturali al suo reale disvalore.

Osserva, preliminarmente, come il Movimento 5 Stelle ritenga fondamentale assicurare la massima tutela dei beni culturali e paesaggistici, prevedendo risposte sanzionatorie adeguate anche alla fattispecie di imbrattamento di tali beni. Tuttavia evidenzia come l'intervento in questione risulti inutile, se non dannoso.

Ciò anche in considerazione del lavoro di coordinamento delle varie normative in materia di reati contro il patrimonio culturale svolto nella precedente legislatura che è stato condiviso sia dalle forze di maggioranza che da quelle di opposizione.

Rileva come il provvedimento in esame intervenga, invece, in modo estemporaneo, al solo fine di rispondere a episodi di cronaca.

Sottolinea, inoltre, come il disegno di legge potrebbe prestarsi anche a censure di incostituzionalità, prevedendo per i medesimi fatti sia sanzioni di natura penale che corpose sanzioni amministrative. Tale doppio binario risulta difficilmente compatibile con il divieto di *bis in idem* anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, che ha precisato come il doppio binario sia ammissibile solo in presenza di una stretta connessione sostanziale e temporale tra il procedimento penale e quello amministrativo. Tali presupposti non appaiono sussistere per i procedimenti previsti dal provvedimento in esame essendo il primo rimesso alla giurisdizione penale e il secondo all'autorità amministrativa prefettizia.

Osserva, altresì, che il predetto cumulo di sanzioni risulta poco rispettoso del principio di proporzionalità e paventa il rischio che alcune condotte possano essere punite in maniera troppo severa rispetto ad altre

condotte connotate da un analogo livello di offensività.

Rileva in fine come il Governo affronti differenti questioni relative alla giustizia in maniera contraddittoria, attenuando la risposta sanzionatoria rispetto a reati di grave allarme sociale, quali ad esempio quelli contro la pubblica amministrazione, e sanzionando severamente – a fini prettamente mediatici – fattispecie di reato che non meriterebbero un trattamento così afflittivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giuliano 1.1 e 1.2.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.3, sottolinea come il provvedimento modifichi una materia già oggetto di un importante intervento normativo nella precedente legislatura.

Rileva come il disegno di legge del Governo, il cui obiettivo appare ravvisarsi nella sola volontà di mostrarsi severi di fronte a specifici episodi di cronaca, rischi di non produrre gli effetti voluti.

Ciò, in primo luogo, in quanto rischia di violare il principio *ne bis in idem* che viene in rilievo ogni volta che la sanzione amministrativa opera in funzione afflittiva parallelamente a quella penale.

In secondo luogo, evidenzia come il provvedimento possa generare confusione nel sistema compromettendo l'individuazione del giudice competente e precludendo l'applicazione della sanzione penale.

Conclusivamente, la censura riguarda la mancanza di ragionevolezza nella definizione dell'apparato sanzionatorio che, infatti, il suo gruppo, con apposite proposte emendative intende ricondurre a tale principio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gianassi 1.3 e Giuliano 1.4.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.5, finalizzato a prevedere che i proventi delle sanzioni

amministrative pecuniarie irrogate siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per la tutela del patrimonio culturale.

Reputa tale proposta del tutto coerente con le finalità del disegno di legge e non comprende pertanto le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giuliano 1.5, 1.6 e 1.7.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.8, segnalando che la finalità perseguita è quella di incentivare comportamenti correttivi che, come gli ha dimostrato la sua esperienza di amministratore locale, risultano molto più efficaci sia sul fronte della rieducazione sia su quello della prevenzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Gianassi 1.8, Giuliano 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.01 e 2.02.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.1, volto a sopprimere l'articolo 3 del provvedimento, evidenziando come il disegno di legge in esame rischi di sanzionare in maniera sproporzionata le condotte di imbrattamento e deturpamento rispetto a quella di danneggiamento, pur potendo in ipotesi quest'ultimo produrre danni irreversibili.

Al riguardo, rammenta come le condotte di cui all'articolo 635 del codice penale siano state oggetto di un parziale intervento di depenalizzazione nel 2016.

Ricorda infine come le condotte sanzionate determinino già l'obbligo in sede civile di risarcire i danni e sottolinea come tale misura risulti più efficace dell'intervento repressivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giuliano 3.1, 3.4 e 4.1.

Federico GIANASSI (PD-IDP) sottoscrive le proposte emendative Dori 4.2 e 4.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Dori 4.2 e l'articolo aggiuntivo Dori 4.01.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative.

Avverte, quindi, che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva I, V, VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.

C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre scorso.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), *relatore*, fa presente che sono in corso interlocuzioni tra i gruppi per addivenire ad una proposta condivisa in merito alla scelta del testo base che ritiene possano giungere a maturazioni già la prossima settimana. A suo avviso tale breve dilazione consentirà alla Commissione di procedere più speditamente nell'esame del provvedimento.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, si associa alla richiesta del collega De Raho confermando che i gruppi sono vicini ad un accordo che certamente potrà rispecchiare la paternità dell'iniziativa legislativa e l'impegno nel sollecitare la rapida traduzione in legge.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum.

C. 1491 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre scorso.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

C. 1450 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore*, sottolinea che l'Accordo in esame, in applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014, è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo

SEE), dettando in proposito disposizioni di dettaglio.

Rammenta infatti che la Croazia, divenuta Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013, ai sensi dell'atto di adesione si è impegnata ad aderire all'Accordo, che — come è noto — estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio — EFTA) le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici l'illustrazione complessiva del testo dell'Accordo, che si compone di sette articoli, due allegati e sei dichiarazioni comuni, relative, tra le altre cose, all'entrata in vigore anticipata e all'applicazione provvisoria dell'Accordo, richiamandone in questa sede sinteticamente i contenuti.

In base all'articolo 1, la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, le cui disposizioni divengono vincolanti per la Croazia nei medesimi termini in cui lo sono per le altre Parti contraenti.

L'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli, tra cui l'inserimento della Croazia nell'elenco iniziale delle Parti contraenti e l'inclusione della versione in lingua croata dell'Accordo SEE tra quelle facenti fede. Il medesimo articolo introduce un *addendum* al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE, in virtù del quale la Croazia è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo. Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Croazia vengono quantificati dall'*addendum* in 5 milioni di euro per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014.

Ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle Istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante.

L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'U-

nione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.

L'articolo 5 prevede che il Comitato misto istituito dall'Accordo SEE esamini, su richiesta di ciascuna Parte, qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo di adesione della Croazia allo Spazio economico europeo, al fine di trovare una soluzione accettabile che consenta di preservare il buon funzionamento dell'Accordo SEE.

L'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo, che entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l'ultimo strumento di ratifica o di approvazione di una Parte contraente attuale o della Croazia, in quanto nuova Parte contraente.

L'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Passando al disegno di legge di ratifica, evidenzia che esso consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: pertanto, le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dall'Intesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

ALLEGATO 1

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum (C. 1491 Governo).

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premessi che:

la finalità del provvedimento consiste nell'esigenza di tempestivo espletamento delle attività di gestione delle numerose iniziative referendarie che stanno arrivando a compimento, con riferimento all'esecuzione delle operazioni di verifica e

conteggio delle sottoscrizioni e di vaglio dell'ammissibilità dei quesiti referendari;

l'articolo 1 dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum;

l'articolo 2 introduce la disciplina della piattaforma telematica per i referendum

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014 (C. 1450 Governo).

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premessi che:

l'Accordo, in applicazione provvisoria dal 12 aprile 2014, è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE), dettando in proposito disposizioni di dettaglio;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la consueta clausola entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proiezione dell'Italia e dei paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione di Stefano Pelaggi, ricercatore presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza »
(Svolgimento e conclusione) 63

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti di *Youth Bridge Development Organization* (YBDO) (Svolgimento e conclusione) 64

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore del Centro Studi Italia-Canada, Paolo Quattrocchi, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 676, Rosato ed altri, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; *b)* Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune 64

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sulla proiezione dell'Italia e dei paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione di Stefano Pelaggi, ricercatore presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza ».

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano PELAGGI, *ricercatore presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza »*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Giangiacomo CALOVINI (FDI), Federica ONORI (M5S), Simone BILLI (LEGA) e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Stefano PELAGGI, ricercatore presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI
NEL MONDO**

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di rappresentanti di Youth Bridge Development Organization (YBDO).

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ghazala ELIAS SHVAN e Farhan BIRHIM ALI, rappresentanti di Youth Bridge Development Organization (YBDO), nonché Lia PASTORELLI, rappresentante del-

l'Associazione «Un Ponte Per», svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), Emanuele LOPERFIDO (FDI), Alessandro ZAN (PD-IDP) e Laura BOLDRINI, presidente.

Ghazala ELIAS SHVAN e Farhan BIRHIM ALI, rappresentanti di Youth Bridge Development Organization (YBDO), rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 novembre 2023.

Audizione informale del Direttore del Centro Studi Italia-Canada, Paolo Quattrocchi, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 676, Rosato ed altri, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e l'ingresso delle donne nelle Forze Armate, nonché a undici anni dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 sulla revisione dello strumento militare (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	65
Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità (<i>Deliberazione</i>)	65
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	67
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e l'ingresso delle donne nelle Forze Armate, nonché a undici anni dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 sulla revisione dello strumento militare.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che essendo stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, sulla proroga del termine dell'indagine conoscitiva « Sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e l'ingresso delle donne nelle Forze Armate, nonché a undici anni dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 sulla revisione dello strumento militare », la Commissione è chia-

mata a procedere alla relativa deliberazione.

Se non vi sono obiezioni, pone, pertanto, in votazione la proposta di proroga del termine al 30 aprile 2024 della suddetta indagine conoscitiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva.

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

(Deliberazione).

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella riunione del 31 ottobre 2023 l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di procedere allo svolgimento dell'indagine conoscitiva « Sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità ».

Avverte, quindi, che essendo stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione è chiamata a deliberare lo svolgimento di tale indagine sulla base di una proposta di

programma che sarà allegata al resoconto sommario di questa seduta (*vedi allegato*).

Pone, dunque, in votazione la deliberazione di svolgimento della suddetta indagine conoscitiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 8.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.55.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.**PROGRAMMA**

Il tema della difesa cibernetica ha assunto rilevanza crescente in Italia, a fronte dell'elevato numero di gravi attacchi informatici, sia verso soggetti privati, sia contro le Forze armate e la pubblica amministrazione. L'Italia ha affrontato il tema con l'istituzione, nell'ambito della Difesa, del Comando per le Operazioni in Rete (Cor) e, su un piano più generale, con una più ampia riforma della *governance* del settore che, nella scorsa Legislatura, ha portato alla definizione del perimetro di sicurezza cibernetica nazionale e alla creazione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn).

La difesa cibernetica si sostanzia in uno spettro di competenze dello Stato di natura prettamente militare, da inquadrare in una più ampia strategia nazionale per la sicurezza cibernetica, la cui architettura si è andata componendo grazie a una serie di interventi normativi.

In linea generale, la sicurezza cibernetica a livello europeo è regolata dalla direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS – *Network and Information Security*), al fine di conseguire un « livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea ».

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano nella XVIII Legislatura con il decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che detta la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS.

Successivamente, è stato adottato il decreto-legge n. 105 del 2019, al fine di as-

sicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi. Talune modifiche a tale provvedimento sono state apportate dal decreto-legge n. 162 del 2019, in materia di proroga dei termini e altre disposizioni sulla pubblica amministrazione.

Infine, con il decreto-legge n. 82 del 2021, si è proceduto alla definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e all'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in attuazione di precisi obiettivi del PNRR. La sicurezza cibernetica costituisce infatti uno dei principali interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito della trasformazione digitale della P.A. e della digitalizzazione del Paese.

In questo contesto, la Commissione Difesa era stata chiamata ad esprimere il parere sia sul disegno di legge C. 2100, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica, sia sul disegno di legge (C. 3161), di conversione del decreto-legge n. 82 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia nazionale di cybersicurezza. Inoltre, la Commissione ha espresso i propri rilievi anche sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio di ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Atto n. 177), sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio di ministri recante regolamento in

materia degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto-legge 21 settembre 2019 n. 105 (Atto n. 246), sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio di ministri recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 325), nonché sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Atto n. 326).

Proseguendo sul versante normativo, con specifico riguardo all'ambito di competenza della Commissione Difesa, il decreto-legge n. 50 del 2022 (all'articolo 51, comma 8, lettera *e*) ha aggiunto nell'articolo 88 del Codice dell'ordinamento militare (emanato con il decreto legislativo n. 66 del 2010), oltre ai domini tradizionali (terrestre, marittimo e aereo), anche i domini cibernetico e aero-spaziale tra gli ambiti tutelati dalla difesa nazionale, quale funzione propria e principale dello strumento militare. Sono state al contempo adeguate (alla lettera *f*) le funzioni di concorso delle Forze armate includendo quelle previste, sempre in ambito di cybersicurezza, dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82.

Sono state inoltre adottate alcune misure volte a potenziare la capacità di contrasto in ambito cibernetico in situazioni di crisi o emergenza a fronte di minacce che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. A questo fine si segnala l'articolo 37 del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. decreto « Aiuti *bis* », come modificato in sede di conversione), che ha attribuito al Presidente del Consiglio il potere di autorizzare l'adozione di particolari misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico.

In linea con le direttrici di sviluppo in ambito NATO, UE e in applicazione del PNRR (Missione M1C1-digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione), l'Italia ha quindi avviato un processo inteso a rafforzare le proprie capacità nel dominio cibernetico, comprese

quelle militari. Ciò, in particolare, in linea con il NATO *Wales Summit* del 2016, in cui lo spazio cibernetico è riconosciuto come dominio di operazioni da presidiare e difendere, stanti i frequenti attacchi alle reti paragonabili a quelli propri di un conflitto con armi convenzionali.

In particolare, dal momento che riguarda in via esclusiva la c.d. *cyber defence* – intesa come difesa cibernetica di natura militare dello Stato – l'introduzione nel COM della difesa dello spazio cibernetico tra gli ambiti tutelati dalla difesa nazionale opera nel rispetto delle competenze di tutte le altre amministrazioni coinvolte nello specifico settore: *cyber resilience*, in capo all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, *cyber intelligence*, di competenza del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza e le collegate Agenzie, *cyber crime & investigation*, attestata al Ministero dell'Interno. Allo stesso modo, afferendo esclusivamente ai profili di tutela militare delle infrastrutture spaziali (antenne satelliti strutture per la comunicazione satellitare, ecc.) strettamente connessi alla funzione di difesa nazionale, anche l'inclusione del dominio aero-spaziale non implica contrasti o sovrapposizioni di competenze, ma solo l'adeguamento dell'ambito di interesse della difesa nazionale.

Passando al piano internazionale, occorre rilevare come sia i principali alleati NATO sia l'Alleanza nel suo complesso stiano sviluppando un proprio approccio alla *cyber defence*, mentre si apre una riflessione strategica e dottrinale rispetto a questo « nuovo dominio operativo » – definizione da tempo utilizzata proprio in ambito NATO – che deve essere presidiato e difeso al pari dei tradizionali domini operativi. Un dominio nel quale il ruolo della tecnologia e del settore privato cresce in modo esponenziale, richiedendo nuove forme di dialogo e collaborazione tra le istituzioni e l'industria nazionale.

Nel quadro dell'Alleanza atlantica, in particolare – per la quale un attacco cibernetico può portare all'attivazione della clausola della difesa collettiva, *ex* articolo 5, con possibili conseguenze anche nel « mondo reale » – si lavora sulla creazione

di un approccio condiviso tra i suoi stati membri. Questi ultimi tuttavia divergono per strutture e capacità nazionali preposte alla difesa cibernetica, così come per postura nazionale in relazione alle possibili operazioni di risposta. È peraltro innegabile che proprio in quest'ultimo anno, all'indomani dello scoppio del conflitto russo-ucraino, che ha trasformato l'assetto degli equilibri geopolitici globali, il contesto NATO e il complesso delle sfide connesse alla tenuta dell'Alleanza e all'efficacia delle sue difese rendono sempre più urgente la necessità di una funzione di aggiornamento, quasi in tempo reale, dei parlamenti nazionali su questo importante versante della difesa cibernetica, in tutte le sue possibili implicazioni a livello collettivo.

Dal punto di vista della difesa, il dominio cibernetico rappresenta quindi una sfida da affrontare e un'opportunità da sfruttare che non possono essere lasciate in secondo piano. In ambito militare, la difesa da potenziali attacchi cibernetici può interessare diverse strutture, dal personale dispiegato nelle missioni internazionali, ai sistemi ed equipaggiamenti in uso, alle Forze armate sia sul suolo nazionale sia all'estero, fino alla protezione delle informazioni di rilevanza strategica e alla difesa effettiva da attacchi, siano essi rivolti alle strutture militari o aventi come obiettivo più ampio la sicurezza di una nazione.

È in questo quadro che si inserisce la difesa cibernetica dell'Italia. Il Comando per le Operazioni in Rete (Cor), istituito nel 2020 e a valenza interforze, è l'organo preposto al contrasto di attacchi cibernetici alle strutture della Difesa e in caso di attacchi di rilevanza nazionale. Tuttavia, così come avviene negli altri Paesi di principale interesse per l'Italia, la difesa cibernetica italiana è solo un aspetto del più ampio contesto della sicurezza nello spazio cibernetico, in cui una molteplicità di attori – prima tra tutti la nuova Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) – sono chiamati a intervenire a vario titolo, con l'obiettivo di incrementare la resilienza del Paese e le capacità e rapidità di risposta in caso di crisi cibernetiche.

In tale ampio contesto lo svolgimento di un'apposita indagine conoscitiva da parte della Commissione Difesa sul tema delle nuove tecnologie della difesa applicate al dominio cibernetico consentirebbe di comprendere al meglio le diverse sfaccettature di questa nuova minaccia asimmetrica e di acquisire il parere di autorevoli soggetti del mondo accademico e delle istituzioni in merito alle più adeguate forme di difesa.

Un ulteriore profilo meritevole di approfondimento riguarda, infine, il tema della formazione di personale d'eccellenza nel campo della difesa cibernetica e la necessità di individuare forme di diffusione della cultura cibernetica nelle nuove generazioni.

In ultimo, non possono essere tralasciati i crescenti profili di rilievo internazionale connessi a questo delicato settore della difesa nazionale e alla necessità/opportunità di concepire un approccio concertato nell'ambito dei paesi europei e facenti parte dell'Alleanza atlantica.

Peraltro, il tasso di rapida evoluzione ed obsolescenza dello stato dell'arte nella materia rende opportuno prevedere un campo di indagine quanto più ampio e flessibile possibile, in modo da coprire ogni eventuale esigenza informativa della Commissione che si presentasse in corso d'opera.

Al fine di acquisire elementi di conoscenza pertinenti all'oggetto dell'indagine e al proprio ambito di competenza, la Commissione procederebbe all'audizione dei seguenti soggetti:

il Ministro della difesa e il sottosegretario alla difesa con delega per la *cyber*;

i vertici delle Forze armate (Capo di Stato maggiore della difesa, Capi di Stato maggiore delle singole Forze armate, Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, ufficiali con incarichi direttivi in unità specializzate);

il Comandante per le Operazioni in Rete (COR);

il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri e il direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn);

il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

rappresentanti del Dis, dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (Aisi), dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (Aise), di ciascuno dei Ministeri inclusi nel Cisir19 e rappresentanti del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministro delegato per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, nonché della Protezione Civile;

dirigenti di altre pubbliche amministrazioni e organismi dello Stato operanti a diverso titolo nella materia oggetto dell’indagine;

l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea;

Parlamentari di Commissioni del Parlamento europeo competenti in materia;

rappresentanti delle agenzie dell’Unione europea competenti nella materia;

rappresentanti di istituti ed enti di ricerca (come IAI, CESI), docenti universitari ed altri esperti;

esponenti di imprese operanti nel settore della sicurezza e della difesa cibernetiche;

esponenti della Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate (STELMILIT) di Chiavari.

La Commissione potrebbe, inoltre, svolgere, previa autorizzazione del Presidente della Camera, missioni di studio sul territorio nazionale per visitare le sedi del Comando C4 Difesa e del Centro Intelligence Interforze (CII), a Roma, nonché del *Security Operation Center* (SOC) di Leonardo Spa, a Chieti. Ove risultasse utile in corso di indagine, si potrebbe svolgere anche una missione all’estero, presso le predette agenzie europee e/o eventuali ulteriori centri di ricerca, per approfondire eventuali profili di interesse della Commissione, anche al fine di mutuare modelli operativi o normativi già sperimentati con successo altrove.

L’indagine dovrebbe concludersi entro il 30 giugno 2024.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	72
DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	79
DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i>)	82
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Atto n. 83 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno <i>standard</i> complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 85 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione– Parere favorevole</i>)	84
Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Atto n. 86 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

C. 752-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Rebecca FRASSINI (LEGA) *relatrice*, ricorda preliminarmente che la Commissione Bilancio ha esaminato il testo del provvedimento risultante dall'esame delle proposte emendative approvate in sede referente nella seduta dello scorso 24 ottobre, esprimendo un parere favorevole con cinque condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e un'osservazione.

Fa, quindi, presente che, nella seduta del 25 ottobre 2023, la Commissione Agricoltura ha concluso l'esame in sede referente, recependo le suddette condizioni e approvando gli emendamenti 3.101 e 10.101 del relatore che, in ragione del loro tenore ordinamentale, non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Tutto ciò considerato, nel ritenere che il testo all'esame dell'Assemblea non presenti, per quanto di competenza, aspetti problematici, propone di esprimere parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Rebecca FRASSINI (LEGA) *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 2.2000 e 8.2000 della Commissione.

Evidenzia che talune proposte emendative recano nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. A tal riguardo segnala, in particolare, l'articolo aggiuntivo Vaccari 6.01000, che, nel prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un esonero dai versamenti contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti – nella misura del 100 per cento per un periodo massimo di trentasei mesi e in misura decrescente nei successivi ventiquattro mesi – in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarantuno anni che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali, non quantifica tuttavia gli oneri che derivano da tale esonero contributivo né individua la relativa copertura finanziaria.

Richiama, inoltre, l'emendamento Vaccari 7.1, che, nel modificare l'articolo 7, prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, di terreni qualificati come agricoli, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, siano esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale e che ad essi si applichi altresì l'imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro. Posto che l'emendamento tra l'altro sopprime le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7, che ne recano la copertura finanziaria, rileva che la proposta emendativa è suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria.

Segnala poi l'articolo aggiuntivo Vaccari 7.01000, che, nel prevedere la concessione, in favore dei giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, di un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali, e valuta i relativi oneri in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023,

non ne individua tuttavia la corrispondente copertura finanziaria.

Analogamente, rileva che l'articolo aggiuntivo Vaccari 9.01000, nel prevedere che, in relazione alle attività esercitate dai giovani imprenditori agricoli dirette alla fornitura di determinati beni e servizi, il reddito che ne consegue sia determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 15 per cento, non quantifica tuttavia gli oneri che derivano da tale regime fiscale agevolato né individua la relativa copertura finanziaria.

Richiama, quindi, l'emendamento Vaccari 10.100 che, nel prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile e giovanile nel settore dell'agricoltura, che potrà altresì avvalersi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, autorizza per le attività dell'Ufficio la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2023, senza tuttavia individuare i necessari mezzi di copertura finanziaria.

Fa presente, poi, che l'articolo aggiuntivo Vaccari 11.01000, nel prevedere la concessione, in favore dei giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, di un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, non quantifica tuttavia gli oneri che derivano da tale credito di imposta né individua la relativa copertura finanziaria.

Da ultimo, osserva che l'articolo aggiuntivo Zaratti 11.01001, nel prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento sui prodotti e alimenti ottenuti dalle imprese giovanili agricole con procedure e metodi di produzione agricola biologica, non quantifica gli oneri che derivano dall'applicazione di tale aliquota agevolata né individua la relativa copertura finanziaria.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse, compresi gli emendamenti 2.2000 e 8.2000, non sem-

brano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, preso atto della valutazione espressa dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 6.01000, 7.1, 7.01000, 9.01000, 10.100, 11.01000 e 11.01001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA) *relatrice*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, che dispone la conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero

dell'interno, è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Passando ad esaminare i profili di interesse della Commissione, rileva preliminarmente che le disposizioni dell'articolo 1 recano disposizioni procedurali concernenti le modalità di espulsione di stranieri per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sicurezza dello Stato. Con riguardo ai profili finanziari, la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'attuazione delle disposizioni previste dal presente intervento è effettuata con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tanto premesso non formula osservazioni considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

Evidenzia, poi, che l'articolo 2 consente, per un periodo rispettivamente minimo e massimo di due e quattro anni, l'assegnazione in posizione di fuori ruolo presso gli uffici delle rappresentanze, diplomatiche e consolari, all'estero di un contingente massimo di 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Fa presente che a tale personale viene riconosciuto il trattamento economico previsto dall'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri per l'attività di servizio all'estero per le qualifiche, rispettivamente, di assistente amministrativo e di coadiutore. Allo stesso personale continua ad essere corrisposto il trattamento economico per il servizio prestato in Italia con oneri a carico a carico dell'amministrazione di appartenenza. Rileva che a tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 125.000 per il 2023 e di euro 3.700.000 annui a decorrere dal 2024, come indicato al comma 4. Al riguardo, pur considerati gli elementi e i dati forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare gli importi della spesa autorizzata dalla disposizione, osserva che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, stante il previsto ricorso all'istituto del fuori ruolo, per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente

nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, come avvenuto in analoghe circostanze.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 2, comma 4, fa fronte ai predetti oneri pari a 125.000 euro per l'anno 2023 e di 3,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, dal momento che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 presentato in prima lettura al Senato. In proposito, prende altresì atto che la relazione tecnica allegata al presente provvedimento precisa che la spesa autorizzata è riconducibile all'attuazione di obblighi internazionali assunti dal nostro Paese a seguito dell'adesione alla Convenzione di Schengen nonché di quelli discendenti da atti dell'Unione europea relativi alla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nella medesima area di libera circolazione, senza pregiudizio dell'attività di ratifica di ulteriori trattati internazionali, ai quali sono finalizzate le risorse stanziare nell'ambito del richiamato accantonamento dei fondi speciali.

Rileva poi che le disposizioni dell'articolo 3 intendono accelerare le modalità esecutive dei provvedimenti di allontanamento dello straniero, specificando che, quando la « domanda reiterata » è presentata nella fase di esecuzione, il questore proceda con immediatezza all'esame preliminare e ne dichiari l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. In proposito, rileva come la relazione tecnica chiarisca che le attività esecutive dei provvedimenti di allontanamento, già convalidati dall'autorità giudiziaria, sono assicurate nel contesto delle attività ordinarie svolte dalle strutture coinvolte

e sostenute con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non formula osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.

Segnala, poi, che le disposizioni dell'articolo 4 recano norme procedurali concernenti la presentazione della domanda di protezione internazionale e la sospensione dell'esame per allontanamento ingiustificato. Ricorda che, in ordine ai profili finanziari, la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'attuazione delle disposizioni previste dal presente intervento è effettuata con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non formula osservazioni considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

Per quanto concerne l'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono modifiche alla disciplina in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore. In particolare, si stabilisce che in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee, il prefetto può ordinare l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, per un periodo massimo di novanta giorni. Si prevede inoltre la possibilità per il giudice di disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età. In relazione alla procedura di identificazione dei minori, è introdotta la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di ordinare l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne

autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta.

Fa presente che la relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per le seguenti ragioni. Quanto all'accoglienza di minori di età non inferiore a sedici anni, la relazione tecnica stima un onere pari a 3.846.796,80 euro, secondo la relazione medesima, l'attività trova copertura sul capitolo 2351, piano di gestione 2, che presenta attualmente una disponibilità pari a 84,6 milioni di euro e, quindi, sussiste la necessaria capienza di risorse adeguate all'espletamento delle attività ordinariamente previste. Quanto all'introduzione dell'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età, la relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a garantire lo svolgimento delle relative attività istituzionali connesse all'identificazione e alla successiva esecuzione dell'espulsione. Circa la fissazione del termine di sessanta giorni entro il quale deve essere eseguito l'accertamento socio-sanitario dell'età, la relazione tecnica afferma che la disposizione riveste carattere meramente ordinamentale, in quanto la disposizione non determina un incremento dei soggetti da sottoporre ad esame socio-sanitario né prevede ulteriori accertamenti. Circa la fissazione del termine di novanta giorni per la costituzione delle *équipe* multidisciplinari e multiprofessionali, la relazione tecnica afferma che la norma si limita a fissare un termine per organismi già previsti dalla normativa vigente.

Per l'esecuzione di rilievi antropometrici e altri accertamenti sanitari, inclusi quelli radiografici, la relazione tecnica stima un onere complessivo annuale di 320.692,28 euro che può essere sostenuto con imputazione al capitolo 2353, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il quale presenta le sufficienti disponibilità.

Alla luce di tale quadro, segnala l'opportunità di acquisire indicazioni dal Governo in ordine ad alcuni elementi considerati nelle stime della relazione tecnica. In primo luogo, con riguardo alla quantificazione dell'onere relativo all'accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture governative, rileva come la relazione tecnica consideri come parametro di riferimento per la stima il costo relativo all'accoglienza degli adulti nei centri governativi dedicati, pari ad euro 39,03 *pro capite/pro die*, mentre il costo per l'accoglienza di un minore nelle strutture ricettive temporanee è pari ad euro 60 *pro capite/pro die*. In merito all'utilizzo del parametro più basso evidenzia delle perplessità determinate dal fatto che l'accoglienza di un minore potrebbe comportare oneri maggiori rispetto a quelli relativi all'accoglienza degli adulti. Sul punto osserva come andrebbero acquisiti maggiori elementi di quantificazione. Inoltre con riferimento alla quantificazione dell'onere per l'esecuzione di rilievi antropometrici e altri accertamenti sanitari, inclusi quelli radiografici, evidenzia che la relazione tecnica nella stima ha considerato solo i costi relativi alla prestazione dello studio dell'età ossea. In proposito fa presente che andrebbero forniti chiarimenti su quali « altre prestazioni sanitarie » potrebbero essere richieste dall'autorità di pubblica sicurezza al fine di determinare l'età del minore e quali siano i relativi oneri.

Infine, con riferimento a talune delle predette attività, rileva che la relazione tecnica afferma la neutralità basandosi sulla disponibilità di risorse a bilancio. In proposito, poiché gli stanziamenti dovrebbero essere stati costruiti secondo il criterio della legislazione vigente, evidenzia come sembrerebbe utile chiarire le ragioni per le quali risultino risorse disponibili in misura sufficiente a coprire nuovi adempimenti.

Con riferimento all'articolo 6, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riguardano la disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della

maggior età, limitatamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. In merito ai profili finanziari, rileva come la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'acquisizione e il riscontro della documentazione prodotta dai professionisti o dalle organizzazioni datoriali individuati dalla norma sono effettuate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Rammenta che ad una disposizione di tenore analogo, riferita alla verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e limitata al triennio 2021-2023, non sono stati ascritti effetti finanziari. Tutto ciò considerato non formula pertanto osservazioni sulle norme in esame.

Fa presente, poi, che le disposizioni dell'articolo 7 introducono la possibilità di derogare, a determinate condizioni, ai limiti di capienza previsti per i centri governativi di accoglienza e nelle strutture temporanee di accoglienza, nonché modificano l'elenco delle condizioni soggettive di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza, facendo riferimento alle « donne » in generale e non alle sole « donne in stato di gravidanza ». LE norme consentono altresì di realizzare o ampliare le strutture ricettive temporanee riservate ai minori stranieri non accompagnati, in deroga al limite di capienza, nella misura massima del cinquanta per cento.

Rileva che la relazione tecnica afferma che gli interventi in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli stessi sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, con riferimento alla deroga ai limiti di capienza dei centri di accoglienza governativi e delle strutture temporanee di accoglienza CAS e CAS-minori, non formula osservazioni in considerazione del fatto che, come precisato dalla relazione tecnica, l'ampliamento dei posti è una facoltà che viene esercitata nell'ambito delle attuali convenzioni con i

soggetti gestori delle strutture citate nell'ambito delle risorse stanziare a legislazione vigente e che alle nuove disposizioni, in quanto inserite nel testo del decreto legislativo n. 142 del 2015, risulta applicabile la clausola di neutralità recata dall'articolo 29 del decreto medesimo.

In merito all'integrazione del novero delle persone portatrici di esigenze particolari includendovi tutte le donne e non solo quelle in gravidanza, la relazione tecnica afferma che alle persone cui si applica la norma viene garantito l'accesso prioritario nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione – SAI, alla seconda fase dell'accoglienza degli immigrati, nel limite dei posti disponibili. Rileva che tale ricostruzione parrebbe presupporre che non vi siano altri oneri connessi all'accoglienza delle persone vulnerabili. Tuttavia, rammenta che l'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, integrato dalla norma in esame, dispone che « le misure di accoglienza previste dal presente decreto » devono tener conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, in quanto trattandosi infatti di misure che, al sussistere dei relativi presupposti, risultano di carattere obbligatorio e non differibile, la loro applicazione a una platea più ampia potrebbe richiedere il rifinanziamento delle pertinenti voci di spesa. In proposito, a suo avviso, andrebbero dunque acquisiti ulteriori chiarimenti da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1, lettera a), ultimo periodo, dell'articolo 7 dispone che ai componenti della commissione tecnica per la definizione delle modalità attuative delle deroghe relative ai parametri di capienza dei centri e delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, di cui si prevede l'istituzione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, in ordine alla formulazione letterale della disposizione, non ha osservazioni.

Con riferimento all'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, rileva prelimi-

narmente che le disposizioni in esame prevedono che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, può essere assicurato dal prefetto fino al 31 dicembre 2025. A tal fine le norme, per le attività in esame, stabiliscono limiti massimi di spesa pari a euro 500.000 per l'anno 2023 e a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Al riguardo non formula osservazioni in considerazione del fatto che l'onere è limitato all'entità delle risorse sopra indicate, che saranno ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministero dell'interno e che l'assistenza prefettizia ai comuni, essendo configurata come una possibilità e non come un obbligo, potrà essere contenuta nel limite delle risorse stesse. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 dell'articolo 8 fa fronte ai predetti oneri, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'interno. Al riguardo non formula osservazioni, dal momento che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 presentato in prima lettura al Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell'Operazione « Strade Sicure » di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie del Paese. A tal fine rileva che viene autorizzata la spesa complessiva di euro 2.819.426 euro, di cui euro 2.576.071 per il 2023 ed euro 243.355 per il 2024. Al riguardo non formula osservazioni tenuto conto che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa. Prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantifi-

cazione, nonché delle valutazioni a tal fine forniti dalla relazione tecnica che appaiono nel complesso confrontabili con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe precedenti disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell'Operazione « Strade sicure ». In particolare, rileva come la relazione tecnica evidenzia che con riguardo alle spese di funzionamento, quantificate complessivamente in euro 728.364, a conferma della diversa incidenza della disposta autorizzazione di spesa sugli esercizi finanziari 2023 e 2024, precisa che una sua quota, pari ad euro 243.355, in ragione di specifiche tempistiche tecnico-amministrative sarà sostenuta nel 2024. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo 9 fa fronte ai predetti oneri, pari a 2.576.071 euro per l'anno 2023 e a 243.355 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo non formula osservazioni, dal momento che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 presentato in prima lettura al Senato.

Con riferimento all'articolo 10, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma incrementa di euro 15.000.000 per il 2023 le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia, secondo una ripartizione definita della medesima disposizione con riguardo ai singoli corpi di polizia interessati. Al riguardo non formula osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma risultano limitati all'entità del disposto stanziamento. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 10 fa fronte ai predetti oneri, pari nel complesso a 15 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici

non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021. Al riguardo, osserva che il Fondo in parola reca per l'anno 2023 una dotazione iniziale di 169.708.157 euro e che dalle somme iscritte nel relativo capitolo di bilancio, come si ricava da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, è stato detratto, in corrispondenza della data di emanazione del presente decreto-legge, un importo equivalente a quello ora oggetto di copertura. Tutto ciò considerato, nel rilevare che sul Fondo oggetto di riduzione residuano risorse per l'anno 2023 pari ad euro 27.578.705, non formula osservazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 11, commi 1 e 2, evidenzia che la norma autorizza la spesa complessiva di euro 5.000.000 per il 2023 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 da destinare, secondo una ripartizione definita dalla medesima disposizione, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento di armamento speciale e per il finanziamento di interventi nel settore motorizzazione e immobiliare, ai sensi del comma 1, lettera *a*), e al Dipartimento dei Vigili del fuoco per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e per il potenziamento del relativo settore innovazione tecnologica, ai sensi del comma 1, lettera *b*). Al riguardo non formula osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

Per quanto riguarda l'articolo 11, commi 3 e 4, evidenzia che la norma autorizza la spesa complessiva di euro 2.000.000 per il 2023 e di euro 9.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare in favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per il potenziamento e l'ammodernamento delle relative dotazioni strumentali e operative, di cui al comma 3. Al riguardo non formula osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma risultano limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

Con riferimento ai successivi commi 5 e 6, evidenzia che la norma autorizza la spesa di euro 1.000.000 per il 2023 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2024

e 2025 finalizzata al potenziamento degli strumenti tecnologici e operativi della Guardia di finanza, di cui al comma 4. Anche a questo riguardo non formula osservazioni considerate che gli oneri recati dalla norma risultano limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria delle disposizioni di cui all'articolo 11, fa presente che i commi 2, 4 e 6 provvedono agli oneri derivanti, a vario titolo, dalle misure per il potenziamento e il finanziamento di interventi in favore della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza, disposte ai sensi del presente articolo, mediante corrispondente riduzione, per gli importi ivi puntualmente specificati, dello stanziamento del fondo speciale, di parte corrente e di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025. In particolare, alla copertura degli oneri di parte corrente, pari complessivamente a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, rileva che si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero della difesa. Alla copertura degli oneri di conto capitale, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023, a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, fa presente che si provvede invece, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero

della difesa. In proposito non formula osservazioni, giacché tutti i predetti accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2024 presentato in prima lettura al Senato.

Da ultimo rileva che il comma 1 dell'articolo 12 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente provvedimento, le occorrenti variazioni di bilancio, prevedendo, altresì, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di bilancio. In proposito, non formula osservazioni.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2023.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta erano stati richiesti al Governo alcuni chiarimenti in ordine alle implicazioni finanziarie del provvedimento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti, fa presente che l'inclusione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica presso le istituzioni scolastiche non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le medesime istituzioni assicureranno tale insegnamento con i docenti facenti parte dell'organico dell'autonomia, non determinandosi l'esigenza di un adeguamento del medesimo organico oltre i limiti previsti dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015.

Evidenzia inoltre che all'aggiornamento dei docenti sulle competenze relative all'insegnamento delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si provvederà nell'ambito delle risorse, pari a 4 milioni di euro annui, destinate alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 92 del 2019, non determinandosi per effetto del provvedimento in esame un incremento dei destinatari delle attività e del numero di ore di formazione svolte.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 630 e abb., recante modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'inclusione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica presso le istituzioni scolastiche non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le medesime istituzioni assicureranno tale insegnamento con i docenti facenti parte dell'organico dell'autonomia, non determinandosi l'esigenza di un adeguamento del medesimo organico oltre i limiti previsti dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015;

all'aggiornamento dei docenti sulle competenze relative all'insegnamento delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si provvederà nell'ambito delle risorse, pari a 4 milioni di euro annui, destinate alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 92 del 2019, non determinandosi per effetto del provvedimento in esame un incremento dei destinatari delle attività e del numero di ore di formazione svolte,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

C. 1474 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 ottobre 2023.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che è ancora in corso l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento. Si riserva, quindi, di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.

C. 433 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2023.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 13 settembre 2023, la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento in titolo, deliberando in tale data di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere entro il termine di trenta giorni.

Nel segnalare che, nella seduta dello scorso 18 ottobre, la rappresentante del Governo aveva fatto presente che la relazione tecnica non era ancora stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di competenza, impegnandosi a sollecitare le amministrazioni competenti a fornire i necessari elementi istruttori, chiede quindi un aggiornamento in ordine alla trasmissione della predetta relazione tecnica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel far presente che il Ministero della salute ha rappresentato di non aver ancora completato la complessa istruttoria necessaria ad

individuare la platea di persone senza dimora beneficiarie del provvedimento, si impegna a rendere disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione nel più breve tempo possibile.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) *relatrice*, chiede alla sottosegretaria Albano di precisare entro quanto tempo sarà conclusa l'istruttoria necessaria alla redazione della relazione tecnica. In proposito, ritiene che sarebbe ragionevole ritenere che la relazione tecnica sul provvedimento possa essere messa a disposizione della Commissione entro i prossimi quindici giorni.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alla relatrice, assicura il proprio impegno per la trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione entro i prossimi quindici giorni.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evidenzia che, come già avvenuto per la proposta di legge concernente l'introduzione del salario minimo, la richiesta del Governo di differire ulteriormente la trasmissione della relazione tecnica dimostra in realtà l'intento di dilazionare l'esame di un provvedimento di iniziativa dei gruppi di opposizione, prendendo a pretesto le difficoltà incontrate nell'istruttoria concernente i profili finanziari.

Nel dichiararsi sorpreso che il Ministero dell'economia e delle finanze non sia stato in grado di completare le verifiche necessarie, ritiene che l'ulteriore rinvio testé richiesto dalla sottosegretaria, peraltro senza indicare in modo dettagliato i motivi del ritardo nella predisposizione della relazione tecnica, determini una lesione ai necessari rapporti di correttezza tra Parlamento e Governo. Per tale ragione chiede al presidente di intervenire affinché il Governo, secondo il principio di leale collaborazione, soddisfi in tempi rapidi la richiesta di relazione tecnica avanzata da tempo dalla Commissione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, garantisce che la presidenza della Commissione si attiverà presso il Governo per far

presente la necessità di assicurare il rispetto dei termini previsti per la trasmissione delle relazioni tecniche, al fine di garantire una leale interlocuzione tra Parlamento e Governo.

DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

C. 1437 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2023.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella scorsa seduta della Commissione, fa presente che, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 9, le quali, rispettivamente, prevedono l'azzeramento anche per il quarto trimestre del 2023 delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas e il riconoscimento nell'ultimo trimestre del 2023 di un contributo straordinario in favore dei clienti domestici titolari di *bonus* elettrico, le risorse disponibili nell'ambito del bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 delle quali si prevede l'utilizzo derivano da stanziamenti finalizzati al rafforzamento del *bonus* sociale, che erano stati effettuati considerando un andamento dei prezzi più sostenuto di quello verificatosi in concreto.

Con riferimento all'articolo 2, comma 3, evidenza che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e l'acquisizione all'erario nell'anno 2023 di 100 milioni di euro rivenienti dalla contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009, il saldo della predetta contabilità speciale al 31 ottobre 2023 è pari ad euro 1.854.268.377,90.

Segnala, infine, che le disposizioni dell'articolo 5, in materia di cessione di compensi assicurativi e allineamento dei valori contabili, risultano applicabili alle sole imprese di assicurazioni operanti nel ramo vita e non determinano effetti di minor gettito per l'Erario, considerando anche che, sulla base delle informazioni disponibili, il medesimo articolo allo stato potrebbe applicarsi a una sola impresa in liquidazione coatta amministrativa.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1437, di conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 2023, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 9, le quali, rispettivamente, prevedono l'azzeramento anche per il quarto trimestre del 2023 delle aliquote tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas e il riconoscimento nell'ultimo trimestre del 2023 di un contributo straordinario in favore dei clienti domestici titolari di *bonus* elettrico, le risorse disponibili nell'ambito del bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 delle quali si prevede l'utilizzo derivano da stanziamenti finalizzati al rafforzamento del *bonus* sociale, che erano stati effettuati considerando un andamento dei prezzi più sostenuto di quello verificatosi in concreto;

con riferimento all'articolo 2, comma 3, che prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e l'acquisizione all'erario nell'anno 2023 di 100 milioni di euro rivenienti dalla contabilità speciale di cui

all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge n. 5 del 2009, il saldo della predetta contabilità speciale al 31 ottobre 2023 è pari ad euro 1.854.268.377,90;

le disposizioni dell'articolo 5, in materia di cessione di compendi assicurativi e allineamento dei valori contabili, risultano applicabili alle sole imprese di assicurazioni operanti nel ramo vita e non determinano effetti di minor gettito per l'Erario, considerando anche che, sulla base delle informazioni disponibili, il medesimo articolo allo stato potrebbe applicarsi a una sola impresa in liquidazione coatta amministrativa;

rilevata l'esigenza di:

precisare, tanto al comma 7 quanto al comma 9 dell'articolo 1, che l'utilizzo ivi previsto delle risorse derivanti dalle modifiche apportate, dal comma 8 del medesimo articolo 1, all'articolo 3 del decreto-legge n. 34 del 2023 è riferito a "quota parte" delle risorse stesse;

introdurre nel testo del decreto una disposizione conclusiva volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sostituire le parole: delle risorse derivanti con le seguenti: di quota parte delle risorse derivanti;

b) al comma 9, sostituire le parole: delle risorse derivanti con le seguenti: di quota parte delle risorse derivanti.

e con la seguente condizione:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), in riferimento all'articolo 1, commi 4 e 9, sottolinea che la rappresentante del Governo non ha garantito l'effettiva disponibilità delle risorse del bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali ma ha soltanto precisato l'origine di tali risorse che derivano da stanziamenti finalizzati al rafforzamento del *bonus* sociale effettuati sulla base di una previsione dell'andamento dei prezzi più alta di quella verificatasi in concreto.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo.

Atto n. 83.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 ottobre 2023.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo (Atto n. 83);

osservato che il provvedimento dispone l'approvazione della stima della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e della relativa nota metodologica, la quale reca innovazioni rispetto alla precedente metodologia di calcolo delle capacità fiscali che riguardano principalmente la valutazione del gettito *standard* dell'IMU e della capacità fiscale residuale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2023 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

Atto n. 85.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – *Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 ottobre 2023.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2023 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 85);

osservato che il provvedimento prevede la revisione del modello per la stima dei fabbisogni *standard* per la funzione "istruzione" e l'aggiornamento della base dati utilizzata per la determinazione dei fabbisogni *standard* riferiti alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo e alle funzioni relative alla polizia locale, al trasporto pubblico locale, al servizio per lo smaltimento dei rifiuti, ai servizi relativi alla viabilità e al territorio, al servizio degli asili nido e ai servizi del settore sociale;

rilevato che, sulla base dell'aggiornamento e della revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* per il 2023, il provvedimento individua il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;

considerato che lo schema di decreto non determina effetti per la finanza pubblica, essendo finalizzato all'individuazione di parametri per l'assegnazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge n. 232 del 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Atto n. 86.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, che dispone il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, è corredato di relazione tecnica.

Con riguardo ai profili di interesse della Commissione, prende in primo luogo atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito all'attività di verifica dell'INPS, per la quale sembra pertanto ampiamente plausibile l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 3.

Non ha osservazioni da formulare sulle misure per attività di formazione e aggiornamento previste dall'articolo 5 alla luce dei chiarimenti forniti dalla medesima relazione tecnica, dell'entità delle risorse complessivamente disponibili e del fatto che si tratta di interventi con ampi caratteri di modulabilità, che dovrebbero agevolmente essere implementati nei limiti delle risorse complessivamente disponibili.

In generale, osserva che la relazione tecnica non consente una completa verifica della quantificazione degli oneri correlati alla nuova indennità di discontinuità in quanto indica soltanto la platea di riferimento con annessi i criteri di determinazione della stessa e inoltre direttamente l'ammontare medio dell'indennità senza illustrare i relativi passaggi intermedi. In particolare, ritiene che andrebbero indicati almeno il numero medio di giornate accre-

ditate, posto che l'indennità è riconosciuta per un terzo delle giornate e la media delle retribuzioni imponibili, posto che l'indennità è pari al 60 per cento del loro valore. In ogni caso, prende innanzitutto atto della platea di 20.600 beneficiari annui stimata dalla relazione tecnica, nell'ambito dei 271.000 soggetti complessivi individuati dalla relazione tecnica all'articolo 1, valore, quest'ultimo, che può essere considerato verosimile a partire dal numero di circa 150.000 contribuenti in media nel corso del 2022 – desumibili dal rendiconto INPS 2022 – anche se ritiene che sarebbero auspicabili indicazioni di maggior dettaglio. In relazione ai criteri di determinazione della platea, ritiene che andrebbe approfondito il procedimento con cui si è ridotta del 15 per cento la platea per tener conto dei soggetti con altri redditi imponibili IRPEF attualmente non rilevabili dagli archivi INPS che in virtù degli ulteriori redditi supererebbero il limite previsto dall'articolo 2. Con l'occasione rileva che andrebbe anche chiarito se alla luce della nuova norma di cui all'articolo 3, comma 4, dello schema, l'INPS potrà colmare questa lacuna informativa.

Per quanto attiene al valore dell'indennità stimato dalla relazione tecnica pari a 1.443 euro in media, posto che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, la nuova indennità concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, fa presente che sarebbe utile chiarire se sono stati considerati i relativi effetti fiscali oppure se sono stati azzerati per prudenza.

In relazione alla quantificazione degli oneri per prestazioni, in mancanza di altri dati, evidenzia che si è proceduto alla verifica ipotizzando l'erogazione dell'indennità sulla base del tetto di quasi 54 euro giornalieri, pari al minimo giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS, tenendo conto che verosimilmente per i soggetti in questione la retribuzione non si discosta significativamente dal minimale giornaliero contributivo.

Utilizzando quindi tale parametro, si evince che la relazione tecnica sconterebbe implicitamente circa 80 giornate annue accreditate al Fondo pensione lavoratori dello

spettacolo per i lavoratori in questione. Tuttavia, essendo in realtà l'indennità parametrata sul 60 per cento della media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, valuta che si possa ipotizzare che la relazione tecnica abbia assunto un valore medio annuo di giornate accreditate pari a 130 circa, che ritiene sia plausibile, trattandosi per definizione di soggetti con prestazioni a carattere discontinuo. Comunque rileva che tutta la suddetta ricostruzione dovrebbe essere confermata, atteso che la relazione tecnica non esplicita la metodologia di calcolo adottata, per cui non ritiene possibile un riscontro della quantificazione dell'onere correlato alle prestazioni. Dati comunque per validi detti valori, pari a circa 30 milioni di euro annui, rileva che i correlati oneri per contribuzione figurativa, circa 10 milioni di euro annui, sembrano sottostimati, atteso che l'indennità in questione è pari al 60 per cento della retribuzione imponibile, mentre l'aliquota contributiva è pari al 33 per cento e tipicamente essa viene applicata alla retribuzione non percepita, per cui l'onere dovrebbe superare i 15 milioni di euro annui, e non al trattamento a sostegno del reddito, per cui l'onere sarebbe effettivamente quello indicato dalla relazione tecnica.

Le quantificazioni in termini di maggiori e minori entrate contributive, sia al lordo che al netto degli effetti fiscali, sulla base dei monti retributivi assoggettabili alle aliquote previste indicati dalla relazione tecnica, ritiene che appaiano appropriate. Evidenzia, tuttavia, sul punto che il rendiconto INPS 2022, riporta un valore della produzione, conseguito con un'aliquota contributiva del 33 per cento, pari a oltre 1,2 miliardi di euro, che rende chiaramente meritevole di un approfondimento il dato riportato di un monte retributivo imponibile di 1,6 miliardi di euro, pur considerando il tetto limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo

di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo.

Rileva che sarebbe utile un chiarimento sulla portata normativa del comma 2 dell'articolo 7, che riduce dall'1,4 per cento all'1,1 per cento il contributo addizionale previsto dalla normativa vigente per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato. A tale proposito, la norma vigente prevede anche un aumento del contributo addizionale di 0,5 punti percentuali per i casi di rinnovi di contratti di lavoro a termine ed evidenzia che la stima delle minori entrate derivanti dalla riduzione contributiva di cui all'articolo 7, comma 2 effettuata dalla relazione tecnica è stata operata applicando comunque per i casi di rinnovi di contratti di lavoro a termine l'ulteriore contributo addizionale di 0,5 punti percentuali. Tuttavia, la formulazione letterale del comma 2 dell'articolo 7 potrebbe, a suo avviso, essere considerata ambigua ed essere interpretata anche nel senso di sostituire entrambi i valori vigenti, pari rispettivamente a 1,4 e 1,9 punti percentuali con l'unico valore di 1,1 punti percentuali. Ritiene che sarebbe da valutare quindi una specificazione nel testo nel senso di far salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, oppure facendo riferimento all'articolo 2, comma 28, primo periodo.

Per quanto riguarda l'articolo 8, limitando l'analisi agli effetti finanziari strettamente correlati, nel prendere atto dei dati forniti, rilevati sulla base del rendiconto 2022 e del preventivo assestato 2023, osserva che essi mostrano un'accettabile conformità alla quantificazione operata in termini di entrate contributive attese nella relazione tecnica all'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge n. 73 del 2021, mentre emerge una notevole riduzione degli oneri per prestazioni e contributi figurativi rispetto alle previsioni formulate al momento dell'istituzione dell'indennità: infatti, l'onere complessivo sarebbe previsto ora attestarsi nel 2024 a circa 3,4 milioni di euro, a fronte dei quasi 29 milioni di euro stimati nella citata relazione tecnica al decreto-legge n. 73 del 2021. Una spiegazione

sulle cause di tale ampia discrasia tra le previsioni di entrate contributive e le previsioni di uscite per prestazioni e contribuzioni figurative ritiene che sarebbe auspicabile. Confrontando i dati della relazione tecnica con il consuntivo INPS 2022, osserva che il dato relativo al gettito contributivo appare effettivamente in linea con i risultati del rendiconto, che riporta 8,5 milioni di euro di entrate, valore appunto compatibile con le stime ora proposte a partire dal 2024; tuttavia sottolinea che le mancate uscite, pari a 2,4 milioni di euro come prestazioni e 1 milione di euro come coperture figurative, contabilizzate come copertura del presente provvedimento sembrano sovrastimate rispetto alle effettive evidenze di bilancio, che riportano per il 2022 prestazioni pari a soltanto 500.000 euro e contribuzione figurativa per circa 250.000 euro. In relazione agli effetti correlati al comma 1 in esame, non ha osservazioni in merito alla distribuzione temporale degli oneri fra il 2023 e il 2024, inevitabile per i tempi ormai ristretti a disposizione e intrinsecamente soggetta a notevole incertezza circa la sua effettiva configurazione in termini quantitativi, e rileva che il dato complessivo riportato appare certamente plausibile per un anno di vigenza dell'istituto della nuova indennità.

In merito all'articolo 9, non ha osservazioni da formulare, al netto dei rilievi già formulati, atteso che tutti i valori riportati sono in linea con gli effetti del provvedimento stimati dalla relazione tecnica e che il Fondo per il sostegno economico temporaneo presenta le occorrenti disponibilità. Fa poi presente che l'onere per l'indennità

di discontinuità viene quantificato in termini di tetto di spesa già in sede di riconoscimento del beneficio e non semplicemente nella clausola autorizzativa della spesa, per cui dal dispositivo complessivo sembra, a suo avviso, potersi escludere che esso sia riferibile ad un diritto soggettivo. Pertanto, ritiene che la valida esistenza del tetto di spesa, per di più assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e blocco di ulteriori concessioni del sussidio in presenza di raggiungimento del limite finanziario previsto, costituisca un ulteriore presidio a tutela del rispetto degli oneri strettamente correlati alla concessione del beneficio, peraltro predominanti rispetto all'importo complessivo degli oneri stessi.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	88
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione. Parere su emendamenti</i>)	93
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106

SEDE REFERENTE:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	97
AVVERTENZA	98

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 9.05.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di

società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco FILINI (FDI), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, già approvato dal Senato, che è diretto ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari. Il mercato dei capitali italiano è infatti ancora

sottodimensionato rispetto ad altre economie avanzate.

Rileva come nell'elaborazione delle misure contenute nel disegno di legge, come segnalato anche nella relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge presentato al Senato, il Governo abbia fatto riferimento ad alcuni documenti predisposti negli anni scorsi, nei quali erano contenuti elementi informativi e suggerimenti operativi diretti a superare la situazione di sottodimensionamento sopra descritta. Per individuare opportuni strumenti di intervento il Governo italiano pro tempore, e nella specie il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva commissionato una specifica ricerca all'OCSE che, in ottemperanza alla richiesta, ha pubblicato alla fine di gennaio del 2020 il report «*OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers* (OECD Capital Market Series)». Successivamente è stato pubblicato (nel 2022) il Libro Verde su «La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita», che ha stimolato una consultazione pubblica ampiamente partecipata dagli operatori di mercato, dalle associazioni, nonché dagli esponenti del mondo accademico. Osserva come tali documenti costituiscano il riferimento di contesto fondamentale alla luce del quale interpretare le disposizioni in oggetto.

Rinviando quindi alla documentazione predisposta dagli uffici e alla ampia documentazione istruttoria acquisita nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, avverte che nella presente relazione descriverà per sommi capi i contenuti del disegno di legge.

L'articolo 1, modificato al Senato, intende ampliare i casi di esenzione dalla disciplina dell'offerta fuori sede. Con le modifiche apportate al Senato, l'esenzione è stata estesa a una fattispecie unica, ovvero all'offerta di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari di propria emissione, ovvero di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, a condizione che siano emessi da emittenti

con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, sempre che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000.

L'articolo 2 è volto a modificare la definizione di PMI, ai fini della regolamentazione finanziaria, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista (rispetto all'attuale soglia di 500 milioni di euro di capitalizzazione che qualifica una impresa emittente quote azionarie come PMI).

L'articolo 3 permette la dematerializzazione delle quote di PMI (piccole e medie imprese) e reca misure per disciplinarla. Si prevede così di semplificare le procedure nonché di ridurre i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote in oggetto, specie in funzione di sviluppo del mercato dei capitali.

L'articolo 4, modificato al Senato, riforma la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, i quali riguardano da vicino le imprese che intendono aprirsi al mercato dei capitali. Si sopprimono obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati. Le riforme sono di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sono in armonia con l'evoluzione normativa a livello europeo.

L'articolo 5 introduce, per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione – MTF, la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

L'articolo 6 prevede la soppressione della possibilità, attribuita alla Consob, di aumentare il flottante nelle ipotesi in cui un soggetto che detiene una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia tenuto a ripristinare un flottante suffi-

ciente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

L'articolo 7 introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

L'articolo 8 è volto a introdurre una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso l'eliminazione di particolari requisiti per la quotazione. In particolare, viene soppressa la possibilità riconosciuta alla Consob di regolare con propri regolamenti i requisiti di alcune società in quotazione nonché di sospendere per un tempo limitato le decisioni di ammissione.

L'articolo 9 introduce norme volte a chiarire i termini di decorrenza per l'approvazione del prospetto e a modificare il regime di responsabilità del collocatore.

L'articolo 10 sopprime l'obbligo vigente di segnalazione alla Consob delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo.

L'articolo 11, modificato al Senato, consente, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. In tale ipotesi, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, la predetta facoltà statutaria si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione; inoltre, sempre per effetto delle predette modifiche, sono prorogate al 31 dicembre 2024 le misure previste per lo svolgimento delle assemblee societarie disposte

con riferimento all'emergenza Covid-19 dal decreto-legge n. 18 del 2020, in particolare per quanto attiene l'uso di mezzi telematici.

L'articolo 12, introdotto al Senato, intende disciplinare la presentazione delle liste da parte del consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali. Si consente allo statuto societario di prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del medesimo organo di amministrazione, purché, tra le altre condizioni, essa contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo. Viene disciplinato, in dettaglio, il numero dei consiglieri spettanti in base ai risultati ottenuti dalla lista dei consiglieri uscenti. La applicazione delle disposizioni introdotte è prevista a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data successiva al 1° gennaio 2025.

L'articolo 13 incrementa da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 14, introdotto al Senato, modifica la disciplina del voto maggiorato recata dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) al fine di prevedere che gli statuti possano disporre l'attribuzione di un voto ulteriore – rispetto ai due voti, per ciascuna azione, previsti dalla disciplina vigente – alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo necessario, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Norme specifiche per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto e per il computo del periodo continuativo di titolarità delle azioni vengono disposte per i casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera.

L'articolo 15 novella il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), estendendo agli Enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento.

L'articolo 16 prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Sicav (società di investimento a capitale variabile) e Sicaf (società di investimento a capitale fisso) in gestione esterna (c.d. eterogestite). Si modificano le disposizioni del TUF applicabili alle Sicav e Sicaf eterogestite al fine di chiarire che queste società non rientrano tra i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e allineare la disciplina di questi soggetti a quella prevista per i fondi comuni di investimento.

L'articolo 17 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga alle norme del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'art. 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, innalzando il limite dell'attivo delle banche popolari da 8 miliardi di euro a 16 miliardi di euro.

L'articolo 19, introdotto al Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti. La disposizione, a tal fine indica i principi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega, disciplina le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, nonché il meccanismo di slittamento del termine di delega e fissa i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi.

L'articolo 20 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti.

L'articolo 21, come modificato nel corso dell'esame al Senato, reca norme relative alla disciplina del c.d. *cooling off* e *cooling in*, ossia, delle regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei

membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato, e contribuiscono a rafforzare l'indipendenza delle Autorità, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione riducendo i termini per essi previsti.

L'articolo 22, al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e di ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi.

L'articolo 23 inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali. In sintesi, si permette al destinatario della lettera di contestazione di sanzioni di presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione, oggetto di valutazione della Consob, all'esito della quale l'Autorità può emettere una decisione con impegni vincolanti. In caso di mancato rispetto degli impegni presi, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento; sono individuati i casi in cui è consentita la riapertura, d'ufficio, del procedimento sanzionatorio da parte della Consob. Si rinvia a un provvedimento della Consob per la definizione delle regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione dei suddetti impegni.

L'articolo 24 con una norma di interpretazione autentica, precisa che i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari, nel periodo precedente il trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, che prestano la consulenza

in materia di investimenti, possono continuare a svolgere tale attività.

L'articolo 25, modificato nel corso dell'esame al Senato, introduce modifiche alla disciplina, di cui alla legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto l'insegnamento dell'educazione civica, al fine di inserire il riferimento all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016.

L'articolo 26 amplia l'operatività del Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Rilancio). Le norme in commento prevedono che al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possano utilizzare anche uno o più bilanci pro-forma, certificati da un revisore contabile; limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, sia consentito l'accesso agli interventi di Patrimonio Destinato anche alle società che sono sottoposte a indagini per reati da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, fermo restando il divieto di accesso – invece – per gli enti condannati o sottoposti a sanzione su richiesta.

L'articolo 27, infine, reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della dematerializzazione delle quote di PMI – Srl (pari a 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023) e individua la relativa fonte di copertura finanziaria. L'articolo reca inoltre la clausola di invarianza finanziaria relativamente al resto del provvedimento.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ringrazia il relatore Filini per la dettagliata ed interessante illustrazione del provvedimento. Chiede quindi alla Presidenza come si intenda procedere nell'esame del disegno di legge, anche a tal fine reputando importante conoscere quali siano state le posizioni assunte dai gruppi nel corso dell'esame presso il Senato.

Marco OSNATO, *presidente*, in ordine alle decisioni su tempi e modalità di esame del disegno di legge, rinvia alla riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, già convocata alle ore 13.30 della giornata odierna. Auspica in ogni caso che l'*iter* del provvedimento possa essere spedito, anche tenuto conto dell'ampio materiale informativo acquisito dal Senato e già trasmesso da diversi giorni ai deputati della Commissione, ferma restando ovviamente l'esigenza di un dibattito ampio e approfondito. Segnala quindi che al Senato la maggioranza ha votato a favore del provvedimento, mentre le forze di opposizione si sono astenute.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ritiene opportuno svolgere adeguamenti approfondimenti sul provvedimento – anche a tal fine analizzando la documentazione depositata in sede di audizioni presso il Senato – che giudica di notevole importanza, e rispetto al quale la domanda fondamentale da porsi è se le nuove disposizioni facilitino o meno la libertà di mercato.

Si tratta di una infrastruttura normativa che da alcuni può essere giudicata risolutiva, ma che nello stesso appare divisiva, e sulla quale si registrano opinioni differenti anche all'interno della maggioranza stessa. Si riserva in ogni caso di intervenire nuovamente sui profili di merito del provvedimento.

Enrica ALIFANO (M5S) ritiene opportuna una compiuta visione della documentazione depositata presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, che potrà mettere in luce i punti di interesse ma anche le numerose criticità del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che il materiale acquisito nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato è stato inviato via mail a tutti i commissari già nel corso della scorsa settimana e che vi sono quindi le condizioni per un adeguato approfondimento dei temi in discussione. Ricorda in ogni caso che alle 13.30 di oggi è già convocata una seduta della Commis-

sione in sede referente per proseguire l'esame preliminare del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.

C. 1342 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione. Parere su emendamenti)

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento trasmesse dalla XIV Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che La Commissione esamina oggi, ai fini del parere da rendere alla XIV Commissione, ulteriori proposte emendative di competenza relative alla Legge di delegazione europea 2022-2023 (C. 1342) presentate dai relatori presso la XIV Commissione (*vedi allegato 1*).

Rammenta altresì che gli emendamenti sui quali la Commissione esprimerà parere favorevole si riterranno accolti dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, che potrà respingerli solamente per motivi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti sui quali invece la Commissione esprimerà un parere contrario non saranno esaminati dalla XIV Commissione. Potranno, in ogni caso, essere ripresentati in Assemblea.

In sostituzione della relatrice Matteoni, formula quindi una proposta di parere favorevole sulle quattro proposte emendative presentate dai relatori, il cui contenuto brevemente illustra.

Ricorda anzitutto che l'emendamento 5.3 introduce ulteriori principi di delega all'articolo 5, che recepisce la direttiva (UE) 2021/2167. La direttiva definisce un quadro e requisiti comuni per i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti e gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogato da un ente creditizio stabilito nell'Unione (Titolo III). In tale quadro l'emendamento introduce due modifiche riguardanti i poteri sanzionatori da parte delle autorità competenti.

In primo luogo con riferimento alla lettera *f*) che dispone, tra l'altro, che tra i principi e i criteri direttivi specifici da seguire nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, il Governo è tenuto a coordinare le modifiche introdotte in attuazione dell'articolo medesimo con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni, l'emendamento 5.3, alla lettera *a*), espunge dall'articolo il riferimento al « rispetto dei limiti »; l'intervento sopra descritto appare consequenziale alle modifiche di cui alla lettera *b*) che introduce quattro nuove lettere all'articolo 5 (da *f-bis* a *f-quinquies*) che contengono pertanto ulteriori principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare. In particolare il principio di cui alla neointrodotta lettera *f-bis*) si riferisce proprio ad aspetti concernenti i limiti sanzionatori. La lettera *f-bis* prevede infatti dei limiti edittali per le sanzioni amministrative indicate alla lettera *f*). La lettera *f-ter*) prevede che nei confronti dei soggetti che

svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; ovvero la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati applicata dalla Banca d'Italia. La lettera *f-quater*) dispone di apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti. La lettera *f-quinquies*) dispone di apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione di crediti e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché di prevedere l'attribuzione alla Banca d'Italia del potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167.

L'articolo aggiuntivo 9.017 inserisce nel testo del provvedimento un nuovo articolo 9-bis, che individua i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva UE 2022/2464 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità (cosiddetta *Corporate Sustainability Reporting Directive*, CSRD), espungendo il richiamo della direttiva dall'Allegato A al disegno di legge. La direttiva (UE) 2022/2464 ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione al fine di rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile. In particolare, si intro-

ducono requisiti di rendicontazione più dettagliati, garantendo che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di *governance*. Si auspica che l'obbligo per le aziende di divulgare tali informazioni aumenterà la responsabilità aziendale, eviterà discrepanze negli standard di sostenibilità e faciliterà la transizione verso un'economia verde. Con la proposta emendativa in esame si delega il Governo, tra l'altro: ad apportare alla normativa vigente le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione; a individuare la Consob quale autorità nazionale competente a esercitare poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dalle norme europee, nonché a esercitare i relativi poteri sanzionatori; ad attribuire al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze, tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e dalle disposizioni nazionali di recepimento; ad apportare le occorrenti modifiche alla normativa italiana di recepimento della direttiva relativa alle informazioni di carattere non finanziario, per tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità; ad esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto anche conto della fase di prima applicazione della

nuova disciplina; ad adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da recepire, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti; a prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla CONSOB; a disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione tra la CONSOB e le Amministrazioni Pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, per agevolare le funzioni di vigilanza.

L'articolo aggiuntivo espunge inoltre dall'Allegato A il numero 7, che fa riferimento alla direttiva (UE) 2022/2523, volta ad attuare a livello dell'UE la componente relativa all'imposizione minima della riforma in materia di tassazione internazionale dell'OCSE, rispetto alla quale il Governo è già stato delegato al recepimento con l'articolo 3, comma 1, lettera *e*), del disegno di legge di delega fiscale (legge n. 111 del 2023).

L'articolo aggiuntivo 13.0.1 introduce l'articolo 13-*bis*, recante delega al Governo: 1) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività; 2) per l'attuazione della direttiva UE 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113). Il Regolamento UE 2023/1113 introduce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario (ad esempio, nome e numero di conto di pagamento) che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, nonché i dati informativi relativi al cedente e al cessionario che accompagnano i trasferimenti di cripto-attività, al fine di prevenire, individuare e indagare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'emen-

damento individua puntualmente i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega. Nel dettaglio si tratta di: stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa con riguardo alle sanzioni o misure amministrative per le violazioni di cui all'articolo 29 del Regolamento UE 1113/2023, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per gli intermediari bancari e finanziari; in proposito, si ricorda che l'articolo 29 specifica che, in presenza di talune violazioni (ad esempio, omissione da parte del prestatore di servizi di pagamento dei dati informativi richiesti sull'ordinante e sul beneficiario; mancata attuazione di procedure efficaci basate sul rischio) gli Stati membri assicurano che le proprie sanzioni e misure amministrative comprendano quanto meno quelle di cui all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 (che vanno dalla dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della violazione a sanzioni pecuniarie fino a 5 milioni di euro); attribuire alla Banca d'Italia, per gli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal Capo VI del regolamento (UE) 2023/1113; apportare ogni modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, necessaria a includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con l'articolo aggiuntivo 13.02 vengono introdotti criteri e principi direttivi volti ad assicurare l'adeguamento del nostro ordinamento ai contenuti del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività. Il regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche e ad alcune altre imprese coinvolte nell'emissione, nell'offerta al pubblico e nell'ammissione alla negoziazione di cripto-attività

o che prestano servizi connessi alle cripto-attività nell'Unione, con alcune eccezioni sia soggettive (sono ad esempio esclusi i soggetti istituzionali come le Banche centrali e la BCE, ove agiscono in veste di autorità monetarie o alle altre autorità pubbliche degli Stati membri, e la BEI) sia oggettive (sono ad esempio escluse le criptoattività che rientrano nella definizione di attività finanziarie di altra natura tra le quali ad esempio strumenti finanziari, depositi, compresi i depositi strutturati, fondi – eccetto ove siano qualificabili come *token* di moneta elettronica –, prodotti pensionistici, ecc.). Sono introdotti diversi principi e criteri direttivi, tra i quali in sintesi si segnalano i seguenti: apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti; viene specificamente menzionata la necessità di prevedere le necessarie modifiche del decreto legislativo n. 141 del 2010, che attua la direttiva 2008/48/CE in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le criptoattività; individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal Regolamento nonché come punti di contatto; prevedere forme di coordinamento tra queste autorità e l'IVASS, e attribuire loro il compito di predisporre la disciplina secondaria, i poteri di vigilanza e di indagine, quelli di adozione di provvedimenti cautelari e di intervento sul prodotto e quelli di trattamento dei reclami; disciplinare le sanzioni previste dal regolamento attribuendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre mi-

sure amministrative, anche interdittive secondo le previsioni del Regolamento. I principi di contengono disposizioni molto dettagliate in merito alla misura e ai limiti delle sanzioni medesime nonché in tema di coordinamento tra le medesime e quelle già previste a legislazione vigente, prevedendo che le due autorità suddette abbiano il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni. Si prevede inoltre l'introduzione di sanzioni penali, definendo, anche in tal caso, specifici obblighi informativi e di coordinamento; prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di *token* collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le criptoattività di cui al regolamento (UE) 2023/1114 ed introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi per i soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25.

Vengono infine indicate, in specifici principi, le modalità di esercizio di alcune opzioni, consentite dal Regolamento agli Stati membri. In particolare si prevede di: escludere o ridurre il periodo transitorio per i prestatori di servizi per le criptoattività qualora ciò sia necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, nonché la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti; esercitare l'opzione in tema di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — In-

terviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.50.

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

C. 1515 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Virginio MEROLA (PD-IDP) ritiene preliminarmente necessario sottolineare l'esigenza che, sul provvedimento, la Commissione svolga ulteriori approfondimenti rispetto al lavoro istruttorio condotto al Senato. Rammenta infatti che il testo del disegno di legge è stato modificato durante l'esame parlamentare, per essere poi corretto ulteriormente a seguito di un intervento del Ministero dell'economia.

Marco OSNATO, *presidente*, rileva che tempi e modalità di esame del provvedimento potranno essere affrontati nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, già convocata al termine della seduta odierna.

Virginio MEROLA (PD-IDP) rileva che quanto da lui evidenziato attiene a un profilo più specifico e di merito; esso riguarda la disposizione relativa alla lista del consiglio di amministrazione nelle società per azioni quotate. In proposito reputa necessario lo svolgimento di adeguati approfondimenti, in particolare con riferimento ai presunti profili di incostituzionalità della disposizione. A suo avviso, le norme introdotte al Senato hanno indebolito quella che è stata una buona pratica già consolidata a livello internazionale. Rammenta in particolare che tale istituto non è

proprio della sola area anglosassone, essendo già diffuso anche in Francia, in Germania e in Olanda.

Ritiene inoltre che, al contrario di quanto affermato, tale prassi non riguardi esclusivamente le *public companies* ad azionariato diffuso, ma che coinvolga altresì le società ad azionariato ristretto, tanto più che la lista è poi sottoposta alla votazione da parte dell'assemblea dei soci. Su questo tema il suo gruppo ha peraltro diverse altre considerazioni da avanzare, rispetto alle quali auspica che possa svolgere un ampio e approfondito dibattito, reputando il provvedimento, per i restanti aspetti, frutto di un proficuo lavoro svolto presso l'altro ramo del Parlamento.

Saverio CONGEDO (FDI) evidenzia che, nel corso dell'*iter* di approvazione del provvedimento al Senato, sono stati concessi ampi spazi di ascolto agli *stakeholders* e rileva che è stato svolto un dibattito ampio ed approfondito. Ritiene che, al di là di temi specifici su cui è richiesto un supplemento istruttorio, l'esame alla Camera possa proseguire speditamente, anche evitando ulteriori audizioni, che potrebbero costituire un mero duplicato di quanto già svolto presso l'altro ramo del Parlamento. Appare a suo avviso più utile un confronto con il Governo su specifiche questioni.

Bruno TABACCI (PD-IDP) auspica che l'esame del provvedimento oggi all'esame della Commissione sia l'occasione per l'esercizio consapevole del mandato parlamentare, cui ciascuno in questa sede è chiamato. Chiede dunque di sapere se – così come avviene nel corso dell'esame della legge di bilancio, ove le audizioni vengono solitamente organizzate d'intesa tra le competenti Commissioni di entrambe le Camere – anche in questo caso le audizioni svolte dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato siano state concordate con la Commissione Finanze della Camera; poiché a lui non risulta che così sia avvenuto, ritiene che il sistema bicamerale consenta di svolgere presso la Camera una seconda lettura piena, tanto più ove il lavoro svolto presso il Senato appaia inappropriato.

Il Governo ha infatti ritenuto di intervenire, con il provvedimento in esame, in un confronto in corso, con una parzialità assoluta, e non certo nel quadro di un intervento di carattere generale. Rileva al riguardo come appaia evidente che le norme introdotte siano finalizzate a rendere di fatto impossibile ad un consiglio di amministrazione uscente la presentazione della propria lista di candidati; la disciplina contenuta nel provvedimento in esame contiene infatti un insieme di regole strumentali le quali, di fatto, impediscono questa eventualità. Alla luce dei dubbi sollevati sulla costituzionalità di tale previsione, ritiene quindi necessario ascoltare altre voci di soggetti esperti in materia, anche al fine di valutare le ricadute della disposizione non solo sui soggetti in causa, ma sulle altre numerosissime società per azioni.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) ricollegandosi agli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, concorda sulla necessità di un supplemento istruttorio, soprattutto allo scopo di valutare la ricaduta delle norme su soggetti giuridici diversi da quelli, a suo avviso impropriamente, individuati dalla stampa specializzata e che hanno sui territori nei quali operano un impatto socio economico estremamente rilevante.

Giulio CENTEMERO (LEGA) esprime il proprio rammarico sulla circostanza che, di una disposizione complessivamente mi-

gliorativa, siano stati evidenziati sugli organi di stampa esclusivamente i punti più controversi; ritiene in ogni caso che l'ampia istruttoria svolta dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato possa offrire una base solida sulla quale costruire la decisione parlamentare.

Marco OSNATO, *presidente*, evidenzia che all'avvio dell'esame sul provvedimento sono state tempestivamente messe a disposizione dei colleghi della Commissione le risultanze delle numerose audizioni svolte al Senato, da cui è possibile evincere le motivazioni che hanno condotto all'approvazione della norma menzionata dai colleghi; a suo avviso tale approvazione non appare strumentale, bensì riflette l'attività istruttoria già svolta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, e tenuto conto che sta per avere inizio la seduta congiunta con la Commissione Attività produttive, avverte che il seguito dell'esame preliminare del provvedimento è rinviato ad altra seduta, così come la riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 5.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera f), sopprimere le parole: « , dei limiti »;*

b) *dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

f-bis) prevedere per le sanzioni amministrative indicate alla lettera f) i seguenti limiti edittali: (i) per le persone fisiche, minimi edittali pari a euro 5.000 e massimi edittali non superiori a euro 5 milioni; (ii) per le persone giuridiche, minimi edittali pari a euro 30.000 e massimi edittali non superiori a euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile;

f-ter) prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f-quater) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonché le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni

settoriali vigenti, nonché l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d);

f-quinquies) alla luce delle disposizioni nazionali adottate in attuazione delle precedenti lettere del presente comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione di crediti e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia del quadro normativo nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonché attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, ivi incluse quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

5.3. I Relatori.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tutte le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;

b) prevedere che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il ri-

spetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi inclusi:

1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni;

2) il potere di applicare almeno le misure e sanzioni amministrative previste dall'articolo 28-ter della direttiva (UE) 2004/109/CE e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla citata direttiva, come recepiti nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sopra menzionato;

c) attribuire al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera *b)*, tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle future disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonché, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della

CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato alla lettera b) e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato alla lettera c);

e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto anche conto della fase di prima applicazione della nuova disciplina;

f) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da recepire, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;

g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentite Banca d'Italia e IVASS per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;

h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le Amministrazioni Pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie di sostenibilità ambientale, sociale, nonché della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste alle precedenti lettere b)

e c) sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, »;

b) all'Allegato A (articolo 1, comma 1) sopprimere i numeri 6) e 7).

9.017. I Relatori.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per l'attuazione della direttiva (UE) 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accom-

pagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 1113/2023:

1. per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113 stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 per gli intermediari bancari e finanziari;

2. attribuire alla Banca d'Italia, per gli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal Capo VI del regolamento (UE) 2023/1113;

b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, apportare ogni modifica al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, necessaria a includere i prestatori di servizi per le cripto-attività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «da 2 a 13» con le seguenti: «da 2 a 13-bis»;

b) al comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 3,».

13.01. I Relatori.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937)

1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, incluse quelle relative ai ser-

vizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;

b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

c) prevedere forme di coordinamento tra le autorità di cui alla lettera *b)* e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ai fini dell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali;

d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonché con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;

e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera *b)*, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

f) attribuire alle autorità individuate ai sensi della lettera *b)* i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi inclusi i poteri di vigilanza e di indagine, quelli di adozione di provvedimenti cautelari e di intervento sul prodotto e quelli di trattamento dei reclami rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento, tenuto conto

di poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114:

1. attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al punto 7, il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, comma 1, del medesimo articolo;

2. stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro [5.000] per le persone fisiche ed euro [30.000] per le persone giuridiche;

3. stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, comma 1, lettera *f)*, del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

4. coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;

5. al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità;

6. fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire

disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

7. conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in assenza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento in assenza delle autorizzazioni ivi previste;

8. disciplinare la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del medesimo regolamento, ai fini della segnalazione all'ABE e all'ESMA e in conformità a quanto previsto all'articolo 115, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2023/1114.

h) prevedere le necessarie modifiche del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

i) escludere o ridurre il periodo transitorio per i prestatori di servizi per le cripto-attività previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, nonché la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;

l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE)

2023/1114 in tema di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate prevedendo la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;

m) prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di token collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114, anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure.

n) tenendo conto dei principi e degli obiettivi enunciati alla precedente lettera *m)* e della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività, introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi per i soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, come convertito dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Conseguentemente, all'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole « da 2 a 13 » con le seguenti: « da 2 a 13-bis »;

b) al comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 3, ».

13.02. I Relatori.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminate le proposte emendative 5.3,
9.0.17, 13.0.1 e 13.0.2 dei Relatori,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	108
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	113

SEDE REFERENTE:

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante « Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti », al fine di prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « viaggi nella memoria » nei campi medesimi. C. 792 sen. Pirovano, approvata dal Senato, C. 777 Manzi e C. 1495 De Palma (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	109
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni C. 1457 sen. Romeo, approvata dal Senato, C. 708 Ciaburro e C. 1496 De Palma (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	117

RISOLUZIONI:

7-00154 Amorese: Destinazione del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle associazioni culturali (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	110
7-00167 Matteoni: Iniziative per la conoscenza dell’insurrezione di Trieste del 1953 (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00032</i>)	111
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata</i>)	118

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Pietrangelo Buttafuoco a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. Nomina n. 35 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. Esame C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone	112
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 settembre scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo Fratelli d'Italia ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Irene MANZI (PD-IDP), esprime anzitutto forti perplessità sul provvedimento in esame nel suo complesso, sul quale infatti il suo gruppo ha presentato, presso la commissione di merito, numerosi emendamenti finalizzati a correggere alcune misure in esso previste.

Intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta di parere formulata dal relatore ringrazia innanzitutto la maggioranza per il confronto costruttivo in merito alle proposte avanzate anche dai gruppi di opposizione.

Nel stigmatizzare, in particolare, la previsione di un Liceo del *made in Italy* ritiene che andrebbero piuttosto valorizzati i percorsi formativi già previsti nell'ambito del liceo delle scienze umane e i percorsi di istruzione superiore già possibili nell'ambito del sistema degli Istituti tecnici superiori.

Esprime, in particolare, apprezzamento per l'osservazione di cui alla lettera *c*) della proposta di parere volta appunto a salvaguardare i percorsi formativi già esistenti nonché l'osservazione di cui alla lettera *d*) in tema di salvaguardia dei livelli occupazionali nell'ambito del liceo economico sociale.

Tutto ciò premesso chiede alla presidenza di valutare la possibilità che la Commissione proceda alla votazione per parti separate delle osservazioni contenute nella proposta di parere, dal momento che il suo gruppo intenderebbe esprimere un voto contrario su alcune di esse.

In particolare, preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito democratico sull'osservazione di cui alla lettera *a*) della proposta di parere nonché sulla lettera *e*) mentre dichiara l'astensione dal voto relativo alle osservazioni di cui lettere *f*) e *g*) della proposta di parere e voto favorevole sulle restanti osservazioni.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime apprezzamento per lo sforzo del relatore volto ad accogliere alcune delle osservazioni proposte anche dai gruppi di opposizione e per aver voluto tenere conto anche di alcune criticità emerse nel corso delle audizioni svolte.

Nel sottolineare la non condivisione dell'impianto generale del provvedimento in esame, segnala come il suo gruppo abbia presentato numerosi emendamenti presso la Commissione di merito volti a migliorare il testo in esame, fra i quali segnala quelli finalizzati all'istituzione di specifiche borse di studio e di *voucher* da destinare alle aziende affinché possano dotarsi dell'ausilio di esperti.

Esprime, in particolare, forti perplessità sulla previsione della Giornata nazionale dedicata al *made in Italy* così come sulla creazione di nuovi organismi e di percorsi formativi *ad hoc*. Al riguardo ritiene preferibile la scelta volta a valorizzare i percorsi formativi già esistenti nell'ambito degli istituti tecnici professionali nonché la formazione superiore prevista dal sistema degli istituti tecnici superiori mantenendo

in questo quadro anche l'opzione del liceo economico sociale.

In conclusione condivide la proposta della collega Manzi di procedere alla votazione per parti separate delle osservazioni contenute nella proposta di parere formulata dal relatore.

In particolare preannuncia che il gruppo del Movimento cinque stelle esprimerà voto contrario sulle osservazioni di cui alle lettere *a)*, *e)*, *h)* e *q)* della proposta di parere, mentre si asterrà dal voto sull'osservazione di cui alla lettera *f)*, votando invece a favorevolmente sulle rimanenti osservazioni.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) preannuncia, a nome del gruppo di AVS, il voto contrario sulle osservazioni di cui alle lettere *a)* ed *e)* della proposta di parere, dichiara l'astensione dal voto sulle osservazioni di cui alle lettere *f)*, *g)* e *p)* della proposta di parere, mentre voterà a favore delle rimanenti osservazioni.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione procederà alla votazione per parti separate di ciascuna osservazione contenuta nella proposta di parere.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di parere favorevole unitamente all'osservazione di cui alla lettera *a)*; ciascuna delle osservazioni di cui alle lettere da *b)* a *p)*; la lettera *q)* delle osservazioni, unitamente alle premesse della proposta di parere.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 14.

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante « Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo

dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti », al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « viaggi nella memoria » nei campi medesimi.

C. 792 sen. Pirovano, approvata dal Senato, C. 777 Manzi e C. 1495 De Palma.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente* avverte che, alla scadenza del termine fissato per la giornata di lunedì 30 ottobre scorso, non sono state presentate proposte emendative.

Chiede se vi siano deputati che intendano intervenire in questa fase.

Susanna CHERCHI (M5S), preannuncia il voto favorevole a nome del suo gruppo sul provvedimento in esame evidenziando l'importanza che le giovani generazioni possano conservare una chiara memoria dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico dichiarandosi quindi favorevole all'istituzione di uno specifico fondo destinato all'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di viaggi della memoria.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni C. 1457 sen. Romeo, approvata dal Senato, C. 708 Ciaburro e C. 1496 De Palma.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che lunedì 30 ottobre scorso è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e che sono stati presentati 3 emendamenti, che sono in distribuzione, su nessuno dei quali la presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità (*vedi allegato 2*)

Non essendovi deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti, invita la relatrice ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 1.1, 1.2 e 1.3

Il sottosegretario di Stato per la Cultura Gianmarco MAZZI, esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti a sua firma esprime rammarico per il parere contrario espresso dalla relatrice e dal governo evidenziando l'importanza che sia assicurato il coinvolgimento degli istituti storici, delle fondazioni e degli istituti di ricerca che si occupano di ricerca storica nel Friuli-Venezia Giulia nonché delle principali istituzioni culturali riconosciute sostenute dallo Stato in materia di memoria storica. Ciò al fine di assicurare un'adeguata memoria dei fatti per le giovani generazioni ad opera di esperti di tali vicende.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo in dichiarazione di voto preannuncia il voto favorevole su tutti gli emendamenti presentati dalla collega Manzi all'articolo 1 di cui condivide la finalità evidenziando la necessità di rendere la legge in esame la proposta di legge in esame coerente con la legge che ha istituito la giornata della memoria. In particolare evidenzia come si tratta di vicende assai complesse che riguardano il confine orientale

tutte meritevoli di memoria e ritiene che vada assicurata per le giovani generazioni il ricordo basato su una competenza storica senza fare un uso politico della storia. Dichiarata pertanto di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso dalla relatrice dal governo sugli emendamenti presentati, parere contrario che non è stato oltretutto argomentato in nessun modo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 1.1, 1.2 e 1.3.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00154 Amorese: Destinazione del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle associazioni culturali.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre scorso.

Alessandro AMORESE (FDI), chiede alla presidenza di poter rinviare la votazione della risoluzione a sua prima firma al fine di poter esaminare, insieme al Governo, le proposte di modifica avanzate dalla collega Orrico, che ringrazia del contributo.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00167 Matteoni: Iniziative per la conoscenza dell'insurrezione di Trieste del 1953.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00032).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul testo della risoluzione in esame.

Il sottosegretario Gianmarco MAZZI, dichiara di accogliere il primo impegno contenuto nella parte dispositiva mentre propone una riformulazione del secondo impegno.

Nicole MATTEONI (FDI), dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva il testo della risoluzione, come riformulata, che assume il n. 8-00032 (*vedi allegato 3*)

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di nomina del dottor Pietrangelo Buttafuoco a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.

Nomina n. 35.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sulla proposta di nomina del dottor Pietrangelo Buttafuoco a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia.

Ricorda, in proposito che l'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 e successive modificazioni, recante « Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Fondazione La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 », prevede che il Presidente della Fondazione sia nominato con decreto del Ministro della cultura, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Nel rinviare al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina in esame, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Quanto alle modalità di svolgimento della votazione, ricorda che la votazione avviene per appello nominale con registrazione del nome dei partecipanti al voto. Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute e dei deputati in missione.

Avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e che, ai fini della validità della votazione, è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione. Precisa che sarà posta in votazione la proposta di esprimere parere favorevole sulle nomine: chi è favorevole alla nomina deve deporre la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. Chi è contrario alla nomina deve fare il contrario, cioè deporre la pallina nera nell'urna bianca e la pallina bianca nell'urna nera. Chi vuole astenersi dovrà dichiararlo nel momento in cui sarà chiamato.

Invita i Segretari di presidenza ad assisterlo nelle operazioni di voto.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in esame.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 36:

Presenti	25
Votanti	25
Astenuti	0
Maggioranza	13

Hanno votato <i>sì</i>	15
Hanno votato <i>no</i>	10

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato, Amorese, Berruto, Cangi-
giano, Caso, Cherchi, Dalla Chiesa, Lancel-

lotta in sostituzione di Di Maggio, Caparvi in sostituzione di Latini, Loizzo, Manzi, Matteoni, Volpi in sostituzione di Messina, Miele, Mollicone, Tenerini in sostituzione di Mulè, Orfini, Orrico, Perissa, Piccolotti, Roscani, Sasso, Speranza, Tassinari, Zingarretti.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 8 novembre 2023.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica.

Esame C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. C. 1341 Governo.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1341 Governo, recante Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*,

premesso che:

il disegno di legge si inquadra in un contesto macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina e che la relazione illustrativa indica quale obiettivo del disegno di legge il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*.

evidenziato che:

l'articolo 13 introduce l'opzione « *made in Italy* » nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*;

l'articolo 14 dispone la costituzione della Fondazione denominata « Imprese e competenze per il *made in Italy* » con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy* e i Licei del *made in Italy* e lo scopo di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro (comma 1);

l'articolo 15 prevede l'istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del *made in Italy* e dell'ingegno italiano;

l'articolo 16 stabilisce che il Ministero della Cultura, in via generale, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché le altre amministrazioni, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva; novellando l'articolo 52 del decreto legislativo n. 300 del 1999, si interviene sulle complessive attribuzioni del Ministero della cultura, riferendole non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali;

l'articolo 17 stabilisce che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI), in linea con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale nonché di concedere l'uso del marchio a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento;

l'articolo 18 prevede che, al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione « .it » registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, e di programmare e attuare le azioni idonee e più efficaci per la loro salvaguardia, il Ministero della cultura stipuli protocolli

con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali;

rilevato, altresì, che:

L'articolo 19 enunciando il principio secondo il quale la cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione, definisce « imprese culturali e creative » tutti gli enti che: svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia e hanno per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali;

L'articolo 20 istituisce presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale specificando che l'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative;

L'articolo 21 dispone un'autorizzazione di spesa pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, per la promozione e il sostegno di investimenti effettuati sul territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 19, al fine di promuovere e valorizzare il *made in Italy* e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo. Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la concessione dei contributi in conto capitale in favore di dette imprese;

L'articolo 22 prevede l'adozione, ogni tre anni, di un « Piano nazionale strategico

per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative ». Il Piano strategico è adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si prevede l'adozione del primo Piano strategico entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di includere i luoghi della cultura tra i luoghi nei quali celebrare l'eccellenza italiana nell'ambito delle celebrazioni della giornata nazionale del *made in Italy* di cui all'articolo 3 prevedendo anche iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della proprietà intellettuale e della sua difesa, contro ogni atto di pirateria o lesivo della titolarità delle opere dell'ingegno, ridenominando, a tale fine, la Giornata come « Giornata nazionale del *made in Italy*, degli inventori e della proprietà intellettuale »;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di includere il Liceo del *made in Italy*, introdotto dall'articolo 13, nel sistema dei licei previsto dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, quale nuova articolazione, completando in tal modo l'offerta formativa con un percorso di studi maggiormente incentrato sulla gestione del mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle filiere produttive dei settori rappresentativi del *made in Italy*, mantenendo l'attuale opzione economico-sociale del Liceo delle scienze umane, stante la consolidata e fruttuosa esperienza del predetto percorso formativo che coniuga l'acquisizione delle competenze di carattere economico-giuridico con quelle proprie delle scienze umane;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare e sostenere le conoscenze, le abilità e le competenze

connesse al *made in Italy* anche nei percorsi di scuola secondaria di secondo grado già esistenti, diversi dal liceo del *made in Italy* previsto dall'articolo 13, nonché nei percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), in modo da avvicinare i giovani alla cultura imprenditoriale e alla conoscenza delle lavorazioni artigianali e industriali della nazione;

d) provveda la Commissione di merito, sempre con riferimento alle disposizioni contenute nel comma 4 nell'articolo 13, a tutelare gli attuali livelli occupazionali del personale docente presso i Licei economico-sociali;

e) con riferimento all'articolo 14, dove si dispone la costituzione della Fondazione denominata « Imprese e competenze per il *made in Italy* » con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy* e i Licei del *made in Italy* e lo scopo di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire anche il Ministro della cultura – insieme al Ministro delle Imprese e del *made in Italy* e al Ministro dell'istruzione e del merito – tra i membri fondatori della fondazione che ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo;

f) con riferimento all'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità, nell'ambito dell'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, di prevedere la creazione di uno spazio espositivo intitolato a « Gio Ponti » per la raccolta e l'esposizione permanente delle opere di disegno industriale vincitrici del premio « Compasso d'Oro » dedicato alla selezione dei progetti e prodotti di disegno industriale più innovativi realizzati da imprese italiane o da progettisti italiani o residenti in Italia, anche se realizzati all'estero, in collaborazione con l'ADI *Design Museum* – Compasso d'Oro di Milano;

g) al medesimo articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di av-

viare una collaborazione con il Museo del Design di Milano al fine di censire i numerosi musei e centri di esposizione regionali che promuovono i prodotti dell'artigianato più innovativi realizzati da imprese italiane;

h) all'articolo 19, comma 2, alinea, valuti la Commissione di merito l'opportunità di includere anche i lavoratori autonomi tra i soggetti che possono essere qualificati come imprese culturali e creative;

i) al medesimo articolo 19, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che possa essere qualificata come impresa culturale e creativa qualunque ente che svolga in via esclusiva o prevalente una delle attività indicate alla lettera b);

l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di includere tra le imprese culturali e creative anche i soggetti privati, costituiti in una delle forme di cui al comma 2, dell'articolo 19, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali alla ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali;

m) valuti la Commissione di merito l'opportunità che lo Stato, le regioni e gli enti locali concedano in comodato gratuito alle imprese culturali e creative costituite ai sensi dell'articolo 19, beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile con l'onere di realizzare, a propria cura, spese e interventi di manutenzione, anche straordinaria, e altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

n) valuti la Commissione di merito l'opportunità che lo Stato, le regioni e gli enti locali concedano in concessione o in locazione alle imprese culturali e creative costituite ai sensi dell'articolo 19, beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualifi-

cazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, detraendo dai canoni le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso e prevedendo una durata della concessione non inferiore a 6 anni e non superiore a 30 anni;

o) valuti la Commissione di merito l'opportunità di destinare risorse adeguate, prevedendo, in particolare, che il contributo in conto capitale di cui all'articolo 21, comma 1, sia previsto anche in conto esercizio e che siano stanziati risorse aggiuntive finalizzate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 109 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

p) valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire sulla disciplina relativa alla prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica modificando, in particolare, all'articolo 7 della legge 14 luglio 2023, n. 93, le modalità di copertura finanziaria degli oneri relativi al personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevedendo di reperire le necessarie risorse dal bilancio dello Stato;

q) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disciplina del credito di imposta (cosiddetto *art-bonus*) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, includendovi le spese per l'organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali presso gli Istituti Italiani di Cultura nonché l'organizzazione di manifestazioni culturali in Italia propedeutiche alle iniziative promosse all'estero.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. C. 1457 sen. Romeo, approvata dal Senato, C. 708 Ciaburro e C. 1496 De Palma.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso « Art. 2-ter », dopo le parole: di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché *aggiungere le seguenti:* degli istituti storici, delle fondazioni, delle associazioni e degli istituti di ricerca che si occupano di ricerca storica nel Friuli-Venezia Giulia e.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso « Art. 2-bis », comma 2, dopo le parole: rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati *aggiungere le seguenti:* nonché degli istituti storici, delle fondazioni, delle associazioni e degli istituti di ricerca che si occupano di ricerca storica nel Friuli-Venezia Giulia.

1.1. Manzi, Orfini, Serracchiani, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso « Art. 2-ter », dopo le parole: di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché *aggiungere le seguenti:* delle principali istituzioni culturali riconosciute e sostenute dallo Stato in materia di memoria storica e.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso « Art. 2-bis », comma 2, dopo le parole: di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati *aggiungere le seguenti:* nonché delle principali istituzioni culturali riconosciute e sostenute dallo Stato in materia di memoria storica.

1.2. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Serracchiani.

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 2-ter », comma 1, sostituire le parole da: per attività di formazione *fino alla fine del comma, con le seguenti:* « per le attività di studio delle vicende dell'esodo; la Società di studi fiumani per la gestione e lo sviluppo del Museo storico e archivio di Fiume e dell'Archivio Museo storico di Roma; l'Unione Italiana di Fiume-Capodistria per la gestione e l'implementazione del centro multimediale italiano di Capodistria, che promuova in Slovenia e in Croazia la conoscenza delle complesse vicende storiche del confine orientale e valorizzi il patrimonio culturale materiale e immateriale italiano in Istria, Quarnero e Dalmazia; il Centro di ricerche storiche di Rovigno e il circolo "Istria" che si adoperano per la promozione e la conoscenza del patrimonio storico, culturale e civile degli italiani dell'Alto Adriatico ».

1.3. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Serracchiani.

ALLEGATO 3

7-00167 Matteoni: Iniziative per la conoscenza dell'insurrezione di Trieste del 1953**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

premessi che:

nelle date dal 3 al 6 novembre 2023 ricorrerà il settantesimo anniversario della « Rivolta di Trieste », manifestazione della popolazione triestina di ricongiungimento della città alla Madre Patria, che vide il sacrificio di sei patrioti che persero la loro vita nei violenti scontri di piazza con le truppe della polizia civile alle dipendenze del Governo militare alleato;

nel contesto della cessazione del Secondo Conflitto mondiale, e della conseguente perdita di vaste aree della Venezia Giulia storica da parte dell'Italia, il territorio di Trieste venne incorporato nella creazione onusiana del « Territorio Libero di Trieste » e suddiviso nelle zone di amministrazione A – sotto il controllo del Governo Militare Alleato – e B – sotto il controllo dell'amministrazione militare jugoslava;

nel corso dell'anno 1953 la popolazione triestina visse momenti drammatici quando venne ventilata, dalle diplomazie alleate e jugoslave, la possibilità di un passaggio della giurisdizione dell'intero territorio di Trieste al controllo jugoslavo;

il 3 novembre 1953, anniversario dell'annessione della città al Regno d'Italia nel 1918, l'allora sindaco di Trieste Gianni Bartoli decise di esporre il tricolore nazionale dal pennone del Municipio.

Questo moto di patriottismo, accompagnato da vaste dimostrazioni e scioperi popolari che nei giorni seguenti manifestarono per l'italianità della città, vennero duramente repressi dalle forze di occupazione alleate. Nel corso degli incidenti verificatisi in tutta la città, oltre ai molti

feriti, persero la vita Francesco Paglia, Leonardo Manzi, Saverio Montano, Erminio Bassa, Antonio Zavadil e Pietro Addobbati;

pochi mesi dopo, il 5 ottobre 1954, sulla scorta degli accadimenti della « Rivolta di Trieste », con il Memorandum di Londra, la città di Trieste e la zona di amministrazione A vennero riassegnate allo Stato italiano. Il felice esito del ritorno di Trieste alla Madre Patria riafferma, con forza, il sacrificio di chi diede la vita per difendere l'italianità di quelle terre. Un esempio ammirevole e commovente di martirio, l'ultimo cronologicamente, nell'alveo del Risorgimento Nazionale;

l'11 ottobre del 2004, su impulso dell'associazione « Lega Nazionale », della Provincia di Trieste e del comune di Trieste, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi accordò il riconoscimento della Medaglia d'oro al Merito Civile ai caduti, motivando il conferimento dell'onorificenza per il « Nobile esempio di elette virtù civiche e amor patrio, spinti sino all'estremo sacrificio »,

impegna il Governo:

a promuovere la creazione di iniziative che possano divulgare la conoscenza della « Rivolta di Trieste », capitolo importante per la storia del Risorgimento Nazionale, collegandolo anche al successivo importante evento del ritorno di Trieste all'Italia del 26 ottobre 1954;

ad adottare le iniziative di competenza volte a sensibilizzare le istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia scolastica, all'approfondimento degli eventi della « Rivolta di Trieste ».

(8-00032) « Matteoni, Amorese, Ciaburro, Padovani, Roscani, Loperfido, Di Maggio ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 492 recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, dei sindaci di Latina e Trino e di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)	120
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	120
---	-----

<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)</i>	124
--	-----

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
---	-----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009. Doc. XXII, n. 31 Bicchielli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	121
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01589 Bonelli: Criticità ambientali relative all'installazione e all'esercizio da parte di Edison SpA di un deposito di gas nel porto di Brindisi	121
---	-----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	144
--	-----

5-01586 Fabrizio Rossi: Modalità di gestione della laguna di Orbetello	121
--	-----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	145
--	-----

5-01587 Ilaria Fontana: Iniziative di contrasto alla cementificazione dell'area fiorentina e al dissesto idrogeologico del territorio	122
---	-----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	146
--	-----

5-01588 Mazzetti: Iniziative di contrasto al dissesto idrogeologico a livello nazionale e relative risorse	122
--	-----

<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	147
--	-----

5-01591 Montemagni: Destinazione di risorse alla messa in sicurezza idrogeologica del litorale e dei versanti toscani	122
---	-----

<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	148
--	-----

5-01590 Simiani: Ipotesi di conflitto di interesse relativamente alle nomine del commissario per la depurazione in Sicilia e del capo di gabinetto dal Ministro per lo sport e i giovani ...	123
--	-----

<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	149
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 novembre 2023.

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 492 recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, dei sindaci di Latina e Trino e di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

C. 1474 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 ottobre 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono state presentate 110 proposte emendative *(vedi allegato 1)*.

Fa presente che alcune delle proposte emendative presentate presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Ri-

corda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Ricorda che il decreto-legge in esame reca specifiche misure per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei. Alla luce di tali criteri, sono pertanto da ritenersi inammissibili gli articoli aggiuntivi Bicchielli 6.01 e 6.02, in quanto recano misure per la ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

Chiede ai rappresentanti dei gruppi interessati se ritengono necessario che la Presidenza stabilisca un termine per la presentazione di eventuali ricorsi in relazione alla pronuncia di inammissibilità o se, diversamente, intendano rinunciarvi.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M) dichiara di rinunciare, a nome del proprio gruppo, alla presentazione di richieste di riesame delle inammissibilità testé pronunciate.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

C. 1018 Foti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2023.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che sul provvedimento è stato svolto un ciclo di audizioni informali. Non essendovi richie-

ste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare, rinviando alla riunione dell'Ufficio di presidenza convocata per la giornata odierna le eventuali determinazioni in ordine al prosieguo dell'esame.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.

Doc. XXII, n. 31 Bicchelli.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2023.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 14.45.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

5-01589 Bonelli: Criticità ambientali relative all'installazione e all'esercizio da parte di Edison SpA di un deposito di gas nel porto di Brindisi.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, in primo luogo prende atto che il Ministero non conferma quanto dichiarato da Edison in un confronto pubblico con le amministrazioni locali, ovvero che lo stanziamento di 39 milioni di euro costituisce elemento fondamentale dal loro punto di vista per mandare avanti il progetto. Osserva che il deposito del gas si colloca in un territorio che ha pagato un prezzo molto alto in termini ambientali, su cui insistono numerose attività classificate come insalubri, e sottolinea come la creazione di un deposito del gas si ponga in controtendenza rispetto agli obiettivi climatici. Risulta evidente, a suo giudizio, che la strategia energetica del Governo mira a rilanciare le trivellazioni e a potenziare il sistema di infrastrutturazione del gas, che rappresenta un problema dal punto di vista climatico. Per le ragioni esposte, si dichiara non soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo e preoccupato per la linea sposata dal Governo con riguardo alla strategia energetica da adottare.

5-01586 Fabrizio Rossi: Modalità di gestione della laguna di Orbetello.

Fabrizio ROSSI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabrizio ROSSI (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che va nella direzione auspicata da sempre di dare una gestione unitaria all'ecosistema della

laguna di Orbetello, prevedendone un monitoraggio complessivo.

5-01587 Ilaria Fontana: Iniziative di contrasto alla cementificazione dell'area fiorentina e al dissesto idrogeologico del territorio.

Andrea QUARTINI (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come il consumo di suolo nella cosiddetta « piana fiorentina » risulti maggiore della media nazionale, mentre l'indice della regione Toscana è inferiore. Approfitta inoltre per esprimere cordoglio ai familiari delle vittime della recente alluvione ivi occorsa.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea QUARTINI (M5S), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, che non reca alcun elemento rispetto ad un elemento chiave, che riguarda la costruzione della nuova pista aeroportuale a Firenze, di 2,4 chilometri, che impatterà pesantemente sull'equilibrio idrogeologico della piana fiorentina. Rammenta che il nome originario era quello di piana alluvionale, poi bonificata a meno di un parco che ancora oggi costituisce un esempio mirabile di biodiversità. Osserva tuttavia che il cambiamento climatico, unito alla cementificazione massiccia, rischiano di far diventare le occasionali alluvioni di un tempo sempre più frequenti e dannose. La responsabilità va ascritta, a suo giudizio, ad una classe politica e imprenditoriale che intende costruire un gigantesco aeroporto in quel territorio e invita il Ministro, per il tramite del Sottosegretario, ad affidare ad una commissione indipendente uno studio della situazione che attraverso una simulazione dia conto dei possibili effetti di un eventuale evento meteorologico avverso estremo in presenza di un'eventuale nuova pista aeroportuale.

5-01588 Mazzetti: Iniziative di contrasto al dissesto idrogeologico a livello nazionale e relative risorse.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, soprattutto per la definizione di misure di semplificazione burocratica volta ad accelerare l'iter realizzativo degli interventi. Sottolinea che, pur in presenza di ingenti risorse, le opere non vengono realizzate e si determinano situazioni straordinarie come quella descritta nell'interrogazione. Osserva che bisognerebbe intervenire invece sulla manutenzione in via ordinaria delle infrastrutture su tutto il territorio nazionale, proprio al fine di prevenire le situazioni straordinarie. Alla luce dei numerosi eventi climatici avversi occorsi nel recente passato e dei numerosi danni apportati al territorio, chiede alla presidenza che possa essere avviata in tempi rapidi e concentrati un'indagine conoscitiva avente ad oggetto il rischio idrogeologico sul territorio nazionale focalizzata sugli aspetti delle risorse e della semplificazione, un'attività conoscitiva prodromica alla definizione di un'apposita normativa volta ad intervenire definitivamente su questo tema attraverso misure di semplificazione, anche sul fronte della riduzione del novero degli enti competenti, e di accelerazione. Ritiene tale intervento assolutamente necessario.

5-01591 Montemagni: Destinazione di risorse alla messa in sicurezza idrogeologica del litorale e dei versanti toscani.

Elisa MONTEMAGNI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, sottolineando come la prevenzione, tema che sa essere all'attenzione del Governo, dà maggiore certezza di salvare i territori. Sottolinea la necessità, evidenziata anche nella risposta, della messa in

sicurezza delle aree costiere toscane, stigmatizzando l'esclusione di alcune aree fortemente danneggiate dallo stato di emergenza regionale e auspicando che siano tenute nella dovuta considerazione nella verifica dei danni a cui dovranno provvedere le amministrazioni territoriali competenti.

5-01590 Simiani: Ipotesi di conflitto di interesse relativamente alle nomine del commissario per la depurazione in Sicilia e del capo di gabinetto dal Ministro per lo sport e i giovani.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, che non configura, come si sarebbe aspettato, un'assunzione di responsabilità rispetto a due nomine che giudica in palese

conflitto di interesse. Con riguardo al commissario Fatuzzo è consapevole che l'inconsistenza delle cause di inconfirmità e incompatibilità viene valutata sulla base delle dichiarazioni del soggetto interessato, dovendo però, a suo avviso, l'organismo di controllo verificare che esse corrispondano a verità, soprattutto in situazioni come questa in considerazione delle cariche in capo al commissario. Con riguardo al dottor Atelli, a suo giudizio, non rileva se l'incarico sia prestato a titolo gratuito o se le decisioni della Commissione VIA/VAS non possano essere prese monocraticamente; ritiene infatti che sussista un palese conflitto di interessi tra i due ruoli da lui rivestiti, uno in qualità di organismo indipendente e l'altro alle dipendenze dirette del Ministro. Preannuncia che continuerà le iniziative su tali tematiche in Assemblea e nelle altre sedi competenti, ritenendo inaccettabili entrambe le nomine.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

**DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474
Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per assicurare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico dei comuni ricadenti nella zona rossa dei Campi Flegrei.

- 1.1.** Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere la parola: anche.

- 2.1.** Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: Consiglio superiore dei lavori pubblici *aggiungere le seguenti:* e della Struttura Tecnica Nazionale degli Ordini e dei Collegi Professionali di Supporto alle Attività di Protezione Civile (STN).

- * **2.2.** Bonelli, Borrelli.
* **2.3.** Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a partire dagli edifici collocati nella classe di rischio più elevata.

- 2.4.** Bonelli, Borrelli.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: Città metropolitana di Napoli *aggiungere le seguenti:* , il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) un'analisi della vulnerabilità sismica e un programma di rafforzamento del monitoraggio conservativo e delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) *al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

d-bis) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera *d-bis)*, mediante il rafforzamento dell'analisi di vulnerabilità sismica e del monitoraggio conservativo, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dal Ministero della Cultura. A tal fine le strutture periferiche del Ministero della Cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.

- 2.5.** Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che tenga conto sia

della morfologia della superficie che della topografia, inclusi i manufatti esistenti.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , le quali devono includere l'impiego di strumenti avanzati di rilievo a bassa quota, conformemente alle pratiche e *standard* tecnologici vigenti;

b) *al comma 4, sesto periodo, dopo le parole:* nonché di, *aggiungere le seguenti:* soggetti privati.

2.7. Schiano Di Visconti, Mattia.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , redatto da professionisti iscritti agli albi degli ordini professionali tecnici con competenza e comprovata esperienza in materia di microzonazione sismica, con il supporto e coordinamento scientifico dei centri di competenza di protezione civile.

2.8. Montemagni, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: di livello 3, comprensivo dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano.

2.9. Morfino, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: privata *aggiungere le seguenti:* , estesa anche ai territori confinanti e in continuità alle zone definite rosse e gialle nonché ai territori prospicienti le vie di fuga.

2.10. Pizzimenti, Benvenuto, Bof, Montemagni.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , per la cui esecuzione possono essere attivati accordi con i competenti ordini professionali al fine di assicurare tempi certi, omogeneità e celebrità dell'attuazione. A tale fine deve essere

individuato un campione statisticamente significativo di edifici su cui effettuare un sondaggio finalizzato a:

1) definire la distribuzione degli edifici per classe di rischio sismico;

2) produrre per ciascun edificio del campione un progetto e un computo metrico estimativo degli interventi riparativi e di messa in sicurezza antisismica necessari;

3) determinare, sulla base degli elementi di cui ai punti 1) e 2), la previsione di costi medi *standard* di intervento associati a ciascuna classe di rischio individuata, ciò al fine di quantificare il costo complessivo del piano di ristrutturazione sismica e definire un orizzonte temporale realistico in cui l'intero piano di messa in sicurezza potrà essere portato a termine. Il fabbisogno di investimento derivante dall'analisi tecnica del perimetro di intervento è finanziato attraverso il sisma *bonus* « Campi Flegrei », con detrazione al 90 per cento, a favore di ciascun proprietario di immobile, dei costi di intervento e servizi tecnici connessi, a condizione che dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad almeno una classe di rischio inferiore. Le detrazioni sono ripartite in 10 rate annuali per un massimale di spesa di euro 95.000. Il 10 per cento di spesa residua a diretto carico del proprietario di immobile, può essere finanziato da un mutuo ventennale a tasso agevolato garantito dallo Stato. Godono del 100 per cento di detrazione fiscale, con relativa cessione del credito fiscale, i soli proprietari di immobili che risultano essere contribuenti incapienti o con un ISEE il cui valore risulti inferiore o uguale al valore medio ISEE nazionale dell'anno precedente all'avvio dell'intervento. Per l'esecuzione delle attività di rilevazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità e della relativa pericolosità locale, al fine di garantire l'accuratezza delle informazioni ed il livello qualitativo delle simulazioni sugli edifici, sono attivati accordi con gli ordini professionali dell'area tecnica competenti per la progettazione e relativi studi specialistici,

volti all'esecuzione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico.

2.11. Montemagni, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'esito, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della regione Campania e sentiti la città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sono individuate le modalità di erogazione dei contributi per la realizzazione di interventi di miglioramento o di adeguamento sismico degli edifici che presentano indici di vulnerabilità e di esposizione sismica elevati, al fine di conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico, nonché le soluzioni abitative che consentano, nelle more del completamento degli interventi, adeguate sistemazioni alloggiative temporanee.

2.12. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , indicando la quota a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata individuate a seguito dell'analisi di cui al comma 1, lettera b), per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026, per interventi anti sismici realizzati nell'area dei Campi Flegrei, si applica l'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con l'aliquota delle detrazioni spettanti elevata al 110 per cento. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al

periodo precedente possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per la cessione o per lo sconto, ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto, fino al 31 dicembre 2026.

2.13. Sarracino, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Scotto, Speranza.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: pubblica aggiungere le seguenti: nonché delle infrastrutture sia puntuali che a rete di proprietà e gestione pubblica.

2.14. Pizzimenti, Benvenuto, Bof, Montemagni.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: pubblica aggiungere le seguenti: e del patrimonio culturale.

2.15. Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi delle vulnerabilità e del piano delle misure è svolta dai centri di competenza che ne garantiscono l'omogeneità.

* **2.16.** Mazzetti, Pella, Cortelazzo, Battistoni.

* **2.17.** Ruffino.

* **2.18.** Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

* **2.19.** Curti, Simiani, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza.

* **2.20.** Manes.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) un'analisi dello stato di salute di sottoservizi, la cui funzionalità potrebbe essere compromessa dalla deformazione e sollevamento del suolo, quali acquedotti,

condotte di depurazione per la raccolta di acqua piovana e acque reflue urbane, cavidotti, comprese le linee elettriche per i servizi stradali, reti di trasporto e di distribuzione per le telecomunicazioni e il cablaggio di servizi speciali, condotte di tele riscaldamento, gasdotti di distribuzione, nonché l'individuazione di idonee misure di primo intervento per garantirne la continuità di funzionamento.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera c-bis), nel limite massimo di 5 milioni di euro, di cui 4,25 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 750 mila euro per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), c) e c-bis) e le parole: euro 14.142.858 con le seguenti: 14.892.858;

c) al medesimo articolo 7, comma 2, dopo le parole: lettere c) aggiungere le seguenti: e c-bis) e sostituire le parole: 37.200.000,00 con le seguenti: 41.450.000,00.

2.21. Ilaria Fontana, Caso, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) un piano di interventi di monitoraggio strutturale e di messa in sicurezza del patrimonio culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, all'esito dell'analisi della vulnerabilità sismica.

Conseguentemente:

a) al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera c-bis), nel limite massimo di 4,5 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 500.000 euro

per l'anno 2023 destinati all'analisi di vulnerabilità;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), c) e c-bis);

c) al medesimo articolo 7, comma 1, sostituire le parole: euro 14.142.858 con le seguenti: 14.642.858;

d) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: lettere c) aggiungere le seguenti: e c-bis);

e) al medesimo articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 37.200.000,00 euro con le seguenti: 41.200.000,00 euro.

2.22. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tal fine prevedendo l'istituzione di un Osservatorio permanente dei Campi Flegrei (OCF) con il compito di coordinare le attività e i risultati del monitoraggio strutturale e continuo degli edifici e delle infrastrutture ricadenti nell'area flegrea.

Conseguentemente:

a) al comma 3, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché mediante l'istituzione dell'Osservatorio permanente dei Campi Flegrei (OCF), entro il limite complessivo di spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 e 200.000 euro a decorrere dall'anno 2025;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: vulnerabilità aggiungere le seguenti: , d) relativamente all'istituzione di un osservatorio permanente, e sostituire le parole: euro 857.142 per l'anno 2024 con le seguenti: euro 1.007.142 per l'anno 2024 e euro 200.000 a decorrere dall'anno 2025.

2.23. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) uno studio di adeguamento dell'infrastruttura portuale alle mutate condi-

zioni del livello del suolo, che preveda l'adozione di idonee misure per la corretta accessibilità dei traghetti alle banchine.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d-bis) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera d-bis), nel limite massimo di 2 milioni di euro, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 500 mila euro per l'anno 2023 destinati alla progettazione;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: b) e c) con le seguenti: b), c) e d-bis) e le parole: euro 14.142.858 con le seguenti: euro 14.642.858;*

c) *al medesimo articolo 7, comma 2, dopo le parole: lettere c) aggiungere le seguenti: e d-bis) e sostituire le parole: 37.200.000,00 euro con le seguenti: 38.700.000,00 euro.*

2.24. L'Abbate, Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) il potenziamento del sistema di monitoraggio geodetico dei Campi Flegrei, costituito dalla rete di stazioni geodetiche gestita dalla Sezione INGV di Napoli Osservatorio Vesuviano e da quattro punti di misurazione nella parte sommersa della caldera dei Campi Flegrei – attraverso l'installazione di nuovi punti di misurazione nella parte sommersa, nonché eventuali altre tecniche e metodologie di geodesia marina con ulteriori tipologie di sensori in grado di misurare gli spostamenti verticali del fondo marittimo;

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d-bis) con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettera d-bis), nel limite massimo di 500 mila euro per l'anno 2024;

b) *all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: lettere c) aggiungere le seguenti: e d-bis) e sostituire le parole: 37.200.000,00 euro con le seguenti: 37.700.000,00 euro.*

2.25. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) un programma di potenziamento della sezione di Napoli dell'INGV, Osservatorio Vesuviano, mediante la riapertura delle graduatorie a suo tempo risultanti in applicazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e la contestuale immissione in ruolo, a tempo indeterminato, di 8 persone nel ruolo di ricercatore e tecnologo vulcani tra coloro i quali siano utilmente collocati nelle suddette graduatorie e non ancora assunti a tempo indeterminato nell'ente, nel medesimo ruolo, prevedendo a tal fine una spesa di 55.000,00 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali per ciascuna unità di personale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 milione di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

2.26. Schiano Di Visconti, Mattia.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) un elenco degli immobili pubblici e privati vulnerabili, anche in ragione dei danni subiti dalle micro-sollecitazioni che interessano le strutture nell'area dei Campi Flegrei.

* **2.27.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

* **2.28.** Pizzimenti, Benvenuto, Bof, Montemagni.

* **2.29.** Toni Ricciardi, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Graziano, Sarracino, Scotto, Speranza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli studi e le analisi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere principalmente finalizzati all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi e con le procedure del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le attività di verifica di cui al comma 1 devono essere principalmente finalizzate all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1-bis, ai sensi e con le procedure del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2.30. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli studi e le analisi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) sono finalizzati principalmente all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi e con le procedure del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

* **2.31.** Montemagni, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

* **2.32.** Scarpa, Simiani, Curti, Ferrari, De Luca, Amendola, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro centoventi giorni dalla predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante *Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi

e ai criteri indicati nella pianificazione nazionale d'emergenza dell'area flegrea e adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti all'esito della positiva verifica da parte dell'autorità di protezione civile. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici non sono consentiti incrementi di volumetria.

2.33. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A fine di garantire la celere attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le analisi di vulnerabilità sismica delle zone edificate, di cui al comma 1, sono concluse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.34. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al solo fine di accedere ai finanziamenti previsti con risorse pubbliche a favore degli enti territoriali in cui ricadono zone colpite da eventi sismici, l'area rossa che delimita il rischio vulcanico dell'area flegrea è equiparata alla zona sismica 1.

* **2.35.** Mazzetti, Pella, Cortelazzo, Battistoni.

* **2.36.** Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **2.37.** Manes.

* **2.38.** Ruffino.

* **2.39.** Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

* **2.40.** Graziano, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di 1 milione di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: euro 857.142 con le seguenti: euro 1.857.142.

2.41. Morfino, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 3,5 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: euro 14.142.858 con le seguenti: euro 15.642.858.

2.42. L'Abbate, Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 42 milioni.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 3, lettera c), dopo le parole: per l'anno 2024 aggiungere le seguenti: e 40 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 5 milioni;

b) all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: euro 14.142.858 con le seguenti: euro 16.142.585;

c) al medesimo articolo 7, comma 2, dopo le parole: per l'anno 2024 aggiungere le seguenti: e 40 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2.43. Ilaria Fontana, Caso, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: 200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: 37.200.000,00 per l'anno 2024 con le seguenti: 37.300.000,00

per l'anno 2024 e 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2.44. Morfino, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'interno della zona di intervento di cui al comma 2, salvo eventuali diritti risarcitori, le modifiche al Piano regolatore generale da parte dei comuni che riducono le distanze nel limite dei 3 metri dai confini e dei 10 metri dalle costruzioni, conformemente alle disposizioni generali, rendono ineseguibili i provvedimenti amministrativi e civili che hanno disposto l'arretramento o l'abbattimento del manufatto costruito, con permesso rilasciato, in difformità alle norme pregresse, anche nei casi in cui siano disposti in applicazione di sentenze passate in giudicato.

2.45. Rubano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Capo del Dipartimento, aggiungere le seguenti: con sede in Pozzuoli o nel territorio di un Comune confinante, e.

2.46. Pizzimenti, Benvenuto, Bof, Montemagni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella zona individuata all'esito della delimitazione speditiva di cui al comma 2, secondo periodo, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

2.48. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata individuate a seguito dell'analisi di cui al comma 1, lettera b), la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

2.49. Santillo, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata individuate a seguito dell'analisi di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni in materia di sisma *bonus* previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura del 110 per cento fino al 31 dicembre 2026.

* **2.50.** Santillo, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

* **2.51.** Manes.

* **2.52.** Ruffino.

* **2.53.** Mazzetti, Pella, Cortelazzo, Battistoni.

* **2.54.** Bonelli, Borrelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata individuate a seguito dell'analisi di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni in materia di sisma *bonus* previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con aliquota delle detrazioni spettanti al 90 per cento e per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, a condizione che dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad almeno una classe di rischio inferiore.

2.47. Montemagni, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per la mitigazione del rischio sismico nelle aree rossa e gialla relative al rischio vulcanico dei Campi Flegrei, si applicano le disposizioni in materia di sisma *bonus* previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con aliquota delle detrazioni spettanti al 90 per cento e per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, a condizione che dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad almeno una classe di rischio inferiore. Tra gli interventi previsti ricade anche la possibilità di dotare i fabbricati di sopra-tetti spioventi, di struttura e pendenza adatte ad evitare accumuli di cenere e piroclastiti leggere in caso di eruzione dei Campi Flegrei.

2.55. Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Detrazione delle spese per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche nella zona rossa dei Campi Flegrei)

1. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante *Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio*

vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

2.01. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Detrazione delle spese per le verifiche sismiche dell'edilizia privata nella zona rossa)

1. Al fine di favorire la diagnosi sismica degli edifici e diminuire la vulnerabilità del patrimonio edilizio privato esistente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuta anche per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per la classificazione e la verifica sismica degli immobili ad uso abitativo o produttivo ubicati nei territori dei comuni campani interessati dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante *Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le

disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità o che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

2.02. Ilaria Fontana, Caso, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Valutazione del rischio idrogeologico associato al fenomeno bradisismico)

1. Al fine di una valutazione dei rischi nel loro insieme nell'area dei Campi Flegrei interessata dall'evoluzione del fenomeno bradisismico, tenuto conto della possibile simultaneità dei fenomeni idrogeologici quali frane e alluvioni, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è assegnato uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per l'anno 2025 per la zonazione degli scenari di rischio idrogeologico alla scala di maggior dettaglio e definizione delle misure strutturali e non strutturali per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.

2. Agli oneri previsti dal presente articolo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.03. Rotelli.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: Dipartimento della protezione civile aggiungere le seguenti: e con i Comuni ricadenti nella zona rossa di cui allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* per l'anno 2023 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026;

b) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* e euro 857.142 per l'anno 2024 con le seguenti: , euro 1.857.142 per l'anno 2024 e euro 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3.1. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo le parole: Dipartimento della protezione civile *aggiungere le seguenti:* e con i Comuni dell'intera area interessata dal rischio vulcanico dell'area flegrea.

* **3.2.** Ilaria Fontana, Caso, L'Abbate, Morfino, Santillo.

* **3.3.** Manes.

* **3.4.** Ruffino.

* **3.5.** Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

* **3.6.** Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, De Luca, Amendola, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza.

* **3.7.** Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

* **3.8.** Bonelli, Borrelli.

Al comma 2, dopo le parole: Volontariato organizzato di protezione civile *aggiungere le seguenti:* e dei competenti ordini professionali.

3.9. Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Prefettura di Napoli *aggiungere le seguenti:* , con le strutture periferiche del

Ministero della Cultura di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio.

4.1. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: testata mediante *aggiungere le seguenti:* l'utilizzo di modellazioni computerizzate per la simulazione e la valutazione predittiva delle dinamiche di intervento e.

4.2. Schiano Di Visconti, Mattia.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2023 *aggiungere le seguenti:* e di 500.000 euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: euro 857.142 con le seguenti: euro 1.357.142.

4.3. Morfino, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la gestione tecnico-scientifica del bradisismo, ed in particolare per proporre integrazioni e variazioni, anche urgenti e temporanee, nei piani di emergenza vulcanica e sismica, è costituito un Comitato Tecnico-Scientifico per l'emergenza Campi Flegrei. Il Comitato ha come funzione principale quella di suggerire al Governo le misure più opportune, anche di medio-lungo termine, per la mitigazione efficace del rischio vulcanico e sismico nell'area flegrea, ed ha libero accesso, in tempo reale, a tutti i dati scientifici e di monitoraggio pertinenti tali aree, rilevati dai vari centri di competenza del Dipartimento di protezione civile. Il Comitato è costituito da dieci esperti, selezionati tra le Università e gli Enti di Ricerca nazionali ed internazionali, con *curricula* del più alto livello internazionale nei campi della vulcanologia, sismologia, ingegneria sismica, economia. Il Comitato è costituito dal Ministro per la

Protezione civile e politiche del mare, e resta in carica per 3 anni, rinnovabili automaticamente per il triennio successivo. In caso di necessità, il Comitato può essere rinnovato per un terzo triennio o costituito *ex novo* dopo il primo o il secondo triennio. I membri del Comitato provenienti da Università ed enti di ricerca Italiani sono posti in comando presso il Ministero per la Protezione civile, continuano a svolgere, in quanto compatibili con le attività del Comitato, le loro mansioni di base, ricerca e/o insegnamento, nei rispettivi enti, con esclusione di eventuali incarichi aggiuntivi gestionali/manageriali. Inoltre, per le attività nel Comitato i suoi componenti percepiscono una indennità aggiuntiva a carico del Ministero per la Protezione Civile, quantificata in euro 6000 mensili lordi, comprensive di oneri fiscali e contributivi a carico del componente, e al netto dell'aliquota contributiva posta a carico dell'Amministrazione. Il Comitato si riunisce almeno una volta a settimana, anche telematicamente, e può essere convocato, di persona o telematicamente, dal Ministro per la Protezione civile e politiche del mare ogniqualvolta lo ritenga necessario. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 720.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.4. Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza)

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, la regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e con i comuni dell'area flegrea, provvede affinché i dati, i documenti e le informazioni in base

ai quali sono stati elaborati i piani e i programmi di cui al presente decreto, nonché i dati riferiti al relativo stato di avanzamento e attuazione, siano resi disponibili e accessibili mediante pubblicazione in una apposita piattaforma di monitoraggio e nei rispettivi siti istituzionali.

4.01. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto, viarie e degli altri servizi essenziali nella zona rossa dei Campi Flegrei)

1. La regione Campania coordina le attività volte alla verifica e all'individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto, viarie e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità e potenziare l'attuale rete infrastrutturale, con particolare riguardo alle vie di fuga, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo e per il rischio vulcanico dell'intera zona rossa dei Campi Flegrei, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per lo svolgimento delle attività di ricognizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 400.000 euro per l'anno 2023. La somma di cui al primo periodo è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile al bilancio della regione Campania. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole: euro 14.142.858 *con le seguenti:* euro 14.542.858.

5.1. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, dopo le parole: di trasporto *aggiungere le seguenti:* , della rete dei sottoservizi.

5.2. Bonelli, Borrelli.

Al comma 1, dopo le parole: stima dei costi, *aggiungere le seguenti:* dando priorità al completamento, alla realizzazione ed all'apertura, con correlato finanziamento, delle opere del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e di altre vie di fuga di primaria importanza, stanziando altresì le risorse necessarie alla copertura dei costi di gestione e manutenzione delle opere.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per far fronte al fabbisogno finanziario di cui al comma 1, necessario per attuare le misure per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, nonché per l'attuazione delle misure per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, si provvede individuando e stanziando le risorse necessarie a carico del bilancio dello Stato, aggiuntive rispetto alle risorse già attribuite, ma non ancora erogate, alla Regione Campania a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

5.4. De Luca, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Amendola, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza.

Al comma 1, dopo le parole: stima dei costi *aggiungere le seguenti:* , dando priorità al completamento, alla realizzazione ed all'

apertura, con correlato finanziamento, delle opere del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e di altre vie di fuga di primaria importanza, destinando anche risorse per la copertura dei costi di gestione e manutenzione delle opere,.

* **5.5.** Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

* **5.6.** Manes.

* **5.7.** Ruffino.

* **5.8.** Montemagni, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di garantire l'immediato avvio all'esercizio delle gallerie di collegamento tra la tangenziale di Napoli e il porto di Pozzuoli, che costituiscono vie di fuga fondamentali, finanziate nell'ambito della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il Comune di Pozzuoli è autorizzato ad affidare alla Società Tangenziale di Napoli S.p.A. le attività di monitoraggio e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture per una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata dell'affidamento è prorogabile in caso di permanenza delle condizioni di emergenza sismica dell'area flegrea. I reciproci impegni tra il Comune di Pozzuoli, che rimane Ente proprietario dell'infrastruttura, e la Società Tangenziale di Napoli sono disciplinati mediante apposita Convenzione nella quale sono indicati anche i prezzi di regolazione per i servizi corrisposti. Agli oneri derivanti dall'espletamento del servizio garantito da Tangenziale di Napoli S.p.A., nel limite di euro 1 milione annui, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 14.142.858 per l'anno 2023 e euro 857.142 per l'anno 2024 *con le seguenti:* 15.142.858 per l'anno 2023, euro 1.857.142 per l'anno 2024 e 1 milione di

euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

5.9. Speranza, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di garantire l'immediato avvio all'esercizio delle gallerie di collegamento tra la tangenziale di Napoli e il porto di Pozzuoli, che costituiscono vie di fuga fondamentali, finanziate nell'ambito della legge 22 dicembre 1984, n. 887, la gestione delle stesse viene affidata direttamente e in via definitiva a Tangenziale di Napoli Spa, quale operatore specializzato e già concessionario della Autostrada A-56, ferma restando la proprietà delle opere in capo al Comune di Pozzuoli. I relativi costi di gestione sono coperti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso appositi stanziamenti assegnati alla Tangenziale di Napoli Spa.

* **5.10.** Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

* **5.11.** Manes.

* **5.12.** Ruffino.

* **5.13.** Speranza, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di garantire l'immediato avvio all'esercizio delle gallerie di collegamento tra la Tangenziale di Napoli e il Porto di Pozzuoli, che costituiscono vie di fuga fondamentali, finanziate nell'ambito della legge 22 dicembre 1984, n. 887, la gestione delle stesse viene affidata direttamente e in via definitiva a Tangenziale di Napoli Spa, quale operatore specializzato e già concessionario della Autostrada A-56, ferma restando la proprietà delle opere in capo al Comune di Pozzuoli. La Tangenziale di Napoli Spa inserisce la gestione

dell'opera nel proprio Piano economico finanziario.

5.14. Pizzimenti, Benvenuto, Bof, Montemagni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale effettua una zonazione degli scenari di rischio idrogeologico alla scala di maggior dettaglio e definizione delle misure strutturali e non strutturali per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico.

1-ter. I soggetti o enti competenti effettuano una verifica complessiva dell'impatto del fenomeno del bradisismo sulle infrastrutture dell'intero ciclo idrico, dal prelievo, all'utilizzo e al trattamento dei reflui nonché al sistema di raccolta delle acque bianche, al fine di prevenire l'innescarsi di possibili situazioni critiche che potrebbero anche pregiudicare la regolarità del servizio.

5.15. Pizzimenti, Benvenuto, Bof, Montemagni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di favorire il superamento delle criticità di cui al comma 1 e consentire l'immediata apertura al traffico e la conseguente gestione, l'adeguamento e la manutenzione tramite la società ANAS Spa, delle gallerie di collegamento tra la Tangenziale di Napoli e il Porto di Pozzuoli, nell'ambito del sistema di trasporto intermodale di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5.16. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le attività di verifica di cui al comma 1 sono principalmente finalizzate all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi e con le procedure del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

* **5.17.** Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

* **5.18.** Amendola, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Scotto, Speranza.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'attuazione delle misure ritenute prioritarie volte a superare eventuali criticità presenti nell'attuale rete infrastrutturale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: per l'anno 2024 *aggiungere le seguenti:* nonché dall'articolo 5, comma 1, relativamente alle misure da attuare in via prioritaria, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025,.

5.19. Santillo, Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Programmazione interventi prioritari)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dal termine dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata e dell'edilizia pubblica prevista dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura immediata attuazione all'avvio degli interventi di messa in sicurezza degli immobili con priorità per quelli prospicienti le vie di

fuga e le aree di incontro e di accoglienza delle popolazioni.

* **5.01.** Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

* **5.02.** Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

ART. 6.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei comuni interessati *aggiungere le seguenti:* dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante *Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* dodici mesi *con le seguenti:* trentasei mesi *e dopo le parole:* della struttura comunale di protezione civile *aggiungere le seguenti:* e di Polizia Municipale;

b) *al comma 2, dopo le parole:* 4 milioni di euro *aggiungere le seguenti:* per l'anno 2023, di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026;

c) *al comma 5, dopo le parole:* per l'anno 2023, *aggiungere le seguenti:* , di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026;

d) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole:* e euro 857.142 per l'anno 2024 *con le seguenti:* , euro 8.857.142 per l'anno 2024, euro 8.000.000 per l'anno 2025 e euro 4 milioni per l'anno 2026.

6.1. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei comuni interessati *aggiungere le seguenti:* dai fenomeni bradisismici, ricadenti nella zona rossa come delimitata nell'allegato 1

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante *Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei*, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trenta-sei mesi;*

b) *al comma 2, dopo le parole: 4 milioni di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2023, di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026;*

c) *al comma 5, dopo le parole: per l'anno 2023 aggiungere le seguenti: , di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026;*

d) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: e euro 857.142 per l'anno 2024 con le seguenti: , euro 8.857.142 per l'anno 2024, euro 8.000.000 per l'anno 2025 e euro 4 milioni per l'anno 2026.*

6.2. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi ed aggiungere, in fine, le parole: , nonché al reclutamento, per le attività di presidio del territorio interessato, in deroga ai tetti di spesa, di agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Ciascun Comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto Enti Locali, per le esigenze connesse alle attività in aggiunta alle facoltà assunzio-

nali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

b) *al comma 5, sostituire le parole: che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro con le seguenti: e 4.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.*

c) *all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: 857.142 per l'anno 2024 con le se-*

guenti: 4.857.142 per l'anno 2024 e 4 milioni di euro per l'anno 2025.

6.3. Scotto, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa, Amendola, De Luca, Graziano, Toni Ricciardi, Sarracino, Speranza.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi e aggiungere, in fine, le parole: nonché al reclutamento, per le attività di presidio del territorio interessato, in deroga ai tetti di spesa, di agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ciascun Comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto Enti Locali, per le esigenze connesse alle attività in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

* **6.4.** L'Abbate, Caso, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

* **6.5.** Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi e aggiungere, in fine, le parole: nonché al reclutamento, per le attività di presidio del territorio interessato, in deroga ai tetti di spesa, di agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;

Conseguentemente:

a) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;*

b) *al comma 5, dopo le parole: 4 milioni di euro aggiungere le seguenti: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;*

c) *all'articolo 7, comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quanto a 4 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

6.6. Pella, Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.

* **6.7.** Manes.

* **6.8.** Ruffino.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché al reclutamento, per le attività di presidio del territorio interessato, in deroga ai tetti di spesa, di agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ciascun Comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto Enti Locali, per le esigenze connesse alle attività in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23,

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6.9. Manes.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché al reclutamento, per le attività di presidio del territorio interessato, in deroga ai tetti di spesa, di agenti di polizia locale a tempo determinato a valere sulle risorse di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

6.10. Ruffino.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo anche figure professionali specialistiche in tema di rischio sismico e vulcanico.

6.11. Montemagni, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dal vigente strumento urbanistico ed anche al di fuori del territorio della Città Metropolitana di Napoli.

6.12. Pizzimenti, Benvenuto, Bof, Montemagni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire un efficace svolgimento degli interventi di monitoraggio strutturale e di messa in sicurezza del patrimonio culturale, il Ministero della Cultura può avvalersi di ulteriori risorse, nel limite massimo di cinque unità di personale, da impiegare nelle attività di cui all'articolo 2 del presente decreto, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, entro il limite di spesa di 30.000 euro annui. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023,

2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.14. Caso, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure urgenti per il Piano di ricostruzione dei territori dei Comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)

1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dalla Regione Campania» sono sostituite dalle seguenti: «dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Commissario straordinario, previo parere della conferenza di servizi di cui al comma 2 lettera c)»;

c) al comma 2, lettera a), le parole: «dalla Regione Campania» sono sostituite dalle seguenti: «dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto»;

d) al comma 2, la lettera b) è soppressa;

e) al comma 2 la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto, con la partecipazione del rappresentante della regione Campania, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei

sindaci dei Comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.».

6.01. Bicchielli.

(inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure urgenti per il Piano di ricostruzione dei territori dei Comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)

1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) del medesimo decreto-legge e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza attribuiti al Commissario ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

2. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può impartire le direttive.

6.02. Bicchielli.

(inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Potenziamento temporaneo delle strutture sanitarie)

1. Al fine di predisporre, in forma preventiva, un incremento temporaneo del per-

sonale nelle strutture sanitarie ubicate nei territori di cui all'articolo 1, è consentito, per il periodo di un anno, a richiesta del dipendente residente o domiciliato nel territorio della Città Metropolitana di Napoli e impegnato in Regioni diverse dalla Campania, il comando presso una struttura sanitaria ubicata all'interno delle aree ricadenti tra quelle definite dal citato articolo 1. In deroga alle procedure di legge per il comando e il trasferimento di personale del Servizio sanitario nazionale, il comando assume efficacia con il solo atto di accettazione della richiesta emesso dal Direttore Generale della struttura sanitaria alla quale è diretta la richiesta e che deve accettare il dipendente in comando.

6.03. Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento delle professionalità tecniche delle pubbliche amministrazioni nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico)

1. Per il personale con qualifica dirigenziale o di funzionario tecnico o amministrativo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico come individuate dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6, l'aspettativa di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali, si intende concessa decorsi 60 giorni dalla richiesta, senza le limitazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Decorsi due anni, il dipendente può chiedere di rientrare in servizio nel corso del terzo anno.

2. Le amministrazioni sono autorizzate a coprire le vacanze di organico rese disponibili dalla collocazione in aspettativa

dei dipendenti pubblici di cui al comma 1, mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi. La procedura di reclutamento prevede la pubblicazione di un apposito avviso pubblico, la selezione delle domande in base al possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, la loro graduazione in base ai criteri specificati nel medesimo avviso, e l'inserimento in un apposito elenco tenuto dall'amministrazione interessata, che vi attinge nei limiti delle disponibilità numeriche e finanziarie create dalle collocazioni in aspettativa. Il personale assunto a tempo determinato può essere stabilizzato, esclusivamente nei limiti dei posti resi vacanti dalla definitiva collocazione a riposo o dalla rinuncia alla reintegrazione in servizio del dipendente in aspettativa, previo esperimento di apposita procedura che tenga conto della valutazione riportata nel periodo di copertura del posto vacante e dell'esito di un colloquio selettivo, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente. Le economie di spesa eventualmente originate dal *turn over* non possono in nessun caso consentire la stabilizzazione di personale in misura numericamente superiore ai posti resi disponibili dalla fruizione dell'aspettativa. Ai fini della stabilizzazione, il dipendente deve aver assolto l'obbligo di formazione specialistica o avanzata nell'ambito di corsi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione o da questa accreditati, conseguendo, ove prevista, la relativa abilitazione. La copertura finanziaria delle assunzioni è garantita dai risparmi di spesa derivanti dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6.04. Pizzimenti, Bof, Benvenuto, Montemagni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento del personale impiegato nelle attività di cui al presente decreto)

1. Per far fronte alle situazioni emergenziali di cui al presente decreto, il Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti e il Provveditorato interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata possono avvalersi di personale in comando o distacco senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale di cui al primo periodo, proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in posizione di comando o distacco, è inquadrato nei ruoli del Ministero delle in-

frastrutture e dei trasporti o del provveditorato interregionale, previa istanza da presentare nei novanta giorni successivi al relativo distacco o comando, per far fronte alle esigenze emergenziali. Nell'ambito della contrattazione collettiva è individuata l'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del provveditorato interregionale, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero di appartenenza.

6.05. Bof, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.

ALLEGATO 2

5-01589 Bonelli: Criticità ambientali relative all'installazione e all'esercizio da parte di Edison SpA di un deposito di gas nel porto di Brindisi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla tematica avanzata dall'onorevole interrogante, concernete la revoca del decreto interministeriale 22 agosto 2022 n. 17487, con il quale è stata autorizzata la società Edison Spa alla costruzione e l'esercizio di un deposito di gas naturale liquefatto (GNL) si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, si rileva le dimensioni dell'impianto in questione, in termini di capacità di stoccaggio, sono sotto la soglia per la quale è prevista l'attivazione di un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, così come previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 punto 8 comma 3 dell'allegato II parte seconda. Né in proposito rilevano le osservazioni dell'interpellante in merito alla riduzione, in specifiche circostanze, di detta soglia prevista dalla normativa regionale del 2001, atteso che il riferimento in materia di procedimenti di VIA e riparto delle relative competenze tra stato e regione resta regolato dal citato decreto legislativo.

Inoltre, è bene precisare che il progetto interessato dall'onorevole interrogante è ri-

ferito all'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare Adriatico Meridionale che non rientra tra le AdSP *target* di *green ports* PNRR del MASE, (l'investimento *green ports* PNRR copre, infatti, solo le AdPS del centro nord). Il progetto, quindi, non è finanziato con l'investimento PNRR del MASE e non esistono altresì nel PNRR MASE misure di finanziamento.

A tale riguardo, con nota del 10 novembre 2021, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, a seguito di una serie di approfondimenti che hanno interessato il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Capitaneria di Porto di Brindisi, ha fornito il proprio parere evidenziando di avere posto in essere le azioni volte a verificare la compatibilità dell'iniziativa con i traffici attuali e potenziali del sito.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non sussistono elementi utili per i fondamenti di una revoca in autotutela del decreto interministeriale oggetto dell'interrogazione.

ALLEGATO 3

5-01586 Fabrizio Rossi: Modalità di gestione della laguna di Orbetello.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La laguna di Orbetello rappresenta, sia a livello ambientale che naturalistico, un'eccezione non solo della Regione Toscana, ma dell'intera Italia. Tuttavia, nel tempo è stata troppo spesso abbandonata a se stessa e non adeguatamente tutelata dal punto di vista normativo; la crisi ambientale degli scorsi anni ha, infatti, determinato l'inserimento dell'area della laguna tra quelle definite « ad elevato rischio di crisi ambientale ».

È noto che la situazione di assoluta criticità e rischio nella quale versa la laguna in parola è causata soprattutto da un insufficiente ricambio delle « acque di mare », che ha causato copiose morie di pesci negli anni 2017 e 2022.

Tale situazione si è di recente aggravata anche a causa dell'invasione del cosiddetto granchio blu ed anche la nomina di un Commissario straordinario delegato al risanamento della laguna, nel 2002, non ha potuto far superare la difficile situazione in cui versa la laguna: oggi, nonostante la fine della gestione commissariale, permane l'emergenza.

Allo stato, appare quindi necessario un intervento normativo e gestionale diverso, con l'obiettivo di definire, una volta per tutte, la forma di una gestione ordinaria del complesso sistema della laguna di Orbetello, con la creazione di un organismo di gestione, come tra l'altro indicato dalla conferenza delle varie amministrazioni territoriali, mediante un percorso che tenga conto delle attuali esigenze ambientali, economiche e giuridiche.

Deve trattarsi di un soggetto di diritto pubblico, dotato di una propria personalità giuridica, partecipato da Stato, Regione Toscana, Provincia di Grosseto e dalle amministrazioni comunali di Orbetello e di Monte Argentario.

Un organismo di gestione si rende necessario per due ordini di ragioni: anzitutto perché, sebbene nel tempo siano stati effettuati vari interventi di risanamento da parte del Commissario delegato all'emergenza, la laguna di Orbetello necessita di una serie permanente di interventi di manutenzione e gestionali, per la conservazione e il graduale miglioramento dell'attuale situazione di equilibrio ambientale.

Va poi sottolineato che le differenti competenze finora esistenti hanno portato ad uno stato non soddisfacente di operatività o, meglio, quasi d'inerzia, che ha contribuito al graduale peggioramento della situazione ecologica e ambientale, fino alla determinazione dello stato di emergenza: dunque, alla frammentazione delle competenze è corrisposta un'inefficienza dell'azione complessiva.

Atteso quanto sopra, sarà cura di questo Ministero fornire tempestiva risposta sugli esiti dei concerti con gli Uffici e le amministrazioni competenti, da coinvolgere nel percorso di gestione ordinaria della laguna.

L'attenzione sulla questione è massima, così come la necessità – già evocata – di considerare attentamente le diverse esigenze in essere, che attengono ad aspetti vari, non solo ambientali, ma anche economici e giuridici.

Pertanto, le interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti, sia preliminarmente che *in itinere*, durante detto percorso, sono essenziali ed imprescindibili in ragione delle diverse sensibilità coinvolte.

Contestualmente, il Mase continua ad attenzionare l'attività di monitoraggio e validazione dei dati acquisiti dall'Arpa attraverso un'attività implementata nel corso del tempo, concernente tutti i dettagli delle condizioni lagunari medesime.

ALLEGATO 4

5-01587 Ilaria Fontana: Iniziative di contrasto alla cementificazione dell'area fiorentina e al dissesto idrogeologico del territorio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, si rappresenta che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) ha tra gli altri il compito di monitorare il consumo di suolo, e cura annualmente un rapporto sull'argomento. Secondo lo studio più recente, nel 2022 il consumo di suolo netto è persino accelerato, raggiungendo il valore più alto degli ultimi 10 anni.

Riguardo ai territori interessati dalla recente calamità, nelle province di Firenze, Prato e Pistoia la percentuale di suolo consumato è, rispettivamente, del 7,34 per cento, del 14,28 per cento e del 10,24 per cento, a fronte di una media nazionale del 7,14 per cento e di una media regionale del 6,17 per cento.

Nel 2022, la crescita è stata di 45 ettari nella provincia di Firenze, con una densità pari a 1,29 metri quadrati per ettaro, di 6 ettari nella provincia di Prato pari a 1,51 metri quadrati per ettaro, e di 5 ettari nella provincia di Pistoia pari a 0,50 metri quadrati per ettaro. La media nazionale della densità è di 2,35 e regionale di 1,03 metri quadrati per ettaro.

Nel 2022, i Comuni di Firenze, e Campi Bisenzio rientrano tra i sei comuni toscani con maggiore percentuale di superfici costruite rispetto al territorio comunale. In particolare, nel Comune di Campi Bisenzio la densità del consumo di suolo annuale netto è stato il più alto, raggiungendo 9 ettari nell'ultimo anno.

In materia di protezione del suolo e di contenimento del consumo del suolo, non esiste ancora un riferimento normativo complessivo a livello nazionale. Tuttavia, allo stato attuale le Regioni regolamentano la gestione del consumo di suolo e della rige-

nerazione urbana nelle proprie leggi urbanistiche.

La protezione del suolo e il suo uso sostenibile sono diventate priorità che si intersecano con numerosi obiettivi delle politiche ambientali, climatiche e agricole. Al riguardo, lo scorso 5 luglio è stata emanata una proposta di Direttiva Europea sul monitoraggio e la resilienza del suolo. Una volta entrata in vigore e recepita dall'Italia, rappresenterà l'avvio di un processo normativo a scala nazionale che regolerà il bilancio sul consumo di suolo anche nel nostro Paese.

In relazione al finanziamento delle opere contro il dissesto idrogeologico, per le province di Firenze, Pistoia e Prato, dal 2010 al 2022 il Ministero ha programmato 29 interventi, per un importo complessivo di 150 milioni di euro, di cui quasi 100 a carico del bilancio dello Stato.

Nell'ambito della programmazione del 2023, per la quale è ancora in corso di perfezionamento la fase istruttoria, sono state attribuite alla Regione Toscana risorse derivanti dal bilancio MASE per quasi 16 milioni di euro.

Inoltre, con cadenza annuale il Ministero procede all'attivazione dei finanziamenti delle progettazioni degli interventi contro il dissesto idrogeologico, al fine di favorire lo sviluppo delle attività progettuali fino al livello esecutivo secondo. I criteri sono stabiliti dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2016, relativo al funzionamento dell'apposito Fondo di cui alla legge n. 221 del 2015, n. 221. Attraverso il suddetto Fondo, sono state ad oggi finanziate 25 progettazioni per la Regione Toscana, per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro.

ALLEGATO 5

5-01588 Mazzetti: Iniziative di contrasto al dissesto idrogeologico a livello nazionale e relative risorse.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, è necessario anzitutto premettere quali risorse siano state attribuite dal Ministero per la realizzazione delle opere contro il dissesto idrogeologico. Per le sole aree interessate dal recente evento alluvionale, e dunque per le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, dal 2010 al 2022 sono stati programmati 38 interventi per un importo complessivo di 175 milioni di euro, di cui quasi 112 a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, il Ministero procede annualmente all'attivazione dei finanziamenti delle progettazioni degli interventi, secondo i criteri stabiliti dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2016, recante «Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221». Ad oggi, attraverso il suddetto Fondo, sono state finanziate per la Regione Toscana 25 progettazioni, per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro.

Nell'ambito della programmazione del 2023 sono state attribuite alla Regione Toscana risorse derivanti dal bilancio del MASE per complessivi 16 milioni di euro, per i quali tuttavia è ancora in corso di perfezionamento la fase istruttoria.

Questo Ministero, in base alle risorse rese disponibili nel bilancio statale, concretizza le proprie funzioni in materia di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, attraverso atti di programmazione e finanziamento di interventi strut-

turali proposti dalle Regioni e dalle Province autonome, selezionati secondo la procedura e i criteri stabiliti dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 15 novembre 2021, recante «Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico ai fini dell'ammissione a finanziamento».

Tali criteri tengono conto, tra l'altro, della pianificazione svolta dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, in relazione al rischio da frana (Piani di Assetto Idrogeologico – PAI) e al rischio da alluvioni (Piani di Gestione del Rischio da Alluvioni – PGRA).

Infine, in merito alla razionalizzazione dell'attuale sistema di *governance* auspicata dall'onorevole interrogante, si fa presente che è stato istituito un apposito gruppo di lavoro interministeriale, coordinato dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. L'obiettivo è di definire misure di semplificazione normativa e amministrativa miranti ad accelerare l'iter programmatico, progettuale, autorizzativo e realizzativo degli interventi contro il dissesto idrogeologico.

Nell'ambito di tale gruppo di lavoro, esteso anche ai rappresentanti di Regioni ed Enti locali, il Ministero ha fornito il proprio contributo in termini conoscitivi e propositivi, ora oggetto di valutazione complessiva da parte del Governo.

ALLEGATO 6

5-01591 Montemagni: Destinazione di risorse alla messa in sicurezza idrogeologica del litorale e dei versanti toscani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, occorre innanzitutto fornire dettagli in merito alle risorse finanziarie afferenti al PNRR. In tale ambito, al MASE è stata attribuita la titolarità del sub-investimento 2.1a della M2C4 relativa alle « Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico ». Tuttavia, le risorse assegnate a tale azione, che ammontano a un miliardo e 287 milioni di euro, sono state destinate esclusivamente al finanziamento di progetti già in essere. Si tratta pertanto di progetti già inclusi in programmi di finanziamento preesistenti rispetto al PNRR. Tale determinazione è stata altresì assunta dal MEF con il decreto del 6 agosto 2021.

Sul tema della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico, il Ministero esercita le proprie competenze attraverso atti di programmazione e finanziamento di interventi strutturali proposti dalle Regioni e dalle Province autonome. I criteri di selezione sono indicati nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 15 novembre 2021.

Tali criteri tengono conto, tra l'altro, della pianificazione svolta dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, in relazione ai Piani di Assetto Idrogeologico – PAI – relativi al rischio da frana, ed ai Piani di Gestione del Rischio da Alluvioni – PGRA – relativi al rischio da alluvioni.

In relazione al finanziamento delle opere contro il dissesto idrogeologico, per le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e

Prato, questo Ministero ha programmato, dal 2010 al 2022, n. 38 interventi per un importo complessivo pari a 175 milioni di euro, di cui quasi 112 a carico del bilancio dello Stato.

Nell'ambito della programmazione del 2023, per la quale è ancora in corso di perfezionamento la fase istruttoria, sono state attribuite alla Regione Toscana risorse derivanti dal bilancio MASE per complessivi 16 milioni di euro.

Inoltre, come peraltro già indicato in una precedente risposta, sono da considerare anche le 25 progettazioni per la Regione Toscana per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro, finanziate tramite il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015.

In conclusione, l'assegnazione delle risorse da parte del Ministero è stata indirizzata verso i diversi ambiti territoriali a seguito di indicazioni fornite a monte dalla Regione Toscana, anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Autorità di bacino distrettuali. La vigente normativa pertanto non consente la delocalizzazione di risorse già individuate per altre progettualità.

Sarà comunque cura del Ministero verificare che trovino attuazione le proposte di intervento relative alla messa in sicurezza delle aree costiere toscane, come suggerito dall'Onorevole interrogante, e sulla base delle indicazioni provenienti dagli enti territoriali competenti.

ALLEGATO 7

5-01590 Simiani: Ipotesi di conflitto di interesse relativamente alle nomine del commissario per la depurazione in Sicilia e del capo di gabinetto dal Ministro per lo sport e i giovani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto concerne il quesito posto con riguardo al dott. Atelli, si rappresenta che, ai sensi del decreto ministeriale n. 342 del 2017, nessun componente della Commissione VIA/VAS incardinata presso il MASE, presidente compreso, detiene autonomi poteri decisionali, esercitabili su base individuale, sui dossier in valutazione.

Difatti, la Commissione VIA/VAS si esprime attraverso determinazioni finali che non solo hanno forma di parere, ma sono anche adottate, in sede collegiale, attraverso l'espressione del voto da parte di tutti i componenti (attualmente, 49 unità) in carica. A volte, conseguentemente, il parere viene approvato non all'unanimità dei componenti, bensì a maggioranza.

Nella fissazione dell'ordine del giorno dell'assemblea plenaria, nella quale viene votato ciascun parere, il presidente non decide autonomamente, essendo la calendarizzazione delle procedure la mera conseguenza della conclusione dell'istruttoria relativa alla singola procedura da parte del gruppo istruttore che l'ha trattata (per gruppo istruttore si intende l'articolazione organizzativa – con competenza prestabilita per materia – di primo livello, interna alla Commissione stessa, che inizia e coltiva l'istruttoria, sviluppandone, a conclusione, una proposta di parere da sottoporre al voto finale di tutti gli aventi diritto).

Anche nell'assegnazione delle procedure ai diversi gruppi istruttori, per vero, il presidente non svolge alcun ruolo, in quanto gli stessi hanno competenza funzionale per tipologie di opere, il che consente l'assegnazione della procedura in automatico da parte della Direzione.

Di conseguenza, se il presidente della Commissione VIA/VAS ha il potere/dovere di sottoscrivere il parere – una volta che que-

sto sia stato votato dall'organo collegiale – non ha invece, in alcun modo, quello di adottarlo in via monocratica. Non può, cioè, sostituirsi alla Commissione.

Inoltre, con riguardo all'incarico di Capo di gabinetto del Ministro per lo sport e le politiche giovanili, detta funzione è svolta dal dott. Atelli a titolo gratuito, sin dal primo giorno.

Per quanto concerne, invece, il quesito posto con riferimento alla nomina del prof. Fatuzzo, si rappresenta, preliminarmente, che lo stesso è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023 sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il sud, e le politiche di coesione e il PNRR. Per l'adozione del citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono state acquisite e valutate le dichiarazioni rese dal prof. Fabio Fatuzzo in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola e la Corte dei Conti non ha rilevato le criticità sollevate dall'interrogante.

A tal riguardo, si evidenzia che il prof. Fatuzzo quale presidente del consiglio di amministrazione della società richiamata dall'interrogante, soggiace da Statuto e secondo le previsioni del Modello organizzativo e gestionale (MOG) societario – sottoposto al controllo dell'organismo di Vigilanza – a specifici obblighi di trasparenza e astensione, ai sensi della normativa vigente, tendente ad evitare situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, in capo a chi, tra l'altro, svolga incarichi finalizzati all'adempimento di pubblici servizi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01577 Casu: Protezione e difesa delle imprese italiane rispetto ai rischi nel settore della <i>cybersicurezza</i>	151
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	156
5-01578 Furgiuele: Obblighi delle società di IA relativi a dati e opere tutelati dal diritto d'autore	151
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	158
5-01579 Pastorella: Adeguamento delle previsioni relative alle licenze del servizio taxi alla luce delle osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato	151
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	159
5-01580 Ghirra: Prospettive di sicurezza e sviluppo della società di prossima costituzione NetCo	152
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	160

SEDE CONSULTIVA:

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	161
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	162

RISOLUZIONI:

7-00038 Frijia: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
7-00144 Ghio: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
7-00149 Traversi: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
7-00156 Furgiuele: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
7-00169 Caroppo: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	153
<i>ALLEGATO 7 (Testo unificato delle risoluzioni 7-00038 Frijia, 7-00156 Furgiuele e 7-00169 Caroppo)</i>	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta comincia alle 13.45.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01577 Casu: Protezione e difesa delle imprese italiane rispetto ai rischi nel settore della cybersicurezza.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea CASU (PD-IDP), replicando, osserva che nella risposta manca un elemento fondamentale, vale a dire cosa stia facendo il Governo per innalzare il livello di protezione in termini di sostegno finanziario concreto alle imprese. Ricorda che il nostro Paese spende in cybersicurezza lo 0,1 per cento del PIL, mentre gli Stati Uniti e il Regno Unito tre volte tanto. Inoltre, viste le nuove regole che sono state appena introdotte in materia di sicurezza dei comuni, chiede come saranno coperti i costi che ne deriveranno; manifesta la preoccupazione che le nostre imprese vengano gravate di oneri aggiuntivi, che non faranno altro che aumentare lo scarto rispetto alle altre grandi economie mondiali. Conclude sottolineando la necessità di favorire lo sviluppo di tecnologie italiane ed europee della cybersicurezza, visto che si corre altrimenti il rischio di essere marginalizzati nell'ambito altamente strategico della difesa digitale.

5-01578 Furgiuele: Obblighi delle società di IA relativi a dati e opere tutelati dal diritto d'autore.

Domenico FURGIUELE (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Domenico FURGIUELE (LEGA), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta, evidentemente tesa a tutelare originalità e talento ma anche il libero mercato. Ricorda che il Presidente Meloni ha invitato a valorizzare l'intelligenza artificiale, ma nel quadro di regole certe a garanzia del diritto d'autore e della sicurezza nazionale. Il vertice di Bletchley Park e l'*IA Act* ci obbligano, conclude, a monitorare l'intelligenza artificiale di frontiera, tutelando gli autori e le opere che vengono utilizzate dagli sviluppatori per allenare i *software*; ciò anche tramite interventi a livello normativo.

5-01579 Pastorella: Adeguamento delle previsioni relative alle licenze del servizio taxi alla luce delle osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), replicando, osserva che la risposta della sottosegretaria ripercorre dati già conosciuti. Osserva però che, in primo luogo, il tentativo di semplificazione incluso nel decreto-legge « *Asset* » non risulta così efficace, come sottolineato in un articolo di oggi del sindaco Gualtieri; in secondo luogo, i comuni di Milano e Roma in particolare hanno manifestato la necessità di un ulteriore incremento delle licenze rispetto al 20 per cento già deliberato per far fronte a una

domanda in continua crescita. Il Governo, conclude, deve sostenere gli enti locali nel difficile confronto con una categoria da sempre di complicatissima gestione.

5-01580 Ghirra: Prospettive di sicurezza e sviluppo della società di prossima costituzione NetCo.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, dichiara che la risposta della sottosegretaria non dissipa le sue preoccupazioni. Già durante l'esame del decreto-legge « Asset » era parso evidente che lo stanziamento di 2 miliardi e mezzo era finalizzato appunto a tale operazione; osserva che a rischio non sono solo 10.000 posti di lavoro, ma anche la gestione della sicurezza dei dati dei cittadini italiani. È sì vero che occorre rinnovare la rete, ma si chiede se il 20 per cento di capitale mantenuto dal MEF possa essere una salvaguardia sufficiente. Preannunzia dunque che la sua forza politica continuerà a vigilare su una situazione così inquietante.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 14.45.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

C. 1474 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Francesca GHIRRA (AVS) preannunzia l'astensione dal voto della sua forza politica, in attesa dell'esame degli emendamenti presso la Commissione Ambiente.

Si scusa poi per non poter partecipare per concomitanti impegni parlamentari alla successiva seduta sulle risoluzioni, ma chiede di sottoscrivere la risoluzione Ghio 7-00144.

Antonino IARIA (M5S) preannunzia l'astensione dal voto del gruppo Movimento 5 Stelle per la medesima motivazione.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannunzia l'astensione dal voto del gruppo Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 5*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

C. 1450 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 novembre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

In sostituzione del relatore Baldelli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00038 Frijia: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.

7-00144 Ghio: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.

7-00149 Traversi: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.

7-00156 Furgiuele: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.

7-00169 Caroppo: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 3 ottobre 2023.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che è stato presentato un testo unificato

delle risoluzioni 7-0038 Frijia, 7-00156 Furgiuele e 7-00169 Caroppo (*vedi allegato 7*).

Avverte altresì che risulta presentata una nuova formulazione della risoluzione Ghio 7-00144, che però contiene una parte in materia di lavoro identica al secondo impegno della risoluzione Ghio 7-00143, attribuita alla competenza delle Commissioni riunite Trasporti e Lavoro. Per tale motivo tale nuova formulazione non può essere ammessa al voto nella sola Commissione Trasporti.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) fa presente che la nuova formulazione della risoluzione Ghio 7-00144 è stata presentata in Assemblea il giorno 6 novembre. Da parte del Partito Democratico non vi è stata un'intenzione dilatoria. Non discute il merito delle competenze, ritiene però che non ammetterla al voto nella seduta odierna rimette in discussione il clima di mutuo rispetto tra le forze politiche. Procedere direttamente alla votazione della risoluzione unitaria della maggioranza costituirebbe un *vulnus* nei rapporti fra presidenza e Partito Democratico: propone dunque di riformulare ulteriormente la risoluzione Ghio 7-00144 oppure di rinviare l'esame di una settimana.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che la nuova formulazione della risoluzione Ghio 7-00144 è stata depositata presso la Commissione questa mattina. Rileva nuovamente che essa risulta parzialmente identica ad un testo attribuito alla competenza congiunta delle Commissioni Trasporti e Lavoro, e, ripercorrendo l'*iter* di esame degli atti di indirizzo, ricorda che era stato appunto questo il motivo per il quale all'inizio non era stato possibile procedere alla discussione di quel testo presso la Commissione Trasporti congiuntamente alle altre risoluzioni relative alla valorizzazione del sistema portuale nazionale. Si era invece giunti all'accordo di presentare una nuova risoluzione che rientrasse nel perimetro delle competenze della Commissione. Si tratta di un problema tecnico, non politico. Chiede infine ai rappresentanti dei

gruppi di manifestare il proprio orientamento circa il prosieguo dei lavori.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) rivendica la correttezza del percorso intrapreso, sulla base del quale sono state svolte le audizioni. Ritiene dunque che si possa procedere alla votazione delle altre risoluzioni.

Elena MACCANTI (LEGA) si associa a quanto dichiarato dal collega Caroppo.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) dichiara che a suo avviso il collega Barbagallo non voleva alludere, nel suo intervento, ad una irregolarità della procedura. Osserva poi che la Commissione sta lavorando su queste risoluzioni dal mese di settembre e che vi era dunque tutto il tempo per il Partito Democratico di presentare un testo coerente con le competenze della Commissione. Propone dunque procedere alla votazione delle risoluzioni, rinviando ad un momento successivo la votazione della risoluzione Ghio 7-00144, ove il gruppo del Partito Democratico intenda procedere ad una ulteriore riformulazione.

Roberto TRAVERSI (M5S), nel ribadire al presidente la propria stima personale, ricorda però che non sono stati auditi né il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale né gli altri ministri competenti sulle comunità energetiche; inoltre, anche la risoluzione unitaria della maggioranza è stata presentata in tarda mattinata. Un minimo di etica imporrebbe dunque, a suo avviso, di rinviare la votazione.

Valentina GHIO (PD-IDP) fa presente che la nuova formulazione della risoluzione 7-0144 contiene elementi ulteriori rispetto alla risoluzione 7-00143, che traggono spunto da quanto emerso dalle audizioni, che hanno ampiamente coinvolto il mondo portuale. Se la risoluzione a sua prima firma non venisse votata si tratterebbe di un'esclusione grave. Chiede dun-

que un rinvio della votazione, alla data che la presidenza vorrà fissare.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, rispondendo al collega Traversi, osserva che è a tutti noto che il rappresentante del Governo in Commissione non parla a nome solo del suo dicastero, bensì dell'intera compagine dell'esecutivo: immagina dunque che il viceministro Rixi abbia conferito con gli altri ministri competenti. Per quanto riguarda l'audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, essa era ulteriore rispetto al ciclo di audizioni ormai concluso.

Rispondendo invece alla collega Ghio, fa presente che vi è un problema tecnico, che coinvolge anche la correttezza dei rapporti con la Commissione Lavoro; la pausa della seduta è stata infatti dovuta all'esigenza di svolgere le necessarie verifiche.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) fa presente che la risoluzione unitaria della maggioranza è stata presentata solo poche ore prima. In termini politici, chiede se non sia opportuno il rinvio della votazione di una settimana, come richiesto dal collega Barbagallo.

Roberto TRAVERSI (M5S) puntualizza che l'audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale era stata richiesta in merito alla sentenza del TAR sull'illegittimità del bando per la diga di Genova, senza ottenere risposta. Quanto alle audizioni degli altri ministri sulle comunità energetiche, quella che si aspettava era appunto una risposta come quella appena data dal presidente, che però doveva essere esplicita. Rinnova la richiesta di un rinvio della votazione.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) annuncia l'imminente presentazione di un'ulteriore nuova formulazione della risoluzione Ghio 7-00144, coerente con le competenze della Commissione.

Antonino IARIA (M5S) lamenta l'estrema caoticità nella presentazione dei testi delle risoluzioni; osserva inoltre come

sia con tutta evidenza definitivamente tramontata da parte della maggioranza l'intenzione di arrivare a un testo unitario. Avanza da ultimo la richiesta formale di un rinvio della votazione di una settimana, preannunciando in ogni caso voto contrario sulla risoluzione unitaria della maggioranza, se votata immediatamente.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ritiene che il dibattito sulla tempistica della votazione possa utilmente proseguire nell'ufficio di presidenza già convocato al termine della seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-01577 Casu: Protezione e difesa delle imprese italiane rispetto ai rischi nel settore della cybersicurezza.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Governo è pienamente consapevole della portata della minaccia *cyber* ed è impegnato con i propri uffici a creare le condizioni perché le infrastrutture critiche e le piattaforme sensibili siano tutelate nella loro integrità ed inviolabilità.

Assieme all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che oggi svolge il ruolo di fulcro dell’azione di diverse amministrazioni in materia di sicurezza cibernetica, è stata elaborata la Strategia Nazionale di Cybersicurezza, che si pone, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

assicurare una transizione digitale *cyber* resiliente della P.A. e del tessuto produttivo;

anticipare l’evoluzione della minaccia *cyber*, prevenendo e mitigando gli impatti di eventuali attività *cyber* offensive;

gestire crisi cibernetiche attraverso il coordinamento tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati, per dare una risposta pronta in caso di eventi *cyber* sistemici;

assicurare autonomia strategica nazionale ed europea nel settore del digitale, al fine di avere un controllo diretto sui dati conservati, elaborati e trasmessi attraverso le moderne tecnologie.

L’ACN gestisce, altresì, un *team* altamente specializzato – il *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) – che aiuta le imprese nella gestione degli incidenti informatici, e il Centro di Valutazione e Certificazione nazionale (CVCN), che ha il compito di valutare il rispetto dei requisiti di sicurezza dei prodotti HW e SW destinati ad essere installati sugli *asset* critici dei Soggetti del Perimetro di Sicurezza Cibernetica Nazionale.

Tra le iniziative di competenza in ambito cybersicurezza, sottolineo che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha finanziato il Centro di Competenza nazionale ad alta specializzazione per la cybersecurity (Cyber 4.0), il cui obiettivo è quello di accompagnare *policy maker*, imprese e Pubblica Amministrazione in un percorso di crescita verso una digitalizzazione sicura, grazie a soluzioni basate su conoscenze, tecnologie innovative e servizi abilitanti sviluppati con le competenze del proprio *network*, che valorizzino le eccellenze del Paese nel contesto europeo e internazionale. A supporto specifico della P.A., il Centro Cyber 4.0 cura il *Security Assessment*, ossia l’identificazione e la misurazione dei rischi, nonché l’analisi delle azioni prioritarie in relazione all’esposizione *cyber*.

Inoltre, considerata l’importanza della formazione in tale ambito, il MIMIT ha organizzato, assieme alla Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni, un ciclo di seminari sugli aspetti tecnologici e normativi relativi alla *cybersecurity*.

Tuttavia, la questione della cybersicurezza non può essere affrontata e risolta separatamente dai singoli Paesi. Essa richiede un approccio armonizzato europeo ed internazionale.

A livello europeo, è in fase ultimativa il procedimento per l’approvazione dell’*Artificial Intelligence Act* (AI Act) per regolare lo sviluppo, la commercializzazione e l’uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale, nel rispetto dei diritti e dei valori dell’Unione Europea. L’AI Act classifica le applicazioni dell’IA in quattro livelli di rischio (rischio inaccettabile, rischio elevato, rischio limitato e rischio minimo o nullo) e sottopone quelle ad alto rischio a vincoli normativi stringenti.

Inoltre, l'Italia partecipa alla definizione della nuova Strategia Europea di rafforzamento della resilienza collettiva dell'Europa contro le minacce informatiche, a tutela dei cittadini e delle imprese (*EU's Cybersecurity Strategy for the Digital Decade*).

L'Italia partecipa anche ai lavori dell'ONU e della NATO in materia di cybersecurity, in particolare: all'elaborazione della

Guida NATO per la risposta ad attività cibernetiche e alla previsione di apposite componenti *cyber* nello svolgimento di esercitazioni di gestione di crisi.

I prossimi anni saranno importanti per consolidare tale ruolo nello scenario europeo e globale del nostro Paese e per rafforzare la sicurezza degli *asset* strategici e del perimetro di sicurezza del Paese.

ALLEGATO 2

5-01578 Furgiuele: Obblighi delle società di IA relativi a dati e opere tutelati dal diritto d'autore.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in parola gli interroganti pongono l'accento sulle criticità legate al rapporto tra applicazione di IA e tutela del diritto d'autore.

Infatti, se la raccolta di dati e l'esame di opere anche coperte dal diritto d'autore ai fini dell'addestramento del sistema di IA può essere probabilmente ricompresa nella dottrina del cosiddetto *fair use*, non così è per la generazioni di contenuti creativi. I prodotti generati dall'IA, originati in tutto o in parte da dati coperti da privative, potrebbero essere in linea teorica considerate opere derivate, sicché è necessario pensare a sistemi di tutela del diritto d'autore, anche se non è affatto facile affrontare a ritroso i processi sui dati compiuti dall'applicazione di IA, e ricavare dagli *output* delle macchine gli *input* originali.

Molte *class-action* avviate negli Stati Uniti circa l'utilizzo improprio di opere coperte da diritto d'autore in *training dataset* si scontrano con questo limite estrinseco, che si traduce, in termini processuali, in una *probatio* quasi diabolica.

Il principale tema da affrontare dunque è quello della trasparenza. La proposta europea di AI Act (in fase di ultimazione) si concentra sulla trasparenza e sui fenomeni di *blackbox* e punta a trovare una soluzione individuando determinati livelli di rischio delle IA cui corrispondono determinate misure di tutela, prevedendo ad esempio, per quanto qui rileva, un obbligo

di *disclosure* di « *detailed summaries of copyrighted data used for training* » per le IA generative come Chat GPT.

Segnalo che il testo del Regolamento è ancora in fase di negoziazione: da giugno è stato avviato il Trilogo per giungere ad un testo condiviso da Consiglio, Parlamento e Commissione. I delicati e complessi profili della materia stanno richiedendo tempi lunghi e ad oggi ci sono ancora punti significativi su cui trovare l'accordo e ci vorranno probabilmente ancora alcuni mesi prima della approvazione definitiva del Regolamento.

Il tema dell'impatto delle Generative AI sul *copyright* è stato anche sollevato nella trilaterale dello scorso 30 ottobre con Francia e Germania e sarà oggetto di approfondimenti.

Nell'ambito dell'Hiroshima AI Process nel G7, infine, sono stati prodotti un documento di principi generali e un codice di condotta per gli sviluppatori in cui si affronta anche il problema della proprietà intellettuale. Nel prossimo anno – che vede l'Italia nel ruolo di Presidente del G7 – il lavoro proseguirà dando grande rilievo al tema dell'AI.

Considerata la centralità di tale tematica, ricordo infine che la prossima legge di Bilancio per il 2024 prevede – tra i suoi collegati – un'apposita legge sul tema dell'AI.

ALLEGATO 3

5-01579 Pastorella: Adeguamento delle previsioni relative alle licenze del servizio taxi alla luce delle osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Com'è stato ricordato, le criticità relative all'inadeguatezza dei servizi del trasporto pubblico locale, esplose dopo la fine della restrizioni Covid e il ripristino dei normali flussi turistici, nonché la previsioni di ulteriori picchi di crescita del turismo legati ai prossimi eventi di rilievo mondiale che si terranno nel nostro Paese, hanno spinto il Governo ad adottare misure finalizzate ad un potenziamento del servizio taxi.

Il decreto-legge n. 104 del 2023 (cd. DL Asset strategici), convertito nella legge n. 136 del 2023, è intervenuto prevedendo che i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana nonché quelli in cui è presente un aeroporto, possono incrementare il numero delle licenze sino al 20 per cento con una procedura semplificata e celere che, in deroga alle disposizioni ordinarie, consente di bandire i concorsi e di concluderli nel giro di poche settimane. Il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti è limitato alla sola congruità del prezzo stabilito per le licenze, e dev'essere reso entro 15 giorni, dopo i quali scatta il silenzio assenso. La normativa, giusto anche quanto chiarito dalla circolare congiunta MIT/MIMIT del 6 novembre scorso, è immediatamente operativa e non necessita di ulteriore regolamentazione attuativa.

I concorsi porteranno anche ad una conversione *green* del parco auto. Con il DL Asset sono stati infatti raddoppiati gli in-

centivi per l'acquisto di auto a basso impatto inquinante.

Appare evidente, dunque, che abbiamo semplificato le procedure per avere più licenze e più servizi in auto ecologiche, quindi in città più salubri.

Sono circa settantacinque i comuni interessati dalla citata normativa, tra cui anche Roma, Milano e Napoli.

Come segnalato dagli interroganti, secondo l'Antitrust per questi comuni più grandi l'incremento del 20 per cento fissato in via straordinaria non basterebbe.

In proposito sottolineo che l'intervento del Governo non ha soppresso gli ordinari strumenti di programmazione dell'offerta di servizio taxi, che consentono ai comuni – che registrino un fabbisogno superiore – di attivare il concorso ordinario per l'aumento delle licenze. L'iniziativa è riservata ai Sindaci.

Inoltre, ricordo che il DL Asset ha anche semplificato l'istituto della sostituzione alla guida rendendolo attuabile con una semplice comunicazione fatta il giorno prima. Trattasi di uno strumento flessibile utilizzabile nei periodi di particolare picco.

Resta fermo che, ove dal comune di Roma e dagli altri grandi comuni citati dovesse emergere una specifica richiesta di incremento del tetto del 20 per cento e dunque dell'ambito di operatività della procedura semplificata prevista dalla legge, il Governo è disponibile a valutarla.

ALLEGATO 4

5-01580 Ghirra: Prospettive di sicurezza e sviluppo della società di prossima costituzione NetCo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'operazione approvata in data 5 novembre da parte del CDA del Gruppo Tim dà attuazione al piano industriale presentato dalla società nel corso del 2022 (il piano cosiddetto di *delaying*) che prevede la separazione degli *asset* infrastrutturali di rete (la cosiddetta NetCo) dalla componente servizi (la cosiddetta ServiceCo, fatta essenzialmente da TIM Consumer, TIM Enterprise e TIM Brasil).

Tale piano aveva e ha l'obiettivo di perseguire il superamento dell'integrazione verticale (consentendo quindi a TIM di muoversi con maggiore libertà rispetto ai vincoli regolatori degli operatori TELCO che detengono una rete) e di ridurre l'indebitamento finanziario di circa 14 miliardi di euro al momento del *closing* (ad esso si possono aggiungere degli aggiustamenti di prezzo e gli eventuali *earn-out*).

Come noto in vista di tale operazione il Consiglio dei Ministri del 1° settembre scorso ha autorizzato – a valle di un *memorandum* con KKR finalizzato il 10 agosto – la

partecipazione del MEF nella NetCo di TIM. Tale partecipazione nasce proprio per scongiurare ogni rischio di perdita di controllo strategico della rete di telecomunicazioni e per salvaguardare i posti di lavoro (rassicurazioni in tal senso sono arrivate da ultimo dal Presidente di Tim che ha escluso sia perdite di posti di lavoro sia il ricorso alla cassa integrazione dopo la cessione di NetCo al fondo KKR).

La partecipazione MEF è finalizzata ad assicurare sostanzialmente la capacità di incidere in termini di strategia di sicurezza su quella che consideriamo una infrastruttura decisiva per il futuro del Paese, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, n. 180 che ha individuato gli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

L'operazione sarà quindi soggetta alle procedure di *Golden Power* che possono portare – ove ne ricorrano le circostanze – all'esercizio di poteri speciali.

ALLEGATO 5

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante « Misure urgenti di prevenzione del

rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei » (C. 1474 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spa-

zio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014 » (C. 1450 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI 7-00038 FRIJIA, 7-00156
FURGIUELE E 7-00169 CAROPPO**

La IX Commissione,

premessi che:

in Italia il ruolo dei porti è strategico: il sistema portuale nazionale è composto da 58 porti principali, dedicati sia al trasporto merci che passeggeri, riuniti sotto 16 Autorità di Sistema Portuale;

lungo i quasi 8.000 km di coste italiane ci sono, inoltre, 285 tra porti e approdi turistici, che con i quasi 2.000 punti di ormeggio, accolgono 160.000 posti barca;

il contributo all'economia nazionale del sistema marittimo nel suo complesso è pari a circa il 3 per cento del PIL e all'interno di questo segmento, che comprende un insieme di attività anche molto diversificate tra loro, i porti svolgono un ruolo fondamentale, che prescinde dal valore economico direttamente prodotto, pari a 8,1 miliardi di euro, il 17,5 per cento del totale dell'economia del mare;

i porti sono il punto d'accesso privilegiato per l'approvvigionamento delle materie prime e la commercializzazione dei prodotti finiti del sistema produttivo nazionale, per il quale rappresentano, quindi, un supporto strategico irrinunciabile, contribuendo indirettamente a gran parte della ricchezza prodotta in Italia;

nel mondo circa il 90 per cento delle merci viaggia via mare, con i trasporti marittimi e la logistica che valgono il 12 per cento del PIL globale; nel 2019 il valore degli scambi commerciali internazionali via mare dell'Italia è stato pari a circa 250 miliardi di euro, il 36 per cento del totale movimentato, secondo solo al trasporto su gomma;

le aziende che operano nei porti movimentano circa 60 milioni di passeggeri (tra collegamenti fra le isole, autostrade del

mare che collegano il Mediterraneo e crociere) e circa 500 milioni di tonnellate di merci (18 per cento verso il Mediterraneo); imprese che nel corso degli anni hanno investito cospicue risorse sul demanio portuale arricchendo di dotazioni essenziali gli scali nazionali, anche a vantaggio della valorizzazione del demanio marittimo;

le aziende attive ed effettivamente funzionali alla portualità in Italia sono attualmente poco più di 100, di dimensione e fatturato molto diversi tra loro; offrono lavoro a circa 20.000 operatori (al quarto posto in UE) e sviluppano un indotto che interessa quasi 300.000 lavoratori;

L'import-export marittimo, soprattutto nei settori dei beni e della produzione manifatturiera, rappresenta la prima modalità di trasporto in termini di peso, con circa 231 milioni di tonnellate di merci trasportate nel 2019 (pari al 68 per cento del totale). Sempre nel 2019, tra i principali Paesi europei l'Italia era seconda solo alla Germania per peso delle esportazioni di beni sul PIL (26 per cento) e per peso del valore aggiunto della manifattura sul PIL (15 per cento);

in particolare, l'Italia è leader europeo nello *Short Sea Shipping*, ossia nel trasporto di merci via mare a corto raggio nel Mediterraneo, con 246 milioni di tonnellate di merci trasportate nel 2019 e una quota di mercato pari al 39 per cento nel Mediterraneo;

non meno importante è il ruolo dell'Italia nel traffico passeggeri, in cui spicca la dimensione del settore crocieristico, che sempre nel 2019 ha raggiunto 12 milioni di passeggeri trasportati (e nel 2023 si appresta a toccare i 13 milioni); l'Italia è il primo Paese nel Mediterraneo per flussi crocieristici, intercettando il 40 per cento del traffico dell'area;

contributo altrettanto importante all'economia nazionale è prodotto dal settore della nautica da diporto che ha chiuso il 2022 con un incremento a doppia cifra, dopo un 2021 nel quale il contributo al PIL era cresciuto del +31,4%, generando una filiera di quasi 19.000 unità locali di produzione per un valore aggiunto di oltre 11 miliardi di euro e più di 187.742 occupati. Infatti, per ogni addetto alla produzione, si attivano 9,2 posti di lavoro; ogni euro investito nella produzione ne attiva 7,5;

nonostante ciò, oggi il sistema portuale italiano rischia la marginalizzazione: alla concorrenza dei grandi porti del *Northern Range*, si è infatti aggiunta l'agguerrita competizione non solo dei porti del Mediterraneo occidentale, ma anche di quelli del Nord Africa e dell'*East Med*, che negli ultimi anni hanno sperimentato una rapida ascesa; tra questi, spiccano nel segmento *container* il porto del Pireo (+18,4 per cento di TEU), quello di Algeciras (+8,7 per cento di TEU) e il Tanger Med (+4,8 per cento di TEU);

negli ultimi anni, il sistema portuale italiano ha perso quote di mercato, non verso il sistema portuale nordeuropeo, bensì verso quello nordafricano e del *Middle East*. Il sistema portuale può e deve continuare ad avere un ruolo strategico anche accresciuto, per almeno tre ragioni: economica, relativa alla rilevanza non soltanto del segmento portuale/marittimo ma anche, e soprattutto, dei settori produttivi collegati alla rete portuale e al legame tra efficienza del settore portuale e competitività del settore produttivo nazionale; geo-economica, legata al ruolo dell'Italia nello scenario internazionale e nell'ambito dei nuovi equilibri dettati dal cambiamento delle rotte strategiche per il commercio (*re-shoring* – *friend-shoring*); la terza è relativa al ruolo centrale dei porti come nodi essenziali di un sistema logistico integrato e intermodale;

ogni riflessione deve partire dall'assunto che porti, interporti e aeroporti sono i nodi di una rete logistica lunga e articolata, la cui efficienza è fortemente correlata alla capacità di intervenire in modo orga-

nico lungo tutta la filiera, assicurando risorse e progettualità integrata, ma anche scelte oculate in base alla strategicità dei mercati economici e produttivi di riferimento, che siano nazionali ovvero internazionali; diversamente, le risorse impiegate non sarebbero efficaci nell'aumentare la capacità intermodale della rete logistica;

perché il ruolo strategico del sistema portuale italiano si possa esprimere al meglio, è necessario affrontare le criticità che ancora oggi ne limitano le potenzialità, promuovendo interventi che agiscano su alcune direttrici strategiche per un pieno sviluppo del settore;

in primis, la percezione diffusa fra gli operatori internazionali che quello italiano sia un sistema poco affidabile si traduce nel fatto che, in molti casi, le grandi compagnie di navigazione prediligono, per la movimentazione di carichi fra Europa e *Far East*, i porti del Nord Europa, piuttosto che, ad esempio, quelli del Nord Tirreno rinunciando così a un significativo risparmio in termini di tempi di navigazione; questa scelta, apparentemente illogica, trova fondamento nei tempi e nei costi dei servizi di terra e dei collegamenti con i centri di produzione/consumo;

un ulteriore elemento di valutazione da parte delle grandi compagnie di navigazione (*shipping company*) è la possibilità di far leva su economie di scala in grado di ridurre il costo medio per unità trasportata: anche in questo ambito, emerge un vantaggio competitivo per i porti del Nord Europa che, in ragione sia di specificità fisiche (come la profondità dei fondali), sia di elementi di carattere economico (riconducibili alle dimensioni dei mercati di riferimento), consentono alle compagnie di navigazione di concentrare elevati volumi di carico da/per quelle di destinazione, con un costo per unità trasportata più contenuto;

secondo il *Logistic Performance Index* elaborato dalla Banca Mondiale – che considera sia tempi e costi associati alla logistica, sia trasparenza dei processi e della qualità e affidabilità dei servizi offerti

– nel 2019 l'Italia si è posizionata diciannovesima al mondo, mentre i primi tre Paesi sono Germania, Svezia e Belgio: l'inefficienza logistica costa oggi al nostro Paese 70 miliardi di euro l'anno, dei quali 30 miliardi sono da imputare a oneri burocratici e ritardi digitali;

una rete logistica moderna e adeguatamente integrata è anche strategica nella lotta all'inquinamento e al cambiamento climatico: si pensi al ruolo che hanno in questo senso le cosiddette autostrade del mare, che consentono il decongestionamento delle arterie stradali;

il trasporto su strada rappresenta, infatti, ancora il 72 per cento delle emissioni inquinanti nel mondo dei trasporti in Europa, e i veicoli commerciali pesanti, che sarebbero i destinatari per eccellenza del trasporto *Ro-Ro* (navi-traghetto progettate per trasportare carichi su ruote come automobili, autocarri oppure vagoni ferroviari), rappresentano da soli ancora il 26 per cento. La riallocazione di parte della circolazione di questi mezzi nel trasporto via mare offrirebbe, ovviamente su direttrici di collegamenti strategiche al mercato produttivo, un importante contributo alla riduzione dell'inquinamento;

in tale ottica, occorre rafforzare le nostre reti portuali con investimenti che vadano nella direzione di sviluppare alcuni assi strategici, capaci di sciogliere i nodi che ancora vincolano un pieno sviluppo del settore, in termini di efficienza e affidabilità: interventi per il consolidamento, la sicurezza e l'adeguamento della dotazione infrastrutturale; interventi per ridurre il *deficit* di interconnessione attraverso un approccio di insieme; digitalizzazione dei processi della logistica e nella *supply chain*; semplificazione delle procedure amministrative; razionalizzazione degli enti preposti ai controlli; sostenibilità, con interventi per favorire lo sviluppo di porti *green*, anche in funzione della vicinanza dei porti alle città;

l'adeguamento della dotazione infrastrutturale degli scali, nonché l'individuazione di adeguate aree limitrofe ai porti

per l'interscambio intermodale, non sono più procrastinabili: in molti porti italiani sono necessari interventi sulle infrastrutture portuali esistenti, per il consolidamento, la sicurezza e l'adeguamento alle stazze delle navi; infrastrutture inadeguate, infatti, condizionano significativamente la capacità di offrire servizi differenti; maggiore è la differenziazione delle funzioni svolte dal porto, tanto più avanzato è il suo sistema logistico, tanto più ampia sarà la sua capacità competitiva;

un elemento su cui agire è l'integrazione e l'intermodalità: i nostri scali nazionali soffrono ancora di forti *deficit* di interconnessione, i tempi di gestione dello scarico/carico sono molto lunghi – anche a causa di controlli amministrativi spesso più che duplicati e svolti da enti cronicamente sotto organico – e sono numerose le criticità connesse alla morfologia del territorio; a causa di queste inefficienze, le nostre imprese oggi pagano un *extracosto* della logistica dell'11 per cento superiore alla media europea; tuttavia, qualunque investimento sulla rete portuale o sulle infrastrutture stradali o ferroviarie di servizio, che non si inserisca in posizione strategica rispetto ai grandi mercati in un approccio «di insieme», può rivelarsi del tutto o parzialmente inefficace;

è necessario concepire le infrastrutture logistiche come un *unicum* di nodi e reti, adeguatamente interconnessi e dimensionati, che consentano una movimentazione dei carichi quanto più possibile fluida e priva di colli di bottiglia; in un settore integrato come quello dei trasporti, infatti, l'intera catena si muove alla velocità del suo anello più debole;

i porti appaiono sempre meno *asset* produttivi e di collegamento locale, in un contesto di dinamiche di internazionalizzazione votate alle esigenze sia dell'*import/export* che alla influenza degli assetti e dimensioni dei *player* dei trasporti e della logistica (che mutano velocemente);

anche a livello dell'Unione europea vengono individuate le principali direttrici di collegamento (reti TEN-T), tracciando

quasi delle « rotte » di connessione commerciale/industriale *intra* ed *extra* comunitaria;

in un contesto in cui si stanno ridefinendo i flussi di interscambio a livello mondiale, con tendenze sempre più forti al rientro delle produzioni (*reshoring*) e alla regionalizzazione degli scambi, oltre al forte impulso che il *lockdown* ha dato al commercio digitale, il sistema della logistica e della portualità dovrà essere necessariamente ripensato;

la digitalizzazione è, poi, il terzo asse fondamentale per uno sviluppo del settore: tecnologie come l'intelligenza artificiale e l'*Internet of Things* possono rivelarsi strategiche per controllare l'intera catena logistica, dall'organizzazione del trasporto alla gestione delle procedure doganali, alla progettazione e gestione dei magazzini, fino alle consegne, con impatti significativi sull'efficienza delle procedure e sui tempi;

il sistema portuale italiano soffre di una carenza di infrastrutture digitali, nonché di una carenza di servizi tecnologici che rendono le operazioni portuali più costose e meno veloci per gli attori della catena logistica;

il quarto asse è la semplificazione: serve una politica complessiva per la logistica, con un quadro normativo e regolatorio che aiuti, fluidifichi e sostenga il trasporto di merci, dati e passeggeri. In Italia si contano 177 procedimenti amministrativi in capo a 17 diverse pubbliche amministrazioni solo per i controlli merce in ambito portuale; se si estende la mappatura ad autotrasporto, interporti, magazzini, cargo ferroviario e cargo aereo, si arriva a oltre 450 procedimenti amministrativi – che riguardano sia merci che vettori – in capo a 35 pubbliche amministrazioni diverse e non coordinate tra loro, a fronte di una media europea inferiore a 80;

in questo contesto, un ruolo importante per la competitività degli scali portuali potrebbero giocare le Zone economiche speciali (ZES), che proprio grazie alla

semplificazione amministrativa, all'applicazione di una legislazione economica agevolata e all'offerta di incentivi di natura fiscale/finanziaria sarebbero capaci di attrarre investimenti produttivi, contribuendo allo sviluppo dell'economia del territorio, in una logica di maggiore integrazione tra industria e logistica; una reale implementazione di strumenti attrattivi attraverso ZES o ZLS integrate ed estese alle aree doganali intercluse dei porti potrebbero creare dei poli di lavorazione della merce legati ai porti molto attrattivi;

infine, gli investimenti nel sistema portuale, oggi più che mai, non possono prescindere dal tema della sostenibilità: l'adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture portuali secondo una logica di sviluppo sostenibile è l'orizzonte in cui inscrivere la programmazione degli interventi allo scopo di promuovere la transizione verso i *green port*; questo significa accelerare gli investimenti per l'elettificazione delle banchine (il cosiddetto *cold ironing*) che permetterebbe di abbattere sensibilmente le emissioni di CO₂ legate allo stazionamento delle navi in porto, ma anche guardare con sempre maggior attenzione ai progetti di sviluppo legati all'idrogeno come combustibile alternativo;

le normative ambientali internazionali, però, se non correttamente calate nel contesto nazionale, rischiano di alterare la libera concorrenza e il mercato dello *shipping*. Nell'ambito delle normative volte al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni di anidride carbonica per carico trasportato, il *Carbon index indicator* (CII), che prevede l'assegnazione alle navi di un *rating* da A a E, secondo un'analisi di Assarmatori, Confitarma e Rina, potrebbe portare al declassamento di più del 23 per cento dei traghetti italiani, mentre un 40 per cento andrebbe in *rating* D, necessitando di conseguenze di interventi radicali atti a migliorare l'efficienza energetica. Solo il 37 per cento rientrerebbe nel *rating* A-C, quindi in grado di rispettare i requisiti senza l'adozione di modifiche particolari alla nave;

se il quadro normativo fosse confermato, entro il 2025, con tempistiche dif-

facilmente compatibili con le dinamiche del settore, la flotta italiana si troverebbe con più del 73 per cento delle navi non a norma e, quindi, potenzialmente non più in grado di navigare;

passando al pacchetto *Fit for 55*, sempre secondo lo studio Assarmatori-Rina, se le compagnie marittime di cabotaggio fossero incluse nel mercato internazionale delle quote di scambio del carbonio, l'*emission trading scheme* (ETS), l'impatto sulla flotta di traghetti italiana potrebbe superare il costo di 275 milioni l'anno, di cui quasi 230 milioni per le navi *Ro-Ro* e *Ro-Pax* impegnate sulle rotte a lungo raggio, per esempio in Sardegna ma anche in generale nei collegamenti tra i porti del Mediterraneo. Il maggior costo che mediamente ogni singola unità di questo tipo rischia di dover sostenere è pari a quasi 3,5 milioni all'anno; per una unità in servizio sui collegamenti con le isole maggiori si potrà avere un costo aggiuntivo di 23000 euro a tratta;

se a questo preoccupante scenario si aggiungono gli effetti della direttiva europea sul sistema di tassazione dell'energia, l'*Energy Taxation Directive*, l'impatto totale sulla flotta italiana supererebbe i 380 milioni l'anno. Di questi, 300 milioni a carico delle navi *Ro-Ro* e *Ro-Pax* impegnate nei collegamenti con le isole maggiori e oltre 40 milioni sulle navi impegnate nei collegamenti con le isole minori. In tutto, circa 350 milioni l'anno che andranno a gravare sui servizi di continuità territoriale;

infine, poiché le accise colpiranno anche le unità inferiori alle 5 mila tonnellate, una nave impegnata nei collegamenti con le isole minori che consumi tipicamente 3 mila tonnellate all'anno di gasolio vedrebbe i suoi costi per l'energia lievitare di circa 1,2 milioni l'anno;

la tassazione si applica agli armatori di navi superiori alle 5000 tonnellate di stazza — una classificazione in cui rientrano le maxi-navi portacontainer, sempre più popolari per le lunghe tratte perché abbattano i costi di spedizione consentendo di caricare molta più merce. Il sistema di

calcolo prende in considerazione le miglia percorse e le emissioni stimate della nave e si applica al 100 per cento se la tratta inizia e finisce in porti europei, ma solo al 50 per cento se uno dei due porti è fuori dall'Unione europea;

come ha evidenziato l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, «alcuni porti nordafricani (Port-Said e Tangeri), in ragione della loro distanza dalle coste europee (300 miglia nautiche) e alla loro qualità di *hub* di *transshipment* (oltre il 65 per cento dei volumi in trasbordo), non vengono considerati scali»; pertanto, «una nave che attracca in uno di questi porti non interrompe il tragitto soggetto al calcolo del 50 per cento di emissioni in ingresso in UE». La misura, dunque, «crea un palese svantaggio competitivo per i porti di trasbordo collocati in territorio UE»;

a essere penalizzati maggiormente da questa normativa sarebbero alcuni porti italiani del Mezzogiorno, in particolare il porto di Gioia Tauro; infatti, come rileva l'Autorità portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, una nave proveniente da uno scalo extraeuropeo attraverso il canale di Suez potrà aggirare la tassazione al 100 per cento approdando ai porti di trasbordo nordafricani ed evitando di attraccare a Gioia Tauro (come in altri porti europei) prima di arrivare alla sua destinazione finale in Europa. E una nave di passaggio nel Mediterraneo per raggiungere l'Atlantico o l'Oceano Indiano vorrà evitare qualsiasi tipo di tassa evitando di toccare i porti UE. In poche parole, esiste «un concreto e attuale rischio di abbandono del porto di Gioia Tauro»;

la dimensione del problema diventa ancora più evidente quando si considera che l'*hub* calabrese è uno dei principali porti di scalo europei in virtù della sua capacità di accogliere le grandi navi portacontainer. In Italia quasi il 28 per cento di tutti i *container* movimentati e il 77 per cento di quelli trasbordati (magari su navi più piccole per raggiungere porti di dimensioni inferiori) passano da Gioia Tauro. E il porto, altamente strategico per l'economia

italiana quanto per quella europea, dà lavoro a quasi 6000 lavoratori, 1.600 direttamente e 4.000 indirettamente, come evidenzia l'Autorità;

la stessa direttiva prevede uno strumento che dovrebbe contrastare tale possibilità (la cosiddetta « regola delle 300 miglia »), che però, di fatto, risulta inidoneo ad arginare i potenziali rischi di delocalizzazione dei traffici oggi attinti dai *terminal* nazionali;

il suddetto provvedimento europeo, insomma, avrebbe un duplice effetto negativo, con la penalizzazione di alcuni porti mediterranei e l'aumento delle emissioni climalteranti, in quanto, da una parte, avvantaggerebbe enormemente i porti nordafricani, e, dall'altra, aumenterebbe l'inquinamento nel Mar Mediterraneo dato che i terminalisti sceglierebbero anche rotte più lunghe pur di non versare centinaia di migliaia di euro di tasse;

integrazione intermodale, digitalizzazione, semplificazione burocratica e sostenibilità sono tutti elementi su cui l'Europa ci chiede di intervenire con i fondi di *Next Generation EU*, che possono rappresentare l'occasione per superare i limiti strutturali del sistema logistico nazionale e puntare con determinazione al suo rafforzamento strategico, senza, ovviamente, rinunciare a un maggior coinvolgimento di operatori industriali e investitori privati;

infine, ma non per ordine di importanza, un discorso a parte merita l'impianto normativo che regola la portualità in Italia, nato a metà degli anni '90 con la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

attualmente la legge prevede un'Autorità di sistema portuale (ADSP) esplicitamente qualificata come ente pubblico non economico; la stessa legge prevede una *governance* con un comitato di gestione che esercita funzioni anche di gestione patrimoniale che, in ragione di una non chiara formulazione, sono state interpretate dalla Commissione europea come attività d'impresa;

nell'ambito dell'ordinamento italiano le ADSP sono enti pubblici non eco-

nomici a ordinamento speciale, sottoposti alla direzione e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;

la forma giuridica di ente pubblico non economico delle ADSP non sembra l'unica idonea a consentire ai porti italiani di affrontare le sfide del futuro e di competere con gli altri sistemi portuali, fermo restando il mantenimento della proprietà pubblica delle stesse;

alla luce della portualità diffusa che caratterizza le coste italiane e dell'esigenza di garantire una maggiore competitività del sistema portuale nazionale, si ritiene opportuno il rafforzamento della *governance* a livello centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ciò al fine di fornire una visione unitaria e un ulteriore impulso di carattere decisionale e strategico relativo al potenziamento delle infrastrutture e della logistica;

da sempre, la chiarezza delle regole e del sistema di amministrazione costituisce incentivo agli investimenti di lungo periodo da parte delle imprese nelle infrastrutture e ciò favorisce indubbiamente la possibilità di interventi strutturali ai fini del raggiungimento del *Green Deal* europeo;

solo una *partnership* pubblico-privata stabile e dalle decisioni prevedibili, in ossequio al principio della certezza del diritto, può costituire il presupposto di una crescita sostenibile,

impegna il Governo:

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a rafforzare le reti portuali nazionali e lo sviluppo della pianificazione e razionalizzazione delle infrastrutture portuali turistiche con investimenti finalizzati a un pieno sviluppo del settore, in termini di efficienza e affidabilità e, in particolare per:

a) il consolidamento, la sicurezza e l'adeguamento della dotazione infrastrutturale;

b) la riduzione del *deficit* di interconnessione attraverso un approccio di insieme;

c) la digitalizzazione dei processi della logistica e nella *supply chain*;

d) la semplificazione delle procedure amministrative;

e) la sostenibilità, con interventi che favoriscano lo sviluppo di porti *green*;

ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta alla modifica della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e, in particolare, per:

a) un riordino delle competenze dell'Autorità di sistema portuale;

b) un rafforzamento della *governance* a livello centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in un'ottica di semplificazione di ruoli tra funzioni pubbliche, ad oggi molteplici (Autorità di regolazione trasporti, AGCM, capitanerie di porto, dogane), che garantisca efficienza e coordinamento delle ADSP, ferme restando le competenze delle regioni coerentemente con il dettato costituzionale, nonché l'armonizzazione delle regole per una giusta competizione e cooperazione tra le ADSP;

a valutare l'opportunità di superare la forma giuridica di ente pubblico non economico delle ADSP, anche considerando le diverse fattispecie previste dall'ordinamento nazionale e dall'Unione europea, fermo restando il mantenimento della proprietà pubblica delle stesse;

a valutare l'opportunità di:

a) prevedere incentivi all'intermodalità, affinché la tariffa di uso delle infrastrutture portuali sia agevolata sul traffico ferroviario rispetto al traffico su gomma;

b) prevedere un meccanismo premiale per le imprese portuali che investono nella digitalizzazione di attrezzature e processi al fine di rendere maggiormente snello e sicuro il processo di arrivo e smistamento della merce in porto, coerentemente con i

processi che si stanno implementando anche attraverso R.A.M.;

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a promuovere le infrastrutture portuali turistiche, comprese le attività produttive quali cantieri e officine nautiche, rendendo certi oneri e termini, così da implementare gli investimenti infrastrutturali volti – tra l'altro – alla sostenibilità e alla digitalizzazione delle strutture demaniali;

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a garantire la sicurezza del lavoro portuale attraverso sistemi di *upgrade* formativo dei lavoratori e di armonizzazione della disciplina sulla sicurezza portuale ai principi dell'ordinamento generale;

a dare rapida operatività all'avvio del Fondo per l'incentivazione al pensionamento anticipato dei lavoratori istituito dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

ad assumere ogni opportuna iniziativa normativa per una modifica delle disposizioni di legge in materia di dragaggio dei porti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento al possibile sversamento a mare dei residui compatibili con la normativa in materia di tutela dell'ambiente marino;

ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza per garantire una risoluzione dei problemi delle code dell'autotrasporto nell'accesso ai porti con la gestione programmata dei mezzi, anche attraverso l'implementazione di sistemi digitali di collegamento tra la rete autostradale e i porti;

ad attivarsi presso tutte le sedi competenti, nazionali ed europee, per modificare le norme ambientali citate in premessa al fine di evitare dinamiche distorsive del mercato e al fine di salvaguardare porti strategici per l'Italia e per l'Europa, come quello di Gioia Tauro.

Frijia, Furgiuele, Caroppo

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	179
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione. C. 1451 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	171
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	180
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	173
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	181
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	175
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge in esame che reca l'autorizzazione alla ratifica e alla esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014.

Ricorda che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'Accordo è finalizzato ad includere la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell'Accordo SEE, det-

tando in proposito disposizioni di dettaglio. Il Governo fa, inoltre, presente che in virtù del primo protocollo aggiuntivo è stato previsto un contributo finanziario supplementare a carico della Norvegia e a beneficio della Croazia per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 aprile 2014, mentre, in virtù dei rimanenti protocolli aggiunti, la Croazia è stata inclusa tra le Parti contraenti dell'Accordo tra la CEE e l'Islanda, firmato nel 1972, e tra le Parti contraenti dell'Accordo tra la CEE e la Norvegia, firmato nel 1973. Ricordo peraltro che l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia (Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio – EFTA) le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno.

Segnala che i due protocolli hanno inoltre previsto concessioni commerciali supplementari per i prodotti ittici a favore dell'Islanda e della Norvegia, tenuto conto dell'adesione della Croazia allo Spazio economico europeo. Ricordo che la Croazia è diventata Stato membro dell'Unione europea il 1° luglio 2013.

Passando al testo dell'Accordo in esame fa presente che esso si compone di sette articoli e due allegati. In particolare, in base all'articolo 1 la Repubblica di Croazia diviene Parte contraente dell'Accordo SEE, mentre l'articolo 2 stabilisce gli opportuni adeguamenti dell'Accordo SEE e dei relativi protocolli. Il medesimo articolo 2 introduce un *addendum* al protocollo 38-ter dell'Accordo SEE in base al quale la Croazia è stata inserita tra i beneficiari del contributo finanziario con cui i tre Paesi membri dell'EFTA contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello Spazio economico europeo.

Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 3, tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'Accordo SEE, derivanti dall'adesione della Croazia all'Unione europea, sono inserite nell'Accordo SEE e ne costituiscono parte integrante. L'articolo 4 stabilisce che le disposizioni dell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea elencate dall'allegato B sono integrate nell'Accordo SEE e ne diventano parte integrante. Alle ulteriori

disposizioni rilevanti ai fini dell'Accordo SEE citate nell'atto di adesione della Croazia all'Unione europea ma non riprese dall'allegato B vengono applicate le procedure stabilite nell'Accordo SEE.

Rileva che l'articolo 5 concerne le competenze del Comitato misto istituito dall'Accordo SEE circa l'esame di qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo volta a trovare una soluzione accettabile per preservare il buon funzionamento dell'Accordo.

Evidenzia che l'articolo 6 detta norme relative alla ratifica o all'approvazione dell'Accordo e alla sua entrata in vigore, mentre l'articolo 7, infine, detta disposizioni sui testi facenti fede e sul deposito del testo dell'Accordo, affidato al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, composto di quattro articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre, infine, l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione.

C. 1451 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge in esame, presentato dal Governo alle Camere lo scorso 3 ottobre, che reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. Ricorda che, come indicato nel preambolo dell'Accordo in esame, l'intesa mira a rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e nel settore dell'istruzione e dell'informazione.

Segnala, preliminarmente, che per il settore dell'archeologia e della formazione superiore (università e le istituzioni dell'alta formazione artistica (AFAM)) sarà incoraggiata ogni forma di cooperazione e di scambio di informazioni ed esperienze, nonché l'organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche congiunte e la reciproca messa a disposizione di servizi e facilitazioni per le attività delle missioni archeologiche operanti in entrambi i Paesi.

Osserva che una particolare attenzione sarà accordata all'attività di prevenzione e repressione del commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, strumenti audiovisivi soggetti a protezione ai sensi degli accordi internazionali di cui entrambi i Governi sono Parti e ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali relative alla proprietà intellettuale, mentre per quanto riguarda il settore delle attività culturali, la cooperazione sarà orientata nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema e sarà promossa la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altri eventi. Saranno inoltre organizzate periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.

Evidenzia che per il settore ricerca sarà incoraggiata la cooperazione scientifica e

tecnologica, sia nel settore delle scienze di base, sia delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico. Questa si realizzerà attraverso la mobilità di ricercatori, la condivisione di studi e documenti scientifici e tecnici e l'attuazione di progetti di ricerca in selezionate aree di comune interesse.

Per quanto riguarda l'articolato dell'Accordo, fa presente che esso si compone di un preambolo e 6 articoli. Il preambolo illustra le finalità dell'Accordo e gli articoli successivi individuano l'oggetto dell'Accordo stesso.

Nel dettaglio, riferisce che l'articolo 1 reca disposizioni riguardanti la cooperazione nel campo della cultura e delle arti e a tal fine individua i settori di più specifica competenza del Ministero della cultura.

A sua volta, ricorda che l'articolo 2 disciplina la cooperazione nel settore dell'istruzione generale mentre l'articolo 3 reca norme sull'istruzione superiore, la ricerca scientifica e tecnologica. In particolare, per il settore della ricerca scientifica e tecnologica, il paragrafo 3 individua le modalità di cooperazione nei seguenti settori: a) lo scambio di ricercatori; b) lo scambio di informazioni, studi e documenti scientifici e tecnici; c) l'attuazione di progetti di ricerca e studi comuni in selezionate aree di comune interesse; d) l'organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.

Rileva poi che l'articolo 4 concerne la cooperazione nel settore dell'informazione, mentre l'articolo 5 reca disposizioni sulla proprietà intellettuale. Al riguardo segnala che si stabilisce il rispetto delle legislazioni nazionali e del diritto internazionale applicabile in materia di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e quindi anche in materia di diritto d'autore.

Da ultimo, rileva che l'articolo 6 reca disposizioni di carattere generale. In particolare, per dare attuazione all'Accordo, il paragrafo 4 prevede l'istituzione di una Commissione mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione.

Passando al disegno di legge di ratifica, ricorda che esso consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria mentre l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

C. 851 Davide Bergamini.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti della proposta di legge in titolo, nel testo risultante all'esito della fase emendativa, che si compone di tre articoli e reca modificazioni al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di rilevanza da attribuirsi ai costi di produzione ai fini della determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari nell'ambito dei contratti di cessione. Ricordando che essa contiene anche una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

Fa presente che l'articolo 1 interviene sull'articolo 2 del sopramenzionato decreto legislativo n. 198 del 2021 recante le definizioni. In particolare, il comma 1 del predetto articolo 2 individua le finalità per le quali si intende intervenire in materia di determinazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari nella tutela della produzione agricola nazionale e nel sostegno e nella stabilizzazione ai redditi delle imprese agricole, nonché di tutelare le filiere connesse. In particolare, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate alcune modificazioni: al comma 1 dell'articolo 2, è inserita la lettera *o-bis* contenente la definizione di « costi di produzione » intendendosi come tali i costi, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali; al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo, è inserito un periodo nel quale si prevede che i costi di produzione devono essere tenuti in considerazione nella definizione dei prezzi nell'ambito del contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente. Al comma 5, del medesimo articolo 3, sempre a proposito di principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione si specifica che sono fatte salve le condizioni contrattuali [comprese quelle relative ai prezzi] definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sempre che rispettino i costi di produzione sostenuti di cui alla predetta lettera *o-bis*), dell'articolo 2, comma 1.

Segnala poi che viene altresì modificato l'articolo 8, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo citato specificando che per lo

svolgimento delle sue attività, l'Autorità di contrasto deputata all'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 198 del 2021, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF), chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie – al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate – in particolare, con l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi.

Segnala che l'articolo 2 del testo all'esame contiene una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Ai sensi del comma 1 il Governo è delegato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad adottare, in conformità alla normativa europea vigente e all'articolo 210-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, un decreto legislativo volto a disciplinare le filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica salute e benessere animale.

Riferisce che il comma 2 individua i principi cui deve ispirarsi il predetto decreto legislativo, e cioè:

a) indicazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere agroalimentari, con particolare attenzione al rispetto di alcuni obiettivi (diritti dei lavoratori, tutela della salute degli stessi e sicurezza nei luoghi di lavoro, condizioni morfologiche delle aree produttive, tracciabilità dei prodotti, benessere degli animali, utilizzabilità di tecniche di editing genomico ai fini del miglioramento dei parametri di sostenibilità ambientale);

b) introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che realizzano progetti volti alla costituzione di filiere di

qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari;

c) previsione di agevolazioni e di incentivi per la costituzione di consorzi o per operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese partecipanti alle filiere di cui al comma 1;

c-bis) assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di Classyfarm, Sistema Qualità Nazionale Zootecnia e Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale.

Ricorda inoltre che il comma 3 stabilisce che il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il comma 4 descrive l'iter di adozione dello schema del decreto legislativo. Il comma 5, infine, prevede che dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia che nel corso della fase emendativa è stato inoltre aggiunto al testo in titolo un articolo 2-bis che prevede campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore, promosse da Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Tali campagne divulgative, nonché programmi di comunicazione istituzionale, sono volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare. Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri valutati in 500.000 euro per l'anno 2023.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

C. 1341 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che sono state presentate 365 proposte emendative al disegno di legge recante Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (C. 1341 Governo). Avverte altresì che il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 4*).

Ricorda innanzitutto che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di finanza pubblica e pertanto allo stesso risulta applicabile il regime di ammissibilità delle proposte emendative fissato dall'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, a norma del quale non sono ammissibili le proposte emendative che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato e non corredate da idonea copertura finanziaria.

Fa presente che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, da cui sono desumibili gli effetti ascritti a ciascuna delle disposizioni, in esso contenute.

Avverte quindi che, tutto ciò considerato, sono da ritenere ammissibili, per i profili finanziari, tutte le proposte emendative presentate ad eccezione delle seguenti:

Evi 4.8, che differisce dal 2023 al 2024 e dal 2024 al 2025 la dotazione iniziale (rispettivamente pari per ciascun anno a 700 e 300 milioni) del Fondo per il *made in Italy* e la relativa copertura finanziaria prevista per il 2023 a valere sui residui del Fondo patrimonio destinato e per il 2024 sul Fondo per il sostegno venture capital. La proposta emendativa risulta carente di copertura finanziaria per l'anno 2025 giacché sposta, tra l'altro, la copertura a valere sul Fondo per il sostegno venture capital dall'anno 2024 all'anno 2025, sebbene quest'ultimo non rechi per tale anno le occorrenti disponibilità (cap. 7344 del Ministero delle imprese, stanziamento 2025: 5 milioni);

Centemero 4.11, che sostituisce la copertura disposta dal disegno di legge per l'anno 2024 con una diversa copertura di carattere eventuale, in quanto subordinata al consenso di soggetti privati (bancari) e comunque diversa da quelle tassativamente indicate dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, di contabilità e finanza pubblica;

Colombo 4.17, comporta oneri privi di idonea copertura finanziaria, in quanto destinando risorse di parte capitale (peraltro prive di effetti sull'indebitamento netto) a spese di parte corrente relative alla formazione per il personale della pubblica amministrazione determina una dequalificazione della spesa e risulta privo di copertura in termini di indebitamento netto;

5.2 Cappelletti, che incrementa di ulteriori 15 milioni di euro il Fondo ro-

tativo di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 185 del 2000 da destinare all'imprenditoria femminile. La proposta emendativa risulta priva di compensazione, in quanto, pur incrementando, all'articolo 48, gli oneri autorizzati, non incrementa alcuna delle coperture ivi previste;

6.1 Pavanelli, che incrementa, rispettivamente di 2 milioni per il 2023 e di 1 milione di euro per il 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6. La proposta emendativa risulta priva di compensazione in quanto, pur incrementando, all'articolo 48, gli oneri autorizzati, non incrementa alcuna delle coperture ivi previste;

8.11 Pavanelli, che incrementa la dotazione del Fondo per la valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e da riciclo di 15 milioni. La proposta emendativa risulta priva di compensazione in quanto, pur incrementando, all'articolo 48, gli oneri autorizzati, non incrementa alcuna delle coperture ivi previste;

8.05 Pavanelli, che istituisce un fondo con dotazione pari a 10 milioni nel 2023 e 2024. La proposta emendativa risulta priva di compensazione in quanto, pur incrementando, all'articolo 48, gli oneri autorizzati, non incrementa alcuna delle coperture ivi previste;

8.011 Cattaneo, che istituisce un fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, senza provvedere alla copertura finanziaria degli oneri che ne derivano;

9.2 Cavo, che proroga per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la dotazione di 1,5 milioni di euro del Fondo per la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, senza provvedere alla copertura finanziaria degli oneri che ne derivano;

14.4 Orrico, che sostituisce l'articolo 14, che autorizza la spesa di 1 milione di

euro in conto capitale per l'anno 2024 per la costituzione di una Fondazione e di 500.000 euro di parte corrente a decorrenza dal 2024 per il suo funzionamento. La proposta emendativa presenta una compensazione inidonea, in quanto, destinando tutte le predette risorse, ivi comprese quelle di conto capitale, al finanziamento degli oneri di parte corrente derivanti dal riconoscimento di borse di studio, comporta una dequalificazione della spesa per l'anno 2024;

15.3 Peluffo, che dispone l'istituzione di specifici incentivi per la Collezione Storica ADI Compasso d'Oro senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

19.02 Mollicone, che amplia l'ambito di applicazione del credito di imposta previsto dall'articolo 1 della legge 31 maggio 2014, n. 83. Poiché il predetto credito d'imposta non opera nei limiti delle disponibilità, ad esso assegnate, il suo ampliamento, previsto dalla proposta emendativa, risulta suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e copertura;

21.4 Manzi, che risulta carente di copertura finanziaria, in quanto, il Fondo per esigenze indifferibili, utilizzato a copertura, reca per l'anno 2023 una disponibilità residua pari al momento a circa 15 milioni di euro, non sufficiente alla copertura dell'onere indicato;

22.01 Cattaneo, che estende l'ambito di applicazione del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Poiché il predetto credito d'imposta non opera nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate, il suo ampliamento, previsto dalla proposta emendativa, risulta suscettibile di determinare oneri privi di quantificazione e copertura;

22.02 Cattaneo, che, prevedendo una maggiorazione dei costi di ricerca e svi-

luppo deducibili ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021 (cd patent box), comporta oneri privi di quantificazione e copertura;

8.011 Cattaneo, che, istituisce un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, senza provvedere alla copertura dell'onere che ne deriva;

24.4 Evi, che imputando all'anno 2024, anziché all'anno 2023, un'autorizzazione di spesa senza modificare conseguentemente la copertura finanziaria di cui all'articolo 48, comporta maggiori oneri sull'esercizio 2024 privi di copertura finanziaria;

24.01 Pavanelli, che comporta oneri privi di copertura finanziaria, in quanto introducendo, mediante l'inserimento dell'articolo 24-bis, un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per il sostegno dei mercati regionali, incrementa gli oneri autorizzati all'articolo 48, senza tuttavia modificare la relativa copertura finanziaria;

28.5 Peluffo, che comporta oneri privi di idonea copertura finanziaria, in quanto incrementando un fondo di parte corrente utilizza a copertura le risorse di conto capitale del fondo di cui all'articolo 30, con conseguente dequalificazione della spesa;

30.01 Cannata, che prevede l'istituzione delle denominazioni comunali di prodotti, tecniche e processi produttivi agroalimentari o gastronomici tradizionali (De.Co) e stabilisce che i comuni predispongano gli elenchi comunali dei propri prodotti, che devono essere aggiornati e trasmessi al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che, a sua volta, li inserisce in un elenco nazionale. La proposta emendativa risulta priva di idonea quantificazione e copertura, in quanto, pur prevedendo adempimenti di carattere obbligatorio a carico delle amministrazioni coinvolte, non prov-

vede alla quantificazione e alla copertura degli oneri che ne derivano né prevede un'apposita clausola di invarianza finanziaria;

30.08 Andreuzza, che istituisce il Fondo « Successione d'Impresa » presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 senza provvedere alla copertura finanziaria degli oneri che ne derivano;

40.01 Squeri, che riconosce alle imprese un credito di imposta per il periodo d'imposta relativo alle annualità 2024 e 2025 e utilizza a copertura le risorse derivanti dal parziale definanziamento del Fondo di cui all'articolo 4. Poiché detto fondo, non reca risorse per il 2025 e risulta privo di effetti sull'indebitamento netto a differenza degli oneri oggetto di copertura, la proposta emendativa risulta priva di copertura sull'indebitamento netto per l'anno 2024 e su tutti e tre saldi di finanza pubblica per l'anno 2025.

Avverte inoltre che sono altresì da ritenere inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Colombo 4.17 che destina il 10 per cento della dotazione del Fondo nazionale del *made in Italy* alla formazione del personale della pubblica amministrazione per garantire una corretta pubblicazione e un tempestivo aggiornamento dei dati in formato aperto (c.d. open data);

Romano 4.23 che prevede, con riferimenti ai bilanci degli anni 2021, 2022, 2023, per le società di ogni tipologia, che gli ammortamenti degli investimenti realizzati negli anni 2020, 2021, 2022, siano iscritti in bilancio ai soli fini fiscali;

Di Mattina 8.01, limitatamente ai commi 3 e seguenti, che modificano la disciplina dei divieti di commercializzazione delle borse di plastica;

Di Mattina 8.02 che prevede sia considerato sottoprodotto, equiparato ai fer-

tilizzanti di origine chimica e utilizzabile a fini agronomici, il digestato prodotto da determinati impianti e obbliga le imprese che acquistino macchine agricole strumentali beneficiando di misure agevolative pubbliche ad utilizzare biocarburanti, biolubrificanti e grassi biodegradabili con determinate caratteristiche;

Di Mattina 8.03 che modifica la disciplina dei divieti di commercializzazione delle borse di plastica;

Peluffo 8.06 che prevede l'obbligo, in caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti, di utilizzare finestre comprensive di infissi degli edifici dotati di vetri marchiati CSI – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697;

Di Mattina 8.08 che modifica la disciplina nazionale per la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Orrico 15.8 che incrementa il fondo per il funzionamento dei piccoli musei;

Squeri 22.05 che modifica la disciplina della circolazione delle opere d'arte di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;

Romano 42.01 che prevede la disapplicazione delle pene previste dalla legge n. 150 del 1992 in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via d'estinzione in caso di esemplari d'antiquariato ante 1947.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014 (C. 1450 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione. C. 1451 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione (C. 1451 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (C. 851 Davide Bergamini);

sottolineato, in particolare, l'articolo 2-*bis* che prevede campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore, promosse da Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela
del *made in Italy*. C. 1341 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: produzioni di eccellenza, *aggiungere le seguenti:* l'ecoinnovazione,.

1.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

Al comma 1, sopprimere le parole: non solo a fini identitari, ma anche.

1.2. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: made in Italy *con le seguenti:* promozione delle produzioni ed eccellenze italiane

Conseguentemente, nel testo del disegno di legge, sostituire le parole: made in Italy, ovunque ricorrano, *ad eccezione dei casi in cui costituiscano parte integrante della denominazione dell'omonimo dicastero, con le seguenti:* promozione delle produzioni ed eccellenze italiane

2.1. Boschi, Benzoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e del turismo

2.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: ed eventualmente favorendo, ove possibile, lo sviluppo di sinergie con la rete diplomatica e consolare italiana nel mondo per la

tutela e la valorizzazione dell'eccellenza produttiva e culturale italiana all'estero.

*** 2.3.** Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.

*** 2.4.** Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Orlando, Carè, Toni Ricciardi, Porta.

*** 2.5.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 2, dopo le parole: sono coerenti *aggiungere le seguenti:* con la transizione energetica e

2.6. Evi, Zanella, Grimaldi, Bonelli.

Al comma 2, dopo le parole: di sostenibilità ambientale *aggiungere le seguenti:* e di decarbonizzazione

2.7. Evi, Zanella, Grimaldi, Bonelli.

Al comma 2, dopo la parola: digitalizzazione *aggiungere le seguenti:* e l'ecoinnovazione,.

2.8. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

ART. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: e i comuni *con le seguenti:* , i comuni, e tutte le rappresentanze diplomatico-consolari, in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con le Camere di Commercio all'estero.

3.1. Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi, Porta.

Al comma 2, dopo le parole: l'associazione dei Marchi storici aggiungere le seguenti: , e ADI – Associazione per il Design Industriale

3.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: e valutando di associare alla creatività, anche la sostenibilità sociale, ecologica ed economica

3.3. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

Al comma 1, sostituire le parole: obiettivi di politica industriale nazionale, con le seguenti: obiettivi climatici dell'Unione europea e la conseguente politica industriale nazionale.

4.2. Evi, Zanella, Grimaldi, Bonelli.

Al comma 1 dopo le parole: di politica industriale aggiungere le seguenti: ed economica

4.3. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, dopo le parole: anche in riferimento aggiungere le seguenti: allo sviluppo della filiera nazionale nel settore delle energie rinnovabili nonché

4.4. Evi, Zanella, Grimaldi, Bonelli.

Al comma 1, sostituire le parole: e riuso con le seguenti: , riuso e riciclo

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circo-

*lare » con le seguenti: e a quelle dell'industria nazionale del riciclo e dei relativi servizi finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, incluso il sostegno a iniziative di certificazione e di sviluppo della normativa italiana in attuazione della disciplina europea in materia di *End of Waste*.*

*** 4.5.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Simiani.

*** 4.6.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1 e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 700 milioni con le seguenti: 1000 milioni;

Conseguentemente, al medesimo comma e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 500 milioni.

4.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024, rispettivamente con le parole « per l'anno 2024 » e « per l'anno 2025 ».

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per l'anno 2025;

al comma 4, ovunque ricorrano:

sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024;

sostituire le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: per l'anno 2025.

4.8. Evi, Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse del Fondo, pari a 30 milioni di euro per il 2023 e 20 milioni di euro per il 2024, è riservata alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come indi-

viduati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

* **4.9.** Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.

* **4.10.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche con azioni quotate in mercati regolamentati, con le seguenti: anche con azioni quotate o quotande in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione,.

Conseguentemente, al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente: quanto a 300 milioni per l'anno 2024, le risorse per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 sono individuate previo accordo con gli istituti bancari, Mediocredito Centrale S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. mediante una o più linee di credito volte a finanziare parte delle operazioni di investimento rientranti nelle finalità del medesimo Fondo.

4.11. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 2, dopo le parole: in mercati regolamentati, aggiungere le seguenti: e di altre società di capitali

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì specifiche priorità di investimento da parte del Fondo di cui al comma 1, nel capitale delle Piccole e Medie Imprese nonché delle Start-up innovative aventi sede legale ed operativa in uno dei Comuni che rientrino nella definizione di « periferico » o « ultraperiferico », così come richiamata dalla « Strategia Nazionale Aree Interne – SNAI » per il ciclo di programmazione 2021/2027, ovvero aventi sede legale ed operativa in uno dei Comuni ubicati nelle Aree di Crisi industriale Complessa di

cui all'articolo 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012.

4.12. Curti, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in forma cooperativa, aggiungere le seguenti: nonché nel capitale di società a responsabilità limitata

4.13. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sede legale aggiungere le seguenti: e operativa

Conseguentemente:

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la cui produzione è localizzata in Italia;

all'articolo 28, comma 1, e ovunque ricorrono, dopo le parole: sede legale e operativa in Italia aggiungere le seguenti: e la cui produzione avvenga su territorio italiano

4.14. Boschi, Benzoni.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) accedono al Fondo di cui al comma 1, tutte le imprese che adottano la piena tracciabilità dei prodotti italiani certificando ciascuno dei passaggi mediante apposizione del contrassegno elettronico, di cui all'articolo 23-ter, comma 3 del CAD.

4.15. Bicchielli, Cavo.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) non partecipano a investimenti e non operano in settori che riguardano direttamente o indirettamente i combusti-

bili fossili e le fonti energetiche climalteranti

4.16. Evi, Zanella, Grimaldi, Bonelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il 10 per cento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, in linea con gli obiettivi di cui alla Missione 1 Componente 1 (M1C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, viene destinato alla formazione del personale della pubblica amministrazione per garantire una corretta pubblicazione e un tempestivo aggiornamento dei dati in formato aperto (c.d. *open data*), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di accrescere la trasparenza e l'accessibilità dei dati della pubblica amministrazione, anche per fornire adeguato supporto alle imprese e migliorare la capacità di attrazione degli investimenti del Paese.

2-ter. Alle disposizioni di cui al precedente comma viene data attuazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4.17. Colombo.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa consultazione delle associazioni di categoria e dei soggetti maggiormente interessati dalle disposizioni di cui al comma 1.

4.18. Evi, Zanella, Grimaldi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

* **4.19.** Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.

* **4.20.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **4.21.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni contenute nel decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere coerenti ed integrate con la disciplina di altri fondi già esistenti.

4.22. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento ed il rilancio delle filiere strategiche nazionali, con riferimenti ai bilanci degli anni 2021, 2022, 2023, per le società di ogni tipologia, gli ammortamenti degli investimenti realizzati negli anni 2020, 2021, 2022, sono iscritti in bilancio ai soli fini fiscali. Con le scritture di bilancio 2023 le società provvederanno a rettificare i bilanci 2021 e 2022.

4.23. Romano, Cavo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente;

c) all'acquisizione, da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di imprese non in stato di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del decreto di cui al comma 5, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente. ».

* **4.01.** Benzoni.

* **4.04.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo *con le seguenti:* il Fondo a sostegno dell'impresa femminile istituito con la legge di bilancio 2021 di cui all'articolo 1, commi 97-103, legge 30 dicembre 2020, n. 178

5.1. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni *con le seguenti:* 30 milioni;

Conseguentemente:

al medesimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla promozione di reti di imprese femminili per la realizzazione di impianti e servizi per l'accesso a fonti rinnovabili.;

all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: a 103.680.100 euro per l'anno 2024

con le seguenti: a 118.680.100 euro per l'anno 2024

5.2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, L'Abbate.

Al comma 1, sostituire le parole: a prevalente partecipazione femminile *con le seguenti:* partecipazione femminile non inferiore al 70 per cento

* **5.3.** Squeri.

* **5.4.** Sbardella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

« *1-bis.* Si intende impresa femminile l'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna o di *governance* a maggioranza assoluta femminile. »;

b) all'articolo 53, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 51 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore alla metà più uno a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno la metà più uno da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; ».

5.5. Lancellotta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a

20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.6. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifiche agli articoli 52 e 53 del Codice delle pari Opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Si intende impresa femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna o di *governance a maggioranza assoluta femminile.* »;

2. All'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, comma 1, la lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « non inferiore al 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore al 51 per cento »;

b) le parole: « in misura non inferiore ai due terzi » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non inferiore alla metà più uno »;

c) le parole: « per almeno i due terzi » sono sostituite dalle seguenti: « per almeno la metà più uno ».

*** 5.01.** Polidori, Squeri, Casasco.

*** 5.02.** Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

*** 5.03.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 6.

Al comma 1 e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 10 milioni;

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1 e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 3 milioni;*

b) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: pari a 23.200.000 euro per l'anno 2023, a 103.680.100 euro per l'anno 2024 con le seguenti: pari a 25.200.000 euro per l'anno 2023, a 105.680.100 euro per l'anno 2024*

6.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate.

Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 8 milioni di euro per l'anno 2024

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 48 e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.2. Boschi, Benzoni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ai fini della ricerca

applicata alla eco innovazione secondo il metodo *LCA life-cycle assessment*

6.3. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Capelletti, Todde.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , come previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2019

6.4. Evi, Zanella, Grimaldi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

6.5. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Capelletti, Todde.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.6. Boschi, Benzoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Osservatorio Permanente Nazionale ADI Design Index Selezione Compasso d'Oro è riconosciuto quale organo di valutazione e valorizzazione del *made in Italy* nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di incentivazione della proprietà industriale e della qualità produttiva).

6.7. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Accordi di programma per la valorizzazione del made in Italy)

1. Il sistema camerale svolge attività di supporto operativo e promozione del sistema delle imprese e valorizzazione del

made in Italy anche all'estero attraverso programmi coordinati a livello nazionale da Unioncamere che, per la loro attuazione, stipula accordi di programma con ICE-Agenzia, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle lettere *d)* e *d-bis)*, sono soppressi i seguenti periodi: « sono in ogni caso escluse dai compiti delle camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;»

* **6.01.** Squeri, Casasco, Polidori.

* **6.02.** Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi, Porta.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di Camere di commercio e per la valorizzazione del made in Italy)

1. Il sistema camerale svolge attività di supporto e promozione del sistema delle imprese e valorizzazione del *made in Italy* anche all'estero attraverso programmi coordinati a livello nazionale da Unioncamere che, per la loro attuazione, stipula accordi con ICE-Agenzia, SACE, Cassa depositi e prestiti e SIMEST. Il sistema camerale istituisce altresì una rete di « Centri di servizi per la finanza complementare » finalizzati a facilitare l'incontro, anche tramite specifici sistemi e piattaforme digitali, tra PMI e operatori della finanza, con l'obiettivo di agevolare l'accesso e incrementare l'utilizzo delle fonti finanziarie complementari al credito ordinario e di sostenere il consolidamento e la crescita delle imprese. I Centri di servizi provvedono altresì, anche tramite accordi con soggetti specializzati, pubblici o privati, all'eventuale selezione di progetti di investimento e all'assistenza tecnica per il loro sviluppo. Conseguentemente, alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, al comma 2 dell'articolo 2, alle lettere *d)* e *d-bis)*, sono soppressi i seguenti periodi: « sono in ogni caso escluse dai compiti delle camere di commercio le

attività promozionali direttamente svolte all'estero;» e all'articolo 18, comma 10, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «trentacinque».

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri»;

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte»;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9.».

3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), numero 2, si applicano alle Camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in

corso e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge.

6. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.

6.03. Squeri, Casasco, Polidori.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: lo sviluppo delle certificazioni della gestione forestale sostenibile

7.1. Evi, Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sostiene gli investimenti aggiungere le seguenti: per il settore della bioedilizia nonché

7.2. Evi, Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'industria con le seguenti: delle imprese della filiera;

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

7.3. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Caramiello.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'industria con le seguenti: delle imprese della filiera

7.4. Colombo.

Al comma 2, dopo le parole: della sicurezza energetica, aggiungere le seguenti: sentita Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

7.5. Schullian.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei contratti di fornitura, l'offerta di prodotti provenienti da gestione forestale sostenibile certificata, è considerata dalla stazione appaltante, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

7.6. Evi, Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del legno che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento

7.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Sopprimere il comma 3.

7.8. Evi, Zanella, Grimaldi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini)

1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualità, con provvedimento della competente Direzione del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità attraverso le quali, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sono registrate dai commercianti di olive di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009 « Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione del-

l'olio d'oliva » e successive modificazioni, le consegne delle olive da olio ai frantoi oleari. Le consegne e le registrazioni di cui al periodo precedente devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.

All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 le parole:* « i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti » *sono sostituite dalle seguenti:* « gli olivicoltori »;

b) *al comma 3 le parole:* « riconosciute » *e da:* « nonché la sanzione » *fino alla fine del comma sono soppresse.*

7.01. Mattia, Colombo.

ART. 8.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria *con le seguenti:* della riduzione della dipendenza da materie prime tessili vergini e aumento dell'utilizzo di tessuti di giacenza e materie prime seconde prodotte sul territorio nazionale

8.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: materie prime nell'industria *aggiungere le parole:* e/o di valorizzazione dei materiali biologici

Conseguentemente:

al medesimo periodo:

dopo le parole: sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione *aggiungere le parole:* , la certificazione

dopo le parole: produzione di fibre di origine naturale *aggiungere le parole:* e di quelli di concia della pelle,

aggiungere, in fine, le parole: in termini di riciclo, lunghezza di vita, riutilizzo, biologicità e impatto ambientale

nella rubrica, dopo le parole: processi di riciclo aggiungere le seguenti: e di quella della pelle

8.2. Colombo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aggiungere le seguenti e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

8.3. Carloni, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: processi di produzione aggiungere le seguenti: nella filiera primaria di trasformazione in Italia

Conseguentemente:

al medesimo periodo, dopo le parole: di fibre aggiungere la seguente: tessili;

all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da destinare, in via prioritaria, alle micro e piccole imprese che intendono dotarsi o rinnovare una certificazione di sostenibilità ambientale riconosciuta a livello europeo o internazionale.

* **8.4.** Benzoni.

* **8.5.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: processi di produzione aggiungere le seguenti: nella filiera primaria di trasformazione in Italia

Conseguentemente, al medesimo periodo dopo le parole: di fibre aggiungere la seguente: tessili

8.6. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, dopo le parole: fibre di origine naturale, aggiungere le seguenti: la pelle,.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Valorizzazione della filiera delle pelli, delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo

8.7. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Pretto.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , all'utilizzo di materie prime seconde in luogo di quelle vergini e al supporto dell'impiego del materiale tessile di scarto pre-consumo e post-consumo verso processi circolari sul territorio nazionale in luogo della sua esportazione.

8.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dando supporto alla creazione di *end of waste* ovvero per la materia prima seconda proveniente dalle produzioni di fibre tessili

8.9. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: considerando il metodo *LCA life-cycle assessment* che valuta gli indicatori di sostenibilità ambientale

8.10. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 1, secondo periodo e, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 30 milioni

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: 103.680.100 euro con le seguenti 118. 680.100 euro

8.11. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: e 15 milioni per l'anno 2025

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2025 si provvede mediante riduzione di 15 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.12. Evi, Zanella, Grimaldi.

Al comma 2, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

8.13. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni per prevedere l'obbligo di riutilizzo e di mappatura delle giacenze di produzione.

8.14. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del tessile che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.

8.15. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 comma 4 della legge 8 aprile 2010, n. 55 le parole: « se almeno due delle fasi di lavorazione » sono sostituite dalle seguenti: « se almeno quattro delle fasi di lavorazione ».

8.16. Squeri, Casasco, Polidori.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Valorizzazione della filiera strategica nazionale della bioeconomia e della chimica verde)

1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione dell'economia, la rigenerazione dei territori e le produzioni strategiche che utilizzano materie prime rinnovabili nel territorio nazionale, generando connessioni tra le filiere dell'agricoltura, della chimica e del riciclo della frazione organica umida dei rifiuti urbani, sono adottate le misure di cui ai commi seguenti.

2. Sono considerati di interesse strategico nazionale gli stabilimenti industriali siti in Italia che producano materie plastiche in forme primarie o intermedi chimici utilizzando in tutto o in parte materie prime rinnovabili nel rispetto dei criteri di cui al regolamento UE 2021/2139, punto 3.17, lettera c).

3. All'articolo 226-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2024 le borse di plastica biodegradabili e compostabili di cui al comma 1 possono essere commercializzate esclusivamente se realizzate con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento. Si applicano, con riferimento agli standard e alle certificazioni sulla rinnovabilità, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 226-ter del presente decreto »;

b) al comma 2, al posto delle parole: « di cui al comma 1 » inserire le seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis ».

4. A decorrere dal 1° luglio 2024, i film per pacciamatura per uso in agricoltura e orticoltura devono appartenere ad una delle seguenti tipologie:

a) teli biodegradabili in suolo secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi dello standard EN 17033, aventi un contenuto di materia prima rin-

novabile superiore al 40 per cento, e superiore al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2026, certificato da organismi accreditati ai sensi dello standard UNI CEN/TS 16640;

b) teli, con spessore superiore ad almeno 30 micron e aventi contenuto in plastica riciclata post consumo superiore al 40 per cento, e superiore al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2026, destinati ad essere rimossi dopo l'uso secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi dello standard EN 13655.

È vietata la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di film diversi da quelli di cui al periodo precedente.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applicano i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 261 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e il comma 1 dell'articolo 263 del medesimo decreto.

5. Al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 226-*quater* è inserito il seguente:

« Art. 226-*quinquies*.

(Pellicole per il confezionamento prodotti ortofrutticoli)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le pellicole estensibili (cling film) utilizzate dalle imprese per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli sono realizzate in materiale biodegradabile e compostabile e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento, elevato ad almeno il 60 per cento dal 1° gennaio 2027. Il possesso delle predette caratteristiche è attestato da certificazioni rilasciate da organismi accreditati sulla base, rispettivamente, degli standard EN 13432 e UNI CEN/TS 16640.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* dell'articolo 261 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

3. Ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è

considerato sottoprodotto equiparato ai fertilizzanti di origine chimica e utilizzabile a fini agronomici, il digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali che operino nel settore della chimica verde rinnovabile di cui al punto 3.14 del regolamento UE 2021/2139, alimentati da materie prime vegetali quali zuccheri, oli vegetali, amminoacidi e loro miscele.

4. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b) della legge 22 aprile 2021, n. 53, i piatti di plastica per poter essere commercializzati come riutilizzabili devono appartenere ad una delle seguenti categorie: a) piatti con diametro inferiore a diciotto centimetri e peso superiore a cinquanta grammi; b) piatti con diametro superiore a diciotto centimetri e peso superiore a cento grammi. Le posate di plastica per poter essere commercializzate come riutilizzabili devono sopportare almeno cento lavaggi in lavastoviglie ad oltre novanta gradi.

5. In coerenza con gli obiettivi della strategia europea Farm to Fork, è fatto obbligo per le imprese che acquistino macchine agricole strumentali beneficiando di misure agevolative pubbliche, tra cui a titolo esemplificativo il credito di imposta a valere sulla misura c.d. transizione 4.0 e l'agevolazione c.d. nuova Sabatini, di utilizzare per il funzionamento di dette macchine esclusivamente biocarburanti, biolubrificanti e grassi biodegradabili con le seguenti caratteristiche tecniche: per i biocarburanti, l'impresa deve garantire e dimostrare il rispetto dei criteri di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 ovvero altra normativa europea pro tempore vigente; per i biolubrificanti e grassi biodegradabili, l'impresa deve garantire e dimostrare il rispetto dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011. ».

8.01. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni per promuovere la filiera strategica nazionale della bioeconomia e della chimica verde)

1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto equiparato ai fertilizzanti di origine chimica e utilizzabile a fini agronomici, il digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali che operino nel settore della chimica verde rinnovabile di cui al punto 3.14 del regolamento UE 2021/2139, alimentati da materie prime vegetali quali zuccheri, oli vegetali, amminocidi e loro miscele.

2. In coerenza con gli obiettivi della strategia europea « Farm to Fork », è fatto obbligo per le imprese che acquistino macchine agricole strumentali beneficiando di misure agevolative pubbliche, tra cui a titolo esemplificativo il credito di imposta a valere sulla misura c.d. transizione 4.0 e l'agevolazione c.d. nuova Sabatini, di utilizzare per il funzionamento di dette macchine esclusivamente biocarburanti, biolubrificanti e grassi biodegradabili con le seguenti caratteristiche tecniche: per i biocarburanti, l'impresa deve garantire e dimostrare il rispetto dei criteri di cui alla Direttiva (UE) 2018/2001 ovvero altra normativa europea pro tempore vigente; per i biolubrificanti e grassi biodegradabili, l'impresa deve garantire e dimostrare il rispetto dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti (Ecolabel UE) della Decisione 2011/381/UE del 24 giugno 2011.

8.02. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni per promuovere la filiera strategica nazionale della bioeconomia e della chimica verde)

1. All'articolo 226-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2024 le borse di plastica biodegradabili e compostabili di cui al comma 1 possono essere commercializzate esclusivamente se realizzate con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento. Si applicano, con riferimento agli standard e alle certificazioni sulla rinnovabilità, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 226-ter del presente decreto. ».

b) al comma 2, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite con le seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis ».

2. Al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 226-quater è inserito il seguente:

« Art. 226-quinquies. – *(Pellicole per il confezionamento prodotti ortofrutticoli)* –
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le pellicole estensibili (*cling film*) utilizzate dalle imprese per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli sono realizzate in materiale biodegradabile e compostabile e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento, elevato ad almeno il 60 per cento dal 1° gennaio 2027. Il possesso delle predette caratteristiche è attestato da certificazioni rilasciate da organismi accreditati sulla base, rispettivamente, degli standard EN 13432 e UNI CEN/TS 16640.

2. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applicano i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 261 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

3. A decorrere dal 1° luglio 2024, i film per pacciamatura per uso in agricoltura e orticoltura devono appartenere ad una delle seguenti tipologie:

a) teli biodegradabili in suolo secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi dello standard EN 17033, aventi un contenuto di materia prima rinnovabile superiore al 40 per cento, e superiore al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2026, certificato da organismi accreditati ai sensi dello standard UNI CEN/TS 16640;

b) teli, con spessore superiore ad almeno 30 micron e aventi contenuto in plastica riciclata post consumo superiore al 40 per cento, e superiore al 60 per cento a partire dal 1° gennaio 2026, destinati ad essere rimossi dopo l'uso secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi dello standard EN 13655.

4. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di film diversi da quelli di cui al comma 3.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 261 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e il comma 1 dell'articolo 263 del medesimo decreto ».

8.03. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni per promuovere la filiera strategica nazionale della bioeconomia e della chimica verde)

1. Al fine di promuovere la decarbonizzazione dell'economia, la rigenerazione dei territori e le produzioni strategiche che utilizzano materie prime rinnovabili nel territorio nazionale, generando connessioni tra le filiere dell'agricoltura, della chimica e del riciclo della frazione organica umida dei rifiuti urbani, sono considerati di interesse strategico nazionale gli stabilimenti

industriali siti in Italia che producano materie plastiche in forme primarie o intermedi chimici utilizzando in tutto o in parte materie prime rinnovabili nel rispetto dei criteri di cui al regolamento UE 2021/2139, punto 3.17, lettera c).

8.04. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Misure a sostegno della filiera nazionale della cosmetica)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della chimica, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il « Fondo filiera cosmetica » con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato all'erogazione di finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti agevolati dedicati alle imprese italiane operanti nell'industria cosmetica.

2. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri, le diverse tipologie e i massimali di finanziamento sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'accesso al fondo di cui al presente articolo è cumulabile con l'eventuale accesso al fondo di cui all'articolo 4.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.1.

Conseguentemente all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: pari a 23.200.000 euro per l'anno 2023, a 103.680.100 euro per l'anno 2024 *con le seguenti:* pari a 33.200.000 euro per l'anno 2023, a 113.680.100 euro per l'anno 2024.

8.05. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Norme in materia di valorizzazione della filiera industriale artigianale delle vetrazioni e del serramento e per la prestazione energetica degli edifici)

1. Al fine di tutelare la filiera italiana delle vetrazioni e del serramento, di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, nonché un risparmio sulle spese di riscaldamento e raffreddamento degli edifici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le finestre comprensive di infissi degli edifici di nuova costruzione e di quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno essere dotati di vetri marchiati CSI – UNI e realizzati conformemente alla norma UNI 7697 in materia di sicurezza, nonché essere installate in opera con soddisfacimento dei requisiti di base specificati in UNI 11673-1:2017 e UNI 11673-2:2017 ovvero da operatori Marchio posa qualità, considerando, per gli interventi di sola sostituzione di finestre comprensive di infissi preesistenti, le indicazioni dell'Appendice B della citata UNI 11673-1:2017.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione e d'intesa con la Conferenza unificata sono definite le modalità di certificazione e attestazione dei requisiti di cui al comma 1, nonché le norme di coordinamento con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

8.06. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifica del comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55 Disposizioni con-

cernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55 le parole: « se almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità » sono sostituite dalle seguenti: « se almeno quattro delle fasi di lavorazione di cui la confezione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità ».

8.07. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy)

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lettera b) della legge 22 aprile 2021, n. 53 i piatti di plastica per poter essere commercializzati come riutilizzabili devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

a) piatti con diametro inferiore a diciotto centimetri e peso superiore a cinquanta grammi;

b) piatti con diametro superiore a diciotto centimetri e peso superiore a cento grammi. Le posate di plastica per poter essere commercializzate come riutilizzabili devono sopportare almeno cento lavaggi in lavastoviglie ad oltre novanta gradi.

8.08. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il « Fondo speciale

per la transizione verde e digitale nella moda ».

2. Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al comma 2, è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 al « Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda. ».

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

8.09. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda ».

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *made in Italy*.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è au-

torizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 al « Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda ».

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

8.010. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda ».

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *Made in Italy*.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Per il finanziamento dei programmi e degli interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al « Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda », a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 della presente legge.

8.011. Cattaneo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il « Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda ».

2. Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nel-

l'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al comma 2, è autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

8.012. Cattaneo, Squeri, Polidori, Casasco.

ART. 9.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 15 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *1-bis.* Per le imbarcazioni nuove di prima iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), lo Sportello telematico del diportista (STED) può rilasciare, sotto la propria responsabilità, in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), una ricevuta valida per la navigazione in acque territoriali italiane della durata di venti giorni, entro i quali l'UCON stesso deve concludere il procedi-

mento e consentire allo STED il rilascio della licenza definitiva di navigazione. »

9.1. Cangiano, Schiano Di Visconti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022 n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2024 e 2025 ».

1-ter. Al fine di favorire la commercializzazione dei natanti da diporto, dopo il comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, è inserito il seguente: « *2-bis.* Per i natanti di soggetti italiani destinati alla navigazione in acque territoriali straniere, i possessori degli stessi possono attestare il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell'unità attraverso la DCI - Dichiarazione di Costruzione o Importazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018 n. 152. Per richiedere la DCI, gli interessati devono presentare, oltre ai dati previsti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, che attesti il possesso e la nazionalità del natante. »

9.2. Cavo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Misure per la transizione ecologica della filiera nautica)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: « 1,5 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-

2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 1, dopo le parole: Ucraina *aggiungere le seguenti:* entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* di cui al comma 2;

b) sostituire le parole: della presente legge *con le seguenti:* del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1.

10.2. Rotelli.

Al comma 1, dopo le parole: di Bolzano, *aggiungere le seguenti:* fatto salvo quanto previsto dal comma 3,.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* dall'aggiornamento dell'analisi dei fabbisogni di materie prime critiche a livello nazionale, comprensiva del potenziale approvvigionamento di materie prime seconde critiche provenienti dagli scarti estrattivi e dai rifiuti, al fine di migliorare l'efficienza delle risorse e la circolarità, e previa mappatura

delle aree idonee all'approvvigionamento delle stesse sotto il profilo della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

10.3. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche ai territori inclusi nei distretti della filiera lapidea, come già individuati e istituiti con atti deliberativi delle regioni.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'ambito di quanto previsto dal decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono previste misure d'incentivazione, al fine di coprire il fabbisogno annuale degli enti pubblici e delle società a prevalente capitale pubblico, dei manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato o da materiale derivato proveniente dal materiale ornamentale lapideo escavato, nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dello sviluppo della filiera lapidea.

10.4. Amorese, Loperfido.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni *con le seguenti:* venti giorni.

* **10.5.** Pella, Squeri, Casasco, Polidori.

- * **10.6.** Evi, Zanella, Grimaldi.
- * **10.7.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.
- * **10.8.** Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
- * **10.9.** Colombo.
- * **10.10.** Benzoni.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, avente sede operativa nel territorio nazionale. Il contributo è riconosciuto nella misura del 100 per cento delle spese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale sostenute nel corso degli anni 2024 e 2025, e l'importo non può comunque essere superiore a euro 20.000 per ciascun beneficiario.

4-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del comma *4-bis* del presente articolo.

4-quater. Agli oneri di cui al comma *4-bis* del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di tutela della ceramica artistica, tradizionale e di qualità.

- 10.11.** Barzotti, Pavanelli, Appendino, Capelletti, Todde.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di garantire la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità e del relativo marchio, e verificare l'attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni e integrazioni, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita Commissione.

4-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita la Commissione di cui al comma *4-bis* e sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle relative verifiche.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di tutela della ceramica artistica tradizionale.

- 10.12.** Barzotti, Pavanelli, Appendino, Capelletti, Todde.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Rivalutazione dei marchi storici di interesse nazionale)

1. Al fine di sostenere le storiche eccellenze produttive del *made in Italy*, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, titolari di Marchio Storico di interesse nazionale di cui all'articolo 11-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, iscritto al Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare il proprio marchio di im-

presa iscritto al Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, e deve essere annotata nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei marchi di cui al comma 1 iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai suddetti marchi si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è seguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

10.01. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 11.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: e tenendo conto dei green public procurement e dei criteri ambientali minimi che si basano sul metodo LCA life-cycle assessment per la valutazione del ciclo di vita di prodotti e servizi.

11.1. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, sostituire le parole: può essere considerato con le seguenti: è considerato.

11.2. Evi, Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di improntare e gestire i processi di acquisto pubblici in un'ottica di sostenibilità, qualità e tracciabilità del pro-

cesso di approvvigionamento, i contratti di fornitura di cui al comma 2 devono prevedere specifici criteri ambientali, sociali e di *governance* nei requisiti di partecipazione, nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica e/o nelle condizioni contrattuali delle procedure di gara espletate dalle stazioni appaltanti nel processo di selezione dei propri fornitori.

11.3. Sergio Costa, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Agevolazioni per i prodotti DOP, IGP e prodotti tradizionali nel settore degli appalti)

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo la lettera *q*), è aggiunta la seguente:

« q-bis) aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari protetti da denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) di cui alla relativa normativa UE o classificati come prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e al decreto del ministero delle politiche agricole e forestale del 8 settembre 1999, n. 350. »

11.01. Schullian.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Agevolazioni per i prodotti DOP, IGP e prodotti tradizionali nel settore degli appalti)

1. All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, alla lettera *q*), le parole: « non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 39.000 euro ».

11.02. Schullian.

ART. 12.

Al comma 1, dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e l'Associazione per il Disegno Industriale, adotta Linee guida di recepimento dei criteri oggettivi di misura della qualità identificati dalla medesima associazione e dalla selezione ADI Design Index – Selezione Compasso d'Oro volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, che includono gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutarsi quale fattore premiante, da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, tenuto conto, tra l'altro, di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

12.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche alla Legge 16 agosto 1962, n. 1354 e ulteriori disposizioni per il potenziamento della filiera birraria nazionale)

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La denominazione “birra leggera” o “birra *light*” è riservata al prodotto con grado Plato inferiore a 9,5.

3. La denominazione “birra” è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 9,5; tale prodotto può essere denominato “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5. ».

2. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i capoversi « Acidità totale », « Acidità volatile », « Alcool » e « Limpidità » sono soppressi;

b) il capoverso « Anidride carbonica » è sostituito dal seguente: « Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100. »;

c) il capoverso « Ceneri » è sostituito dal seguente: « Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100. ».

* **12.01.** Pierro, Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

* **12.02.** Vaccari.

* **12.03.** Nevi, Squeri, Polidori, Casasco.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 per il potenziamento della filiera birraria nazionale)

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La denominazione “birra leggera” o “birra *light*” è riservata al prodotto con grado Plato inferiore a 9,5.

3. La denominazione “birra” è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 9,5; tale prodotto può essere denominato “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5. ».

12.04. Gadda.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure per la corretta informazione del consumatore sulla qualità del pane)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituita una commissione

tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e da uno del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del « pane fresco » come definito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 2018, n. 269, nonché delle tipologie di « pane fresco tradizionale » individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal citato regolamento.

2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12.05. Squeri, Casasco, Polidori.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13.1. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Liceo economico-sociale – opzione Liceo del made in Italy)

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

15 marzo 2010, n. 89, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane ed economico-sociale ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

« Art. 9-bis.

(Liceo economico-sociale)

1. Il percorso del Liceo economico-sociale è indirizzato a fornire allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, saranno in condizione di:

a) conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

b) comprendere i caratteri dell'economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l'uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

c) individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;

d) sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;

e) utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

f) saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla

dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;

g) avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. »

3. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.

4. A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025, l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, costituisce il Liceo economico-sociale nel quale, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione *made in Italy* di cui al comma 5 del presente articolo, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il comma 2 è abrogato.

5. Al fine di promuovere, nell'ottica dell'allineamento tra domanda e offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*, è introdotta l'opzione *made in Italy* nell'ambito del percorso del Liceo economico-sociale, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione *made in Italy* di cui al comma

5, mediante integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i seguenti criteri:

a) prevedere che, a conclusione del percorso di studio *made in Italy* gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, conseguano i seguenti risultati di apprendimento specifici:

1) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;

2) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;

3) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;

4) acquisire in due lingue straniere moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

b) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL), senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

c) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) attraverso la con-

nessione con il tessuto socioeconomico-produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

d) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del *made in Italy*, in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

e) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione *made in Italy*, di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;

2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*;

3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*;

4) strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.

7. Il regolamento di cui al comma 6 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché dei più ampi spazi di flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il medesimo regolamento integra gli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in coerenza con i criteri di cui al comma 6 del presente articolo.

13.2. Grippo, Benzoni.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

(Promozione del Made in Italy nel sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di

lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*, è introdotta l'opzione « *made in Italy* » nell'ambito dell'articolazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99.

2. A conclusione del percorso di istruzione sono conseguiti i seguenti risultati di apprendimento specifici:

a) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;

b) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;

c) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;

d) acquisire, in due lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con

il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

g) acquisire e approfondire, specializzando progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del *made in Italy*, in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione « *made in Italy* », di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;

2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*;

3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*;

4) strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'articolo 11 della legge 15 luglio 2022, n. 99 è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.

13.3. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto.

Al comma 1, sostituire le parole: è introdotta l'opzione « made in Italy » con le seguenti: è istituito il percorso liceale del « made in Italy ».

Conseguentemente, al comma 2:

all'alinea, sostituire le parole: dell'opzione « made in Italy » con le seguenti: del percorso liceale del « made in Italy »;

alla lettera a), sostituire le parole: dell'opzione « made in Italy » con le seguenti: del liceo del « made in Italy »;

alla lettera e), sostituire le parole: dell'opzione « made in Italy » con le seguenti: del percorso liceale del « made in Italy ».

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

13.4. Sasso.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 con le seguenti: del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire l'alinea con la seguente: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Università e Ricerca, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione « made in Italy » di cui al comma 1, mediante integrazione della disciplina del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, secondo i seguenti criteri;

b) al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei;

c) sopprimere i commi 3 e 4;

d) alla rubrica, sostituire la parola: Liceo con le seguenti: Istituto superiore.

Conseguentemente: sopprimere l'articolo 14.

13.5. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Al comma 1, sostituire le parole: dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 *con le seguenti:* degli istituti tecnici industriali di cui all'articolo dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente:

a) al comma 2, alinea:

sostituire le parole: da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *con le seguenti:* da emanare ai dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

sostituire le parole: decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 89 *con le seguenti:* al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: i licei *con le seguenti:* gli Istituti tecnici industriali;

c) sostituire il comma 3, con i seguenti:

« 3. Per l'attuazione del regolamento di cui al comma 2, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. »

d) sopprimere il comma 4;

e) alla rubrica, sostituire la parola: Liceo *con le seguenti:* Istituto tecnico industriale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.

13.6. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;.

Conseguentemente, al medesimo comma 4:

sostituire le parole: A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025 *con le seguenti:* Nelle scuole in cui viene attivata l'opzione di cui al comma 1;

sostituire la parola: confluisce *con le seguenti:* può confluire;

sopprimere l'ultimo periodo.

13.7. Boschi, Benzoni, Giachetti.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

13.8. Boschi, Benzoni, Giachetti.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento

alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;

13.9. Boschi, Benzoni, Giachetti.

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo la parola: giuridiche aggiungere le seguenti: e merceologiche.

13.10. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: alle scienze matematiche, fisiche aggiungere le seguenti: , tecnologiche, ingegneristiche.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

alla lettera a), numero 2), dopo la parola: competenze aggiungere le seguenti: digitali e e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche attraverso l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche e del commercio digitale;

alla lettera b), dopo le parole: dell'apprendimento integrato aggiungere le seguenti: delle competenze digitali e;

alla lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 3-bis) tecniche e strategie per la promozione e la vendita dei prodotti del made in Italy attraverso i canali del commercio digitale;;

alla lettera e), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 4-bis) strumenti digitali tecnologicamente innovativi.

* **13.11.** Squeri, Casasco, Polidori.

* **13.12.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere infine le seguenti, parole: , anche attraverso percorsi formativi artigianali con relativi finanziamenti di iniziative di alta formazione, equiparabile a una formazione di terzo livello.

13.13. Squeri, Casasco, Polidori.

Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare attenzione all'innovazione dei processi dal punto di vista della sostenibilità.

13.14. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo le parole: e artistici aggiungere le seguenti: e di impatto ambientale delle produzioni.

13.15. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: attraverso la connessione sono aggiunte le seguenti: con gli ITS Academy e con.

13.16. Cavo.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: attraverso fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

13.17. Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: attraverso fino alla fine della lettera.

* **13.18.** Grippo, Benzoni.

* **13.19.** Piccolotti, Evi, Zanella, Grimaldi.

* **13.20.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e in ogni caso adottando ogni iniziativa utile a favorire la compartecipazione diretta delle imprese nelle attività di apprendimento volte all'ac-

quisizione delle competenze e delle conoscenze specifiche.

**** 13.21.** Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.

**** 13.22.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) principi e strumenti per la gestione della sostenibilità e per il raggiungimento della circolarità nei processi produttivi e nei servizi.

13.23. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Sopprimere il comma 4.

* **13.24.** Boschi, Giachetti.

* **13.25.** Cattaneo.

* **13.26.** Grippo, Benzoni.

* **13.27.** Piccolotti, Evi, Zanella, Grimaldi.

* **13.28.** Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nel sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 è inserito il liceo giuridico economico, il cui percorso è indirizzato allo studio delle teorie afferenti le scienze giuridiche, economiche e sociali e del *made in Italy*. Nell'ambito della relativa programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata, l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali ovvero l'opzione *made in Italy* che fornisce allo studente competenze idonee alla conoscenza, alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da ema-

nare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 per adeguarlo alle disposizioni di cui al presente comma.

13.29. Caso, Appendino, Amato, Cherchi, Orrico, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Al comma 4, sostituire le parole: A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025 *con le seguenti:* Nelle scuole in cui viene attivata l'opzione di cui al comma 1.

Conseguentemente, al medesimo comma 4:

sostituire la parola: confluisce *con le seguenti:* può confluire;

sopprimere l'ultimo periodo.

13.30. Boschi, Benzoni, Giachetti.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis) Sviluppare competenze e conoscenze basilari per l'apprendimento delle discipline della scienza, tecnologie, ingegneria e matematica (STEM), finalizzate alla promozione ed alla tutela del *Made in Italy*.

13.31. Cavo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di Istituti Tecnologici Superiori ITS Academy)

1. In base a quanto disposto in merito alla formazione sulla promozione e tutela del *Made in Italy* si prevede di promuovere, presso gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), dei percorsi specifici per la pro-

mozione e tutela del *Made in Italy* anche attraverso l'implementazione delle discipline della scienza, tecnologie, ingegneria e matematica (STEM).

13.01. Cavo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Rafforzamento della promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani e la diffusione del *made in Italy* all'estero, anche attraverso la percezione dell'identità e dell'immagine italiana, toccando tutti gli aspetti della presenza italiana nel mondo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

13.02. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore

a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.03. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 14.

Sopprimerlo.

* **14.1.** Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **14.2.** Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

* **14.3.** Piccolotti, Evi, Zanella, Grimaldi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14

(Fondo borse di studio per il made in Italy)

1. Al fine di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e supportare le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che decidono di progettare un'idea innovativa di impresa legata ai settori del *made in Italy* è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo, denominato « Fondo borse di studio per il *made in Italy* », con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 500.000 euro annui a decorrere dal-

l'anno 2024, per l'erogazione di borse di studio.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

14.4. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Al comma 1, dopo le parole: che rappresentano l'eccellenza del made in Italy aggiungere le seguenti: nonché le imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro speciale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,.

14.5. Benzoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e i licei del made in Italy con le seguenti: e i licei economico-sociali con l'opzione del *made in Italy*, gli istituti tecnici del settore economico, gli istituti professionali con indirizzo « Industria e artigianato per il *made in Italy* » e le strutture di formazione professionale regionale che rilasciano diplomi nel settore del *made in Italy*,;

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'istruzione e della formazione professionale e del trasferimento tecnologico, in modo da creare sinergie e mettere a sistema competenze e risorse con l'obiettivo di creare un ecosistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei economico-sociali con l'opzione del *made in Italy*, gli istituti

tecnici del settore economico, gli istituti professionali con indirizzo « Industria e artigianato per il *made in Italy* » e le strutture di formazione professionale regionale che rilasciano diplomi nel settore del *made in Italy*, possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico del Paese.

14.6. Grippo, Benzoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e favorire fino alla fine del periodo con le seguenti: promuovere politiche di sostegno per lo sviluppo e la formazione delle professioni, favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, anche mediante l'introduzione di misure incentivanti alle iniziative di formazione professionale o di scuola-lavoro

14.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli Assessorati regionali dell'istruzione e della formazione professionale, in riferimento alla previsione di cui all'articolo 2 della presente legge, svolgono un ruolo attivo e collaborativo nei confronti dei licei, delle realtà produttive del *made in Italy* e della stessa Fondazione. Al fine di favorire una collaborazione sinergica interistituzionale, la Fondazione e i suddetti assessorati potranno stipulare convenzioni e atti similari.

14.8. Schiano Di Visconti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a imprenditori aggiungere le seguenti: o a loro organizzazioni e associazioni

14.9. Schullian.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'istruzione e del merito *aggiungere le seguenti:* e del Ministro della cultura

Conseguentemente:

al comma 4, dopo le parole: il Ministero dell'istruzione e del merito *aggiungere le seguenti:* e del Ministero della cultura;

al comma 5, dopo la parola: finanze *aggiungere le seguenti:* del Ministro della cultura

* **14.10.** Mollicone.

* **14.11.** Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

Al comma 3, dopo le parole: trasferimento tecnologico *aggiungere le seguenti:* e nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

14.12. Cavo.

Al comma 3, dopo le parole: direttrici di sviluppo *aggiungere la seguente:* sostenibile

14.13. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Capelletti, Todde.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Trasferimento generazionale delle competenze)

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tuto-

raggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 (verifica con MEF) euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio

risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

14.01. Cattaneo, Squeri, Polidori, Casasco.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma

773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.02. Benzoni.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: prodotti della storia del made in Italy aggiungere le seguenti: , delle imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

* **15.1.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **15.2.** Benzoni.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: Per l'esposizione dei prodotti che rappresentano il design industriale è tutelata e riconosciuta l'autonomia della Collezione Storica ADI Compasso d'Oro che viene sostenuta con specifici incentivi.

15.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nell'ambito delle iniziative previste dal comma 1, presso l'Esposizione è istituito lo spazio « Gio Ponti » per la raccolta e l'esposizione permanente delle opere di disegno industriale vincitrici del premio « Compasso d'Oro » dedicato alla selezione dei progetti e prodotti di disegno indu-

striale più innovativi realizzati da imprese italiane o da progettisti italiani o residenti in Italia, anche se realizzati all'estero, in collaborazione con l'ADI Design Museum – Compasso d'Oro di Milano.

1-ter. In collaborazione con l'ADI Design Museum – Compasso d'Oro di Milano, la Fondazione di cui all'articolo 14 provvede al censimento nazionale di musei e centri di esposizione regionali che promuovono i prodotti dell'artigianato più innovativi realizzati da imprese italiane.

15.4. Mollicone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla mappatura dei musei pubblici e privati che in Italia si occupano di artigianato.

15.5. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Al comma 2, dopo le parole: sono affidate aggiungere le seguenti: , in raccordo con l'Associazione italiana Archivi e Musei di Impresa e con il Museo del Design italiano,.

15.6. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La fondazione « Imprese e competenze del *made in Italy* » di cui all'articolo 14 indirizza il collegamento tra l'Esposizione nazionale e i grandi eventi sportivi internazionali che si svolgeranno in Italia in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sport & Salute s.p.a., il C.O.N.I e le Federazioni sportive nazionali. Gli stessi enti possono promuovere iniziative dell'Esposizione nazionale e in generale del *made in Italy*, in collaborazione con la rete diplomatica nei paesi di svolgimento

dei Giochi olimpici e paralimpici e delle competizioni continentali o mondiali delle varie discipline sportive.

15.7. Schiano Di Visconti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.8. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'esposizione dei prodotti che rappresentano il design industriale è affidata alla Collezione Storica ADI Compasso d'Oro.

15.9. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

ART. 16.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

16.1. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: e immateriale aggiungere le seguenti: , nonché dei beni ambientali.

16.2. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di

qualità termale di cui all'articolo 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

* **16.3.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **16.4.** Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale.

16.5. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Riconoscimento e valorizzazione dei beni immateriali distintivi del made in Italy nell'ambito del Patent Box)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo la parola: « disegni e modelli » sono aggiunte le seguenti: « *know-how* produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità »;

b) dopo il comma 10-bis, è aggiunto il seguente:

« 10-ter. Limitatamente all'ipotesi di *know-how* produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità, è attribuita al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza. ».

16.01. Squeri, Casasco, Polidori.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure di contrasto ai fenomeni espulsivi delle attività tutelate come patrimonio culturale immateriale)

1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-*quater*. Per le attività di cui al presente articolo che esprimano un collegamento identitario o civico di significato eccezionale ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) o siano espressione di identità culturale collettiva ai sensi dell'articolo 7-bis, il provvedimento di tutela può essere integrato con l'imposizione di un vincolo di destinazione d'uso del bene culturale, qualora lo stesso sia inscindibile dagli elementi materiali considerati di interesse storico-culturale e funzionale alla conservazione della sua integrità materiale o del valore immateriale nello stesso incorporato. ».

2. Ai titolari delle attività tutelate ai sensi del comma 1-*quater* dell'articolo 52 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dal presente articolo, è riconosciuto il diritto di rinnovo del contratto di locazione. Tale canone deve essere conforme alla media dei valori pubblicati periodicamente dall'Agenzia delle Entrate nella Banca dati delle quotazioni immobiliari. Le disposizioni del presente comma costituiscono applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di obblighi di conservazione posti in capo ai soggetti proprietari dei beni culturali.

16.02. Squeri, Casasco, Polidori.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera c), capoverso 18-*quater*, del decreto-legge 11

novembre 2022, n. 173 dopo le parole: « e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo » sono inserite le seguenti: « e della cultura ».

16.03. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

ART. 17.

Sopprimerlo.

* **17.1.** Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

* **17.2.** Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Al comma 1, dopo le parole: luoghi della cultura aggiungere le seguenti: , compresi gli itinerari di turismo esperienziale.

** **17.3.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

** **17.4.** Benzoni.

** **17.7.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Sopprimere il comma 2.

17.8. Boschi, Benzoni.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Rafforzamento delle disposizioni in materia di tutela del settore termale)

1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I termini “terme”, “termale”, “acqua termale”, “fango termale”, “idrotermale”,

“stazione idrominerale”, “thermae”, possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali ed alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge. »;

b) all'articolo 14:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno. »;

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « e con la sospensione dell'attività da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno ».

* **18.01.** Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.

* **18.02.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **18.03.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 19.

Al comma 1, dopo le parole: e la creatività aggiungere le seguenti: , anche digitale.

19.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: forma giuridica aggiungere le seguenti: e compresi i lavoratori autonomi.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: hanno per oggetto sociale, esclusivo con le seguenti: svolgono in via esclusiva;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono altresì considerate « imprese culturali e creative » i soggetti privati, costituiti in una delle forme di cui al comma

2, svolgenti in via esclusiva o prevalente attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali alla ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.;

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un apposito Registro in cui sono iscritte le imprese culturali e creative e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse ai fini della registrazione di cui all'articolo 20.

sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Art. 20.

(Registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale)

1. L'iscrizione al Registro di cui all'articolo 19 comma 6 comporta anche la registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.

19.2. Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Beruto.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: forma giuridica aggiungere le seguenti: e compresi i lavoratori autonomi.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), sostituire le parole: ha per oggetto sociale, esclusivo o prevalente con le seguenti: svolgono in via esclusiva o prevalente.

19.3. Mollicone.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: forma giuridica aggiungere le seguenti: , ivi compresi i lavoratori autonomi.

19.4. Squeri, Casasco, Polidori.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: codice civile aggiungere le seguenti: , nonché il lavoro autonomo e professionale.

*** 19.5.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

*** 19.6.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia.

19.7. Ascani.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) svolge attività prevalente e continua nell'ambito definito dal proprio oggetto sociale.;

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e agli enti di cui al capo II del titolo II del libro primo del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2.;

dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 6, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione delle Imprese Culturali e Creative è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.;

6-ter. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le Imprese Culturale e Creative redigono e depositano presso l'ufficio del registro delle

imprese annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, da allegare al bilancio secondo linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa culturale e creativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.;

alla rubrica, sostituire le parole: imprese culturali e creative con le seguenti: imprese ed enti culturali e creativi.

19.8. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: conservazione aggiungere le seguenti: e restauro.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e di implementare la disponibilità di soggetti qualificati nel settore del restauro dei beni culturali, il Ministero della cultura provvede alla temporanea riapertura della procedura selettiva, da indire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4 e dalle relative linee guida applicative, adottate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 13 maggio 2014. Acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B del citato Codice, i soggetti che abbiano maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. La procedura selettiva consiste nella valu-

tazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87 e in base a quanto indicato nell'allegato B del Codice. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli conseguiti entro la data del 30 ottobre 2015. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 ottobre 2015. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro svolta fino alla data del 21 dicembre 2018, nonché per l'attività autorizzata entro tale data e conclusasi con buon esito.

19.9. Tassinari, Squeri, Casasco, Polidori.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Sono altresì considerate « imprese culturali e creative » i soggetti privati, costituiti in una delle forme di cui al comma 2, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali alla ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

2-ter. Le norme della presente legge si applicano anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e agli enti di cui al Libro primo, Titolo II, Capo II del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2.

19.10. Mollicone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e agli enti di

cui al capo II del titolo II del libro primo del codice civile che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2.

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 6, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione delle Imprese Culturali e Creative è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

6-ter. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le Imprese Culturale e Creative redigono e depositano presso l'ufficio del registro delle imprese annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, da allegare al bilancio secondo linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa culturale e creativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

19.11. Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: nonché i processi aggiungere le seguenti: di innovazione.

19.12. Ascani.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: inerenti a aggiungere le seguenti: arti figurative e arti applicate.

19.13. Ascani.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: architettura e design aggiungere le seguenti: alta ristorazione,.

19.14. Squeri, Casasco, Polidori.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: arti visive aggiungere le seguenti: e cinematografia,.

19.15. Ascani.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: immateriale aggiungere le seguenti: archivi, biblioteche e musei,.

19.16. Ascani.

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: immateriale aggiungere le seguenti: , turismo esperienziale.

* **19.17.** Benzoni.

* **19.18.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **19.19.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: artigianato artistico aggiungere le seguenti: , informazione e comunicazione.

** **19.20.** Benzoni.

** **19.21.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

** **19.22.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 4, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,.

19.23. Ascani.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 20 con il seguente:

Art. 20.

(Registro delle imprese creative e culturali)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) istituiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata « registro delle imprese creative e culturali » (RICC), alla quale le suddette imprese devono essere iscritte ai fini della loro individuazione quali imprese appartenenti al settore di riferimento, nonché dell'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

2. Ai fini dell'iscrizione nel RICC l'oggetto sociale risultante dagli atti costitutivi delle imprese interessate deve espressamente riguardare una o più delle attività di cui all'articolo 19. La sussistenza dei requisiti per l'identificazione di impresa creativa e culturale è attestata con apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Le procedure adottate dal registro delle imprese per l'iscrizione nel RICC sono conformi a quelle valide per la generalità delle imprese ai sensi delle norme vigenti in materia e in base alla natura giuridica dell'impresa medesima.

3. Le CCIAA trasmettono annualmente l'elenco delle imprese creative e culturali al Ministero della cultura.

4. L'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza allo specifico settore economico, creativo e culturale e anche ai fini degli interventi pubblici in materia di sostegno e di sviluppo delle imprese del settore medesimo.

19.24. Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

Sopprimere il comma 6.

19.25. Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono assumere la qualifica di impresa culturale e creativa in deroga all'obbligo di cui al presente comma.

19.26. Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 6, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione delle Imprese Culturali e Creative è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

6-ter. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le Imprese Culturale e Creative redigono e depositano presso l'ufficio del registro delle imprese annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, da allegare al bilancio secondo linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa culturale e creativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

19.27. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. Alle imprese culturali e creative previste dall'articolo 19, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di ab-

bandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle Imprese Culturali e Creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

19.01. Mollicone.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Norme per la promozione della cultura all'estero)

1. Alla legge 31 maggio 2014, n. 83 all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « spettacolo » sono inserite le seguenti: « ivi incluse le spese per l'organizzazione di manifestazione artistiche e culturali presso gli Istituti Italiani di Cultura nonché l'organiz-

zazione di manifestazioni culturali in Italia propedeutiche alle iniziative promosse all'estero ».

19.02. Mollicone.

ART. 20.

Sopprimerlo.

* **20.2.** Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

* **20.3.** Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

(Registro nazionale delle Imprese culturali e creative di interesse nazionale)

1. Presso il Ministero della cultura è istituito il registro nazionale delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. Il Ministro della cultura ha il compito di monitorare e verificare il mantenimento dei requisiti che consentono alle Imprese e agli Enti culturali e creativi la permanenza nel Registro.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

20.4. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Al comma 2, dopo le parole: archivi storici delle imprese italiane aggiungere le seguenti: , in particolare delle imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro

di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

* **20.5.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **20.6.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Al comma 2, dopo le parole: archivi storici delle imprese italiane aggiungere le seguenti: , ivi incluse le imprese titolari di Marchi Storici iscritti al registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,.

20.7. Benzoni.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Facilitazioni relative alla concessione di locali per le attività dell'impresa)

1. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le imprese di cui all'articolo 19 possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto culturale e creativo. I progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2016, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. All'articolo 1, comma 611, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il documento di strategia nazionale reca specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della cultura, dei beni confiscati definitivamente ».

20.01. Ascani.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Marchio « Icona italiana »)

1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio « Icona italiana », da assegnare annualmente tra le imprese di cui all'articolo 19.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì specificati modalità e criteri di selezione e di utilizzo del logo « Icona italiana ».

20.02. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Creatori digitali)

1. I creatori digitali sono artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.

2. Per tutelare i diritti delle opere di cui al comma 1, è istituito un apposito repertorio nel registro Pubblico delle Opere protette ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 con decreto del Ministro della cultura da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20.03. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Salvaguardia autenticità storica delle opere artistiche)

1. Il Ministero della cultura emana linee guida per salvaguardare l'autenticità storica delle opere artistiche conservate nella loro versione originale presso musei, biblioteche, archivi e cineteche statali.

20.04. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

ART. 21.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

(Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il « Fondo per le imprese del settore creativo e culturale », per il seguito denominato Fondo, come definite ed individuate dalla presente legge, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

a) promuovere nuova imprenditorialità e per lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di altri settori produttivi, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* da destinare all'acquisto di servizi prestati dalle imprese e dagli altri soggetti del settore creativo e

culturale per favorire processi e realizzare progetti di innovazione;

c) favorire e sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative e attività tra le imprese del settore creativo e culturale e le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo alla ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e progetti di innovazione;

d) favorire e sostenere l'internazionalizzazione e l'*export*, nonché il rafforzamento delle imprese sul mercato interno ed estero e la promozione e la realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione, associazione tra le imprese, anche a carattere intersettoriale;

e) incentivare e sostenere le imprese del settore creativo e culturale appartenenti al sistema cooperativo, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative sociali;

f) sostenere la crescita delle imprese del settore creativo e culturale anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

g) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei precedenti commi comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo tra gli interventi di cui al comma 2;

b) alle modalità e ai criteri per l'accesso e per la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto sostenute con le risorse del Fondo;

c) alla definizione delle iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

d) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici, delle agevolazioni nonché alle altre forme di intervento del Fondo anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

4. L'accesso e la concessione dei benefici e delle altre forme di sostegno finanziate dal Fondo sono riconosciuti a condizione che le imprese richiedenti certifichino, attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia, il rispetto delle discipline di riferimento per ciascuno dei segmenti produttivi del sistema in materia di lavoro subordinato e autonomo nonché il regolare adempimento degli obblighi di contribuzione ai fini previdenziali, assistenziali e di sicurezza e di tutela contro gli infortuni sul lavoro.

5. I criteri per l'accesso e la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto di cui al comma 3, lettera c), adottati con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* prevedono specifici meccanismi di premialità a favore delle imprese che:

a) promuovono ed attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità e l'inclusione e la parità di genere. Le imprese che per effetto della disciplina recata dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna » ricadono nell'ambito di applicazione delle norme dettate dagli articoli 46 e 46-bis del predetto decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, producono il Rapporto sulla situazione del personale o la Certificazione della parità di genere redatti ai sensi della citata normativa di riferimento;

b) promuovono ed attuano politiche aziendali per la parità generazionale;

c) progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale e privilegiano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

d) promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.

5. Le risorse destinate al « Fondo per le piccole e medie imprese creative » di cui al comma 109, articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 101 a 113 sono abrogati.

21.2. Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Beruto.

Al comma 1, dopo la parola: capitale aggiungere le seguenti: e in conto esercizio.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo la parola: capitale aggiungere le seguenti: e in conto esercizio;

al comma 3, dopo la parola: capitale aggiungere le seguenti: e in conto esercizio.

21.3. Mollicone.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 109 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: comma 1-bis.

21.4. Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.,

* **21.5.** Pella, Squeri, Casasco, Polidori.

* **21.6.** Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.

* **21.7.** Benzoni.

* **21.8.** Evi, Zanella, Grimaldi.

* **21.9.** Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

* **21.10.** Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

* **21.11.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Al comma 2, dopo le parole: contributi in conto capitale aggiungere le seguenti: e in conto esercizio.

21.12. Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In base all'articolo 107, comma 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, i contributi erogati a favore delle imprese culturali e creative, in quanto rivolti a promuovere la cultura e il patrimonio culturale, non sono considerati

aiuti di stato ai sensi del medesimo Trattato.

21.13. Mollicone.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Distretti culturali e creativi)

1. Al fine di stimolare e agevolare la costituzione di filiere tra imprese culturali, industrie creative e imprese turistiche nei territori, presso il ministero della Cultura è istituito il Fondo per la creazione e lo sviluppo di distretti culturali e creativi come definiti dal presente articolo, di seguito denominato « Fondo per i distretti culturali e creativi ». Il Fondo per i distretti culturali e creativi è destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del Fondo per i distretti culturali e creativi fra le tipologie di contributi previsti dal comma 6.

3. È definito distretto culturale e creativo un insieme di soggetti privati e pubblici che costituiscono una filiera in grado di valorizzare e promuovere le risorse culturali materiali e immateriali di un territorio o in generale del Paese. I distretti culturali e creativi sono legati ad un territorio provinciale, comunale, regionale, ma possono avere anche natura interregionale, mediante un progetto chiaro e condiviso tra i soggetti istitutivi e i soggetti che vi aderiranno.

4. Ogni distretto culturale è composto di imprese e *start-up* innovative giuridicamente costituite, associazioni e cooperative nel campo della cultura e del turismo, un ente universitario pubblico e/o istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, e altri enti o soggetti pubblici e privati del

territorio in grado di concorrere allo sviluppo del distretto attraverso un apporto in termini di competenze, esperienza, business e relazioni istituzionali.

5. I distretti culturali e creativi sono istituiti e riconosciuti con decreto del Ministro della cultura, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, dando priorità ai distretti nelle regioni con maggiori fragilità sociali ed economiche. Col medesimo decreto sono previsti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti già esistenti. Presso il Ministero della cultura è istituito l'elenco nazionale dei distretti culturali e creativi.

6. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo dei distretti culturali e creativi, possono essere concesse, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, le seguenti agevolazioni:

a) contributi nella forma del credito di imposta alle imprese che partecipano alla creazione del distretto culturale e creativo per l'acquisto di beni e strumenti utili all'attività svolta;

b) agevolazioni fiscali in forma di esenzione o riduzione delle imposte di registro e di bollo con riferimento a tutti gli atti costitutivi e modificativi dei distretti culturali e creativi;

c) sovvenzioni e contributi a fondo perduto al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, alla creazione e sviluppo dei distretti culturali e creativi;

d) sgravi contributivi per l'assunzione di *under 35* o di *over 50*;

e) esenzione dalle imposte sui redditi, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo del reddito imponibile;

f) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo da definire, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

g) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclu-

sione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

7. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti i termini e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al comma 6.

8. I contributi e le agevolazioni di cui al comma 6 spettano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge 187 del 26 giugno 2014, dalla Comunicazione della Commissione 2014/C198/01 del 27 giugno 2014 che fornisce orientamenti di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo per i distretti culturali e creativi è assegnata una dotazione annua pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

21.01. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Misure per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi produttivi tradizionali delle imprese)

1. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali e classici dell'economia italiana e favorire la contaminazione tra competenze e *know now* diversi, è istituito nello stato di

previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo con particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'erogazione di un contributo, nella forma di *voucher*, per agevolare l'acquisizione di consulenze di « manager culturali », ovvero esperti e professionisti nel campo del design, delle arti creative e performative. Il *voucher* è del valore di 50 mila euro annui, utilizzabile fino ad un massimo di tre anni per singola azienda.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

21.02. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Misure a sostegno del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche)

1. Ai fini della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, artigianale, gastronomico e rurale delle minoranze linguistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero

della cultura, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2024, 20 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, a sostegno della nascita e la crescita di imprese culturali e turistiche nei territori delle comunità linguistiche riconosciute dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

21.03. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

ART. 22.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, inserire le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) promuovere attività di valorizzazione delle imprese e degli archivi di cui all'articolo 20.

22.1. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, inserire le seguenti: e con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

22.3. Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Beruto.

Al comma 1, sostituire le parole: imprese culturali e creative con le seguenti: imprese culturali, creative e creative digitali.

22.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) promuovere, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, procedimenti di co-programmazione e co-progettazione delle politiche culturali e creative.

22.5. Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Beruto.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Rafforzamento e semplificazione del credito d'imposta design e ideazione estetica e norma di interpretazione autentica in favore del settore Tessile moda accessorio-TMA)

1. Alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 203-*quater*, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni di euro ».

2. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'art. 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale.

3. In continuità con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca e ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica.

22.01. Cattaneo, Squeri, Polidori, Casasco.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Potenziamento del Patent Box)

1. Il Design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del *Made in Italy*.

2. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in *design* e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « 110 per cento » sono aggiunte le seguenti: « e del 150 per cento in caso di disegni e modelli »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in

capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante ».

c) al comma 10-*bis*:

1. al primo periodo, le parole: « 110 per cento » sono soppresse;

2. al secondo periodo, le parole: « 110 per cento » sono soppresse.

22.02. Cattaneo, Squeri, Polidori, Casasco.

Dopo l'articolo 22, aggiungere i seguenti:

Art. 22-*bis*.

(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)

1. Alle Imprese Culturali e Creative costituite ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle Im-

prese Culturali e Creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 22-*ter*.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione ».

Art. 22-*quater*.

(Zone franche della cultura)

1. Al fine di contribuire al sostegno delle imprese culturali e creative, i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti possono individuare, nel rispetto dei rispettivi strumenti urbanistici, zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi 340 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di superficie non superiore a 100 mila metri

quadrati, denominate « Zone franche della cultura », anche comprensive di immobili pubblici inutilizzati da riconvertire.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni adottano un piano strategico culturale in cui sono descritte le finalità, gli obiettivi, le risorse disponibili anche di tipo immobiliari, finalizzate al miglioramento dell'offerta culturale, alla crescita dell'inclusione sociale e al potenziamento dell'innovazione e dell'imprenditorialità nei settori culturali e creativi;

3. Le aree di cui al comma 1 sono costituite in zone franche urbane, anche allo scopo di migliorare il decoro delle città e di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e disagio sociale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029. Gli importi annuali di cui al secondo periodo costituiscono tetto massimo di spesa.

4. I Comuni nei quali sono costituiti le Zone franche della cultura di cui al comma 1 possono disporre, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio, la riduzione o l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti in dette aree, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 4 per l'esercizio delle relative attività economiche.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

7. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4 e i casi di revoca o decadenza dal beneficio.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

22.04. Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Modifiche al Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e norme per la semplificazione delle procedure amministrative del mercato dell'arte)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 9-bis, è inserito il seguente:

« Art. 9-ter.

(Comitato Permanente per la circolazione delle opere d'arte)

1. È istituito presso il Ministero della cultura un Comitato permanente per la circolazione dei beni di interesse culturale.

2. Al Comitato Permanente è affidato il compito di elaborare proposte in tema di circolazione dei beni di interesse culturale.

3. Il Comitato Permanente è composto da:

a) il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura, che lo presiede;

b) i Direttori delle Direzioni Generali del Ministero della cultura interessati alla materia di circolazione dei beni di interesse culturale o loro delegati, il Direttore dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli o suo delegato, il Soprintendente speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma o suo delegato e il Dirigente del Servizio VI – Eventi, mostre e manifestazioni del Segretariato generale o suo delegato;

c) rappresentanti degli operatori del mercato dell'arte, individuati tra i presidenti delle confederazioni ed associazioni

nazionali delle categorie interessate e da esperti del mercato dell'arte o di regolamentazione del mercato dell'arte.

4. Le modalità di nomina dei membri e la durata del loro mandato, il funzionamento e l'operatività del Comitato è effettuata con decreto del Ministro della cultura.

5. Il Comitato Permanente opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. »;

b) l'articolo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, commi 4 e 4-bis. »;

c) all'articolo 11, comma 1, lettera h), la parola: « cinquanta » è sostituita dalla seguente: « settanta »;

d) all'articolo 65, le parole: « ad euro 13.500 », ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: « alle soglie di valore indicate nella lettera B dell'allegato A al presente codice »;

e) all'articolo 68, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'ufficio esportazione rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della denuncia di attestato di libera circolazione. Il termine può essere sospeso una sola volta nel caso in cui il Ministero ritenga necessario svolgere ulteriori verifiche e per un termine perentorio ulteriore non superiore a 30 giorni. In caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficio esportazione del proprio provvedimento entro il termine perentorio di cui al primo periodo della pre-

sente lettera, l'attestato di libera circolazione si intende validamente rilasciato. In tal caso, qualora la cosa è destinata al di fuori del territorio europeo, il Ministero rilascia la licenza prevista dall'articolo 74, ove richiesta. »;

f) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo di cose che possono essere oggetto di provvedimenti di tutela ai sensi del presente titolo, sono certificati, a domanda, dall'ufficio esportazione. »;

g) all'articolo 182, dopo il comma 3-*quater*, è aggiunto il seguente:

« 3-*quinqüies*. Il primo Comitato Permanente, di cui all'articolo 9-*ter*, è composto dai membri in carica del Tavolo Permanente di cui al decreto del Ministero della cultura del 2 dicembre 2021, n. 431, e dura in carica un quadriennio dalla data di efficacia del decreto del Ministro. ».

2. Al fine di rendere più semplici e omogenee le procedure amministrative degli uffici amministrativi, il Ministro della cultura, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua una procedura unica per l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose di interesse culturale alla quale tutti gli uffici periferici debbano attenersi.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che:

a) l'originale dell'attestato di libera circolazione rilasciato non debba contenere il nome del richiedente;

b) vengano chiariti e perimetrati i concetti di eccezionalità e particolare interesse;

c) sia regolata e disposta l'implementazione di un registro *online* pubblicamente consultabile dei beni culturali oggetto della dichiarazione di interesse cul-

turale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. All'attuazione del comma 3, lettera c), le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Il decreto ministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter del Codice dei beni culturali, come inserito dal comma 1, lettera a), del presente articolo è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

22.05. Squeri, Casasco, Polidori.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione ».

22.06. Orrico, Caso, Amato, Cherchi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)

1. Alle Imprese Culturali e Creative costituite ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero e riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle Imprese Culturali e Creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

22.07. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

ART. 23.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore turistico aggiungere le seguenti: ed agriturismo.

23.1. Carloni, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore turistico nazionale aggiungere le seguenti: , inclusa la promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323,

* **23.2.** Tenerini, Squeri, Casasco, Polidori.

* **23.3.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **23.4.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rappresentante dello stesso Ministero e composto aggiungere le seguenti: da un rappresentante del Ministero della cultura e.

23.5. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: regione e provincia autonoma, aggiungere le seguenti: e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)

* **23.6.** Pella, Squeri, Casasco, Polidori.

* **23.7.** Benzoni.

* **23.8.** Evi, Zanella, Grimaldi.

* **23.9.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

* **23.10.** Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministeri competenti per materia aggiungere le seguenti: e rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato e del turismo.

** **23.11.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

** **23.12.** Benzoni.

** **23.13.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Il comitato, anche avvalendosi della figura di esperti, individua e valorizza località considerate minori ma dal forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari di valore secondari e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì l'istituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione, nonché della figura del manager di destinazione.

23.14. Cavo, Bicchielli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In sede di attuazione del comma 2-bis dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 in materia di attribuzione di un codice ATECO «valenza turistica», e tenuto conto della conseguente classificazione effettuata dall'ISTAT, gli uffici del registro delle imprese attribuiscono il codice ATECO 79.90.19 (altri servizi per il turismo), da associare a quello prevalente già posseduto, alle imprese di commercio al dettaglio, della ristorazione e dei servizi che ne facciano richiesta, qualora insediate nei Comuni appartenenti alle categorie turistiche prevalenti da A a L2 e che presentino contestualmente anche valori dell'indice sintetico di densità turistica relativi al quarto o

al quinto quintile – densità turistica alta e molto alta.

23.15. Squeri, Casasco, Polidori.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Fondo studi di fattibilità all'estero)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo denominato « Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità all'estero » con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti delle aziende italiane che effettuano uno studio di fattibilità finalizzato all'esportazione all'estero dell'eccellenza *made in Italy* della filiera produttiva di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti, nonché l'ammontare massimo del contributo massimo erogabile per ciascun avente diritto.

3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

23.02. Pavanelli, Onori, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Potenziamento uffici consolari)

1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facoltà di effettuare assunzioni

di personale temporaneo a contratto di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare esclusivamente in tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Alle finalità del comma 1, nel limite di due milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

23.03. Caramanna.

ART. 24.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ne promuove lo sviluppo con le seguenti: promuove lo sviluppo delle manifestazioni fieristiche più rilevanti per ciascuna filiera produttiva.

24.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: operatori fieristici con le seguenti: organizzatori fieristici nazionali.

* **24.2.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **24.3.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2023, con le parole: per l'anno 2024.

24.4. Evi, Zanella, Grimaldi.

Al comma 2, dopo le parole: e con il Ministro del Turismo, *inserire le seguenti*: previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

- * **24.5.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.
- * **24.6.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.
- * **24.8.** Benzoni.
- * **24.9.** Pella, Squeri, Casasco, Polidori.
- * **24.10.** Evi, Zanella, Grimaldi.
- * **24.11.** Colombo.

Sopprimere il comma 4.

24.12. Boschi, Benzoni.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Sostegno ai mercati rionali)

1. Attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, sono promossi i mercati rionali quali luoghi che assolvono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 24:*

1) *al comma 1, sopprimere il terzo periodo;*

2) *al comma 2, sopprimere la lettera c);*

3) *sostituire la rubrica con la seguente: « Sostegno al settore fieristico in Italia »;*

b) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 14, 24, 36, 37, 38, 41 e 47, pari a 23.200.000 euro per l'anno 2023, a 103.680.100 euro per l'anno 2024 con le seguenti: Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 14, 24, 24-bis, 36, 37, 38, 41 e 47, pari a 28.200.000 euro per l'anno 2023, a 108.680.100 euro per l'anno 2024.*

24.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Semplificazioni per i mercati a vendita diretta dei prodotti agricoli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati in cui si pratica la vendita diretta dei prodotti agricoli anche avuto riguardo alla loro funzione di centri di aggregazione e per consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con modalità organizzative dagli stessi individuate o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto

del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.

24.02. Carloni, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 25.

Sopprimerlo

* **25.1.** Boschi, Benzoni.

* **25.2.** Pavanelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che offrono all'estero prodotti enogastronomici effettivamente conformi *con le seguenti:* che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

al primo periodo dopo le parole: italian sounding *aggiungere le seguenti:* , sia nella preparazione delle pietanze che nell'impiego dei prodotti,

al secondo periodo, sopprimere le parole: una tariffa approvata e *e aggiungere, in fine, le parole:* nel rispetto delle normative dei singoli Stati, in termini di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi, di immagine del ristorante e di schema di certificazione;

al terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.

25.3. Caramanna.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che offrono all'estero prodotti enogastronomici effettivamente conformi *con le seguenti:* che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme

Conseguentemente al medesimo comma 1:

al primo periodo dopo le parole: italian sounding *aggiungere le seguenti:* , sia nella preparazione delle pietanze che nell'impiego dei prodotti,

al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che tiene conto di quanto previsto nell'ambito del progetto « Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani nel Mondo » promosso da Unioncamere in termini di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi (preparazione e approvvigionamento), di immagine del ristorante e di schema di certificazione;

al terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.

25.4. Toccalini, Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, *con le seguenti:* da Unioncamere, attraverso l'utilizzo del marchio « Ospitalità Italiana nel Mondo » e può essere estesa alle pizzerie ed alle gelaterie italiane all'estero,

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: un disciplinare adottato *aggiungere le seguenti:* su proposta di Unioncamere,

25.5. Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi, Porta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano *con le seguenti:* da Unioncamere

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: un disciplinare adottato

aggiungere le seguenti: su proposta di Unioncamere,

25.6. Squeri, Casasco, Polidori.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: con particolare riferimento fino alla fine del periodo, *con le seguenti:* tenendo conto di quanto previsto nell'ambito del progetto « Ospitalità Italiana – Ristoranti Italiani nel Mondo » promosso da Unioncamere in termini di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi sia in termini di preparazione che di approvvigionamento, di immagine del ristorante e di schema di certificazione. Il disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento:

a) all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica;

b) al rispetto della tradizione gastronomica italiana;

c) alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.

25.7. Squeri, Casasco, Polidori.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di contrastare il fenomeno dell'Italian Sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani nonché di tutelarne e promuoverne la diffusione, l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, realizza, attraverso le Camere di commercio italiane all'estero, azioni volte a favorire nei mercati e nei consumatori internazionali la consapevolezza delle valenze distintive del *Made in Italy* attraverso attività dirette alla divulgazione della conoscenza delle difformità dei prodotti non autentici

italiani, alla valorizzazione del sistema delle certificazioni geografiche e al supporto diretto alle imprese e alle start up innovative italiane della filiera di produzione e commercializzazione, anche attraverso contatti con investitori esteri.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

25.8. Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi, Porta.

ART. 26.

Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione *con le seguenti:* 10 milioni

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, quanto a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.1. Boschi, Benzoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, per

la corretta preparazione dei piatti e l'utilizzo dei prodotti

26.2. Caramanna.

Al comma 3, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

* **26.3.** Pella.

* **26.4.** Benzoni.

* **26.5.** Evi, Zanella, Grimaldi.

* **26.6.** Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

* **26.7.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

ART. 28.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia.

Conseguentemente:

al comma 2:

sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, come Indicazioni Geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG. come marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le azioni connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

a-bis) azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese a tutela delle Indicazioni Geografiche;

alla lettera b), sostituire la parola: attività *con la seguente:* azioni;

alla lettera c), sostituire le parole: attività connesse *con le seguenti* azioni connesse *e le parole:* attività avverso *con le seguenti:* ogni azione avverso;

sopprimere il comma 3;

al comma 4 sostituire le parole da: le camere di commercio *fino alla fine del comma, con le seguenti:* i Consorzi di tutela riconosciuti per le attività di cui al comma 2;

alla rubrica sopprimere le parole: e dei prodotti agroalimentari italiani.

28.1. Benzoni.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia.

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: e dei prodotti agroalimentari italiani

28.2. Vaccari.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sede legale e operativa in Italia *aggiungere le seguenti:* e la cui produzione avvenga su territorio italiano.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: sede legale e operativa in Italia *aggiungere le seguenti:* e la cui produzione avvenga su territorio italiano

28.3. Boschi, Benzoni.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 milioni *con le seguenti:* 12 milioni

Conseguentemente:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* 2 milioni *con le seguenti:* 12 milioni

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 2 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, quanto a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28.4. Boschi, Benzoni.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 30.

28.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, come Indicazioni Geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., come marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le azioni connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

a-bis) azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese a tutela delle Indicazioni Geografiche.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

alla lettera b) sostituire la parola: attività con la seguente: azioni;

alla lettera c) sostituire le parole attività connesse con le seguenti azioni connesse e le parole attività avverso con le seguenti: ogni azione avverso.

28.6. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

Sopprimere il comma 3.

28.7. Vaccari.

ART. 29.

Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 11 milioni

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

29.1. Boschi, Benzoni.

Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: , il Ministero della cultura

29.2. Di Mattina, Andreuzza, Barabotti, Toccalini.

ART. 30.

Sopprimerlo.

30.1. Benzoni.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 12 milioni

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

30.2. Boschi, Benzoni.

Al comma 3, dopo le parole: previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, aggiungere le seguenti: formulata sentiti gli enti locali coinvolti,

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* **30.3.** Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

* **30.4.** Benzoni.

* **30.5.** Pella, Squeri, Casasco, Polidori.

* **30.6.** Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.

* **30.7.** Evi, Zanella, Grimaldi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Istituzione delle denominazioni comunali di prodotti, tecniche o processi produttivi agroalimentari o gastronomici tradizionali)

1. Ai fini della valorizzazione, della promozione e dell'incremento dell'offerta turistica enogastronomica nazionale, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove l'istituzione e la conoscenza delle denominazioni comunali, di seguito denominate « De.Co. », e l'armonizzazione della relativa disciplina, nel rispetto dei principi sul decentramento delle funzioni amministrative in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. È definita « De.Co. » l'attestazione, da parte del comune competente, del riconoscimento della sussistenza di un legame identitario tra un prodotto o un processo produttivo agroalimentare o gastronomico e una specifica area territoriale, ai fini della valorizzazione del prodotto o processo stesso e delle sue tipicità. La De.Co. è un'attestazione che non costituisce marchio né certificazione di qualità.

3. È definito « prodotto De.Co. » un prodotto o un processo produttivo agroalimentare o gastronomico, oppure una tecnica particolare di coltivazione, di allevamento o di pesca, che abbia alto valore storico

nell'ambito della tradizione locale e sia riconosciuto come elemento identitario ed esclusivo dalla comunità di riferimento. I « prodotti De.Co. » devono essere caratterizzati da metodi di produzione, lavorazione, conservazione e realizzazione consolidati nel tempo, interamente *made in Italy*, omogenei in tutto il territorio interessato, che rispettano regole tradizionali e che sono in uso da almeno trenta anni. I prodotti De.Co. devono essere espressione di un patrimonio collettivo e non rappresentare un vantaggio per una singola azienda.

4. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono gli elenchi comunali dei propri prodotti De.Co.

5. Negli elenchi di cui al comma 4 devono essere indicate, per ogni prodotto De.Co., le seguenti informazioni:

a) nome del prodotto;

b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;

d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

6. I comuni inviano gli elenchi di cui al comma 4 e i loro successivi aggiornamenti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale istituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350.

30.01. Cannata.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valo-

rizzazione delle produzioni agricole di pregio)

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle Associazioni nazionali delle città d'identità.

2. Si definiscono « città di identità » le città o realtà territoriali che rappresentano una unicità del nostro Paese per le produzioni agricole di pregio e dove operano organismi associativi a carattere comunale con lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità culturali dei loro territori nei mercati nazionali ed internazionali.

3. I comuni, anche ricompresi nei distretti di cui all'articolo 30, sede dei luoghi della produzione agricola di pregio italiana come parte fondamentale del patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico italiano, che possiedono i requisiti, individuati con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, assumono la denominazione di città di identità.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali delle città di identità e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 1.

30.02. Bicchelli, Cavo.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Disciplina dell'attività di ArtiTurismo)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio artigiano presente sul territorio nazionale,

le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 possono esercitare, in modo strumentale e accessorio rispetto all'attività principale, l'attività di artiturismo.

2. L'attività di cui al comma 1 consiste:

a) nell'offrire ospitalità all'interno di alloggi ovvero in spazi aperti destinati alla sosta dei turisti;

b) nel somministrare pasti e bevande realizzati prevalentemente con prodotti propri o provenienti da altre imprese artigiane e agricole della zona;

c) nell'organizzare degustazioni con i prodotti indicati alla lettera b);

d) nell'organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, connesse alla promozione e alla vendita dei propri prodotti.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è possibile utilizzare i locali dell'impresa artigiana.

* **30.03.** Cavo.

* **30.04.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

* **30.05.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovano in uno stato di difficoltà economico-

finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato di difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente;

c) all'acquisizione, da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di imprese non in stato di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del decreto di cui al comma 5 del presente articolo, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente ».

30.06. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Istituzione Fondo « Successione d'Impresa »)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il « Fondo a sostegno della Successione d'Impresa » con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme

di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.

30.07. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Istituzione Fondo « Successione d'Impresa »)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il « Fondo a sostegno della Successione d'Impresa » con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle proce-

dure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare

l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

30.08. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 31.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge, *aggiungere le seguenti:* nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti,.

31.1. Evi, Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'origine con *le seguenti:* dell'effettiva origine.

31.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 3, dopo le parole: relative infrastrutture *aggiungere le seguenti:* di gestione e *dopo le parole:* assicurare un'idonea *aggiungere le seguenti:* tracciabilità integrale, nonché.

Conseguentemente, al comma 4, lettera a), dopo le parole: con particolare riguardo

ai metodi *aggiungere le seguenti:* per la tracciabilità, nonché.

31.3. Squeri, Casasco, Polidori.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

31.4. Rotelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli ed agroalimentari che continuano ad essere disciplinate dalle relative specifiche normative.

31.5. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 32.

Al comma 1, dopo le parole: produzioni artigianali e industriali tipiche *aggiungere le seguenti:* e a Marchio Storico, nel caso di imprese titolari di Marchi Storici iscritti al registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,.

Conseguentemente:

a) *alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole:* e a Marchio Storico;

b) *all'articolo 33:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* prodotti artigianali e industriali tipici *aggiungere le seguenti:* e a Marchio Storico, nel caso di imprese titolari di Marchi Storici iscritti al registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,;

2) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e a Marchio Storico;

c) all'articolo 35:

1) al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) ove presenti, gli elementi che dimostrano che il prodotto è a Marchio Storico;;

2) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a Marchio Storico.

32.1. Benzoni.

Al comma 1, dopo le parole: produzioni artigianali e industriali tipiche *aggiungere le seguenti:* e a Marchio Storico, nel caso di imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Attività di ricognizione dei prodotti industriali, artigianali tipici e a Marchio Storico.

32.2. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 33.

Al comma 1, dopo le parole: prodotti artigianali e industriali tipici *aggiungere le seguenti:* e a Marchio Storico, nel caso di imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e a Marchio Storico.

33.1. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, dopo le parole: prodotti artigianali e industriali tipici *aggiungere le seguenti:* e a Marchio Storico, nel caso di imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro dei Marchi Storici di interesse

nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

33.2. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

ART. 35.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) le regole specifiche per l'etichettatura, anche digitale, del prodotto.

35.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) l'ecosostenibilità del prodotto.

35.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 36.

Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro *con le seguenti:* 10 milioni di euro.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 48 e, quanto a 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

36.1. Boschi, Benzoni.

ART. 37.

Al comma 1, sostituire le parole: quale tecnologia innovativa utile *con le seguenti:* , nonché su codici identificativi e di certifi-

cazione dell'originalità, quali tecnologie innovative utili.

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono definiti gli standard tecnici, le modalità per l'adozione di sistemi di etichettatura codificati per singola confezione dei prodotti del *Made in Italy* immessi in commercio, nonché per la conservazione dei relativi dati. Per i prodotti che rechino soluzioni DTL censite ai sensi del comma 2, i codici di accesso per la lettura delle stesse saranno esplicitati con la lettura del codice identificativo.;

sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Blockchain ed etichettatura per la tracciabilità delle filiere e dei prodotti).

37.1. Squeri, Casasco, Polidori.

Al comma 3, sopprimere le parole: anche attraverso un soggetto gestore.

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera d).

37.2. Boschi, Benzoni.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: distribuzione commerciale *aggiungere le seguenti:* o fornitura.

37.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

ART. 38.

Al comma 1, dopo le parole: dell'industria *aggiungere le seguenti:* , e dell'artigianato.

* **38.1.** Benzoni.

* **38.2.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **38.3.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, dopo le parole: ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese *aggiungere le seguenti:* e delle imprese titolari di Marchi Storici iscritti al registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: Imprese *aggiungere le seguenti:* e Marchi Storici.

38.4. Benzoni.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.

38.5. Boschi, Benzoni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le azioni e le linee guida finalizzate a sostenere e promuovere lo sviluppo e la trasformazione digitale delle imprese con particolare riferimento all'*e-commerce*, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative del settore.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Imprese del *made in Italy* nell'era del commercio digitale e nel mondo virtuale e immersivo).

38.6. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Piattaforma nazionale digitale delle costruzioni)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione del settore delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni e di rafforzare la competitività della filiera dell'edilizia, è promossa la creazione di una piattaforma digitale italiana delle costruzioni.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso lo stesso Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi, le procedure di gara e la tempistica di avvio della piattaforma nonché i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, anche in relazione ai contenuti dei regolamenti europei in materia e del progetto di piattaforma digitale europea per il settore delle costruzioni e garantendo l'interoperabilità dei contenuti digitali della piattaforma a mezzo di formati aperti di pubblico e gratuito dominio e utilizzo. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della Funzione Pubblica e, in qualità di invitati, i rappresentanti delle principali Associazioni rappresentative degli operatori economici della filiera delle costruzioni.

3. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi 1 e 2, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma digitale italiana delle costruzioni con una dotazione di 6 milioni di euro nel 2024 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2038.

38.01. Mazzetti, Squeri, Casasco, Polidori.

ART. 40.

Al comma 1, dopo le parole: operatori della giustizia aggiungere le seguenti: ivi compresi gli operatori di polizia giudiziaria.

40.1. Pavanelli.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Misure per il contrasto alle merci contraffatte sulle reti elettroniche)

1. Per il periodo d'imposta relativo alle annualità 2024 e 2025 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica (IP manager) finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale, anche attraverso attività di monitoraggio dei portali online e di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro:

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera a) è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei professionisti qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per poter beneficiare del credito d'imposta e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese;

c) il contributo di cui alla lettera a) è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* »>.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 4.

40.01. Squeri, Polidori, Casasco, Tenerini.

ART. 42.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.

(Modifiche all'articolo 517 del Codice penale)

1. All'articolo 517 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Chiunque pone in vendita », sono aggiunte le seguenti: « , detiene per la vendita »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 2. Non costituisce detenzione per la vendita la condotta del soggetto agente che, in buona fede e nell'ambito di un'attività imprenditoriale, si limiti a possedere temporaneamente un bene, da altri acquistato presso il produttore o distributore, ovvero a curarne la movimentazione per fini puramente logistici ».

42.1. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 517 del Codice penale dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Non costituisce detenzione per la vendita la condotta del soggetto agente che, in buona fede e nell'ambito di un'attività imprenditoriale, si limiti a possedere temporaneamente un bene, da altri acquistato presso il produttore o distributore, ovvero a curarne la movimentazione per fini puramente logistici. ».

42.2. Squeri, Casasco, Polidori.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992 n. 150 in materia di Antiquariato)

1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, comma 1, alinea, le parole: « e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , fatta eccezione per gli esemplari di antiquariato lavorati e acquisiti in epoca antecedente al 1947 ».

42.01. Romano, Cavo.

ART. 45.

Sopprimerlo.

45.1. Boschi, Benzoni.

ART. 46.

Sopprimerlo.

46.1. Boschi, Benzoni.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

(Norme per il rafforzamento della prevenzione e la repressione della diffusione illecita)

di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica)

1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: « un contributo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 »;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

46.2. Mollicone.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

(Valorizzazione della infrastruttura della Qualità)

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema produttivo nazionale e di valorizzare la certificazione accreditata, di rafforzare il livello di sua percezione da parte dei consumatori finali e di agevolare l'attività di controllo e sorveglianza delle pubbliche autorità, l'Infrastruttura per la Qualità Italia orienta la propria attività in aderenza ai seguenti principi generali:

a) mantenere le certificazioni accreditate nell'ambito della adesione volontaria dell'impresa, fatto salvo quanto previsto obbligatoriamente dalla legge, nelle attività di verifica della conformità dei prodotti;

b) fare in modo che l'emanazione di norme tecniche sia sostenuta da una preventiva verifica di un'esigenza diffusa del mercato e da una adeguata verifica di rappresentatività delle parti proponenti;

c) evitare l'accreditamento di schemi di valutazione della conformità di tipo proprietario (*Scheme Owners*) in ambiti nei quali non sussista un'esigenza di mercato e una potenziale ampia copertura del mercato di riferimento;

d) orientare le Pubbliche Amministrazioni a riferirsi alla certificazione accredi-

tata volontaria quale strumento premiante volto al miglioramento continuo del sistema imprenditoriale e alla semplificazione dei procedimenti nella verifica dei requisiti richiesti nei processi amministrativi;

e) garantire che il sistema di sorveglianza e di controllo del mercato sia esercitato dalle pubbliche autorità riconoscendo la supremazia della « Qualità Accreditata » e prevedendo il controllo di tutte le certificazioni rilasciate sulla base di accreditamenti effettuati da soggetti non appartenenti all'Unione europea.

* **46.01.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

* **46.02.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 47.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: il soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del.

47.1. Boschi, Benzoni.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

47.2. Schullian.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

(Finanza complementare per le PMI)

1. Il sistema camerale istituisce una rete di « Centri di servizi per la finanza complementare » finalizzati a facilitare l'incontro, anche tramite specifici sistemi e piattaforme digitali, tra PMI e operatori della finanza, con l'obiettivo di agevolare l'accesso e incrementare l'utilizzo delle fonti finanziarie complementari al credito ordi-

nario e di sostenerne il consolidamento e la crescita delle imprese. I Centri di servizi provvedono altresì, anche in collaborazione con soggetti specializzati, pubblici o privati, all'eventuale selezione di progetti di investimento e all'assistenza tecnica per il loro sviluppo.

* **47.01.** Squeri, Casasco, Polidori.

* **47.02.** Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi, Porta.

* **47.03.** Centemero, Bagnai, Cavandoli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo	253
Audizione di rappresentanti di Confederazione AEPI e di Confprofessioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo	253
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01585 Mari: Iniziative volte a garantire il diritto dei lavoratori del Consorzio di Bacino Salerno 2 a ricevere le prestazioni pensionistiche e previdenziali	254
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	256
5-01584 Giaccone: Iniziative per garantire il giusto inquadramento contrattuale ai fini retributivi e per salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del macello di Baldichieri del gruppo Ciemme	254
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	257
5-01581 Soumahoro: Iniziative normative per consentire agli ex lavoratori Seat Pagine Gialle di accedere al prepensionamento	254
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	258
5-01583 Aiello: Iniziative volte a salvaguardare gli interessi dei dipendenti pubblici rispetto al ridimensionamento delle quote retributive delle relative pensioni previsto dal disegno di legge di bilancio 2024	254
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	259
5-01582 Scotto: Iniziative volte a restituire credibilità e autorevolezza ai vertici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito della richiesta di rinvio a giudizio di alcuni esponenti dei medesimi vertici	255
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	260
AVVERTENZA	255

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 novembre 2023.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando,

C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.55.

Audizione di rappresentanti di Confederazione AEPI e di Confprofessioni, nell'ambito dell'esame delle

proposte di legge C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.20.

5-01585 Mari: Iniziative volte a garantire il diritto dei lavoratori del Consorzio di Bacino Salerno 2 a ricevere le prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Francesco MARI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco MARI (AVS), replicando, fa presente che continuerà a monitorare la situazione riguardante i lavoratori del Consorzio di Bacino Salerno 2, auspicando che il Governo, favorendo l'istituzione di un tavolo con gli enti locali interessati e l'Inps, si adoperi al fine di individuare soluzioni normative, in vista del riconoscimento del diritto di tali lavoratori ad accedere al trattamento di fine rapporto, colmando un vuoto normativo attualmente presente.

5-01584 Giaccone: Iniziative per garantire il giusto inquadramento contrattuale ai fini retributivi e per salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del macello di Baldichieri del gruppo Ciemme.

Andrea GIACCONE (LEGA) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea GIACCONE (LEGA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, auspicando siano assicurati il giusto inquadramento e la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori in questione. Fatto notare, peraltro, che nell'azienda indicata nell'interrogazione si registrano iniziative di collaborazione tra lavoratori di diverse nazionalità che rappresentano un bell'esempio di integrazione, invita il rappresentante del Governo a continuare a monitorare la situazione.

5-01581 Soumahoro: Iniziative normative per consentire agli ex lavoratori Seat Pagine Gialle di accedere al prepensionamento.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, ricorda che il rappresentante del Governo si era già in precedenza impegnato a trovare uno strumento normativo utile per affrontare il problema e consentire agli ex lavoratori Seat Pagine Gialle di accedere al prepensionamento. Rinnova dunque l'invito al Governo di dare seguito agli impegni assunti a tutela dei lavoratori interessati.

5-01583 Aiello: Iniziative volte a salvaguardare gli interessi dei dipendenti pubblici rispetto al ridimensionamento delle quote retributive delle relative pensioni previsto dal disegno di legge di bilancio 2024.

Davide AIELLO (M5S) illustra la sua interrogazione.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide AIELLO (M5S), replicando, prende atto della disponibilità del Governo di discutere di eventuali modifiche alla norma contenuta nel disegno di legge di bilancio, attualmente all'esame del Senato, pur facendo presente che si sarebbe aspettato risposte più incisive e concrete e al fine di scongiurare il rischio di ridimensionare i trattamenti pensionistici dei lavoratori in questione. Manifesta dunque forte preoccupazione, rilevando che il ridimensionamento della quota retributiva delle pensioni di tali lavoratori rappresenterebbe un'offesa nei confronti di coloro che svolgono un servizio essenziale alla comunità.

5-01582 Scotto: Iniziative volte a restituire credibilità e autorevolezza ai vertici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito della richiesta di rinvio a giudizio di alcuni esponenti dei medesimi vertici.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra la sua interrogazione.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, condivide le considerazioni ispirate al garantismo da parte del rappresentante del

Governo, facendo notare che il suo gruppo, a differenza dei gruppi della maggioranza, crede fermamente nel rispetto di certi valori costituzionali e nel principio della separazione dei poteri. Ritiene che i fatti oggetto della richiamata inchiesta – che riguarda la dottoressa Ferrari, nominata segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'8 novembre 2022 – siano gravi e suscettibili di minare la credibilità dello stesso Ministero, pregiudicando la sua stessa capacità di azione. Riacciandosi alla risposta fornita dal rappresentante del Governo alla precedente interrogazione, si chiede, ad esempio, come possa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in caso di rinvio a giudizio della dottoressa Ferrari, agire con efficacia, a tutela dei trattamenti pensionistici dei lavoratori, nell'ambito della discussione sul disegno di legge di bilancio, atteso che sarà chiamato peraltro a dialogare con altri Ministeri.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-01585 Mari: Iniziative volte a garantire il diritto dei lavoratori del Consorzio di Bacino Salerno 2 a ricevere le prestazioni pensionistiche e previdenziali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo l'interrogante espone preoccupazione per la posizione debitoria del Consorzio Salerno 2 che pregiudicherebbe la posizione contributiva e retributiva dei lavoratori coinvolti.

Al riguardo, rappresento che sono stati acquisiti elementi da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro e della competente direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha comunicato di aver ricevuto diverse segnalazioni relative al mancato o parziale versamento di contributi, trasmesse, per le attività di competenza all'INPS.

Risultano, altresì, presentate all'Ispettorato nazionale del lavoro segnalazioni di carattere retributivo ed economico, nonché per condotte antisindacali, rispetto a cui

sono stati effettuati i relativi accertamenti di competenza.

Al riguardo, già nel 2019, le problematiche evidenziate dall'interrogante sono state oggetto di attenzione da parte dell'Ispettorato interregionale di Napoli che si è occupato, nell'ambito di un gruppo di lavoro appositamente costituito, delle vicende concernenti il Consorzio unico di Bacino delle province di Caserta, Napoli e Salerno.

Rilevo, ad ogni buon conto, che la vicenda segnalata, potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle amministrazioni territoriali competenti e concludo evidenziando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il tema della tutela dei lavoratori è prioritario e l'impegno in tal senso è costante e comunque verranno monitorati gli eventuali sviluppi del fatto esposto.

ALLEGATO 2

5-01584 Giaccone: Iniziative per garantire il giusto inquadramento contrattuale ai fini retributivi e per salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del macello di Baldichieri del gruppo Ciemme.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ora a illustrare l'interrogazione relativa alla questione dei lavoratori in forza presso il macello di Baldichieri.

Preliminarmente, rilevo che sulla questione sono state acquisite informazioni da parte delle competenti strutture tecniche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché del Ministero dell'interno, della regione Piemonte e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Nel merito, dai dati forniti dalla regione Piemonte, si evince che dallo scorso agosto è in atto una trattativa tra le aziende Fortes Srl, la Società agricola Gruppo Ciemme e la FLAI Cgil relativamente alla prosecuzione delle attività presso lo stabilimento di Baldichieri e la tutela dei livelli occupazionali.

In particolare, sono stati aperti due tavoli regionali, uno con la Ciemme e relativo alla eventuale ricollocazione dei lavoratori in parola, l'altro con la Fortes srl riguardante la procedura di licenziamento collettivo avviato dalla stessa.

Dopo un primo incontro dagli esiti negativi, sono state fissate due successive riunioni, rispettivamente il 13 e 14 novembre 2023.

Più nello specifico, sono stati segnalati i diversi passaggi imprenditoriali in cui la AL.PI spa ha ceduto il principale ramo d'azienda alla Officine del Lavoro s.r.l, attualmente in liquidazione, e successivamente alla Fortes srl. Quest'ultima ha di recente manifestato la volontà di terminare la propria attività, stipulando un contratto d'affitto di azienda con il gruppo Ciemme.

La protesta, citata in premessa dagli interroganti, ha riguardato le possibili ricadute negative che tale contratto d'affitto

potrebbe avere sui 125 lavoratori dello stabilimento di Baldichieri, attualmente impiegati come lavoratori artigiani del settore alimentare e che verrebbero assunti dal subentrante Gruppo Ciemme, con l'applicazione del CCNL dei lavoratori agricoli e florovivaisti.

Secondo le informazioni fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro, l'ITL di Asti-Alessandria ha incontrato l'organizzazione sindacale in data 10 ottobre scorso, per acquisire maggiori delucidazioni in merito alla segnalazione relativa all'applicazione del CCNL.

Sul punto, l'ispettorato nazionale del lavoro ha riferito che l'applicazione da parte della società Ciemme del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti è da ritenersi congrua.

Ricordo, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può imporre l'applicazione di uno specifico contratto di lavoro, la cui scelta è invece demandata al singolo datore di lavoro in funzione dell'attività economica e produttiva concretamente esercitata.

Infine, dalle ulteriori informazioni acquisite, risulta in corso un accertamento della Guardia di Finanza, in merito ad una illecita somministrazione di manodopera relativa all'AL.PI. spa, per cui risultano effettuati tre arresti e il sequestro preventivo di 14 milioni di euro.

Concludo assicurando la massima attenzione del Governo e del Ministero che rappresento, per quanto di competenza, al fine di individuare ogni possibile soluzione non traumatica, a tutela dei lavoratori coinvolti.

ALLEGATO 3

5-01581 Soumahoro: Iniziative normative per consentire agli ex lavoratori Seat Pagine Gialle di accedere al prepensionamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Il presente atto di sindacato ispettivo ha ad oggetto la situazione degli ex dipendenti di Italiaonline (già Seat Pagine gialle Spa) fuoriusciti dall'azienda in seguito ad un licenziamento collettivo del 2019 e che attualmente non percepiscono reddito.

Sebbene abbiano percepito la Naspi e abbiano maturato 35 anni di contributi, gli ex dipendenti di Italiaonline, in base alla normativa vigente (articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge n. 416 del 1981), non possono accedere al prepensionamento per i lavoratori poligrafici in quanto uno dei requisiti utili per potervi accedere è il possesso di 37 anni di contributi.

Nel corso degli anni, come già chiarito in altri atti di sindacato ispettivo, sono stati diversi gli interventi normativi che hanno coinvolto i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali.

Da ultimo, ricordo che la legge di bilancio 2020 aveva reintrodotta il requisito dei

35 anni di contribuzione per i lavoratori delle aziende che hanno presentato piani di ristrutturazione tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023.

Pertanto, rimarrebbero esclusi dall'operatività delle deroghe i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi sottoscritti tra il 1° giugno 2015 ed il 31 dicembre 2019 tra cui anche gli ex dipendenti di Italiaonline (il cui accordo risale al 2 luglio 2018) ai quali continua ad essere pertanto richiesta la maturazione di 37 anni di contributi.

Sul punto, segnalo l'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di trovare una possibile soluzione di sistema al problema posto dall'interrogante, fermo restando l'onerosità di un intervento normativo, da valutare attentamente alla luce dei vincoli di finanza pubblica.

ALLEGATO 4

5-01583 Aiello: Iniziative volte a salvaguardare gli interessi dei dipendenti pubblici rispetto al ridimensionamento delle quote retributive delle relative pensioni previsto dal disegno di legge di bilancio 2024.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente la modifica delle modalità di calcolo delle pensioni di una parte di dipendenti pubblici, in particolare del comparto sanitario.

Al riguardo, tengo a precisare che la manovra finanziaria di quest'anno, attualmente all'esame del Senato, come noto, conferma tutti gli obiettivi approvati con la Nodef, al fine di garantire non solo adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, ma anche la sostenibilità del sistema previdenziale, in attesa di una riforma strutturale dell'ordinamento pensionistico.

Con riferimento specifico alla questione sollevata dagli Onorevoli Interroganti, faccio presente che la disciplina riguardante l'adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali (articolo 33) mira ad assicurare una proporzionalità tra anzianità utile e la percentuale di rendimento

pensionistico per le anzianità inferiori a 15 anni che, con l'introduzione del sistema cosiddetto « misto » ad opera della legge n. 335 del 1995, saranno utilizzate anche nei prossimi anni per la valorizzazione delle quote retributive delle pensioni per coloro che al 31 dicembre 1995 possiedono un'anzianità utile inferiore ai 18 anni.

Sul punto, tuttavia, come noto, si sta lavorando e sono in corso verifiche ulteriori, anche a livello tecnico, per trovare possibili soluzioni alle criticità sollevate in questi giorni, nell'ottica di un intervento complessivo, dunque non limitato solo ad alcune platee.

Ciò posto, concludo ribadendo la disponibilità del Ministero del lavoro nel dialogo con gli altri Ministeri ad effettuare ulteriori approfondimenti nell'ambito del dibattito parlamentare inerente all'esame del disegno di legge di bilancio per il 2024.

ALLEGATO 5

5-01582 Scotto: Iniziative volte a restituire credibilità e autorevolezza ai vertici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito della richiesta di rinvio a giudizio di alcuni esponenti dei medesimi vertici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente la questione relativa alla scissione del patronato Encal-Inpal.

Preliminarmente, sottolineo che all'atto dell'assunzione dell'incarico come Segretario Generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la dottoressa Ferrari non versava in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità e il profilo, come conferma la sua carriera all'interno dello stesso Ministero, risulta essere rispondente all'incarico conferito, nonché alle disposizioni di legge.

Inoltre, le vicende giudiziarie che vengono citate dagli interroganti, di cui si è appreso anche dagli organi di stampa, sono relative a ben quattro anni fa.

Il rispetto nei confronti della magistratura e del principio di separazione dei poteri mi impongono, quale rappresentante di Governo, di non entrare in alcun modo nel merito di vicende che sono ancora al vaglio dei giudici.

Tuttavia, mi preme chiarire due fondamentali punti.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attua un controllo attento e costante

affinché tutti i dipendenti agiscano in osservanza della legge, nel rispetto dei principi di imparzialità, onestà, correttezza e buona fede.

Pertanto, le vicende esposte saranno seguite nel più rigoroso rispetto del lavoro della magistratura, ad oggi espressasi esclusivamente in fase requirente e si interverrà nel rispetto della legge e delle disposizioni contenute nel codice etico adottato dall'amministrazione.

In secondo luogo, mi preme sottolineare un concetto fondamentale: la battaglia per il garantismo non può compiersi a fasi alterne; la presunzione d'innocenza è una garanzia, la più rilevante garanzia processuale, che afferma — attraverso il dettato costituzionale — che nessuno è colpevole fino a quando non sopravviene una sentenza di condanna definitiva.

Se crediamo, come immagino, in questo principio, dobbiamo allora rispettare i tempi della magistratura e rimetterci ad essa, avendo, in ogni caso e sempre, come priorità la tutela dell'immagine e dell'autorevolezza del Ministero.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella (*Seguito dell'esame e rinvio*) 261

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 252 Panizzut e C. 765 Varchi, recanti « Disposizioni in materia di riconoscimento dell'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa », di Paola Pirelli, specialista in Ortognatodonzia, docente presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Fabrizio Salamanca, specialista in Otorinolaringoiatria, referente del Centro per la diagnosi e la cura della roncopia (in videoconferenza) e di Luigi Ferini Strambi, direttore del Centro di medicina del sonno dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano (in videoconferenza) 262

INTERROGAZIONI:

5-01272 Girelli: Iniziative in materia di *bonus* trasporti 262

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 264

5-01312 Fossi: Sull'adozione del decreto ministeriale relativo al riparto tra le regioni delle risorse per l'incremento del Servizio sanitario nazionale, in relazione all'emersione dei lavoratori extracomunitari 262

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 265

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 263

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malavasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo 263

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.45.

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 Pella.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Pella, ha svolto la relazione.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire in discussione.

Andrea QUARTINI (M5S) comunica di avere presentato una proposta di legge ver-tente sulla stessa materia della proposta in discussione. Si riserva di intervenire nel merito del provvedimento una volta che tale proposta sarà assegnata alla Commis-sione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Avverte quindi che il sottosegretario Du-rigon, per cause di forza maggiore, non può essere presente per lo svolgimento delle interrogazioni nell'orario previsto e che si è reso comunque disponibile per le ore 15.10. Le interrogazioni saranno pertanto svolte dopo le audizioni informali.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 novembre 2023.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle pro-poste di legge C. 252 Panizzut e C. 765 Varchi, recanti « Disposizioni in materia di riconoscimento dell'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa », di Paola Pirelli, specialista in Ortognatodonzia, docente presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Fabrizio Salamanca, specialista in Oto-rinolaringoiatria, referente del Centro per la diagnosi e la cura della roncopatia (in videoconferenza) e di Luigi Ferini Strambi, direttore del Centro di medi-cina del sonno dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano (in videoconferenza).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presi-denza del presidente Ugo CAPPELLACCI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.10.

5-01272 Girelli: Iniziative in materia di *bonus* trasporti.

Il sottosegretario Claudio DURIGON ri-sponde all'interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), repli-cando, evidenzia alcune criticità che, a suo avviso, permangono nell'applicazione del *bonus* trasporti, auspicando la reintrodu-zione di alcuni meccanismi previsti relati-vamente all'analogo *bonus* introdotto dal Governo Draghi. In particolare, segnala le criticità connesse al cosiddetto « *click day* » e l'abbassamento del parametro Isee.

Segnala altresì l'esigenza di avere con-tezza delle domande non andate a buon fine a causa dell'esaurimento dei fondi. Ritiene, inoltre, che dalla risposta non emerga se sia stata trovata una soluzione nei confronti di chi ha sottoscritto un ab-bonamento annuale nel mese di settembre 2023, che con la « finestra » del 1° ottobre 2023 si vedrebbe pregiudicata la possibilità di effettuare la richiesta del contributo.

5-01312 Fossi: Sull'adozione del decreto ministeriale relativo al riparto tra le regioni delle risorse per l'incremento del Servizio sanitario nazionale, in re-lazione all'emersione dei lavoratori extracomunitari.

Il sottosegretario Claudio DURIGON ri-sponde all'interrogazione in titolo nei ter-mini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), cofirmata-ria dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara non soddisfatta dal momento che, nonostante le rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in risposta ad un'analogha interrogazione svolta nel mese di marzo 2023, l'*iter* per l'adozione del decreto ministeriale in oggetto non è an-cora concluso. Evidenzia come la tempis-tica per la definizione del procedimento di adozione di tale decreto debba essere co-

gente, in quanto si tratta di erogare risorse per la sanità che sono preziose per le regioni, in un momento in cui esse devono chiudere i propri bilanci.

Sollecita, quindi, il Governo a intervenire tempestivamente, considerato che, in relazione alle quote residue degli anni 2020 e 2021 e alle quote intere degli anni 2022 e 2023, restano da ripartire oltre 900 milioni di euro. Evidenzia, pertanto, come non possano essere le regioni a pagare per le difficoltà amministrative e le lungaggini burocratiche, a causa delle quali non è stato finora adottato il previsto decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malvasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

ALLEGATO 1

5-01272 Girelli: Iniziative in materia di *bonus* trasporti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole Interrogante per il quesito posto e passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente le iniziative relative al cosiddetto « *bonus* trasporti ».

Preliminarmente, voglio ricordare che il Governo, al fine di mitigare l'impatto economico del caro energia sulle famiglie e di dare un sostegno economico agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari, con l'articolo 4 del cosiddetto decreto Carburanti (decreto-legge n. 5 del 2023) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi trasporto ferroviario nazionale.

Successivamente, il Governo, con il decreto-legge n. 131 del 29 settembre scorso, ha disposto l'incremento di 12 milioni di euro, per il 2023, del fondo, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno.

Per la finestra del primo di ottobre 2023, i fondi disponibili erano di euro 12.221.775, di cui 12.000.000 derivanti dal rifinanziamento del Fondo sopra citato, ed euro 221.775 di fondi residui, generati dal mancato utilizzo di *bonus* rilasciati nel mese di settembre 2023.

Nel dettaglio, preciso che i fondi disponibili alla riapertura del 1° ottobre hanno permesso l'emissione di n. 213.280 *bonus*.

Evidenzio, inoltre, che con il decreto-legge n. 145 del 18 ottobre scorso, il fondo è stato ulteriormente rifinanziato con un nuovo stanziamento di euro 35 milioni, che ha consentito, alla riapertura della piattaforma del 1° novembre 2023, di disporre di fondi complessivi pari ad euro 37.005.951, di cui 2.005.951 provenienti dai fondi residui, generati dal mancato utilizzo di *bonus* rilasciati nel mese di ottobre 2023.

In considerazione del rifinanziamento della misura, abbiamo voluto aprire una nuova finestra, per le fasce della popolazione a basso reddito che nel corso del 2023 non erano riuscite ad accedere alla misura. In particolare, i fondi disponibili alla riapertura del 1° novembre 2023 hanno permesso l'emissione di n. 659.512 *bonus*.

Gli eventuali fondi che torneranno nella disponibilità del Fondo, in conseguenza del mancato utilizzo nel mese solare in corso, saranno resi disponibili il prossimo 1° dicembre.

Preciso, inoltre, sotto il profilo procedurale, che una volta esaurite le risorse, la piattaforma non consente la presentazione di nuove domande e, pertanto, non è possibile quantificare quelle non andate a buon fine per esaurimento fondi.

Concludo, evidenziando che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attento ai fabbisogni dei cittadini, con il « *bonus* trasporti » ha fornito un aiuto concreto per lavoratori e studenti oltre che un incentivo alla mobilità sostenibile.

ALLEGATO 2

5-01312 Fossi: Sull'adozione del decreto ministeriale relativo al riparto tra le regioni delle risorse per l'incremento del Servizio sanitario nazionale, in relazione all'emersione dei lavoratori extracomunitari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Con l'atto di sindacato ispettivo, l'Onorevole interrogante chiede aggiornamenti sullo stato di adozione del decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 103, comma 24, del decreto-legge n. 34 del 2020.

In premessa, ricordo che l'articolo 103 del decreto sopra citato ha disposto, tra l'altro, che i datori di lavoro possano presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri al fine di garantire livelli adeguati della salute e favorire l'emersione di rapporti irregolari.

Come già chiarito in altra seduta di *question time*, per l'attuazione di tale misura il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordina-

riamente lo Stato è stato incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Date queste premesse, per il riparto delle risorse residue relative all'anno 2022, rappresento che la competente direzione generale del Ministero ha riferito che sono in corso interlocuzioni tecniche tra le strutture competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultima, quale amministrazione concertante.

Faccio presente che, sempre sullo schema di decreto, andrà acquisito anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Concludo comunque assicurando l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali affinché il decreto ministeriale possa essere adottato in tempi brevi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752-A	266
---	-----

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1304, approvata dal Senato ed abb. (Seguito dell'esame e rinvio)	266
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	270

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della signora Natalia Bobba a presidente dell'Ente nazionale risi. Nomina n. 36 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	267
---	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». C. 1419 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	269
---	-----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 8 novembre 2023.

**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
C. 752-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 8.35 alle 8.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 13.40.

**Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode.
C. 1304, approvata dal Senato ed abb.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre scorso.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, comunica che complessivamente sono state presentate 6 proposte emendative, che non presentano criticità dal punto di vista dell'ammissibilità (*vedi allegato*).

Passando, quindi, all'espressione del parere sugli emendamenti, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, altrimenti esprimendo parere contrario.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO concorda con il parere espresso dal relatore.

Manfred SCHULLIAN (MISTO) evidenzia che l'articolo aggiuntivo 10.01 a sua prima firma reca la consueta clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Pertanto, pur annunciando il ritiro delle restanti proposte emendative a sua prima firma, chiede al relatore e al Governo un'ulteriore riflessione sull'articolo aggiuntivo 10.01.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, replicando all'onorevole Schullian, fa presente che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e che anche solo l'inserimento della clausola di salvaguardia comporterebbe l'inizio di una terza lettura parlamentare. Al riguardo, si dichiara certo che in fase attuativa il Governo garantirà il rispetto sostanziale della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo aggiuntivo Schullian 10.01.

Manfred SCHULLIAN (MISTO), preso atto dei chiarimenti del relatore, ritira l'articolo aggiuntivo 10.01 a sua prima firma.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Vaccari 2.01 e l'emendamento Vaccari Tit.1.

Mirco CARLONI, *presidente*, essendosi concluse le votazioni sulle proposte emendative presentate, comunica che il testo della proposta di legge C. 1304, approvata dal Senato, sarà trasmesso alle Commissioni I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali per l'espressione del prescritto parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di nomina della signora Natalia Bobba a presidente dell'Ente nazionale risi.

Nomina n. 36.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il parere al Governo sulla proposta di nomina della signora Natalia Bobba a presidente dell'Ente nazionale risi. Invita, quindi, il relatore, onorevole Cerreto, ad illustrare il provvedimento in esame.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione è chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla proposta di nomina della signora Natalia Bobba a presidente dell'Ente nazionale Risi.

Ricorda che l'Ente nazionale risi è stato istituito dal regio decreto-legge n. 1237 del 1931 con lo scopo di provvedere alla tutela della produzione risicola nazionale e delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse, agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto, promuovendo e sostenendo iniziative rivolte al miglioramento della produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto. Sottolinea che si tratta di un ente pubblico economico che, tra l'altro, provvede all'attuazione del regime di aiuto comunitario alle sementi di riso e alla produzione di talune varietà di riso e promuove azioni per l'incremento del consumo di riso italiano nel territorio nazionale e all'estero. Evidenzia che, in base all'articolo 4 dello Statuto dell'Ente nazionale risi sono organi del medesimo Ente il presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti, che durano in carica quattro anni.

In merito alla nomina del presidente dell'Ente nazionale risi segnala che l'articolo 5 del citato Statuto rinvia alla procedura prevista dall'articolo 3 della legge

n. 400 del 1988, il quale dispone che le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro competente, restando comunque ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto concerne le funzioni assegnate al presidente dell'Ente nazionale risi, rammenta che il citato articolo 5 stabilisce che il presidente: ha la rappresentanza legale dell'Ente; adotta tutti gli atti non demandati espressamente alla competenza del Consiglio di amministrazione, che convoca e presiede vigilando sull'esecuzione delle relative deliberazioni; adotta, sentito il direttore generale, i provvedimenti di assoluta urgenza sottoponendoli per la ratifica al Consiglio di amministrazione alla prima adunanza successiva; esercita tutte le funzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione; può conferire al direttore generale, ai dirigenti ed ai funzionari deleghe per il compimento di determinati atti e di categorie di atti e nomina avvocati e procuratori per rappresentare l'Ente in giudizio.

Ciò premesso, ricorda che l'incarico di presidente dell'Ente nazionale risi, conferito al dottor Paolo Carrà nell'ottobre 2019, è scaduto il 4 ottobre 2023 e l'organo amministrativo verrà a decadere il 18 novembre 2023, in base all'articolo 6 del decreto-legge n. 293 del 1994. Pertanto, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha provveduto a proporre la nomina della signora Natalia Bobba a presidente dell'Ente nazionale Risi.

Osserva che dal *curriculum* professionale della signora Bobba, posto a disposizione di tutti i colleghi, emerge che ella ha conseguito il diploma di perito agrario e ha prestato la sua attività professionale, tra l'altro, presso aziende agricole che producono riso da seme e compagnie assicurative coinvolte nelle attività estimative legate ai

danni provocati da grandine e vento su talune produzioni agricole, tra cui il riso. Inoltre, segnala che la signora Bobba è presidente dell'Associazione femminile agricola Donne & Riso di Vercelli ed è stata vicepresidente dell'Associazione MO.SE.R. – Moltiplicatori sementi di riso.

Propone, pertanto, che la Commissione si esprima favorevolmente sull'atto di nomina in esame.

Mirco CARLONI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, avverte che si procederà ora alla votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore. Dopo aver ricordato le modalità di votazione, comunica che risultano in missione i deputati Sergio Costa, Molinari e Francesco Silvestri.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	20
Votanti	14
Astenuti	6
Maggioranza	8
Hanno votato <i>sì</i>	14
Hanno votato <i>no</i>	0.

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Almici, Davide Bergamini, Caretta, Carloni, Cerreto, Ciaburro, Gatta, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Nevi, Pierro e Schullian.

Si sono astenuti i deputati: Caramiello, Forattini, Gadda, Marino, Andrea Rossi e Vaccari.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 13.55.

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana».

C. 1419 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 ottobre scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. C. 1304 e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Allevatore custode)

1. Ai fini della presente legge, sono definiti « allevatori custodi » gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero *in situ*, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalità previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

Conseguentemente:

all'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: agricoltore custode aggiungere le seguenti: e dell'allevatore custode;

al comma 2, dopo le parole: degli agricoltori custodi aggiungere le seguenti: e degli allevatori custodi;

all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: agricoltori custodi aggiungere le seguenti: e agli allevatori custodi;

all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: agricoltori custodi aggiungere le seguenti: e gli allevatori custodi.

2.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 3.

Al comma 1 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano,.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3.1. Schullian.

Al comma 2, dopo le parole: possono prevedere inserire le seguenti: un importo aggiuntivo all'imposta comunale di soggiorno per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 o.

3.2. Schullian.

ART. 5.

Al comma 1 sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5.1. Schullian.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,

anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

10.01. Schullian.

TIT.

Nel titolo, dopo le parole: agricoltore custode dell'ambiente e del territorio aggiungere le seguenti: e dell'allevatore custode.

Tit.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 133/23: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	272
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	282
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	275
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	283
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee. COM(2023)516 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	276
AVVERTENZA	281

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 133/23: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

C. 1458 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, informa che la Commissione politiche dell'Unione europea è oggi chiamata ad esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, al fine di rendere il prescritto parere alla I Commissione.

Il provvedimento in via di conversione, la cui adozione si è resa necessaria e urgente in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti verificatosi nel corso del 2023 e delle conseguenze che ne derivano sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, opera lungo quattro fondamentali direttrici, cui corrispondono le rubriche dei capi che lo compongono, e consta di dodici articoli.

In primo luogo il decreto-legge introduce disposizioni in tema di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, volte a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e dei controlli in materia di immigrazione.

Ulteriori disposizioni riguardano il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento ai casi di presentazione di domande reiterate, e hanno lo scopo di garantire i diritti dei migranti senza compromettere l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento già disposti e convalidati dall'autorità giudiziaria. Altre intervengono sulle attività svolte per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e per assicurare loro adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia.

Il rilevante afflusso migratorio registrati di recente ha richiesto, inoltre, l'introduzione di disposizioni volte a migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e ad assicurare forme di sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati nel proprio territorio.

L'ultimo capo reca disposizioni volte a prevedere misure per il supporto alle politiche di sicurezza e per la funzionalità del Ministero dell'interno, anche in considerazione dei maggiori impegni connessi al predetto afflusso migratorio.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 interviene sulla disciplina dell'espulsione dello straniero sotto diversi profili. In primo luogo, incide sull'espulsione dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, stabilendo tra l'altro che è il Ministro dell'interno l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione è disposta dal prefetto.

In secondo luogo, viene disciplinata una fattispecie non prevista in precedenza dall'ordinamento, vale a dire la procedura di espulsione dello straniero nei casi in cui sia destinatario di una delle misure ammini-

strative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale. In terzo luogo, l'articolo modifica la disciplina relativa al diritto di difesa dello straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso prevedendo che il questore ha la facoltà di negare l'autorizzazione al rientro in Italia qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

L'articolo 2, al fine di potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia, autorizza l'assegnazione fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, disciplinandone il trattamento economico e disponendo altresì il previo collocamento fuori ruolo.

L'articolo 3 prevede che, in caso di reiterazione di domanda di riconoscimento di protezione internazionale presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, già convalidato dall'autorità giudiziaria, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale per l'esame della domanda di asilo, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento.

Se invece emergono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale la commissione territoriale procede all'ulteriore esame. Allo stesso modo, la commissione territoriale procede all'esame in caso emergano elementi rilevanti ai fini del divieto di espulsione stabilito dall'art. 19 del testo unico immigrazione, quali, ad esempio il pericolo di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.

L'articolo 4 introduce due modifiche al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, che prevedono in particolare: il mancato perfezionamento

della domanda ove lo straniero non si presenti presso la questura; la riduzione da dodici a nove mesi del termine entro cui può essere chiesta la riapertura dell'esame della domanda di protezione internazionale a seguito della sospensione decisa dalla Commissione territoriale in caso di allontanamento ingiustificato del richiedente dai centri di accoglienza o di sua sottrazione al trattenimento negli hotspot e nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).

L'articolo 5 introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore. In particolare, la disposizione stabilisce che in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee, il prefetto può ordinare l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, per un periodo massimo di novanta giorni. Prevede inoltre la possibilità per il giudice di disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età.

In relazione alla procedura d'identificazione dei minori, è introdotta la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di ordinare l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, come modificata dal decreto-legge n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro). In particolare, la disposizione individua nei consulenti del lavoro e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresenta-

tive a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione. Prevede, inoltre, la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti.

L'articolo 7 introduce la possibilità di derogare, a determinate condizioni, ai limiti di capienza previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali per i centri governativi di accoglienza e nelle strutture temporanee di accoglienza; modifica l'elenco delle condizioni soggettive di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza, facendo riferimento alle « donne » e non alle « donne in stato di gravidanza »; consente di realizzare o ampliare le strutture ricettive temporanee riservate ai minori stranieri non accompagnati, in deroga al limite di capienza, nella misura massima del 50 per cento.

L'articolo 8 prevede che, al fine di supportare i Comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, potrà essere assicurato dal prefetto fino al 31 dicembre 2025.

L'articolo 9 incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese.

L'articolo 10 incrementa di 15 milioni di euro per il 2023 le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario delle forze di polizia.

L'articolo 11 destina, ai commi 1 e 2, risorse alla Polizia di Stato ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta, complessivamente, di 5 milioni per il 2023 e di 20 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030, che affluiscono alla disponibilità del Ministero dell'interno.

I commi 3 e 4 finanziano – per il triennio 2023-2025 – una serie di interventi a favore di Forze armate e Arma dei

carabinieri. Gli interventi sono diretti, tra l'altro, al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti. Per tali finalità sono previsti 2 milioni di euro per il 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e i Carabinieri.

Ai commi 5 e 6, l'articolo 11 riconosce – per il triennio 2023-2025 – un finanziamento diretto al supporto dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, in relazione all'incremento considerevole delle attività dovuto anche a causa del rilevante aumento dei flussi migratori.

L'articolo 12 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 13 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 6 ottobre 2023.

Poiché l'intervento normativo non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'UE, preannuncio conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Piero DE LUCA (PD-IP), esprime il voto contrario del suo Gruppo.

Elisa SCUTELLÀ (MS), dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Isabella DE MONTE (A-IV-RE), si associa alle dichiarazioni precedenti, esprimendo la posizione contraria del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, on. Giglio Vigna.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

C. 1451 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, informa che la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi, in sede consultiva, sul disegno di legge in esame, presentato dal Governo alle Camere lo scorso 3 ottobre, recante l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, l'Accordo in esame costituisce uno strumento indispensabile per rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi, nell'intento di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche, tecnologiche e in materia d'istruzione e informazione, basate sul reciproco rispetto e su comuni interessi.

L'Accordo si compone di un preambolo e 6 articoli. Il preambolo illustra le finalità dell'Accordo e gli articoli successivi individuano l'oggetto dell'Accordo stesso.

Passando all'articolato ricordo, in primo luogo, che l'articolo 1 reca disposizioni riguardanti la cooperazione nel campo della cultura e delle arti e a tale fine individua i settori di più specifica competenza del Ministero della cultura. In particolare: l'insegnamento della lingua italiana (paragrafo 1); i settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema (paragrafo 2); gli archivi, i centri di documentazione e le biblioteche (paragrafo 4); il commercio illegale di opere d'arte, beni culturali, stru-

menti audiovisivi soggetti a protezione (paragrafo 5); archeologia (paragrafo 6).

L'articolo 2 disciplina la cooperazione nel settore dell'istruzione generale mentre l'articolo 3 reca norme sull'istruzione superiore, la ricerca scientifica e tecnologica. Al riguardo il paragrafo 1 dell'articolo 3, relativo alla cooperazione nel settore dell'istruzione superiore, contempla azioni di incoraggiamento agli accordi tra gli atenei, ferme restando le condizioni di indipendenza e autonomia di tali istituzioni. Il paragrafo 2 prevede che sarà cura del MUR fornire le necessarie informazioni relative al sistema della formazione superiore italiana, sia in termini di liste di istituzioni accreditate sia di sistemi di certificazione. Il paragrafo 4 riguarda la concessione di borse di studio, nei limiti delle vigenti disponibilità di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Il paragrafo 5 favorisce la mobilità di studenti e docenti, con visite dei medesimi in entrambi i Paesi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni della formazione superiore italiana e l'eventuale disponibilità di finanziamenti aggiuntivi in merito.

Per il settore della ricerca scientifica e tecnologica, il paragrafo 3 individua le modalità di cooperazione nei seguenti settori: *a)* lo scambio di ricercatori; *b)* lo scambio di informazioni, studi e documenti scientifici e tecnici; *c)* l'attuazione di progetti di ricerca e studi comuni in selezionate aree di comune interesse; *d)* l'organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in settori di reciproco interesse.

L'articolo 4 concerne la cooperazione nel settore dell'informazione, mentre l'articolo 5 reca disposizioni sulla proprietà intellettuale. Al riguardo si stabilisce il rispetto delle legislazioni nazionali e del diritto internazionale applicabile in materia di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e quindi anche in materia di diritto d'autore.

Da ultimo fa presente che l'articolo 6 reca disposizioni di carattere generale. Nel dettaglio, il paragrafo 1 prevede che l'Accordo sarà attuato nel rispetto delle rispettive normative nazionali nonché quelle di

diritto internazionale e, per l'Italia, di quelle comunitarie. Il paragrafo 2 contiene una clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che all'attuazione dell'Accordo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili e, comunque, senza maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci dello Stato. Per dare attuazione all'Accordo, il paragrafo 4 prevede l'istituzione di una Commissione mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e definire i settori prioritari e le condizioni finanziarie e operative per la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, osserva che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione mentre l'articolo 3 reca la copertura finanziaria del disegno di legge in esame.

Dal momento che le disposizioni dell'Accordo non evidenziano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.55.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee.

COM(2023)516 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia AMBROSI (FDI), *relatrice*, comunica che la proposta di direttiva all'esame è volta ad introdurre, negli ordinamenti degli Stati membri, una nuova forma giuridica di associazione transfrontaliera europea senza scopo di lucro (ECBA), che si aggiungerebbe alle forme giuridiche nazionali esistenti.

Ricorda che le associazioni senza scopo di lucro sono organizzazioni guidate dai principi fondamentali dell'economia sociale: il primato delle persone, nonché del fine sociale e ambientale, rispetto al profitto, il reinvestimento della maggior parte degli utili e delle eccedenze per svolgere attività nell'interesse dei membri/degli utenti o della società in generale e la *governance* democratica o partecipativa.

Esse, secondo i dati della Commissione, rappresentano la forma giuridica prevalente tra le organizzazioni senza scopo di lucro nell'UE, con un numero stimato di 3,8 milioni (310 mila delle quali attive in più di uno Stato membro), che generano il 2,9% del PIL dell'Unione (ossia 420 miliardi di euro) in settori come la salute, l'assistenza e i servizi sociali, l'inclusione sociale, la cultura, lo sport e gli aiuti umanitari. Sono anche le più numerose tra le quattro forme giuridiche tradizionalmente presenti nell'economia sociale (le altre sono le cooperative, le società di mutuo soccorso – ossia le mutue – e le fondazioni).

In Italia operano 310 mila associazioni senza scopo di lucro (1.900 delle quali sono anche transfrontaliere) che impiegano 170 mila dipendenti. Siamo il terzo paese UE per numero di associazioni dopo la Francia (un milione e 300 mila) e la Germania (616 mila).

L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di migliorare il funzionamento del mercato unico eliminando gli ostacoli amministrativi e normativi per le associazioni senza scopo di lucro che operano in più di uno Stato membro, al fine di liberare il loro pieno potenziale per generare valore economico e sociale nell'UE. Se gli ostacoli fossero eliminati, stima la Commissione, altre 185 mila associazioni senza

scopo di lucro nell'UE potrebbero svolgere attività transfrontaliere, generando fino a 4,2 miliardi di euro di valore aggiunto.

La valutazione d'impatto condotta dalla Commissione sostiene che il potenziale socioeconomico delle associazioni senza scopo di lucro non è sfruttato appieno: quando svolgono attività in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite, esse non ricevono un riconoscimento uniforme della loro personalità e capacità giuridica e spesso devono registrarsi una seconda volta o addirittura costituire una nuova entità giuridica in tale Stato membro.

Le associazioni senza scopo di lucro e le loro attività sono regolate da una legislazione specifica in 24 Stati membri (in Irlanda, Danimarca e Svezia sono regolamentate da principi sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza) ma con modalità diverse, il che dà luogo a incertezza giuridica e a procedure e prescrizioni di natura amministrativa differenti. Gli aspetti transfrontalieri, essenziali per la mobilità e le attività delle associazioni, non sono regolamentati in modo completo in nessuno Stato membro.

Nel nostro paese è stato di recente adottato il Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo il perimetro del cd. Terzo Settore e le sette tipologie di enti che ne fanno parte (enti del Terzo Settore o ETS). Le associazioni senza scopo di lucro rientrano nella categoria «altri enti». Il Codice ha anche istituito il RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo Settore). La relazione tecnica trasmessa dal Governo sulla proposta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, afferma che il Codice ha senza dubbio evidenziato la rilevanza delle associazioni in argomento.

Tornando all'analisi della Commissione, le suddette divergenze tra i regimi nazionali impongono costi di conformità ingiustificati per le associazioni senza scopo di lucro che intendono svolgere attività in più Stati membri. Tale eterogeneità non solo compromette il corretto funzionamento del mercato interno, ma ha anche un effetto

negativo sulla libertà di associazione, nonché sulla libertà di espressione e di informazione.

Il provvedimento al nostro esame ha dunque una notevole importanza per il nostro paese, sia per la sua oggettiva rilevanza sociale, che per il profondo impatto che potrà avere sull'ordinamento interno, che, come vi ho accennato, è stato recentemente riformato in materia e vive una fase di transizione.

La relazione tecnica del Governo sottolinea che l'iniziativa della Commissione si colloca in un momento di grande attenzione rivolto dal legislatore nazionale al Terzo Settore e afferma che l'esigenza di dare attuazione alla normativa europea – rispetto alla quale la disciplina desumibile dal Codice del Terzo Settore appare sostanzialmente in buona misura già allineata – potrebbe rappresentare un fattore positivo per rafforzare il già notevole sforzo profuso dal legislatore italiano. Ritiene che, in un'ottica di recepimento della direttiva, la stessa non possa che inserirsi in maniera omogenea nel quadro normativo della disciplina del Terzo Settore, sia per non vanificare lo sforzo di codificazione finora richiesto dal legislatore per superare la precedente estrema frammentazione della normativa di settore, sia per non dare luogo ad un « effetto spiazzamento » a svantaggio degli enti operanti esclusivamente in Italia.

Passa ora all'illustrazione delle principali misure presentate dalla Commissione e dei principali rilievi formulati dalla relazione tecnica del Governo, rinviando alla documentazione prodotta dall'Ufficio per i Rapporti con l'UE per ulteriori approfondimenti.

Innanzitutto, la relazione del Governo ritiene la proposta complessivamente positiva poiché: 1) appare risolvere un problema reale quale la frammentazione normativa tra gli Stati membri; 2) pone al centro dell'attenzione lo sviluppo del Terzo Settore, di particolare interesse per lo sviluppo dell'economia nazionale in una direzione « sociale »; 3) consentirebbe la crescita delle associazioni stabilite in Itali; 4) è conforme in termini generali all'interesse

nazionale costituito dal potenziamento di attori significativi e dinamici quali gli enti del Terzo Settore. Sostiene, tuttavia, che vi sono diversi aspetti della proposta che necessitano di approfondimento e/o di modifiche nel corso del negoziato.

L'iniziativa, che era stata sollecitata dal Parlamento europeo, è accompagnata da una proposta di regolamento, di natura tecnica, che modifica i regolamenti UE sul sistema di informazione del mercato interno e sullo sportello digitale unico e colma una lacuna normativa, in quanto non esiste una legislazione dedicata a livello UE che disciplini le condizioni affinché le associazioni senza scopo di lucro possano operare a livello transfrontaliero nel mercato interno. La proposta non disciplina determinati ambiti giuridici concernenti le associazioni transfrontaliere europee nel mercato interno relativi tra l'altro a fiscalità, diritto del lavoro, concorrenza, proprietà intellettuale, antiriciclaggio e insolvenza.

Secondo la relazione del Governo, l'assenza nella proposta di qualunque riferimento alla tematica fiscale necessita di un approfondimento, considerato anche che la fiscalità di vantaggio costituisce un elemento centrale della riforma italiana del Terzo Settore.

Come ha accennato in premessa, la proposta obbliga gli Stati membri ad istituire, nei rispettivi ordinamenti nazionali, la forma giuridica di associazione transfrontaliera europea (ECBA). Essa deve avere scopo non lucrativo, presentare profili transfrontalieri europei e avere sede legale nell'UE. Un'ECBA registrata in uno Stato membro è riconosciuta automaticamente in tutti gli altri grazie al « certificato ECBA ».

È esclusa la partecipazione di: sindacati, partiti politici, organizzazioni religiose e loro associazioni; persone condannate per riciclaggio di denaro, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo; persone soggette a un divieto della loro attività in uno Stato membro in relazione ai reati citati.

La relazione del Governo rileva che la tipologia di ETS italiana attualmente più affine alla proposta di direttiva appare quella dell'associazione riconosciuta del Terzo Set-

tore iscrivibile nella sezione «altri ETS»; risulta, invece, al momento meno evidente la vicinanza con altre qualifiche (come organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed enti filantropici) che presentano limiti all'operatività e agli assetti che la disciplina europea non sembrerebbe consentire. La relazione afferma inoltre che potrebbe ipotizzarsi la previsione di una nuova sezione del registro italiano RUNTS riservata a questa tipologia di ente, nell'ambito degli enti costituiti in forma specifica, non ritenendosi idonea la sua ricomprensione all'interno della sezione «altri ETS».

La relazione del Governo ritiene altresì necessario approfondire l'eventuale impatto per il nostro ordinamento dell'esclusione delle organizzazioni religiose. Nel quadro giuridico italiano, infatti, è consentito alle organizzazioni religiose costituire un «ramo separato» in grado di ottenere la qualifica di ente del Terzo Settore.

Occorre rilevare, inoltre, come, nell'ordinamento italiano, l'articolo 5 del Codice identifichi taluni elementi costitutivi, di carattere generale ed ineludibile, che caratterizzano gli enti del Terzo Settore (ETS) e giustificano, tra l'altro, l'applicazione di una disciplina speciale ed agevolativa in materia fiscale: si tratta dell'attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che si aggiungono all'assenza dello scopo di lucro (unico requisito, quest'ultimo, espressamente citato dall'articolo 3 della proposta di direttiva).

Invero, la sussistenza di tutti i predetti elementi costitutivi – e non del solo scopo non lucrativo – rappresenta il presupposto per l'iscrizione di un ente presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con conseguente acquisto della personalità giuridica e della stessa qualifica formale di «ETS». Ne consegue, a titolo esemplificativo, che anche le norme interne che prevedono provvidenze e finanziamenti pubblici in favore di enti qualificati come ETS, presuppongono la sussistenza in capo all'ente stesso di tutti gli elementi costitutivi prescritti dal citato articolo 5 del Codice.

Ciò premesso, data l'analogia tra EBCA ed ETS sotto il profilo dello scopo non lucrativo, potrebbe essere opportuno nel corso dell'esame della proposta verificare il rischio che possano operare sul territorio nazionale, beneficiando degli stessi regimi normativi speciali ed agevolativi riservati agli ETS, anche EBCA che hanno acquisito personalità giuridica e legittimità ad operare presso altro Stato membro, ma che, tuttavia, sono caratterizzate da attività e finalità estranee alla ratio sottesa ai citati regimi normativi interni di favore.

Una simile evenienza potrebbe configurare una sorta di discriminazione al rovescio in contrasto con il divieto espresso di cui all'articolo 53 della legge n. 234 del 2012, che rende disapplicabili le norme che creano discriminazioni a danno degli operatori interni, favorendo operatori di altri Stati membri (cd «discriminazioni al contrario»). Tale ultima disposizione, peraltro, costituisce una specificazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, come costantemente interpretato dalla Corte costituzionale (in quanto fattispecie diverse riceverebbero lo stesso trattamento giuridico).

Si ritiene, pertanto, opportuno che l'articolo 3 della Direttiva in esame sia riformulato nel senso di prevedere espressamente che tra gli elementi costitutivi delle EBCA vi siano, oltre all'assenza dello scopo di lucro, anche i due ulteriori requisiti dell'attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Sembra, inoltre, preferibile che la modifica, per essere sufficientemente incisiva, riguardi direttamente l'articolo 3 della proposta di Direttiva, che definisce la struttura e gli elementi costitutivi della EBCA, piuttosto che l'articolo 6, che si limita ad elencare i requisiti formali dello statuto degli enti in questione.

La proposta stabilisce anche le modalità con le quali una associazione senza scopo di lucro può trasformarsi in ECBA. La relazione del Governo ritiene che il nuovo ente non possa essere registrato finché le procedure di trasformazione (la cui efficacia può essere subordinata al trascorrere di un pe-

riodo entro il quale i creditori possono opporsi) non siano complete e la trasformazione non sia efficace; in caso contrario, le procedure previste per le ECBA potrebbero impattare sulle vigenti generali norme di diritto civile.

La domanda di registrazione di un'ECBA deve essere presentata allo Stato membro in cui l'ECBA intende stabilire la propria sede legale. La procedura di registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione di una domanda completa. La relazione del Governo ritiene il termine di 30 giorni eccessivamente ristretto; chiede di aumentarlo a 60 giorni, in linea con la normativa interna per gli ETS.

Il certificato di associazione transfrontaliera europea (certificato ECBA) deve essere rilasciato, sia in formato digitale che cartaceo, entro 5 giorni dalla registrazione dell'ECBA. La relazione del Governo ritiene il termine di 5 giorni non sufficiente, precisando che dovrebbe essere portato a 30 giorni.

Sono anche stabilite norme volte a garantire che l'ECBA benefici di un accesso libero e non discriminatorio ai finanziamenti pubblici in ciascuno Stato membro in cui opera, nonché disposizioni sul trasferimento di sede legale di un'ECBA. L'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende trasferire la sede legale deve decidere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento.

La relazione del Governo sottolinea che la possibilità per le ECBA anche residenti in altro Stato di accedere liberamente a finanziamenti pubblici deve prevedere l'obbligo, per le stesse, di fornire informazioni sull'utilizzo dei finanziamenti non soltanto alle amministrazioni eroganti ma anche alla generalità dei cittadini attraverso ad esempio la pubblicità dei bilanci. Ritiene anche che il termine di 30 giorni per decidere su un trasferimento di sede legale non sia sufficiente, ma che dovrebbe essere portato a 60 giorni, con la possibilità di ulteriori 30 giorni per decidere in caso di richieste di integrazione, decorrenti dalla data di acquisizione di tutte le informazioni richieste.

Segnala, a tale riguardo, che tra i soggetti rappresentativi del Terzo Settore italiano

sono emerse posizioni non univoche. In generale, ha destato apprezzamento l'opportunità di beneficiare anche dei contributi e finanziamenti provenienti da altri Stati (con particolare riferimento ad es. alle donazioni provenienti dall'estero). È apparso meno chiaro, invece, che alla possibilità degli ETS registrati in Italia di accedere a risorse finanziarie estere faccia riscontro la corrispondente possibilità di enti appartenenti ad altri Stati membri di accedere a risorse finanziarie provenienti dal contribuente italiano (ad es. 5x1000 o donazioni), nonché alla possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici di vario tipo dello Stato italiano.

Segnala anche che, secondo la relazione del Governo, vi è un tema che non emerge nella proposta ma che risulta rilevante nel quadro normativo nazionale, ossia quello della protezione civile. Ove le ECBA intendessero svolgere, anche sul territorio italiano, attività di protezione civile, ciò potrebbe avere un impatto tale da rendere necessarie disposizioni specifiche da adottarsi in accordo con l'amministrazione interessata.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, ricorda che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dagli articoli 50 e 114 del TFUE.

L'articolo 50, che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare disposizioni per realizzare la libertà di stabilimento, funge da base giuridica per le misure che agevolano l'esercizio del diritto di stabilimento delle associazioni che svolgono un'attività economica e la loro mobilità, ad es. il trasferimento della sede legale. L'articolo 114 TFUE conferisce invece al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Introducendo negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri una nuova forma giuridica di associazione senza scopo di lucro europea dedicata alle attività transfrontaliere e stabilendo le condizioni che ne regolano il funzionamento e la mobilità in

tutta l'Unione, la proposta determina un ravvicinamento dell'azione giuridica e amministrativa degli Stati membri per quanto riguarda le associazioni senza scopo di lucro e contribuisce pertanto al funzionamento del mercato interno.

La proposta risulta altresì conforme complessivamente al principio di sussidiarietà in quanto, come osserva la relazione tecnica del Governo, la disciplina in materia di enti del privato sociale e, in particolare, di associazioni senza scopo di lucro, risulta variamente articolata all'interno degli Stati membri e, pertanto, un'iniziativa dell'UE volta alla regolazione di un nuovo « istituto » quale la ECBA, nel rispetto delle legislazioni degli Stati membri afferenti a tipologie di enti con operatività esclusivamente nazionale, potrebbe rappresentare una soluzione più efficace di quella che demandasse esclusivamente ai medesimi Stati membri la risoluzione delle criticità rilevate.

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misure proposte sono rivolte alle associazioni senza scopo di lucro che operano o desiderano operare a livello transfrontaliero e non porterà necessariamente gli Stati membri a modificare le normative nazionali esistenti in materia, né avrà implicazioni dirette per le associazioni non interessate alle attività transfrontaliere. Inoltre, la nuova forma giuridica di ECBA concede agli Stati membri la flessibilità necessaria per adattarla ai rispettivi contesti.

Il Governo formula una valutazione complessivamente favorevole della proporzionalità ma osserva, pur non riferendosi esplicitamente ai profili di proporzionalità, che l'adeguamento normativo potrebbe incidere sulle competenze amministrative delle regioni.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 20 novembre 2023, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga i rappresentanti del Governo e gli organismi mag-

giormente rappresentativi del Terzo Settore, tra i quali il Forum nazionale e l'Unione nazionale delle *Pro Loco* d'Italia.

Stefano CANDIANI (LEGA), sottolinea come la proposta di direttiva disciplini le realtà del Terzo Settore che hanno grande rilevanza nella società italiana, in termini volontariato, di promozione e di assistenza. Dopo avere espresso una certa perplessità circa le rilevazioni fornite dalla Commissione europea in ordine al confronto tra le dimensioni quantitative del fenomeno associativo in Italia, Francia e Germania, esprime il timore che – come si è rischiatto di fare in altri casi – la normazione europea finisca per penalizzare le tradizioni e le consuetudini delle comunità locali del nostro Paese. Richiama la differenza tra le realtà del *no profit* e quelle del volontariato propriamente detto, auspicando che questi profili possano essere debitamente approfonditi di un ciclo di audizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive.

C. 836 Molinari ed altri.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione annuale 2022 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali.
COM(2023) 640 final.

ALLEGATO 1

DL 133/23: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, inteso a convertire il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

considerato che l'adozione del citato provvedimento si è resa necessaria e urgente in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti verificatosi nel corso del 2023 e delle conseguenze che ne sono derivate sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica;

preso atto che, a fronte dell'esigenza di rispondere alla legittima richiesta di sicurezza rivolta allo Stato da parte della comunità, alcuni tra gli interventi operati – quali quelli incidenti sulla disciplina dell'espulsione dello straniero nonché quelli finalizzati a potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia – sono strettamente funzionali al perseguimento dell'obiettivo di prevenire e contrastare l'immigrazione irregolare;

rilevato che le modifiche apportate al procedimento di riconoscimento della pro-

tezione internazionale sono preordinate a garantire i diritti dei migranti senza compromettere l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento già disposti e convalidati dall'autorità giudiziaria;

constatato che gli interventi sulle attività svolte per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati rispondono all'esigenza di assicurare loro adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia;

atteso che, a fronte del rilevante afflusso migratorio registratosi di recente, il provvedimento in via di conversione ha introdotto, altresì, disposizioni volte a migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e ad assicurare sostegno ai comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati nel proprio territorio, oltre che a supportare le politiche di sicurezza e per la funzionalità del Ministero dell'interno, anche in considerazione dei maggiori impegni connessi al predetto afflusso migratorio;

evidenziato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1451 Governo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e

dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020;

rilevato che le disposizioni dell'Accordo non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. A.S. 615 (Parere alla 1 ^a Commissione) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni</i>)	284
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	289
ALLEGATO 2 (Schema di parere, a firma dell'onorevole Torto)	292
ALLEGATO 3 (Schema di parere, a firma dell'onorevole De Luca)	301
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. A.S. 926 (Parere alla 5 ^a Commissione) (<i>Esame – Parere favorevole</i>) ..	286
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	303
Sui lavori della Commissione	288

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 novembre 2023. – Presidenza del presidente SILVESTRO. – Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

A.S. 615.

(Parere alla 1^a Commissione).

(Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni).

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il PRESIDENTE, *relatore*, illustra un nuovo schema di parere, precisando che sono state apportate talune integrazioni

rispetto alla proposta originaria, relativamente ai profili attinenti al rispetto dei principi di coesione economica, sociale e territoriale, alla salvaguardia del sistema perequativo delle regioni, indipendentemente dalla attribuzione o meno di forme e condizioni particolari di autonomia ed infine alla promozione di misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità (*vedi allegato 1*).

Il senatore STEFANAZZI (PD-IDP) esprime il proprio rammarico per i tempi eccessivamente ristretti con i quali è stato condotto l'iter di esame in Commissione bicamerale, sottolineando che tale compressione delle tempistiche ha impedito l'effettuazione dei necessari approfondimenti.

Gli sforzi compiuti dal Presidente per articolare un'istruttoria il più possibile ampia sono stati tuttavia compromessi dai tempi di esame del disegno di legge in sede referente da parte della 1^a Commissione permanente del Senato, che hanno finito per impedire lo svolgimento di attività pre-

paratorie importanti, quali ad esempio l'audizione del professor Sabino Cassese, come pure l'audizione dei quattro componenti del Comitato per la determinazione dei LEP che si sono dimessi.

Alcune forze politiche della maggioranza hanno perseguito l'esclusivo obiettivo di poter « sbandierare » alle prossime elezioni europee l'autonomia regionale differenziata, comprimendo le attività istruttorie del Parlamento e impedendo in tal modo i necessari approfondimenti.

Fa infine presente che abbandonerà i lavori per protesta.

L'onorevole DE LUCA (PD-IDP), nel ringraziare il Presidente per essersi attivato nell'organizzazione delle audizioni di alcuni Presidenti di regione, esprime tuttavia forti perplessità sui tempi eccessivamente ristretti con i quali è stato svolto l'*iter* in sede consultiva, che non hanno consentito l'effettuazione di importanti attività istruttorie, quali ad esempio l'audizione di altri Presidenti di regione, l'audizione del professor Cassese, l'audizione dei quattro componenti del Comitato per la determinazione dei LEP che hanno presentato le proprie dimissioni ed infine l'audizione dell'ex Presidente della Banca d'Italia Ignazio Visco. Fa presente che anche esponenti della Corte dei conti hanno pubblicamente espresso rilievi critici in merito alla disciplina in questione, suscettibile di incidere in modo negativo sull'equilibrio della finanza pubblica ed altresì di determinare effetti sociali sfavorevoli, soprattutto per talune aree territoriali del Paese.

Chiede pertanto che nella seduta odierna non si proceda alla conclusione dell'*iter* in sede consultiva, evidenziando che, ove tale richiesta non fosse accolta, i parlamentari del Gruppo del Partito democratico abbandoneranno i lavori per protesta.

L'onorevole MACCANTI (LEGA) fa presente che, a differenza di quanto avvenne nel 2018, durante il Governo Gentiloni – che avviò intese con talune regioni, confermate poi dal successivo Governo Conte – la scelta del Ministro Calderoli di presentare un disegno di legge organico sull'autonomia

differenziata ha consentito un adeguato coinvolgimento sia del Parlamento e sia delle regioni, che hanno potuto prospettare le proprie istanze, articolate in nove punti, che sono stati tutti recepiti.

Evidenza inoltre che durante talune audizioni svolte in relazione al disegno di legge in titolo non era presente neanche un parlamentare del Partito Democratico e conseguentemente la polemica attivata prospettata da taluni esponenti di tale Gruppo nella giornata odierna appare del tutto strumentale.

Sottolinea inoltre che il disegno di legge in titolo ha anche il merito di aver consentito la definizione dei LEP, attraverso una legge ordinaria.

L'oratrice conclude il proprio intervento preannunciando, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole dello schema di parere illustrato dal Presidente relatore.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) sottolinea in senso critico che l'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo è stato compiuto secondo una tempistica eccessivamente ristretta, suscettibile di ledere non solo i diritti dell'opposizione, ma anche di impedire un adeguato dibattito pubblico su tematiche importanti.

L'opinione pubblica è « territorialmente » divisa rispetto a tale disciplina ed altresì sono state prospettate rilevanti criticità da parte di settori « trasversali » della società e delle istituzioni, quali ad esempio Confindustria, sindacati e Banca d'Italia.

Si è verificato uno « scambio politico-programmatico » nell'ambito delle forze politiche della maggioranza, tra riforma costituzionale del premierato e autonomia differenziata delle regioni.

La disciplina contenuta nel disegno di legge in titolo aumenterà le diseguaglianze nel Paese e creerà un pregiudizio significativo, soprattutto per le aree del mezzogiorno, nelle quali già le condizioni di vita sono difficili. A titolo d'esempio, evidenzia che l'aspettativa di vita nelle aree meridionali del Paese è inferiore di quattro anni rispetto all'aspettativa di vita delle popolazioni residenti nelle aree settentrionali.

Per quel che concerne i LEP, nessuno è stato in grado di evidenziare le modalità di

finanziamento degli stessi e in particolare nessuno ha precisato come si reperiscono le ingenti risorse necessarie per coprire economicamente tali misure.

L'oratore conclude il proprio intervento evidenziando che abbandonerà i lavori per protesta.

L'onorevole GNASSI (PD-IDP) esprime perplessità per le tempistiche eccessivamente ristrette che hanno impedito alla Commissione bicamerale di espletare il proprio ruolo istituzionale, rendendo vani anche gli sforzi compiuti dal Presidente per organizzare le attività istruttorie nei tempi disponibili.

Sarebbe stato necessario che la materia dell'autonomia differenziata fosse stata sottoposta preventivamente alla Commissione bicamerale, poi alle regioni e solo successivamente alla Commissione affari costituzionali. Tale percorso avrebbe consentito una adeguata istruttoria su tutti i profili problematici di tale complessa materia.

Fa infine presente che abbandonerà i lavori della Commissione per protesta.

L'onorevole LAMPIS (FDI) esprime la propria condivisione innanzitutto per il metodo con cui è stato condotto l'esame in sede consultiva, che ha registrato una serie di audizioni di esponenti istituzionali.

Per quel che concerne il merito, sottolinea l'adeguatezza di tale disciplina, evidenziando che la stessa risulta idonea a salvaguardare l'unità nazionale, nel rispetto della specificità dei territori, compresi quelli insulari.

Preannuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal Presidente relatore.

La senatrice Sabrina LICHERI (M5S) evidenzia che l'iter di esame condotto dalla Commissione bicamerale è stato eccessivamente rapido e tale da precludere la possibilità di adeguato approfondimento dei vari risvolti di tale articolata disciplina, sminuendo in tal modo lo stesso ruolo istituzionale della Commissione.

Fa infine presente che abbandonerà per protesta i lavori.

Il PRESIDENTE, relatore, ricorda che la Commissione si è insediata il 13 settembre e che fin dall'inizio la stessa ha svolto una serie di audizioni in ordine al disegno di legge in titolo. In taluni casi, pochissimi parlamentari hanno partecipato alle audizioni di soggetti istituzionali, quali i Presidenti di regioni e tale situazione ha determinato in alcune circostanze un evidente imbarazzo.

Per quel che concerne i rilievi circa la ristrettezza dei tempi, precisa sul piano procedurale che la Commissione bicamerale in sede consultiva deve necessariamente concludere il proprio iter prima che la Commissione in sede referente approvi il mandato al relatore per l'Assemblea.

Quindi, previa verifica del numero legale, mette ai voti lo schema di parere, a propria firma, nell'ultima versione prospettata nell'odierna seduta.

La Commissione approva e conseguentemente è preclusa la votazione dello schema di parere a firma della senatrice Torto e di quello a firma dell'onorevole De Luca ed altri (*vedi allegato 2, 3*).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

A.S. 926.

(Parere alla 5ª Commissione).

(Esame – Parere favorevole).

La senatrice FRASSINI (LEGA) illustra uno schema di parere favorevole del seguente tenore: « la Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 926 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026); visto l'articolo 75, comma 1, che, in attuazione dell'accordo della Regione Siciliana con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla regione stessa a decorrere dal 2024, quale concorso dello

Stato all'onere assunto dal predetto ente territoriale in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio; visto l'articolo 75, comma 2, che, in attuazione dell'accordo delle province autonome di Trento e di Bolzano con il Governo del 25 settembre 2023, determina gli importi da attribuire a ciascuna provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027 a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022; visto l'articolo 76 che reca, per le regioni colpite dal sisma del 2016, la proroga, all'anno 2026, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dai predetti enti territoriali per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e la proroga dei vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione; visto l'articolo 77 che, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione del federalismo regionale, prevede la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021 in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo; considerato che il predetto contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni di euro, deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo e che ciascuna regione interessata è tenuta a sottoscrivere, entro il 15 febbraio 2024, un accordo con il Governo con il quale si impegna ad assicurare risorse proprie pari alla metà della quota annuale di contributo, da reperire attraverso una serie di misure elencate nella norma e da definire nel dettaglio con l'accordo stesso, che vanno dall'aumento di imposte e canoni alla razionalizzazione e contenimento della spesa, specie con riferimento alla struttura amministrativa e al personale; visto l'articolo 78, che assegna alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite compless-

sivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, specificando le tipologie di opere che possono beneficiare delle suddette risorse, ossia opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico – anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale – nonché di interventi per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili; visto l'articolo 84, finalizzato a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2023, recante un monito al legislatore ad intervenire tempestivamente sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, al fine di superare la compresenza all'interno di un medesimo Fondo – ritenuta dalla Consulta non compatibile con la Costituzione – tra componenti perequative “speciali”, riconducibili al quinto comma dell'articolo 119 Cost, e forme perequative “generali”, riconducibili al terzo comma dell'articolo 119; considerato in particolare che, in base al predetto monito della Consulta, le componenti perequative speciali devono trovare allocazione in appositi e distinti fondi, non potendo innestarsi nell'ambito del fondo perequativo relativo ai comuni, rivolto ai territori con minore capacità fiscale per abitante; preso atto che, recependo tale monito della Corte, all'articolo 84 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi; visto l'articolo 88, comma 7, che determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 350 milioni di euro annui, disciplinando le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato; preso atto che il predetto contributo dovrà essere ripartito tra le regioni, in sede di autocoordinamento, entro il 30 aprile 2024 e che, in assenza di accordo tra le regioni, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio

2024 in proporzione agli impegni di spesa corrente risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, al netto tuttavia delle spese correlate ai settori diritti sociali, politiche sociali e famiglia e tutela della salute; esprime parere favorevole. ».

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE – previa verifica del numero legale – pone ai voti lo schema di parere favorevole illustrato dalla relatrice (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE propone di attivare un'indagine conoscitiva sui Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP), che potrà articolarsi in una serie di audizioni dei soggetti istituzionali e delle parti sociali ed altresì in alcune missioni in diverse aree territoriali del Paese.

La Commissione conviene su tale proposta.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. A.S. 615.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge in titolo, presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che il disegno di legge intende assicurare un'attuazione uniforme e coordinata dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, delineando una cornice normativa unitaria per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta;

condivisi l'impianto e le finalità del disegno di legge;

condivise le soluzioni prospettate con il disegno di legge, diretto a valorizzare il ruolo del Parlamento fin dalla prima fase di elaborazione delle intese e ad assicurare il dialogo con il sistema delle autonomie in sede di Conferenza Unificata;

auspicato che tali soluzioni possano trovare una coerente esplicitazione nelle diverse fasi della procedura relativa alle intese, sì da promuovere il ruolo delle Camere e il dialogo con le autonomie territoriali;

considerato che l'attuazione del regionalismo differenziato richiede la definizione di un punto di equilibrio tra il rafforzamento delle autonomie territoriali e la coesione economica, sociale e territoriale nazionale;

sottolineato che il disegno di legge individua un significativo e apprezzabile bilanciamento tra le predette istanze, intervenendo tra l'altro sul trasferimento delle funzioni, l'attribuzione delle risorse finanziarie, la disciplina della ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali, la durata delle intese e il loro monitoraggio, provvedendo inoltre ad assicurare i necessari equilibri finanziari e a garantire le Regioni che non abbiano sottoscritto intese;

sottolineata, inoltre, l'opportunità che, su queste basi ampiamente positive, il disegno di legge possa valorizzare ulteriormente il dialogo e l'informativa tra Governo, autonomie territoriali e Parlamento fin dalla fase di predisposizione delle intese; possa chiarire le modalità di attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost., in considerazione di quanto stabilito dall'art. 118 Cost.; possa perseverare nella disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale e agli interventi speciali diretti a superare i divari territoriali, anche con riguardo al tema dell'insularità, oggetto della recente modifica dell'art. 119 Cost.;

rilevato, in particolare, che il procedimento di approvazione delle intese disciplinato dall'articolo 2 del disegno di legge riserva alla Regione, coerentemente con il dettato costituzionale, l'avvio del procedimento per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia e al Governo il negoziato con la Regione ai fini dell'approvazione dell'intesa. Per una maggiore trasparenza e per la leale collaborazione, appare opportuno che prima dell'avvio del negoziato il Presidente del Consiglio dei

ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informi dell'atto di iniziativa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

rilevato, altresì, che il disegno di legge prevede, all'articolo 3, una procedura integrativa rispetto al quadro normativo delineato dall'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (« legge di bilancio 2023 »), per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (« LEP ») concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, e, all'articolo 9, misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, individuando alcune fonti per le relative risorse; in tal modo sono ulteriormente valorizzate le esigenze unitarie e il superamento dei divari territoriali, in un apprezzabile bilanciamento dei principi della Carta costituzionale, a partire dall'articolo 5;

valutata favorevolmente l'opportunità che la procedura che conduce all'intesa possa essere svolta con riguardo a ciascuna materia o ambito di materie riferibili ai LEP;

considerato che l'articolo 4 del disegno di legge prevede che il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP possa avvenire solo successivamente alla determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard* per tali materie o ambiti di materie;

considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 220 del 2021 (il cui nucleo è ripreso dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge), ha valutato negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché « il nucleo invalicabile di garanzie minime » per rendere effettivi tali

diritti (*ex multis*, sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020) e in questa prospettiva rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali (*ex multis*, sentenze n. 197 del 2019 e n. 117 del 2018);

ritenuto opportuno, al fine di disciplinare i LEP con una normativa di rango uniforme, che alla legge – o atti con forza di legge, eventualmente attraverso lo strumento della delega al Governo – sia demandata non solo l'indicazione delle « materie » o degli « ambiti di materie » ad essi riferibili, ma anche l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con salvaguardia delle attività e fermi restando gli esiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni sulla determinazione dei LEP contenute nella legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*);

ritenuto opportuno che l'erogazione dei LEP avvenga secondo criteri di effettività e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e che sia oggetto in tutte le Regioni di un'attività di monitoraggio;

ritenuto opportuno che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sia informata degli esiti del monitoraggio e che, in caso di criticità, possa adottare le necessarie raccomandazioni alle Regioni interessate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

prevedere, nella definizione delle finalità per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il rispetto dei principi di coesione economica, sociale e territoriale;

prevedere che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale sia effettuata con legge o con atto avente forza di legge, con salvaguardia delle attività poste in essere e fermi restando gli esiti conseguiti dall'attuazione delle disposizioni sulla determinazione dei LEP contenute nella legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*);

prevedere che, prima dell'avvio del negoziato per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informi dell'atto di iniziativa della Regione la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

prevedere che, sulla base degli esiti di un apposito monitoraggio sull'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei LEP, nonché sulla congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse a disposizione, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotti le necessarie racco-

mandazioni alle Regioni interessate al fine di superare le criticità riscontrate;

prevedere, proseguendo secondo l'impianto e lungo le linee tracciate chiaramente dal disegno di legge, le disposizioni più idonee a: valorizzare ulteriormente il dialogo e l'informativa tra Governo, autonomie territoriali e Parlamento fin dalla fase di predisposizione delle intese; chiarire, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 118 della Costituzione, le modalità di attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione; precisare ulteriormente la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale e agli interventi speciali diretti a superare i divari territoriali; sviluppare la disciplina del monitoraggio sull'effettiva osservanza in tutte le Regioni dei LEP, erogati in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse;

non pregiudicare il sistema perequativo delle Regioni, indipendentemente dalla attribuzione o meno di forme e condizioni particolari di autonomia;

prevedere la salvaguardia del principio costituzionale secondo cui la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. A.S. 615.**SCHEMA DI PARERE, A FIRMA DELL'ONOREVOLE TORTO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per quanto di competenza, l'Atto Senato n. 615, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »,

premesso che:

il testo in valutazione, che è stato presentato in data 23 marzo 2023 su iniziativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Affari costituzionali, presenta criticità rilevanti, emerse anche durante le numerose audizioni presso il Senato della Repubblica, e nodi politico-tecnici che il corso dell'esame finora compiuto non ha compiutamente affrontato e risolto in modo accettabile;

tra queste, l'elemento che desta più inquietudine del disegno di legge attuativo in esame è la sua pericolosa indeterminazione. In luogo di vaghi e lacunosi accenni, infatti, si rileva la mancanza di un quadro articolato e preciso, volto a disciplinare con esattezza il processo e tutte le sue variabili. L'attuazione dell'autonomia differenziata, infatti, non può prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero comparire tra le finalità del disegno di legge. La temporaneità e reversibilità dell'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe costituire l'architrave attorno alla quale costruire la disciplina attuativa, se si vuol definire un insieme di regole efficace e flessibile anche per periodi di eventuale

crisi o in caso di verifica di problematiche derivanti nella fase attuativa concreta. La definizione dei principi generali andrebbe pertanto riarticolata, mantenendo fermi il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e del Parlamento e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche. E questo non può verificarsi senza un raccordo operativo e puntualmente definito tra lo Stato – Parlamento compreso – e le Regioni, anche avvalendosi della Conferenza Unificata;

una attuazione efficace dell'autonomia richiederebbe anche, tra i principi di unità preminenti ed invalicabili, quello di partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche onde evitare che i negoziati non tengano conto dei corpi sociali, dei cittadini, delle associazioni e delle imprese. La promozione di pratiche sostenibili e di solidarietà interterritoriale dovrebbe parimenti figurare tra gli elementi fondamentali ispiratori della norma in esame. Lo stesso processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata appare logico che venga subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello Stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio che risultino disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale. Una legge dello Stato *ad hoc* dovrebbe definire le regole della istruttoria preventiva su cia-

scuna funzione e materia, cui devono conformarsi le istanze delle Regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni, a tal fine avvalendosi della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

L'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione andrebbe subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale che determini, oltre ai LEP, i livelli essenziali delle prestazioni – per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – anche le leggi concernenti i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare. Le intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni. Nell'ambito della gradualità del processo, in questa fase, sarebbe stato saggio escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia alle regioni le materie di legislazione esclusiva statale, come le norme generali dell'istruzione e alcune delle materie di legislazione concorrente per le quali, un'ulteriore devoluzione comporterebbe un rischio di disarticolazione di diritti fondamentali delle persone e dello sviluppo economico unitario del Paese. Parallelamente la procedura di richieste di funzioni o compiti non associate ai LEP dovrebbe essere avviata solo successivamente all'approvazione di un disegno di legge finalizzato a determinare i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socio-economica, alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, per le altre regioni e per lo Stato, al fine di

prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per i cittadini e le imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo;

la legge dello Stato risulta lo strumento più adatto a definire le modalità di una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo status quo per la Regione interessata e per il resto del Paese nella gestione a livello decentrato – anche in termini di efficienza ed efficacia – nella rapidità e nella qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Solo in tal modo si possono misurare preventivamente le richieste di accesso alla luce del loro impatto sulle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Al contrario, il testo non sfrutta il principio di gradualità nell'attribuzione delle funzioni e non è esplicito e dettagliato nel prevedere che vengano svolte verifiche puntuali prima di ogni passaggio successivo. I criteri di accesso delle singole Regioni alle competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, andrebbero delineati per via legislativa e sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate concedendole purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivato dall'interesse nazionale. Da questo, per organizzare l'intero processo, discende la necessità di individuare un numero massimo di materie o ambiti richiedibili, anche per evitare che si possa richiedere simultaneamente o persino concedere l'intero novero delle stesse. Trascurato appare l'aspetto del necessario coordinamento nazionale delle materie temporaneamente delegabili come quello del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi, affermati apparentemente ma poi privati di un concreto presidio legislativo di tutela;

non è dato sapere chi – e come – è deputato a valutare la solidità finanziaria e la capacità amministrativa dei richiedenti in relazione alle funzioni di natura orga-

nizzativo-regolamentare, nonché alle specificità regionali che motivano la richiesta. E neppure sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale. Manca nell'articolato una esaustiva disciplina delle procedure di verifica periodica e simmetrica dei servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti dallo Stato e dalle regioni non differenziate, prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di disparità, lesioni alla solidarietà o coesione sociale nazionale o inadempienze regionali. Non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire: l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili; il numero massimo di funzioni attribuibili in un dato periodo; i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale. In sostanza ogni richiesta di attribuzione andrebbe consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi

che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i LEP nel progetto di richiesta delle funzioni e la corrispondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai LEP;

la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia avrebbe come presupposto la maggior efficienza della gestione regionale del pubblico servizio collegato alla funzione di cui si richiede il trasferimento, senza effetti negativi per le altre regioni e per il libero esercizio dei diritti sociali e civili dei cittadini su tutto il territorio nazionale. Un obiettivo chiaro della richiesta dovrebbe essere la riduzione delle esistenti disparità regionali, maggiore responsabilizzazione dei decisori delle politiche pubbliche, equilibrio delle risorse di cui dispongono le varie aree del paese, efficienza nell'uso sociale delle risorse pubbliche, sostenibilità, verificabilità e gradualità del processo. E' quindi ragionevole ed essenziale che la regione richiedente sia in grado di assicurare una gestione migliore del livello attuale misurabile dei compiti richiesti senza ricadute pregiudizievoli per le altre regioni, alla luce del diritto ad usufruire del livello essenziale delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, prevedendo espressamente – e puntualmente regolando – la sospensione del processo laddove si rendessero necessari interventi finanziari volti a superare l'emergere di eventuali sperequazioni;

nel caso la richiesta di attribuzione abbia ad oggetto un consistente numero di funzioni, dovrebbe altresì esplicitare la necessaria gradualità dei relativi passaggi ed il Governo dovrebbe impegnarsi a trasmettere alle Camere una apposita relazione con cui valuta la capienza delle partecipazioni regionali sui tributi statali, nonché la proiezione nel tempo dell'andamento del gettito tributario ai fini della sostenibilità di ogni trasferimento di funzioni, individuando le soluzioni idonee ad

evitare svantaggi per le regioni con minor livello di tributi erariali maturati nel territorio regionale e disparità di trattamento dei cittadini nel territorio nazionale. Per questo va rilevata la mancanza di una esplicita clausola di solidarietà nazionale volta a garantire che nei casi di necessità, nel rispetto del principio di leale collaborazione di unità territoriale e ogni qualvolta ciò sia utile ai fini di preservare l'unità giuridica ed economica della Repubblica, ai fini della coesione sociale o a tutela del regionalismo solidale e cooperativo, lo Stato possa intervenire con legge ordinaria anche in una specifica competenza devoluta ad una regione ad autonomia differenziata e procedere se del caso con i provvedimenti amministrativi necessari ad evitare lesioni dei principi, a garanzia dei diritti e dell'eguaglianza dei cittadini;

le intese non possono recare in nessun caso, neppure indirettamente, limiti alla potestà legislativa del Parlamento e dovrebbero assicurare anche la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale ed organizzativo, essendo queste in termini di popolazione e socio-economici degli aggregati essenziali delle varie regioni. Manca, in altre parole, la certezza di un processo razionale, controllato e reversibile, tanto più nel caso di richieste riguardanti più compiti o funzioni, regolato con legge dello Stato secondo un criterio temporale selettivo, sostenibile e graduale, a garanzia della sua gestibilità e della unitarietà del quadro giuridico. Diversamente, nel testo mancano disposizioni di principio inderogabili cui le regioni sono chiamate ad uniformarsi, così come manca una valutazione d'impatto, trasmessa preliminarmente alle Camere, che dimostri l'effetto positivo del trasferimento, in termini di effettività dei diritti civili e sociali e di fruizione dei servizi pubblici, sia nella regione richiedente che sul resto del territorio nazionale;

si sarebbe potuto anche fare ricorso, prima dell'esame di ciascuna richiesta di intesa, ad una istruttoria ricognitiva condotta dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 93 della legge 29 dicembre

2022, n. 197 e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, cosicché venissero indicate – e comunicate alle Camere – le singole funzioni svolte dalle Amministrazioni centrali nell'ambito delle materie che potenzialmente oggetto di trasferimento di singole funzioni alle regioni. In questa individuazione avrebbe potuto trovare spazio la indicazione di specifiche funzioni statali essenziali non trasferibili nonché le spese effettive sostenute dal Governo centrale, inclusi i costi fissi, a seguito dell'eventuale trasferimento. Questi stessi soggetti e la Ragioneria Generale dello Stato avrebbero potuto – in un quadro normativo più preciso di quello in esame – trovare adeguate metodologie analitiche per la definizione della spesa regionalizzabile, anche al fine di individuare criteri di valutazione e allocazione adeguati nel caso di servizi o funzioni non totalmente coincidenti col territorio della regione richiedente nonché criteri omogenei di esclusione della territorializzazione per la parte non regionalizzabile della spesa. Lo stesso vale, a competenze già attribuite agli enti territoriali, per le metodologie di verifica della capienza del gettito finalizzato al funzionamento dei singoli servizi trasferibili e la quantificazione della spesa associata a ciascuna funzione trasferibile, le risorse finanziarie assegnabili, gli elementi di variabilità nel tempo dei fattori che determinano la spesa, comprensivi delle variazioni attese nel numero dei beneficiari di prestazioni da garantire, nell'evoluzione demografica, nella variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie, nel costo dell'erogazione, nel gettito, anche in relazione alla base imponibile e alla capacità di riscossione, nonché nella domanda dei servizi, anche con riferimento alle risorse necessarie a garantire le funzioni non collegate ai LEP;

manca la previsione di una legge dello Stato con cui vengano individuate le funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, i criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti mi-

sure di riequilibrio da assumere, le modalità di garanzia di una adeguata programmazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. Se l'obiettivo fosse stato quello di prevenire effetti distorsivi nel territorio nazionale, il disegno di legge avrebbe disciplinato o demandato ad apposita legge statale la determinazione delle misure volte ad evitare ed eliminare il verificarsi di aumenti della complessità del concorso tra livelli di governo, e la moltiplicazione delle strutture deputate alla realizzazione dei servizi e delle funzioni. Con il testo in esame non è chiaro se e come lo Stato, eventualmente su iniziativa del Governo o delle Camere, possa modificare unilateralmente gli elementi delle intese per far fronte in modo adeguato ad esigenze di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale. Ci si priva quindi, irragionevolmente, di un meccanismo flessibile e ben chiaro, per rimanere nell'indeterminatezza che, in caso di necessità, può rivelarsi gravemente dannosa;

il testo in esame, inoltre, non precisa i criteri e le modalità per il controllo della qualità dei servizi sull'intero territorio nazionale e l'impatto della innovazione che reca sulla spesa primaria netta del complesso delle Amministrazioni pubbliche, compreso l'impatto finanziario derivante dall'attribuzione di forme particolari di autonomia in determinate funzioni. Non contiene rimandi a metodologie uniformi di valutazione costante e calcolo delle risorse eventualmente eccedenti derivanti dalla dinamica delle entrate devolute alle regioni differenziate e le spese effettive relative alle funzioni trasferite. Non è quindi chiaro come, una volta partito il meccanismo descritto dal disegno di legge, si possano prevenire fenomeni di riduzione delle risorse per finanziare sul territorio nazionale le funzioni non trasferite o non trasferibili, con priorità per quelle di particolare rilevanza socio-economica, oppure una riduzione delle capacità di attuare sul territorio nazionale delle politiche di stabilizzazione del ciclo o di redistribuzione del reddito a fini di equità sociale. Le carenze della disciplina generale, compresi gli stru-

menti di rideterminazione periodica delle percentuali di compartecipazione al gettito erariale da parte del governo centrale, atte ad evitare inefficienze nei servizi o maggiori costi a carico dei cittadini di tutte le regioni, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;

peraltro, nel corso dell'esame sinora svolto, non sembra che siano stati previsti strumenti correttivi precisi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinviengono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata. In mancanza di regolazione normativa non sono indicate misure di conoscibilità del parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, andrebbero invece ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia;

trasferire funzioni in assenza di una chiara disciplina applicabile alla valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni, appare altrettanto azzardato. Per gli ambiti di materia non riferibili ai diritti civili e sociali, la legge dello Stato dovrebbe determinare nel dettaglio le procedure di verifica periodica e simmetrica e di valutazione degli effetti del

trasferimento, l'evoluzione delle risorse nel tempo, anche per le amministrazioni pubbliche non ricadenti nelle regioni differenziate, individuando le misure dinamiche di compartecipazione, perequazione, intervento, anche unilaterale in caso di urgenza, e correzione, a titolo sostitutivo, da parte dello Stato volte a conseguire il pari trattamento dei cittadini sul territorio nazionale ed evitare la compressione delle risorse disponibili per i territori non differenziati;

a fronte di un testo che non statuisce in modo netto che l'attribuzione di ulteriori condizioni particolari di autonomia possa avvenire solo in termini temporali progressivi, sulla base di criteri definiti a monte da una legge dello Stato, ci si pone l'interrogativo su quali siano esattamente le modalità di intervento a correzione di eventuali disfunzioni e distorsioni riscontrate nelle fasi attuative delle intese. Manca persino l'indicazione che gli atti di iniziativa prevedano l'attribuzione, ogni volta, di singole ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Ciò pregiudica la consapevolezza dell'esame e riduce alla radice i necessari approfondimenti su decisioni che — una volta prese — assumeranno carattere pluriennale. Se tutti si augurano che i benefici possano essere pluriennali andrebbe però evitato che siano i danni ad essere pluriennali e per ottenere questo sarebbe opportuno che la norma risultante dall'esame del Parlamento sull'attuazione dell'autonomia differenziata sia esaustiva e contempli tutte le diverse possibilità che questo meccanismo può innescare in termini giuridici, economici e sociali;

le prime accortezze andrebbero assunte sin dall'esame preliminare dei vari ministeri competenti sulle materie richieste dalle regioni. In caso di avviso negativo del competente ministero la negoziazione andrebbe sospesa su compiti o funzioni relativi a materia o ambito di materia per cui è espressa la contrarietà e dovrebbe essere inviata apposita relazione alle Camere. Allo stesso modo, nel caso di valutazione favorevole con osservazioni e condizioni, la negoziazione dovrebbe essere condotta sulla base delle condizioni poste e tenendo conto

delle osservazioni espresse, anch'esse da comunicare al Parlamento. In caso di funzioni connesse a materie o ambiti di particolare complessità o rilevanza, il termine temporale dell'istruttoria andrebbe notevolmente ampliato: si pensi a istruzione, sanità, energia, ambiente e altre materie trasversali o socialmente assai sensibili. Per questo appare cruciale che l'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione possano avere ad oggetto unicamente specifici compiti o funzioni negli ambiti di singole materie, cioè che la richiesta di autonomia sia circoscritta, rispetto al testo che appare generico e generalizzante, foriero quindi di asimmetrie applicative del tutto inopportune. Le istruttorie positive dovrebbero avere come esito un graduale trasferimento di singole funzioni nell'ambito delle specifiche materie ed indicare passaggi obbligatori di verifica anche degli effetti prodotti dalla differenziazione su altre regioni. Tuttavia nel testo non vi è traccia di un approccio ordinato, graduale e verificabile nel tempo. Manca, soprattutto, l'organizzazione legislativa di una fase sperimentale, temporalmente delimitata, nella quale l'autonomia è esercitata su un circoscritto novero di funzioni o servizi connessi a singole materie così da prevedere una conseguente fase di verifica dei risultati raggiunti ai fini della eventuale prosecuzione del trasferimento di funzioni e compiti per il rimanente periodo;

il testo è carente ed azzardato proprio nel non voler prevedere un passaggio a titolo sperimentale onde monitorare gli effetti prima di renderlo, eventualmente, strutturale per il decennio che è l'arco di tempo che individua il disegno di legge. Né il testo elenca materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale e per le quali può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato. Manca altresì la disposizione che, almeno inizialmente, la richiesta di autonomia non possa riguardare materie sensibili per le quali si ritiene necessario l'indirizzo statale e neppure che successivamente, per tali ambiti, il trasfe-

rimento possa essere solo parziale. Elemento che costituisce un altro aspetto tecnicamente – e politicamente – assai imprudente del disegno di legge in esame;

è invece essenziale, per evitare confusione tra cittadini ed operatori socioeconomici, che lo Stato mantenga comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento, così come che la richiesta di autonomia individui come prioritari il coordinamento con le regioni e la sostenibilità amministrativa e gestionale per una equilibrata differenziazione rispettosa della coesione nazionale. Per governare un processo trasparente ed ordinato, sarebbe stato opportuno prevedere che l'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione non potessero in ogni caso riguardare contemporaneamente materie quali istruzione, salute, lavoro, beni culturali ed invece riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie. Che, quindi, la richiesta fosse circoscritta e non si configurasse come un generale spogliamento dei poteri legislativo dello Stato – delle assemblee parlamentari – in ambiti vasti, con l'effetto di rendere confusa ed inintelligibile la disciplina normativa di istituti uguali dentro al territorio nazionale. Le Camere dovrebbero comunque essere informate tempestivamente dal Governo circa i propri intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali e delle singole fasi del negoziato e dovrebbe essere dato prontamente e costantemente conto ai cittadini tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati;

andrebbe assicurata, in ogni fase, a livello regionale e nazionale, la partecipazione civica attraverso il dibattito pubblico, secondo i principi di governo aperto, trasparenza, integrità e digitalizzazione per il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni nella definizione, attuazione e valutazione del processo negoziale e della fase applicativa e decisionale. Nel caso della richiesta di specifiche funzioni in più ma-

terie o ambiti andrebbero adottati più schemi di intesa a cadenza temporale tale da consentire istruttorie complete separate. Andrebbe previsto che lo schema è corredato da una relazione che dimostra il rispetto delle condizioni e dei parametri costituzionali di riferimento, il conseguimento della solidarietà tra territori, la sostenibilità amministrativa, finanziaria e normativa del passaggio di competenze secondo un cronoprogramma graduale ed ordinato che garantisca unitarietà gestionale per cittadini ed imprese ed efficaci meccanismi di coordinamento a livello ultraregionale e statale, e che dà conto delle negoziazioni intercorse, nonché da una relazione tecnica, prevedendo più passaggi tra Governo e Parlamento e coinvolgendo comunque le deliberazioni delle commissioni di merito, oltre al voto dell'Assemblea, in termini temporali congrui. Andrebbe inoltre sempre ammesso – in modo chiaro – il referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione, affinché il voto popolare possa sancire le decisioni politiche. Meccanismi temporali più realistici e passaggi procedurali più accurati migliorerebbero certamente la qualità delle decisioni e la consapevolezza delle conseguenze che possono comportare;

il disegno di legge dovrebbe per questo contenere le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale e lo schema di intesa definitivo dovrebbe essere accompagnato dal parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, vista la rilevanza amministrativa e finanziaria degli adempimenti connessi al passaggio di competenze;

il disegno di legge dovrebbe inoltre recare dettagliatamente le modalità applicative dell'intesa – consentendo quindi la piena emendabilità di questi aspetti applicativi – nonché regolare preventivamente il rapporto tra norme statali e regionali su ogni materia durante l'intesa e al termine

della stessa. Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sul disegno di legge da parte dello stesso Governo che ha dapprima negoziato l'intesa e redatto poi il disegno di legge. A valle, mancano disposizioni di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni;

il trasferimento delle funzioni andrebbe effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale. Sulla parte attuativa, le ipotesi di sospensione e cessazione appaiono confuse e lacunose mentre non si prevede che ciascun Ministero, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato dispongano, anche autonomamente, le verifiche periodiche di propria competenza e gli esiti comunicati alle Camere. Né è chiaramente disciplinato il ruolo delle Camere relativamente a cessione o sospensione delle intese, anche parzialmente. Anche in questo caso la lacuna è foriera di problemi ulteriori laddove dovesse svilupparsi, nella fase applicativa, una controversia tra Stato e Regione. A tal fine, in aggiunta al già previsto potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sarebbe stato opportuno garantire la prerogativa della legge dello Stato di intervenire in materie non riservate alla legislazione escl-

siva statale ma conferite alle regioni in ogni momento quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei principi fondamentali della Costituzionale. Si tratta di una prudente formula di flessibilità laddove determinate situazioni in futuro dovessero richiedere un intervento sollecito dello Stato, anziché lasciarla all'incertezza applicativa;

non solo il Parlamento ma anche le osservazioni di importanti organismi ed istituzioni tecniche appaiono pericolosamente marginalizzate dall'impostazione del testo in esame, che avvia un processo di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, senza curarsi di disciplinare con attenzione, flessibilità, saggezza e prudenza un meccanismo che non andrebbe messo incautamente in moto senza sapere come governarlo in concreto nelle diverse evenienze possibili;

problematiche di assoluta rilevanza sono state rilevate dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni delle categorie produttive sia in ordine a profili specifici che sull'impianto complessivo. I contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno insegnato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali e polverizza i centri decisionali e le responsabilità, situazione molto pericolosa nei casi di emergenza socioeconomica;

inoltre, come riportato da numerosi organi di stampa, sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia, in una lettera inviata al presidente del CLEP, Comitato LEP, con cui mette in guardia su « i rischi per il bilancio pubblico, incluso il possibile impatto sul governo della spesa nel suo complesso ». Anche dove vengono indicate, le « prestazioni » collegate ai LEP, il Governatore sottolinea come queste si mostrino « nella maggioranza dei casi formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio » il cui contenuto pratico « rimane in larga parte

indeterminato ». « Da un'impostazione di questo tipo – conclude – sembra conseguire un'interpretazione (restrittiva) del mandato del Comitato volta a limitarlo a una ricostruzione sistematizzata della legislazione vigente, senza entrare nelle possibili declinazioni operative delle disposizioni connesse con diritti civili e sociali. ». Un giudizio grave che si aggiunge alle dimissioni date da quattro insigni componenti del Comitato nel luglio del 2023;

in conclusione, quello che si deve rilevare è che il sistema concepito, seppure declinato in maniera dettagliata in alcuni

suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali volte ad intervenire in caso di malfunzionamento dello stesso. In mancanza tutti gli elementi descritti e in assenza di correttivi sufficienti nella fase istruttoria in corso, dal disegno di legge trasmesso al Senato, appare un quadro approssimativo di incertezza ordinamentale che l'Italia non può permettersi in questa fase e pertanto,

per i motivi sopra esposti formula

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. A.S. 615.**SCHEMA DI PARERE, A FIRMA DELL'ONOREVOLE DE LUCA**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per quanto di competenza, l'Atto Senato n. 615, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »,

premesso che:

si può essere favorevoli ad una possibile attribuzione ad alcune regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ma la formulazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per quanto possa apparire incerta e indeterminata, non può essere interpretata ed attuata in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, a partire dal principio di unità e indivisibilità della Repubblica e dal connesso principio di uguaglianza di fronte alla legge, e nell'accesso ai beni e servizi essenziali che costituiscono l'oggetto dei diritti civili e sociali che, come esplicita appunto l'articolo 117, lettera m), « devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale »;

prima di procedere a qualsiasi trasferimento di ulteriori competenze a una o più regioni, occorre che siano determinati e concretamente attuati tutti i LEP attinenti all'esercizio di diritti civili e sociali;

come hanno ben spiegato Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo e Alessandro Pajno, nella lettera con cui hanno motivato le loro dimissioni dal cosiddetto « Comitato tecnico per la determinazione dei LEP », se si dovesse procedere alla determinazione dei soli livelli essenziali relativi alle materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, vi sarebbe il rischio che alla fine manchino le risorse

per finanziare anche i LEP relativi alle materie di competenza esclusiva dello Stato (che non possono essere trasferite alle regioni): il disegno di legge all'esame di questa commissione non contiene alcuna garanzia in ordine alla previa determinazione ed attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che, ai sensi dell'art.117, lett.m), devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

il disegno di legge del Governo si limita a disporre per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ma determinare i LEP non equivale a garantire i LEP, come invece espressamente richiesto dall'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione perché per renderli effettivi occorre garantirne il finanziamento e nel DDL non c'è alcuna traccia di risorse individuate per finanziare i nuovi LEP;

diretta conseguenza di questa scelta del Governo è l'impostazione dell'attività del « Comitato tecnico per la determinazione dei LEP ». Il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in una lettera inviata al presidente del Comitato afferma che anche laddove vengono indicate le « prestazioni » collegate ai LEP si dimostrino « nella maggioranza dei casi formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio » il cui contenuto pratico « rimane in larga parte indeterminato ». « Da un'impostazione di questo tipo sembra conseguire un'interpretazione (restrittiva) del mandato del Comitato volta a limitarlo a una ricostruzione sistematizzata della legislazione vigente, senza entrare nelle possibili declinazioni operative delle disposizioni connesse con diritti civili e sociali. »;

rilevato che:

il ddl Calderoli, al nostro esame, è una legge ordinaria che si presenta come una legge quadro che definisce le modalità di un'eventuale attuazione all'art.116, terzo comma: la legge quadro non esclude la possibilità di conferire alla potestà legislativa esclusiva di una o più regioni anche materie che è invece del tutto irragionevole che siano disciplinate in maniera differenziata. Dall'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia il provvedimento in esame dovrebbe sicuramente escludere le norme generali sull'istruzione; la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; il commercio con l'estero; la tutela e sicurezza del lavoro; l'istruzione; le professioni; la tutela della salute; i porti e aeroporti civili; le grandi reti di trasporto e navigazione; l'ordinamento della comunicazione; la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; la previdenza complementare e integrativa; il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

considerato che:

l'AS 615 non prevede un ruolo adeguato ed utile del Parlamento. Tale ruolo andrebbe rafforzato in tre fasi: 1) nella fase iniziale di negoziato tra la Regione e lo Stato con l'approvazione di un atto di indirizzo da parte delle Camere; 2) nella fase in cui lo schema di intesa preliminare arriva in Parlamento prevedendo vincolanti deliberazioni parlamentari, precedute da una adeguata attività istruttoria delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione bicamerale per le questioni regionali; 3) nella fase finale in cui il disegno di legge contenente lo schema di intesa definitivo deve essere esaminato dalle Camere prevedendo che l'intesa allegata sia emendabile, non solo nella parte del ddl, ma anche nella parte dell'intesa e che in sede di esame del disegno di legge

ciascuna Camera possa formulare richieste di nuova negoziazione dell'intesa corredate dall'indicazione degli indirizzi e dei criteri cui la negoziazione dovrà attenersi; 4) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale sia effettuata con legge o con atto avente forza di legge;

rilevato, in fine, che il disegno di legge in esame:

non risolve il problema della specificazione delle funzioni in cui si articola ogni materia: il trasferimento a una o più regioni può (e deve) riguardare solo specifiche funzioni e mai un'intera materia;

non contiene il principio della revocabilità delle condizioni particolari di autonomia conferite a una o più regioni: la revoca dovrebbe essere una revoca che può essere disposta dal solo Stato, senza alcun accordo con la Regione interessata (trattandosi di una revoca a tutela dell'interesse nazionale e dei diritti dei cittadini della regione che si dimostra incapace di esercitare le competenze che ha ottenuto *ex* 116, terzo comma);

anche in tema di strumenti perequativi di cui all'articolo 119 Cost., è gravemente manchevole, visto che l'articolo 9 ha mera natura programmatica e ricognitiva, senza dunque alcuna effettiva capacità di produrre un'efficacia giuridica immediata. Infatti, disporre l'unificazione degli strumenti di finanziamento esistenti, seppure semplificandone l'accesso, non ha effetti aggiuntivi in termini di risorse finanziarie e di conseguenza compensativi delle ripercussioni del riconoscimento di ulteriori forme di autonomia ad alcune Regioni,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. A.S. 926.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 926 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026);

visto l'articolo 75, comma 1, che, in attuazione dell'accordo della Regione Sicilia con il Governo del 16 ottobre 2023, determina gli importi da attribuire alla Regione stessa a decorrere dal 2024, quale concorso dello Stato all'onere assunto dal predetto ente territoriale in relazione all'aumento del finanziamento regionale alla spesa sanitaria nel proprio territorio;

visto l'articolo 75, comma 2, che, in attuazione dell'accordo delle Province autonome di Trento e di Bolzano con il Governo del 25 settembre 2023, determina gli importi da attribuire a ciascuna Provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027 a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022;

visto l'articolo 76 che reca, per le Regioni colpite dal sisma del 2016, la proroga, all'anno 2026, della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite dai predetti enti territoriali per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e la proroga dei vincoli per l'utilizzo, anche negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'avanzo di amministrazione da parte degli enti interessati dalla sospensione;

visto l'articolo 77 che, nelle more dell'individuazione dei LEP e dell'attuazione

del federalismo regionale, prevede la concessione di un contributo alle regioni a statuto ordinario per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2021 in dieci esercizi a decorrere dal 2023, in presenza di determinate condizioni e previa sottoscrizione di un accordo con il Governo;

considerato che il predetto contributo, dell'importo complessivo pari a 20 milioni di euro, deve essere utilizzato prioritariamente per il ripiano della quota annuale del disavanzo e che ciascuna Regione interessata è tenuta a sottoscrivere, entro il 15 febbraio 2024, un accordo con il Governo con il quale si impegna ad assicurare risorse proprie pari alla metà della quota annuale di contributo, da reperire attraverso una serie di misure elencate nella norma e da definire nel dettaglio con l'accordo stesso, che vanno dall'aumento di imposte e canoni alla razionalizzazione e contenimento della spesa, specie con riferimento alla struttura amministrativa e al personale;

visto l'articolo 78, che assegna alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, specificando le tipologie di opere che possono beneficiare delle suddette risorse, ossia opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico – anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale – nonché di interventi per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili;

visto l'articolo 84, finalizzato a dare attuazione alla sentenza della Corte costi-

tuzionale n. 71 del 2023, recante un monito al legislatore ad intervenire tempestivamente sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, al fine di superare la compresenza all'interno di un medesimo Fondo – ritenuta dalla Consulta non compatibile con la Costituzione – tra componenti perequative « speciali », riconducibili al quinto comma dell'articolo 119 Cost., e forme perequative « generali », riconducibili al terzo comma dell'articolo 119;

considerato in particolare che, in base al predetto monito della Consulta, le componenti perequative speciali devono trovare allocazione in appositi e distinti fondi, non potendo innestarsi nell'ambito del fondo perequativo relativo ai comuni, rivolto ai territori con minore capacità fiscale per abitante;

preso atto che, recependo tale monito della Corte, all'articolo 84 viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo speciale per la rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti

della persona, denominato Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi;

visto l'articolo 88, comma 7, che determina il concorso alla finanza pubblica del comparto delle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 350 milioni di euro annui, disciplinando le modalità di ripartizione dello stesso tra le regioni e di versamento dell'importo stabilito per ciascun ente all'entrata del bilancio dello Stato;

preso atto che il predetto contributo dovrà essere ripartito tra le regioni, in sede di autoordinamento, entro il 30 aprile 2024 e che, in assenza di accordo tra le regioni, il riparto è effettuato, entro il 31 maggio 2024 in proporzione agli impegni di spesa corrente risultanti dal rendiconto generale 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, al netto tuttavia delle spese correlate ai settori diritti sociali, politiche sociali e famiglia e tutela della salute,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni <i>standard</i> dei comuni per il 2023 e il fabbisogno <i>standard</i> complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 85 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	305
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	308
Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Atto n. 83 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	307
ALLEGATO 2 (<i>Parere proposto dalla relatrice</i>)	310
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	312

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 8.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2023 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

Atto n. 85.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Alberto STEFANI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sull'atto del Governo in esame nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Sala, per l'illustrazione della proposta di parere, già trasmessa per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione.

Il deputato Fabrizio SALA (FI-PPE), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il senatore Luigi SPAGNOLLI (Aut (SVP-PattCb, SCN)) considera non condivisibile la proposta di parere del relatore, che non recepisce nulla di quanto emerso nel corso delle audizioni, in particolare di quanto manifestato dai rappresentanti di ANCI, che si sono espressi in senso nettamente contrario nei confronti della politica che il Governo sta portando avanti sul tema del finanziamento degli enti locali.

Ricorda che gli enti locali non sono soggetti privati, nei confronti dei quali esercitare politiche redistributive che avvantaggino alcuni a scapito di altri, ma sono soggetti che erogano servizi pubblici, nei confronti dei quali il potere pubblico centrale dovrebbe assumere un atteggiamento ben diverso, più attento e costruttivo.

Esprime, quindi, il proprio orientamento fortemente contrario sulla proposta di parere del relatore.

La senatrice Vincenza ALOISIO (M5S) preannuncia in primo luogo che il gruppo del Movimento 5 Stelle si asterrà sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Ricorda che, al netto dell'opportunità di aggiornare le variabili che concorrono alla stima dei fabbisogni *standard* delle funzioni oggetto dell'atto in esame, a nome del Movimento 5 Stelle, aveva già avanzato alcune perplessità relativamente ad alcune variabili utilizzate per stimare i fabbisogni *standard* di alcune funzioni, quali quelle riferite a « viabilità e territorio » e « polizia locale ».

In particolare, riferendosi alla metodologia adoperata per il calcolo della funzione « viabilità e territorio », nota come essa potrebbe danneggiare, per come strutturata, le aree fragili del Paese. Infatti, il *client* di riferimento – l'entità che è più rappresentativa della spesa per la suddetta funzione – non è più rappresentato dalla variabile « popolazione », bensì dal « numero di unità immobiliari complessive ». Si tratta di una modifica che sembra andare strutturalmente a vantaggio delle aree del nord, rispetto a quelle del centro e del sud del Paese. Sono infatti le regioni settentrionali a disporre di un maggior numero di unità immobiliari complessive per abitante – tutte registrano un rapporto sopra l'unità, con la Liguria in testa con un valore attorno all'1,3. Tra le regioni del centro il rapporto si attesta in media intorno ad 1, con valori ampiamente inferiori per il Lazio. Al sud, invece, regioni come la Campania e la Puglia, ad esempio, presentano valori sotto l'unità, circa 0,8 e 0,9, nel 2017. Si tratta, conclude, di uno dei motivi che spingono il Movimento 5 Stelle a non espri-

mersi favorevolmente nei confronti dell'atto in esame.

Il senatore Daniele MANCA (PD-IDP) preannuncia l'astensione del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere avanzata dal relatore. Precisa che lo schema di decreto in esame è condivisibile dal punto di vista tecnico: tuttavia, il dissenso espresso della Conferenza Stato-città ed autonomie locali non può essere considerato un dettaglio. Esso, al contrario, testimonia come vi sia un problema significativo nel sistema di finanziamento dei servizi comunali, per come esso è attualmente strutturato e per come esso è immaginato per il futuro. Si tratta di una questione che è stata posta in modo chiaro anche dai rappresentanti di ANCI intervenuti in audizione presso la Commissione.

I comuni, in particolare, si sono espressi in modo sfavorevole nei confronti dell'atto in esame non per motivi inerenti al suo contenuto tecnico, ma in opposizione alla decisione del Governo di non stanziare i 36 milioni di euro che essi ritengono necessari a mantenere in equilibrio il sistema di finanziamento complessivo. Avverte che queste scelte, assieme a quelle che si preannunciano in legge di bilancio, rischiano di far tornare il Paese alla fase dei cosiddetti tagli lineari, e di costringere il comparto comunale ad operare una nuova compressione nell'erogazione dei servizi.

Chiede pertanto al Presidente di concedere la dovuta attenzione al tema del finanziamento dei comuni nell'ambito dell'attività conoscitiva che la Commissione svolgerà nei prossimi mesi, ad esempio svolgendo l'audizione dell'Istituto per la finanza e l'autonomia locale (IFEL).

Conclude ribadendo l'astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore, sottolineando che essa non si riferisce tanto al contenuto tecnico del provvedimento, e che essa intende invece evidenziare l'esigenza di riflettere urgentemente sul funzionamento complessivo del sistema di finanziamento dei comuni.

Il senatore Gianni ROSA (FDI), nell'esprimere il voto favorevole del gruppo di

Fratelli d'Italia sulla proposta di parere avanzata dal relatore, si dice d'accordo con il collega Manca sulla necessità di svolgere i dovuti approfondimenti conoscitivi sul tema della finanza locale ed in particolare comunale.

Alberto STEFANI, *presidente*, rassicura i colleghi ricordando che la Commissione inizierà quanto prima la propria attività conoscitiva sui temi del federalismo fiscale, e ricorda che sia l'IFEL che ANCI figurano tra i soggetti che saranno invitati a partecipare al ciclo di audizioni che sarà avviato. Rinvia all'Ufficio di presidenza, organo preposto all'organizzazione dei lavori della Commissione, la definizione più articolata della lista dei soggetti da invitare in audizione e del relativo calendario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo.

Atto n. 83.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Alberto STEFANI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sull'atto del Governo in esame nella seduta odierna.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Matera, per l'illustrazione della proposta di parere, già trasmessa per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione.

La deputata Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) avverte che il gruppo del Partito Democratico si asterrà sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice per le stesse motivazioni già espresse in riferimento all'atto sui fabbisogni *standard*. I due atti costituiscono, del resto, due segmenti distinti, ma strettamente connessi, della stessa procedura. Vi è quindi un atteggiamento non favorevole da parte del suo gruppo, non nei confronti del contenuto tecnico del provvedimento, ma nei confronti della politica generale del Governo in materia di finanziamento degli enti locali.

Con specifico riferimento all'atto in esame, chiede di riformulare la proposta di parere della relatrice inserendovi una osservazione che impegna il Governo a rivedere, in vista dei futuri aggiornamenti, la metodologia di calcolo della capacità fiscale residuale nel senso di tenere conto anche dei redditi sottoposti ad imposta sostitutiva, e non solo di quelli sottoposti ad IRPEF. Nota infatti che la percentuale del reddito complessivo che è sottoposta ad imposta sostitutiva è ormai assai cospicua, e che si tratta di un dato nel pieno possesso degli enti competenti.

Il deputato Andrea MASCARETTI (FDI) si dichiara favorevole alla proposta di integrazione della collega, deputata Guerra, purché la sollecitazione al Governo da essa proposta venga espressa nel senso di « valutare l'opportunità di » procedere alla revisione metodologica in questione.

La deputata Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, riformula la proposta di parere nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

La seduta termina alle 8.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2023 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 85.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2023 e il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (Atto n. 85);

premessò che la determinazione dei fabbisogni *standard*, congiuntamente a quella delle capacità fiscali, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo da destinarsi, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma della Costituzione, ai territori con minore capacità fiscale per abitante, e che, per quanto riguarda il comparto comunale, tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale, il quale è appunto ripartito, per una quota crescente nel corso degli anni, secondo un meccanismo ispirato ai criteri della perequazione delle risorse e, in particolare, al criterio della differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscali;

analizzati i contenuti della documentazione recante « Aggiornamento e revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2023 », predisposta dalla società Sose – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. e allegata allo schema di decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

rilevato che la documentazione allegata allo schema di decreto reca la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni *standard* delle funzioni di istruzione

pubblica, l'aggiornamento dei dati di base e l'utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, lo smaltimento dei rifiuti, gli asili nido, la polizia locale, la viabilità e il territorio, il settore dei trasporti (trasporto pubblico locale), e alle funzioni del settore sociale al netto del servizio di asili nido, nonché il fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;

osservato che la novità della metodologia per la determinazione del fabbisogno *standard* della funzione di istruzione pubblica riguarda il meccanismo di stima del costo *standard*, che, attraverso un modello di tipo *panel* a due stadi, consente una migliore caratterizzazione del servizio di trasporto scolastico e del costo del lavoro;

osservato altresì che, per la stima dei fabbisogni *standard* per il 2023, la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2019, ad eccezione che per il dato della popolazione residente, al quale, al fine di attenuare le significative variazioni riscontrate, è stato applicato un correttivo basato sul valore medio relativo al periodo 2015-19;

preso atto che la succitata documentazione è stata approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, ai sensi degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, in data 27 febbraio 2023;

rilevato che nella medesima data in cui la Commissione tecnica per i fabbisogni

standard ha approvato la documentazione allegata allo schema di decreto in esame, essa ha altresì approvato la Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2023, e la Nota metodologica del Fondo di solidarietà comunale per il 2023, e che, in coerenza con il contenuto di tali documenti tecnici, il citato Fondo è stato poi ripartito

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023;

visto il parere sfavorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Atto n. 83.**PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo (Atto n. 83);

premesso che la determinazione delle capacità fiscali, congiuntamente a quella dei fabbisogni *standard*, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo da destinarsi, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, ai territori con minore capacità fiscale per abitante, e che, per quanto riguarda il comparto comunale, tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale, il quale è appunto ripartito, per una quota crescente nel corso degli anni, secondo un meccanismo ispirato ai criteri della perequazione delle risorse e, in particolare, al criterio della differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscali;

analizzati i contenuti della documentazione dell'Allegato A e dell'Allegato B dello schema di decreto, recanti rispettivamente la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, con l'aggiornamento all'anno 2019 della base dati di riferimento, e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo;

osservato che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo della capacità fiscale reca talune novità rispetto a quella previgente e che tali novità sono

costituite, in particolare, con riferimento alla componente derivante dall'Imposta municipale unica, dall'aggiornamento del gettito standardizzato dell'imposta ai dati effettivi dell'anno 2019 e, con riferimento alla capacità fiscale residuale, da taluni correttivi metodologici, da applicare gradualmente nel corso del prossimo triennio, relativi all'affinamento della variabile reddituale utilizzata come indicatore della ricchezza del territorio, all'inserimento della componente geografica nella definizione delle classi di appartenenza dei comuni e alla standardizzazione separata dei proventi da mense scolastiche;

preso atto che le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario oggetto dello schema di decreto sono state approvate, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, in data 27 febbraio 2023;

rilevato che nella medesima data in cui la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ha approvato la documentazione allegata allo schema di decreto in esame, essa ha approvato, altresì, la Nota metodologica con l'aggiornamento e la revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2023 e la Nota metodologica del Fondo di solidarietà comunale per il 2023, e che, in coerenza con il contenuto di tali documenti tecnici, il citato Fondo è stato poi ripartito con il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023;

preso atto che, nel corso della seduta del 21 giugno 2023, non è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 set-

tembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Atto n. 83.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo (Atto n. 83);

premesso che la determinazione delle capacità fiscali, congiuntamente a quella dei fabbisogni *standard*, è funzionale al riparto delle risorse di carattere perequativo da destinarsi, in attuazione dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, ai territori con minore capacità fiscale per abitante, e che, per quanto riguarda il comparto comunale, tali risorse sono rappresentate dal Fondo di solidarietà comunale, il quale è appunto ripartito, per una quota crescente nel corso degli anni, secondo un meccanismo ispirato ai criteri della perequazione delle risorse e, in particolare, al criterio della differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscali;

analizzati i contenuti della documentazione dell'Allegato A e dell'Allegato B dello schema di decreto, recanti rispettivamente la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, con l'aggiornamento all'anno 2019 della base dati di riferimento, e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo;

osservato che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo della capacità fiscale reca talune novità rispetto a quella previgente e che tali novità sono

costituite, in particolare, con riferimento alla componente derivante dall'Imposta municipale unica, dall'aggiornamento del gettito standardizzato dell'imposta ai dati effettivi dell'anno 2019 e, con riferimento alla capacità fiscale residuale, da taluni correttivi metodologici, da applicare gradualmente nel corso del prossimo triennio, relativi all'affinamento della variabile reddituale utilizzata come indicatore della ricchezza del territorio, all'inserimento della componente geografica nella definizione delle classi di appartenenza dei comuni e alla standardizzazione separata dei proventi da mense scolastiche;

preso atto che le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni delle regioni a statuto ordinario oggetto dello schema di decreto sono state approvate, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, in data 27 febbraio 2023;

rilevato che nella medesima data in cui la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* ha approvato la documentazione allegata allo schema di decreto in esame, essa ha approvato, altresì, la Nota metodologica con l'aggiornamento e la revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2023 e la Nota metodologica del Fondo di solidarietà comunale per il 2023, e che, in coerenza con il contenuto di tali documenti tecnici, il citato Fondo è stato poi

ripartito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023;

preso atto che, nel corso della seduta del 21 giugno 2023, non è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutare l'opportunità, in vista dei prossimi aggiornamenti della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo della capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario, di considerare, nella definizione delle variabili reddituali utilizzate ai fini della stima della capacità fiscale residuale, non solo il reddito complessivo soggetto ad IRPEF ma anche l'insieme dei redditi soggetti alle imposte sostitutive riferibile a ciascun territorio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Programmazione lavori	314
Sulla pubblicità dei lavori	314
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione della Direttrice Editoriale per l'offerta informativa (<i>Svolgimento</i>)	314

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.05 alle 8.20.

Programmazione lavori.

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA. — Interviene la direttrice editoriale per l'offerta informativa, dottoressa Monica Maggioni, accompagnata dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni istituzionali.

La seduta comincia alle 8.35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori

della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della Direttrice Editoriale per l'offerta informativa.

(Svolgimento).

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità la dottoressa Monica Maggioni, direttrice Editoriale per l'offerta informativa, accompagnata dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice Relazioni Istituzionali.

Ricorda che l'audizione della dottoressa Maggioni era stata già inserita all'interno del ciclo di audizioni tenutesi durante l'esame dello schema di contratto di servizio anche se poi, per impegni della stessa Direttrice, non si è potuta svolgere.

L'audizione odierna costituisce quindi una preziosa occasione per la Commissione, vista l'esperienza e l'autorevolezza della nostra ospite.

Cede dunque la parola alla dottoressa Maggioni per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti, osservazioni e richieste di chiarimenti da parte dei Commissari.

La dottoressa Monica MAGGIONI svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni i senatori GASPARRI

(FI-BP-PPE) e BERGESIO (LSP-PSd'Az), la senatrice GELMINI (Az-IV-RE), i deputati CAROTENUTO (M5S) e GRAZIANO (PD-IDP) e la PRESIDENTE.

Svolge una replica la dottoressa Monica MAGGIONI.

La PRESIDENTE ringrazia l'audita e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 9.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Vincenza Lomonaco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	316
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Esame e rinvio</i>)	316
Comunicazioni del Presidente	317

AUDIZIONI

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Vincenza Lomonaco.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Vincenza Lomonaco.

Vincenza LOMONACO, *Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e il deputato Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali risponde Vincenza LOMONACO, *Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'ambasciatrice Lomonaco, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.35.

Mercoledì 8 novembre 2023.

La seduta comincia alle 16.35.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'esame del provvedimento in titolo e

invita il deputato Angelo ROSSI, *relatore*, a svolgere la sua relazione.

Il deputato Angelo ROSSI, *relatore*, svolge una relazione sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, sulla quale intervengono Lorenzo GUERINI, *presidente*, il deputato Marco PELLEGRINI (M5S) e il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S), cui replica il deputato Angelo ROSSI, *relatore*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

Mercoledì 8 novembre 2023.

La seduta comincia alle 16.50.

Comunicazioni del Presidente.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali interviene il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

La seduta termina alle 16.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 318

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.

Audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione, di: Giovanni Monteleone, Professore ordinario di gastroenterologia, Dipartimento di Medicina dei sistemi, Università Tor Vergata di Roma e direttore dell'U.O.C. di gastroenterologia del Policlinico Tor Vergata; Massimiliano Caprio, Professore ordinario di endocrinologia, Università San Raffaele di Roma e responsabile del Laboratorio di endocrinologia cardiovascolare dell'IRCCS San Raffaele di Roma; Gian Luigi de' Angelis, Professore ordinario di gastroenterologia e direttore della Scuola di Specializzazione in malattie dell'apparato digerente dell'Università di Parma, in videoconferenza (*Svolgimento e conclusione*) 318

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Gloria SACCANI JOTTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.

Audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione, di: Giovanni Monteleone, Professore ordinario di gastroenterologia, Dipartimento di Medicina dei sistemi, Università Tor Vergata di Roma e direttore dell'U.O.C. di gastroenterologia del Policlinico Tor Vergata; Massimiliano Caprio, Professore ordinario di endocrinologia, Università San Raffaele di Roma e responsabile del Laboratorio di endocrinologia cardiovascolare dell'IRCCS San Raffaele di Roma; Gian Luigi de' Angelis, Professore ordinario di gastroenterologia e direttore della Scuola di Specializzazione in malattie dell'apparato digerente dell'Università di Parma, in videoconferenza.

(Svolgimento e conclusione).

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Gian Luigi de' ANGELIS, *professore ordinario di gastroenterologia e direttore della Scuola di Specializzazione in malattie dell'apparato digerente dell'Università di Parma*, collegato in videoconferenza, Giovanni MONTELEONE, *professore ordinario di gastroenterologia, Dipartimento di Medicina dei sistemi, Università Tor Vergata di Roma e direttore dell'U.O.C. di gastroenterologia del Policlinico Tor Vergata* e Massimiliano CAPRIO, *professore ordinario di endocrinologia, Università San Raffaele di Roma e responsabile del Laboratorio di endocrinologia cardiovascolare dell'IRCCS San Raf-*

faele di Roma svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per svolgere alcune considerazioni, la deputata Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI).

Gloria SACCANI JOTTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta ed essendo imminenti votazioni al Senato, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	320
Audizione del Generale dell'Arma dei Carabinieri, Arturo Guarino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	320
Comunicazioni del Presidente	320
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	321

AUDIZIONI

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Generale dell'Arma dei Carabinieri,
Arturo Guarino.**

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audi-

zione del Generale dell'Arma dei Carabinieri, Arturo Guarino, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Arturo GUARINO, *Generale dell'Arma dei Carabinieri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Andrea DE MARIA (PD), Antonino IARIA (M5S), e Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, a cui risponde Arturo GUARINO, *Generale dell'Arma dei Carabinieri*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia il Generale Arturo Guarino e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che nella seduta del 25 ottobre u.s. l'Ufficio di Presidenza, integrato dai

rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sulla necessità di affidare ad ufficiali di collegamento che collaborano con la Commissione l'incarico di recarsi a Napoli per escutere a sommarie informazioni una persona informata sui fatti.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.55 alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	322
Audizione di Enrico Peola, Amministratore delegato CLF	322
Comunicazioni del presidente	323
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	323

AUDIZIONI

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza della presidente Chiara GRIBAUDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Enrico Peola, Amministratore delegato CLF.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Enrico Peola, Amministratore delegato CLF. Sottolinea, altresì, che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto degli auditi e dei componenti della Commissione di inchiesta che non fossero presenti. Ricorda che i lavori potranno prose-

guire in forma segreta a richiesta dell'audito o dei colleghi e in tal caso, ovviamente, non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via *streaming* sulla *web-tv*. Precisa che l'audizione odierna riguarderà in linea generale l'organizzazione aziendale di CLF, e la definizione ed applicazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Dopo brevi considerazioni preliminari, attraverso cui comunica che l'audizione odierna viene svolta a seguito del tragico incidente sul lavoro nella stazione di Branzano, dà la parola al dottor Enrico Peola, *amministratore delegato CLF*, il quale svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Chiara GRIBAUDO, *presidente*, Davide BELLOMO (Lega), e Aboubakar SOUMAHORO (Misto).

Enrico PEOLA, *amministratore delegato CLF*, risponde ai quesiti posti dai commissari.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza della presidente Chiara GRIBAUDO.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazioni del presidente.

Chiara GRIBAUDO, *presidente*, comunica che, in merito alla nomina dell'ufficiale di collegamento, facendo seguito a quanto deliberato dell'Ufficio di Presidenza del 3 ottobre scorso, il Ministro della difesa, con lettera del 2 novembre, ha autorizzato il Tenente Colonnello Luca Stegagnini, in atto Capo Ufficio Comando del Comando Carabinieri per la Tutela del La-

voro in Roma, a collaborare a tempo parziale con la Commissione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della delibera istitutiva.

Ricorda che il tenente colonnello entrerà nell'esercizio delle sue funzioni una volta concluso il prescritto *iter* procedurale.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 8 novembre 2023.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.55 alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	324
Audizione, in videoconferenza, delle Consigliere Nazionali della rete D.i.Re Donne in Rete contro la violenza, Manuela Ulivi ed Ersilia Raffaelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	324
AVVERTENZA	324

AUDIZIONI

Mercoledì 8 novembre 2023. — Presidenza del presidente Martina SEMENZATO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, delle Consigliere Nazionali della rete D.i.Re Donne in Rete contro la violenza, Manuela Ulivi ed Ersilia Raffaelli.

(Svolgimento e conclusione).

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Manuela ULIVI ed Ersilia RAFFAELLI, *Consigliere Nazionali rete D.i.Re Donne in Rete contro la violenza*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, le senatrici Cecilia D'ELIA (PD-IDP), Valeria VALENTE (PD-IDP) e le deputate Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), Stefania ASCARI (M5S) e Sara FERRARI (PD-IDP).

Manuela ULIVI ed Ersilia RAFFAELLI, *Consigliere Nazionali rete D.i.Re Donne in Rete contro la violenza*, rispondono ai quesiti posti.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni del Presidente su una questione relativa all'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento in materia di autorizzazione alla costituzione di Gruppi in deroga al requisito numerico minimo	3
Sui lavori della Giunta	7

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive. C. 836 Molinari (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	10
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	14
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. C. 1341 Governo (Parere alla Commissione X) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	12

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella XII Circoscrizione (Toscana)	16
Verifica dei poteri nella XXII Circoscrizione (Basilicata)	16
Verifica dei poteri nella X Circoscrizione (Liguria)	17
Verifica dei poteri nella XVI Circoscrizione (Lazio 2)	17
Verifica dei poteri nella XVII Circoscrizione (Abruzzo)	18
Verifica dei poteri nella XVIII Circoscrizione (Molise)	19
Verifica dei poteri nella III Circoscrizione (Lombardia 1)	19
Verifica dei poteri nella XI Circoscrizione (Emilia-Romagna)	21
Verifica dei poteri nella XXIII Circoscrizione (Calabria)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
AVVERTENZA	28

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, di componenti italiani della Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multila-

terale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 <i>final</i> e Allegati), della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 <i>final</i>) e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 <i>final</i>)	29
COMMISSIONI RIUNITE (III e XI)	
RISOLUZIONI:	
7-00142 Porta: Sulla stipula di nuovi accordi bilaterali di sicurezza sociale e l'aggiornamento di quelli in vigore (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	30
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	
SEDE REFERENTE:	
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	42
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Emendamenti C. 752-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	44
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	53
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	54
SEDE REFERENTE:	
DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, recante modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di: Elena D'Orlando, professoressa di Istituzioni di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Udine; Leopoldo Coen, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Udine (<i>in videoconferenza</i>); Daniele Donati, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Bologna (<i>in videoconferenza</i>)	51

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518- <i>duodecies</i> , 635 e 639 del codice penale. C. 1297 Governo, approvato dal Senato e C. 789 Bagnai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58

SEDE CONSULTIVA:

DL 144/2023: Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum. C. 1491 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	61
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proiezione dell'Italia e dei paesi europei nell'Indo-pacifico.	
Audizione di Stefano Pelaggi, ricercatore presso l'Università degli studi di Roma « La Sapienza » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	63

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione di rappresentanti di <i>Youth Bridge Development Organization</i> (YBDO) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	64

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Direttore del Centro Studi Italia-Canada, Paolo Quattrocchi, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 676, Rosato ed altri, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; <i>b)</i> Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune	64
---	----

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari in ferma prefissata dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio e l'ingresso delle donne nelle Forze Armate, nonché a undici anni dalla legge n. 244 del 31 dicembre 2012 sulla revisione dello strumento militare (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	65
Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità (<i>Deliberazione</i>)	65
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	72
DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	73
Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	79
DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
DL 131/2023: Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. C. 1437 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i>)	82

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Atto n. 83 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	83
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno <i>standard</i> complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 85 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Atto n. 86 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	88
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023. C. 1342 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione. Parere su emendamenti</i>)	93
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	106

SEDE REFERENTE:

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	97
AVVERTENZA	98

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	108
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	113

SEDE REFERENTE:

Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante « Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti », al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « viaggi nella memoria » nei campi medesimi. C. 792 sen. Pirovano, approvata dal Senato, C. 777 Manzi e C. 1495 De Palma (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	109
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni C. 1457 sen. Romeo, approvata dal Senato, C. 708 Ciaburro e C. 1496 De Palma (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	117

RISOLUZIONI:

7-00154 Amorese: Destinazione del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle associazioni culturali (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	110
7-00167 Matteoni: Iniziative per la conoscenza dell'insurrezione di Trieste del 1953 (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00032</i>)	111
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata</i>)	118

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Pietrangelo Buttafuoco a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. Nomina n. 35 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	111
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. Esame C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone	112
--	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 492 recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, dei sindaci di Latina e Trino e di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)	120
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	120
---	-----

ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	124
--	-----

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1018 Foti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
---	-----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009. Doc. XXII, n. 31 Bicchielli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	121
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01589 Bonelli: Criticità ambientali relative all'installazione e all'esercizio da parte di Edison SpA di un deposito di gas nel porto di Brindisi	121
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	144
--	-----

5-01586 Fabrizio Rossi: Modalità di gestione della laguna di Orbetello	121
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	145
--	-----

5-01587 Ilaria Fontana: Iniziative di contrasto alla cementificazione dell'area fiorentina e al dissesto idrogeologico del territorio	122
---	-----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	146
--	-----

5-01588 Mazzetti: Iniziative di contrasto al dissesto idrogeologico a livello nazionale e relative risorse	122
--	-----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	147
--	-----

5-01591 Montemagni: Destinazione di risorse alla messa in sicurezza idrogeologica del litorale e dei versanti toscani	122
---	-----

ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	148
--	-----

5-01590 Simiani: Ipotesi di conflitto di interesse relativamente alle nomine del commissario per la depurazione in Sicilia e del capo di gabinetto dal Ministro per lo sport e i giovani ...	123
--	-----

ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	149
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01577 Casu: Protezione e difesa delle imprese italiane rispetto ai rischi nel settore della cybersicurezza	151
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	156
--	-----

5-01578 Furgiuele: Obblighi delle società di IA relativi a dati e opere tutelati dal diritto d'autore	151
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	158
--	-----

5-01579 Pastorella: Adeguamento delle previsioni relative alle licenze del servizio taxi alla luce delle osservazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato	151
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	159
5-01580 Ghirra: Prospettive di sicurezza e sviluppo della società di prossima costituzione NetCo	152
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	160
SEDE CONSULTIVA:	
DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei. C. 1474 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole)	152
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	161
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l’11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole)	152
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	162
RISOLUZIONI:	
7-00038 Frijia: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
7-00144 Ghio: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
7-00149 Traversi: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
7-00156 Furgiuele: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale.	
7-00169 Caroppo: Misure per la valorizzazione del sistema portuale nazionale (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	153
ALLEGATO 7 (Testo unificato delle risoluzioni 7-00038 Frijia, 7-00156 Furgiuele e 7-00169 Caroppo)	163
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l’11 aprile 2014. C. 1450 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	170
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	179
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e dell’informazione. C. 1451 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	171
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	180
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	173
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	181
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del <i>made in Italy</i> . C. 1341 Governo (Seguito dell’esame e rinvio)	175
ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate)	182
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo	253
Audizione di rappresentanti di Confederazione AEPi e di Confprofessioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli, recanti disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo	253

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01585 Mari: Iniziative volte a garantire il diritto dei lavoratori del Consorzio di Bacino Salerno 2 a ricevere le prestazioni pensionistiche e previdenziali	254
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	256
5-01584 Giaccone: Iniziative per garantire il giusto inquadramento contrattuale ai fini retributivi e per salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del macello di Baldichieri del gruppo Ciemme	254
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	257
5-01581 Soumahoro: Iniziative normative per consentire agli ex lavoratori Seat Pagine Gialle di accedere al prepensionamento	254
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	258
5-01583 Aiello: Iniziative volte a salvaguardare gli interessi dei dipendenti pubblici rispetto al ridimensionamento delle quote retributive delle relative pensioni previsto dal disegno di legge di bilancio 2024	254
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	259
5-01582 Scotto: Iniziative volte a restituire credibilità e autorevolezza ai vertici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito della richiesta di rinvio a giudizio di alcuni esponenti dei medesimi vertici	255
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	260
AVVERTENZA	255

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	261
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 252 Panizzut e C. 765 Varchi, recanti « Disposizioni in materia di riconoscimento dell'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa », di Paola Pirelli, specialista in Ortognatodonzia, docente presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata », di Fabrizio Salamanca, specialista in Otorinolaringoiatria, referente del Centro per la diagnosi e la cura della roncopia (in videoconferenza) e di Luigi Ferini Strambi, direttore del Centro di medicina del sonno dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano (in videoconferenza)	262
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-01272 Girelli: Iniziative in materia di <i>bonus</i> trasporti	262
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	264

5-01312 Fossi: Sull'adozione del decreto ministeriale relativo al riparto tra le regioni delle risorse per l'incremento del Servizio sanitario nazionale, in relazione all'emersione dei lavoratori extracomunitari	262
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	265
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	263
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione del servizio di psicologia di base nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. C. 814 Ciocchetti, C. 1034 Lupi, C. 1140 Malvasi, C. 1171 Graziano, C. 1228 Di Lauro, C. 1262 Patriarca e C. 1300 Loizzo	263
XIII Agricoltura	
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752-A	266
SEDE REFERENTE:	
Riconoscimento della figura dell'agricoltore custode. C. 1304, approvata dal Senato ed abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	266
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	270
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina della signora Natalia Bobba a presidente dell'Ente nazionale risi. Nomina n. 36 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	267
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del premio di « Maestro dell'arte della cucina italiana ». C. 1419 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	269
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 133/23: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. C. 1458 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	272
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	282
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020. C. 1451 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	275
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	283
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee. COM(2023)516 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	276
AVVERTENZA	281

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. A.S. 615 (Parere alla 1 ^a Commissione) (<i>Seguito e conclusione dell'esame – Parere favorevole con osservazioni</i>)	284
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	289
ALLEGATO 2 (<i>Schema di parere, a firma dell'onorevole Torto</i>)	292
ALLEGATO 3 (<i>Schema di parere, a firma dell'onorevole De Luca</i>)	301
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. A.S. 926 (Parere alla 5 ^a Commissione) (<i>Esame – Parere favorevole</i>) ..	286
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	303
Sui lavori della Commissione	288

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni <i>standard</i> dei comuni per il 2023 e il fabbisogno <i>standard</i> complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Atto n. 85 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	305
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	308
Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Atto n. 83 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	307
ALLEGATO 2 (<i>Parere proposto dalla relatrice</i>)	310
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	312

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione lavori	314
Sulla pubblicità dei lavori	314

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione della Direttrice Editoriale per l'offerta informativa (<i>Svolgimento</i>)	314
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Vincenza Lomonaco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	316
---	-----

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (<i>Esame e rinvio</i>)	316
Comunicazioni del Presidente	317

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	318
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione.

Audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione, di: Giovanni Monteleone, Professore ordinario di gastroenterologia, Dipartimento di Medicina dei sistemi, Università Tor Vergata di Roma e direttore dell'U.O.C. di gastroenterologia del Policlinico Tor Vergata; Massimiliano Caprio, Professore ordinario di endocrinologia, Università San Raffaele di Roma e responsabile del Laboratorio di endocrinologia cardiovascolare dell'IRCCS San Raffaele di Roma; Gian Luigi de' Angelis, Professore ordinario di gastroenterologia e direttore della Scuola di Specializzazione in malattie dell'apparato digerente dell'Università di Parma, in videoconferenza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	318
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	320
Audizione del Generale dell'Arma dei Carabinieri, Arturo Guarino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	320
Comunicazioni del Presidente	320
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	321

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	322
Audizione di Enrico Peola, Amministratore delegato CLF	322
Comunicazioni del presidente	323
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	323

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	324
Audizione, in videoconferenza, delle Consigliere Nazionali della rete D.i.Re Donne in Rete contro la violenza, Manuela Ulivi ed Ersilia Raffaelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	324
AVVERTENZA	324

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

*Mercoledì 8 novembre 2023 – Presidenza
della presidente Elisabetta GARDINI.*

**Incontro informale con il candidato alla carica di
Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Eu-
ropa, Prof. Manfred Nowak.**

L'incontro si è svolto dalle 8.30 alle 9.30

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0060360